



**Università
degli Studi
di Ferrara**

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DOTTORATO DI RICERCA IN

"DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTI NAZIONALI"

CICLO XXXVII

Coordinatore Prof. Giovanni De Cristofaro

**L'estinzione anticipata dei debiti assunti da consumatori con contratti
di credito: Direttive UE, legislazioni nazionali e giurisprudenza della
Corte di giustizia UE**

Dottoranda

Dott.ssa Luminita Boldurescu

Tutore

Prof. Giovanni De Cristofaro

SOMMARIO

Introduzione	5
Capitolo I.....	10
Direttiva 87/102/CEE: le fondamenta della disciplina comunitaria in materia di rimborso anticipato del credito al consumo.....	10
1. Considerazioni introduttive	10
a. <i>L'ambito di applicazione della disciplina del credito al consumo</i>	15
b. <i>Le successive direttive (integrative) sul credito al consumo</i>	17
2. Il rimborso anticipato del credito al consumo nella Comunità economica europea. Cenni normativi	20
a. <i>Segue. L'impatto dell'introduzione della disciplina sul rimborso anticipato nei Paesi comunitari e le prime valutazioni della direttiva 87/102/CEE</i>	24
3. Fondamento della facoltà di estinzione anticipata ed alcuni profili problematici.....	26
4. Credito al consumo e obblighi di trasparenza: profili legati all'estinzione anticipata	29
5. La trasposizione della disciplina comunitaria sul rimborso anticipato nell'ordinamento interno.....	31
a. <i>Segue. Il diritto di recesso</i>	35
b. <i>Gli effetti dell'adempimento anticipato</i>	36
c. <i>L'estinzione anticipata nel settore del mutuo fondiario</i>	38
6. La funzione del termine nell'equilibrio tra creditore e debitore	40
a. <i>La riduzione degli interessi non maturati: profili di giustificazione causale</i>	43
Capitolo II	46
Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE	46
SEZIONE I.....	46
1. Da minima a massima armonizzazione: le fondamenta della direttiva del 2008	46
2. Gli obblighi di informazione e principio di trasparenza in ambito precontrattuale	51

3.	Il rimborso anticipato nella direttiva di credito al consumo: quadro normativo di riferimento	53
a.	<i>Il diritto del finanziatore all'indennizzo</i>	55
4.	L'estinzione anticipata nella disciplina attuativa nazionale	58
a.	<i>Natura giuridica del diritto all'adempimento anticipato</i>	61
b.	<i>La cessione del quinto e l'estinzione anticipata del finanziamento</i>	64
c.	<i>Il quadro comparatistico della disciplina sul rimborso anticipato nelle altre esperienze europee</i>	66
5.	L'estinzione anticipata nella prassi applicativa nazionale pre- <i>Lexitor</i>	69
a.	<i>Commissioni recurring e commissioni up-front</i>	73
	SEZIONE II.....	76
6.	L'effettività della tutela del consumatore e il caso <i>Lexitor</i>	76
a.	<i>Impatto della sentenza Lexitor e le questioni applicative irrisolte</i>	80
b.	<i>La posizione delle istituzioni italiane e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e dell'ABF in materia di rimborsi anticipati post-Lexitor</i>	82
7.	L'intervento (correttivo) del legislatore nazionale: limitazione temporale degli effetti della sentenza <i>Lexitor</i> , legittimo affidamento e certezza del diritto	86
a.	<i>La giurisprudenza successiva all'intervento del legislatore nazionale e la posizione della Banca d'Italia</i>	90
8.	La questione di legittimità costituzionale e la decisione della Consulta.....	93
a.	<i>Alcuni profili problematici dopo la sentenza della Corte costituzionale</i>	96
b.	<i>L'adeguamento normativo a seguito della pronuncia della Corte costituzionale</i>	97
9.	Metodo di calcolo della retrocessione dei costi al consumatore	100
a.	<i>Incidenza del piano di ammortamento del debito sul rimborso anticipato</i>	105
	Capitolo III	109
	Direttiva 2014/17/UE: estinzione anticipata dei finanziamenti per l'acquisto di beni immobili da parte dei consumatori	109
1.	Il credito ipotecario ai consumatori nella direttiva 2014/17/UE: premesse e finalità	109

2.	Il rimborso anticipato nella direttiva 2014/17/UE.....	115
a.	<i>Confronto tra il rimborso anticipato nei contratti di credito al consumo e credito immobiliare: differenze normative e implicazioni sostanziali</i>	119
b.	<i>La disciplina delle informazioni precontrattuali nella direttiva 2014/17/UE: obblighi, sanzioni e tutela del consumatore</i>	123
c.	<i>Il costo totale del credito e l'estinzione anticipata: evoluzione normativa e orientamenti della Corte di giustizia UE</i>	127
3.	L'attuazione della Direttiva 2014/17/UE nell'ordinamento italiano: il D.lgs. 72/2016 e le tutele per i consumatori nel credito immobiliare	131
a.	<i>L'evoluzione della disciplina dell'estinzione anticipata del credito immobiliare nell'ordinamento italiano</i>	136
4.	L'estensione dei principi di diritto statuiti nella sentenza <i>Lexitor</i> al rimborso anticipato nell'ambito del credito ipotecario ai consumatori.....	142
5.	La sentenza <i>Unicredit Bank</i> e il nuovo principio in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori	144
a.	<i>Analisi comparativa dei sistemi di tutela dei consumatori nelle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE: il ruolo dei modelli SECCI e PIES</i>	150
6.	La recente sentenza <i>Santander Bank Polska</i> sul metodo di calcolo della “riduzione del costo totale del credito al consumatore”	152
a.	<i>Trasparenza e obblighi informativi sui costi indipendenti dalla durata del contratto</i>	156
7.	Il “nuovo” rimborso anticipato applicabile ai crediti immobiliare ai sensi dell'art. 120- <i>quaterdecies</i> .1	158
8.	Considerazioni finali: la sfida della trasparenza, dell'effettività della tutela del consumatore e del giusto equilibrio contrattuale.....	160
	Capitolo IV	164
	Estinzione anticipata del credito ai consumatori nella nuova direttiva 2023/2225/UE .	164
1.	Le sfide del contesto normativo europeo: frammentazione legislativa, digitalizzazione e crisi economica come impulso alla revisione normativa	164
a.	<i>Le principali novità della direttiva 2023/2225/UE</i>	166

<i>b. Aspetti controversi della nuova direttiva in materia di credito al consumo</i>	172
2. La nuova disposizione in materia di estinzione anticipata del credito ai consumatori ..	175
<i>a. Confronto tra l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE e l'art. 29 della direttiva 2023/2225/UE</i>	178
<i>b. Nuovi obblighi di trasparenza informativa</i>	180
<i>c. Riduzione del costo totale del credito: criterio di calcolo applicabile alla restituzione dei costi up-front</i>	182
<i>d. L'indennizzo in caso di rimborso anticipato: nuovi orientamenti della Corte di giustizia e le implicazioni normative</i>	188
3. Compatibilità della nuova formulazione normativa con la recente novella nazionale...	192
4. La questione pregiudiziale sollevata in Italia: il caso <i>Fincontinuo</i> S.p.a. davanti alla Corte di giustizia	194
5. Considerazioni finali	196

Introduzione

Il primo capitolo introduce la direttiva 87/102/CEE, che ha posto le basi della disciplina comunitaria sul credito al consumo, con particolare attenzione alla facoltà di estinzione anticipata. Il credito al consumo è presentato come uno strumento di crescita economica e di protezione del consumatore, garantendo una maggiore uniformità nelle transazioni finanziarie all'interno della Comunità europea. Tuttavia, la direttiva si scontra con diverse problematiche, tra cui l'indeterminatezza della formula “*equa riduzione del costo complessivo del credito*” e la disomogeneità tra le normative nazionali. La disciplina in esame è un primo tentativo di armonizzazione, ma si rivela insufficiente a eliminare le disparità e le asimmetrie informative.

Un elemento chiave è il ruolo dell'informazione come strumento per riequilibrare i rapporti di forza tra consumatore e finanziatore. Tuttavia, l'approccio normativo “minimo” adottato finisce per lasciare troppo margine agli Stati membri, rendendo inefficace la protezione sperata per i consumatori. In un mercato in cui il consumatore è strutturalmente in posizione di svantaggio rispetto agli istituti di credito, questa prima normativa appare più un compromesso politico che una soluzione efficace.

Il secondo capitolo analizza la direttiva 2008/48/CE, che sostituisce quella del 1987 introducendo una maggiore armonizzazione delle regole e un ampliamento della tutela del consumatore. Viene formalizzato il diritto del finanziatore a un indennizzo in caso di rimborso anticipato, mentre la disciplina nazionale si adatta in modo variegato, con differenze significative tra i diversi ordinamenti europei.

Un aspetto centrale dell'intera disciplina è rappresentato dall'effettività della tutela del consumatore, messa in discussione dalla nota sentenza *Lexitor* della Corte di giustizia UE. Con tale pronuncia, infatti, i giudici europei hanno chiarito che il diritto del debitore alla riduzione proporzionale dei costi in caso di rimborso anticipato del finanziamento deve comprendere non soltanto gli oneri dipendenti dalla durata del contratto (come interessi e premi assicurativi ricorrenti), ma anche i costi sostenuti nella fase iniziale del rapporto, quali le spese di istruttoria o le commissioni *up front*. In questo modo, la Corte ha inteso rafforzare il principio di effettività della tutela, assicurando al consumatore un beneficio economico reale ogniqualvolta scelga di estinguere anticipatamente il debito, indipendentemente dalla natura dei costi sostenuti.

La reazione delle istituzioni italiane è stata tuttavia incerta e frammentata. Da un lato, parte della giurisprudenza di merito e di legittimità ha accolto l'interpretazione estensiva della Corte di giustizia, imponendo agli intermediari la restituzione integrale dei costi proporzionati alla durata residua del contratto. Dall'altro, si sono registrate resistenze da parte degli operatori finanziari e prese di posizione cautelative da parte della Banca d'Italia, che ha richiamato la necessità di contemperare la tutela del consumatore con la stabilità del sistema creditizio. Tale contrasto interpretativo ha alimentato un diffuso contenzioso, soprattutto in relazione ai contratti di cessione del quinto e ai prestiti personali, settori in cui le commissioni iniziali rivestono un peso considerevole.

Il legislatore nazionale è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, volta a limitare gli effetti della sentenza *Lexitor* nel tempo. La scelta di circoscrivere la retroattività dell'applicazione del principio affermato dalla Corte di giustizia ha però sollevato delicate questioni di certezza del diritto e di legittimo affidamento: da un lato, i consumatori che avevano confidato nella possibilità di recuperare i costi *up front* hanno visto ridimensionate le loro aspettative; dall'altro, gli intermediari hanno rivendicato la necessità di una disciplina chiara e stabile, che non alteri in modo retroattivo l'equilibrio contrattuale e i flussi finanziari già consolidati.

A chiarire la questione è intervenuta la Corte costituzionale italiana, che ha ribadito la necessità di garantire un bilanciamento tra la protezione del consumatore e la stabilità del sistema finanziario. La Consulta ha evidenziato come l'attuazione dei principi comunitari non possa prescindere dal rispetto del legittimo affidamento degli operatori, sottolineando al contempo che la tutela effettiva dei consumatori costituisce un obiettivo imprescindibile del diritto dell'Unione.

Il quadro che emerge, dunque, è quello di un mercato in continua evoluzione, segnato da un rapporto dialettico e non sempre lineare tra diritto comunitario e diritto nazionale. Da un lato, le direttive europee e le pronunce della Corte di giustizia spingono verso un rafforzamento progressivo delle garanzie a favore dei consumatori; dall'altro, i legislatori nazionali faticano ad adeguarsi con coerenza, spesso intervenendo con correttivi che finiscono per generare incertezza e disomogeneità applicative. Ne risulta un contesto normativo e giurisprudenziale in cui la rapidità delle trasformazioni economiche e giuridiche rischia di superare la capacità di adattamento delle regole, rendendo sempre più difficile garantire un equilibrio stabile tra esigenze di tutela individuale e interessi sistemici.

Il terzo capitolo si concentra sulla direttiva 2014/17/UE, che estende la disciplina dell'estinzione anticipata ai finanziamenti per l'acquisto di beni immobiliari. L'intento è garantire ai consumatori diritti analoghi a quelli previsti per il credito al consumo, sebbene con peculiarità legate alla natura ipotecaria del finanziamento.

Il capitolo evidenzia le differenze normative tra credito al consumo e credito immobiliare, mettendo in luce come il secondo presenti implicazioni economiche più complesse, data la durata e l'importo delle somme coinvolte.

La trasparenza nelle informazioni precontrattuali diventa un elemento chiave per la protezione del consumatore, mentre la riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato è oggetto di un intenso dibattito giuridico.

La sentenza *Unicredit Bank* rappresenta un momento significativo nell'interpretazione del diritto all'estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare, ma in senso meno favorevole ai consumatori rispetto alla precedente pronuncia *Lexitor*. Con tale decisione, la Corte di giustizia ha infatti circoscritto la riduzione del costo totale del credito ai soli interessi e ai costi dipendenti dalla durata residua del contratto, escludendo invece quelli sostenuti “*una tantum*”. In questa prospettiva, la decisione finisce per ridurre la portata della protezione accordata al consumatore, valorizzando l'esigenza di un bilanciamento con la stabilità del mercato del credito, soprattutto in ambito immobiliare, caratterizzato da costi elevati e strutturalmente diversi da quelli tipici del credito al consumo.

In continuità con questo orientamento, la più recente pronuncia della Corte di giustizia UE nel caso *Santander Bank Polska* ha offerto ulteriori chiarimenti sulle modalità di determinazione della riduzione dei costi, con particolare riferimento al metodo di calcolo proporzionale da applicare alle spese *up front*.

La Corte ha ribadito che la riduzione deve essere integrale e proporzionale alla durata residua del contratto, senza possibilità per gli Stati membri o per gli operatori di introdurre correttivi che riducano l'efficacia di detto diritto. Tale impostazione, se da un lato conferisce maggiore certezza al consumatore, dall'altro accentua le difficoltà applicative per gli intermediari, chiamati a rivedere modelli contrattuali e sistemi informatici di gestione dei piani di ammortamento.

Il capitolo si chiude, quindi, con una riflessione sul delicato equilibrio tra trasparenza, effettività della tutela e certezza normativa. La centralità dell'informazione emerge come presupposto imprescindibile: solo un consumatore consapevole e adeguatamente informato può esercitare in modo utile il proprio diritto all'estinzione anticipata. Parallelamente, tuttavia, si impone l'esigenza di preservare la stabilità e la competitività del sistema finanziario, evitando che un eccessivo squilibrio normativo a favore dei consumatori determini rigidità contrattuali o aumento dei costi di accesso al credito.

Qui si pone l'interrogativo di fondo che attraversa l'intera materia: fino a che punto l'armonizzazione europea può spingersi nel rafforzare la protezione dei consumatori senza pregiudicare la sostenibilità economica degli operatori e la tenuta complessiva del mercato del credito?

La vicenda dimostra che il diritto dell'Unione, pur orientato a garantire un elevato livello di tutela, deve misurarsi con le esigenze concrete della prassi finanziaria e con l'imperativo di assicurare un equilibrio sistemico che eviti derive destabilizzanti.

Il quarto capitolo è dedicato all'analisi della recente direttiva 2023/2225/UE, che si inserisce in un contesto economico e giuridico profondamente mutato rispetto alle precedenti discipline.

L'obiettivo principale della nuova normativa è quello di rispondere in modo più efficace alle criticità emerse dall'applicazione delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, alla luce delle nuove dinamiche di mercato segnate dalla crescente digitalizzazione del credito, dalla diffusione dei canali online e delle piattaforme fintech, nonché dalla frammentazione del quadro normativo interno agli Stati membri. In un simile scenario, caratterizzato da innovazioni tecnologiche rapide e da una pluralità di modelli contrattuali, la revisione delle regole sul credito al consumo si è resa non solo opportuna, ma indispensabile per preservare la coerenza del sistema.

La direttiva introduce una serie di nuove disposizioni in tema di trasparenza e diritto di estinzione anticipata, con l'intento dichiarato di rafforzare l'effettività delle tutele garantite ai consumatori e, al contempo, di non compromettere la sostenibilità economica degli intermediari.

Centrale è il tema dell'informazione: i finanziatori sono tenuti a comunicare in maniera chiara, completa e facilmente accessibile tutte le voci di costo e i criteri di rimborso, così da permettere al consumatore di assumere decisioni consapevoli. In questa prospettiva, la direttiva si propone di superare le incertezze interpretative che, soprattutto dopo la sentenza *Lexitor*, hanno alimentato un vasto contenzioso, come dimostrano anche i più recenti rinvii pregiudiziali – tra cui quello del Giudice di Pace di Palermo – relativi alla rimborsabilità dei costi *up-front* e delle spese sostenute nei confronti di terzi.

Un aspetto particolarmente significativo è rappresentato dal confronto tra l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE e il nuovo art. 29 della direttiva 2023/2225/UE, che ridefinisce in termini più puntuali i criteri di riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato. La nuova disciplina dell'estinzione anticipata, inoltre, introduce ulteriori obblighi informativi a carico dei finanziatori, rafforzando la logica di trasparenza e consentendo al consumatore di valutare con maggiore consapevolezza i costi complessivi dell'intera operazione.

Non mancano, tuttavia, profili di criticità. In particolare, desta attenzione il tema dell'indennizzo in caso di rimborso anticipato, che continua a rappresentare un punto di tensione tra esigenze di tutela del consumatore e interessi legittimi degli operatori economici. L'indennizzo, infatti, se da un lato costituisce uno strumento per compensare la perdita di redditività delle banche, dall'altro rischia di ridurre in modo significativo l'utilità pratica dell'estinzione anticipata per il debitore, vanificando in parte la finalità protettiva della normativa. A ciò si aggiungono le implicazioni derivanti dalle più recenti sentenze della Corte di giustizia UE, le quali, in linea con l'impostazione inaugurata da *Lexitor* e confermata nei casi *Unicredit Bank* e *Santander Bank Polska*, insistono sulla necessità di garantire un'applicazione uniforme e non restrittiva dei diritti riconosciuti ai consumatori.

Resta, infine, aperto il tema del coordinamento tra la nuova disciplina europea e la normativa nazionale, con possibili rischi di sovrapposizione e conflitto tra fonti. La sfida principale consiste, quindi, nel coniugare l'esigenza di una regolamentazione efficace con la necessità di preservare flessibilità in un mercato in continua evoluzione. La rapidità con cui mutano le dinamiche economiche e digitali rende sempre più complesso costruire un assetto normativo stabile e coerente, con il rischio che ogni tentativo di armonizzazione risulti presto superato dai fatti.

Capitolo I

Direttiva 87/102/CEE: le fondamenta della disciplina comunitaria in materia di rimborso anticipato del credito al consumo

1. Considerazioni introduttive

Uno degli strumenti di tutela degli interessi economici dei consumatori è rappresentato dalla facoltà di estinzione anticipata riconosciuta nell'ambito dei contratti di credito. In particolare, tale facoltà estintiva consiste nella possibilità attribuita ai consumatori di sciogliersi liberamente e anticipatamente dal vincolo contrattuale, restituendo la parte residua del debito e, al contempo, beneficiando della riduzione del costo totale del finanziamento.

I profili problematici che caratterizzano la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori si manifestano in tutta la loro complessità per l'interprete, soprattutto per quanto riguarda la determinazione dei costi da rimborsare. Questa problematica è al centro della presente indagine, che intende esaminare l'evoluzione della questione considerando non solo il quadro normativo e regolamentare, ma anche, e soprattutto, quello applicativo.

La disciplina del rimborso anticipato è stata introdotta per la prima volta, in sede comunitaria, sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso con la prima direttiva in materia di credito al consumo¹. Trattasi di un lungo lavoro di elaborazione iniziato nel 1974 con la predisposizione, da parte della Commissione, di un *avant-projet*², proseguito con la Proposta

¹ Il riferimento è alla direttiva 87/102/CEE, del 22 dicembre 1986 (relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo), pubblicata sulla G.U.U.E. 12 febbraio 1987, L 042, e recepita nell'ordinamento nazionale attraverso la legge 19 febbraio 1992, n. 142.

² Per una ricostruzione storica del credito al consumo si v. G. PIEPOLI, *Il credito al consumo*, Napoli, 1974, p. 8 e ss. 8 (spec. nota 15, ove vengono specificati i vari contributi di studio che, in sede comunitaria, hanno inciso sul contenuto del progetto); G. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Bari, 2006, p. 113; nonché, A. TIDU, *La direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1987, I, p. 727; G. PIEPOLI, *Il credito al consumo*, Napoli, 1974, p. 8 e ss. 8 (spec. nota 15, ove vengono specificati i vari contributi di studio che, in sede comunitaria, hanno inciso sul contenuto del progetto).

del 1979³, successivamente modificata nel 1984⁴, ed approvata dal Consiglio l'11 dicembre del 1986⁵.

Il credito al consumo svolge un ruolo cruciale nell'economia sia nazionale che globale, poiché facilita gli scambi commerciali, stimola la crescita economica e offre alle famiglie l'opportunità di effettuare acquisti grazie alla possibilità di dilazionare la restituzione del debito nel tempo. Infatti, l'evoluzione progressiva dei mercati nazionali nel settore creditizio ha indotto i Paesi interessati ad uniformare le regole nazionali e le relative prassi negoziali. L'adozione della direttiva del 1986 mirava a soddisfare le esigenze del mercato interno, istituendo delle norme comuni e armonizzate, valide per tutti i soggetti del settore (finanziatori, intermediari del credito, debitori, ecc.), al fine di consentire ai creditori di distribuire i loro servizi più facilmente e, al contempo, ai consumatori di poter beneficiare di un elevato grado di tutela.

A tal proposito, è utile richiamare i principi posti a fondamento del Trattato istitutivo della CEE, tra i quali vi rientra il riconoscimento della tutela degli interessi economici dei consumatori, garantendo così a tutti i cittadini degli Stati membri una paritaria situazione giuridica nelle transazioni che si svolgono entro i confini della Comunità europea. Segnatamente, sul piano positivo, la base giuridica della prima disciplina comunitaria in materia di credito al consumo risiede negli artt. 95 e 153 del Trattato istitutivo, che regolano gli interventi comunitari aventi ad oggetto la tutela del consumatore attraverso misure di riavvicinamento delle legislazioni nazionali adottate nel quadro della realizzazione del mercato interno⁶.

Nel panorama che ha preceduto l'intervento comunitario, infatti, si registravano numerosi abusi ai danni dei consumatori, privati delle informazioni necessarie in ordine alle condizioni del contratto e alle modalità di svolgimento del rapporto contrattuale.

³ Proposta di direttiva del Consiglio relativa *“al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, degli Stati membri in materia di credito al consumo”*, presentata dalla Commissione al Consiglio il 27 febbraio 1979, in G.U.C.E. n. C 80/4 del 27 marzo 1979.

⁴ Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa *“al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo”*, presentata dalla Commissione al Consiglio il 22 giugno 1984, in G.U.C.E. n. C 183/4 del 10 luglio 1984.

⁵ Per un'analisi completa della disciplina contenuta nella direttiva 87/102/CEE si v. A. TIDU, *La direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1987, I, p. 728. Si v., inoltre: L.C. UBERTAZZI, *Credito bancario al consumo e direttiva CEE: prime riflessioni*, in *Giur. Comm.*, 1988, p. 323; G. OPPO, *La direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, p. 539 ss.; G. FERRANDO, *Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, I, p. 645 ss.

⁶ Cfr. G. CARRIERO, *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo*, in *La nuova disciplina del credito al consumo*, a cura di G. De Cristofaro, 2009, p. 39

Nell'ambito della disciplina tradizionale dei contratti di finanziamento (per esempio, nel mutuo), il legislatore ha sempre avuto come obiettivo quello di salvaguardare maggiormente la posizione del creditore, cioè di colui che compiva un sacrificio in termini di denaro, rispetto a colui che ne avesse goduto l'uso. Tutto ciò, chiaramente, rendeva i debitori-consumatori parti "deboli" del rapporto obbligatorio, ignari dei diritti e dei conseguenti poteri da azionare nei confronti del finanziatore.

Questa prima direttiva comunitaria viene, dunque, introdotta nella prospettiva della creazione di un mercato interno europeo da realizzare attraverso l'armonizzazione delle norme giuridiche vigenti in materia, al fine di tutelare il consumatore e di appianare le asimmetrie informative che (intrinsecamente) caratterizzano il settore creditizio. Infatti, come espressamente dichiarato dall'allora responsabile della Commissione per la protezione dei consumatori (Patrick Latham), la finalità principale della direttiva n. 102 del 1986 consisteva nel ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri al fine di contribuire alla creazione di un mercato comune nel settore creditizio⁷.

Così intesa, la disciplina del credito al consumo risulta altresì uno strumento utile in termini di unificazione economica e monetaria dei Paesi comunitari. Infatti, per quanto concerne il tema dell'adempimento anticipato, l'introduzione di una disciplina uniforme assumeva (potenzialmente) rilevanza nella prospettiva della realizzazione dell'Unione economica monetaria, posto che, secondo alcune previsioni, si sarebbe verificato un ribasso dei tassi di interesse sui prestiti a seguito dell'entrata in vigore della moneta unica, agevolando in tal modo l'estinzione anticipata dei debiti da parte dei cittadini comunitari⁸.

In particolare, sin dai primi *Considerando* si sottolineava l'obiettivo di uniformare la disciplina degli Stati membri nel settore del credito al consumo, garantendo, da un lato, la competizione economica e, conseguentemente, la crescita del sistema economico⁹;

⁷ Tale obiettivo fu espresso dallo stesso responsabile nei seguenti termini: «ciò che la direttiva vuole ottenere è l'eliminazione delle distorsioni provocate da norme e da realtà diverse per diversi paesi, attraverso un'istituzione di norme comuni che eliminino le distinzioni tra credito regolato e quello non regolato. Occorre in altre parole mettere tutti sullo stesso piano: i consumatori da una parte, gli erogatori di credito dall'altra. Il nostro obiettivo, insomma, è quello di creare un mercato comune del credito». Sul punto, si v. anche G. ALPA, *Introduzione al diritto dei consumatori*, cit., p. 112.

⁸ Cfr. la Relazione sull'applicazione della Direttiva 87/102/CEE del 1995, n. 193, p. 62.

⁹ Cfr. il *Considerando* n. 5 della Direttiva 87/102/CEE, secondo cui «l'istituzione di un mercato comune del credito al consumo gioverebbe in egual misura ai consumatori, ai creditori, ai produttori, ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di beni e ai fornitori di servizi».

dall'altro, la parità di trattamento dei consumatori e la libera circolazione del credito transfrontaliero¹⁰. Tali finalità, stando a quanto enunciato dal *Considerando* n. 6, dovevano essere realizzate fornendo al consumatore, in modo analitico, tutte le informazioni sul tipo di operazione creditizia che intendeva compiere¹¹.

Un elemento idoneo a correggere gli squilibri sussistenti tra i diversi operatori economici risiede, appunto, nell'informazione; solo informando adeguatamente il consumatore si assicurava allo stesso il vantaggio di una scelta libera e razionale nell'ambito dei beni e dei servizi offerti sul mercato unico. E, in effetti, proprio sul binomio informazione-protezione del consumatore, come si avrà modo di vedere nel prosieguo, si basa (tutt'ora) l'intero sistema normativo del credito al consumo. Si cercava in questo modo, dunque, di rendere maggiormente consapevoli i debitori-consumatori dei rischi e dei termini economici dell'operazione che si accingevano a compiere.

Ebbene, si anticipa sin d'ora, fra le varie informazioni obbligatorie poste a carico del finanziatore dalla direttiva del 1986 rientrava altresì quella relativa alla possibilità per il consumatore di estinguere anticipatamente il proprio debito. Su tale profilo ci si soffermerà più nel dettaglio *infra* par. 4 del presente capitolo.

Va peraltro precisato che, rispetto al progetto originario, con il quale si era dettato un programma di tutela più ampio ed innovativo, la direttiva 87/102/CEE rappresentava l'esito di un "compromesso politico", correlato al necessario consenso unanime dei membri del Consiglio¹². Segnatamente, questo primo intervento del legislatore comunitario risultava circoscritto e lacunoso, poiché gli Stati membri erano stati "autorizzati" sia a conservare le normative nazionali vigenti all'epoca dell'emanazione della direttiva in esame, sia ad assumere per l'avvenire iniziative più protettive a favore dei consumatori¹³.

¹⁰ In particolare, il *Considerando* n. 7 della Direttiva 87/102/CEE espressamente afferma che "le divergenze tra legislazioni e prassi si traducono, per quanto attiene al credito al consumo, in una tutela diseguale del consumatore nei vari Stati membri". Cfr., altresì, G. CARRIERO, *Autonomia privata e disciplina del mercato, il credito al consumo*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 2.

¹¹ Si v. le osservazioni svolte da G. ALPA, *cit.*, 2006, p. 113.

¹² Cfr. sul punto G. Carriero *cit.*, 2002, p. 32, che analizza anche l'evoluzione cronologica della disciplina e le dispute interpretative. Cfr., altresì, A.M. CARRIERO e G. CASTALDI, *Le direttive comunitarie sul credito al consumo*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di P. Ferro Luzzi e G. Castaldi, Milano, 1996, p. 1795.

¹³ Un'indiretta conferma del carattere minimale della tutela assicurata dalla disciplina comunitaria è rinvenibile nell'art. 15, in cui si è espressamente previsto che la direttiva «non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori». Così A.M. CARRIERO e G. CASTALDI, *cit.*, 1996, p. 1798. Cfr. altresì F. Capriglione in *La disciplina comunitaria del credito al consumo* (a cura di F. Capriglione), *Quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia*, XV, Roma, 1987, p. 32.

Da questa prospettiva si comprende la scelta del legislatore comunitario di intervenire “in maniera cauta” nel settore del credito, garantendo ai consumatori un livello minimo di protezione da realizzare in tutti i Paesi comunitari. Si trattava, dunque, di individuare una sorta di minimo comune denominatore da attuare a livello sovranazionale, al fine di assoggettare i contratti di credito ai consumatori a regole standardizzate, nell’ottica di rimuovere gli ostacoli alla circolazione delle offerte di credito tra i vari Stati membri.

Sul piano contenutistico, la direttiva 87/102/CEE comprendeva diciotto articoli e tre allegati. In particolare, la prima normativa comunitaria in materia di credito al consumo, dopo le rituali disposizioni definitorie (art. 1), trattava temi del tutto “eterogenei”, riguardanti: il tasso annuo effettivo globale (art. 1-*bis*); le esenzioni (art. 2); la pubblicità (art. 3); la forma e il contenuto del contratto (art. 4); le concessioni di credito sotto forma di anticipi su conto corrente (art. 6); il recupero del bene (art. 7); la facoltà di adempimento anticipato da parte del consumatore (art. 8); la cessione del credito o del contratto a terzi (art. 9); il pagamento o garanzia a mezzo di titoli cambiari (art. 10); i diritti del consumatore nei confronti del fornitore e del creditore (art. 11); le autorizzazioni e i controlli delle attività di concessione del credito o di intermediazione (art. 12); la trattazione di reclami e assistenza ai consumatori (art. 13); le misure contro l’elusione della normativa (art. 14).

Per quanto riguarda il tema oggetto del presente lavoro, giova precisare che l’art. 8, relativo al rimborso anticipato, non poneva, quantomeno all’epoca, particolari problemi sul piano pratico¹⁴. Tutt’al più, gli aspetti critici evidenziati dalla dottrina dell’epoca riguardavano l’ambito di operatività della norma e, soprattutto, la previsione circa il diritto del consumatore ad un’equa riduzione del costo totale del credito. L’ampia formula adottata dal legislatore comunitario, dunque, ha legittimato la diversità delle soluzioni adottate dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti nazionali, alimentando ulteriormente la differenziazione delle regole vigenti in tale settore.

Da ultimo, va evidenziato che la direttiva in esame non disciplinava le conseguenze giuridiche derivanti dall’inosservanza dei precetti comunitari, demandando agli Stati membri il compito di predisporre un adeguato apparato sanzionatorio in base alle peculiarità dei propri ordinamenti nazionali¹⁵. Trattasi di una scelta consapevole del legislatore

¹⁴ AA. VV., *L’armonizzazione comunitaria dei diritti bancari nazionali*, in *Studi raccolti da L.C. Umbertazzi*, Padova, 1989, p. 33.

¹⁵ Cfr. in argomento R. LENER, *Forma contrattuale e tutela del contraente “non qualificato” nel mercato finanziario*, Milano, 1996, p. 46.

comunitario, il quale, come detto poc'anzi, ha privilegiato un approccio “poco invasivo” nella regolamentazione del credito al consumo, considerando soprattutto l’eterogeneità dei mercati o delle legislazioni nazionali degli Stati membri.

Ad ogni modo, a prescindere dalle lacune e dalle criticità che presentava la direttiva 87/102/CEE è stata la prima e fondamentale tappa del processo di armonizzazione delle regole in materia di credito al consumo.

a. L’ambito di applicazione della disciplina del credito al consumo

Prima di indicare i tratti salienti della disciplina in materia di rimborso anticipato, appare opportuno indicare in maniera sintetica l’ambito di applicazione del credito al consumo in funzione dei temi che saranno affrontati nella presente dissertazione¹⁶.

In particolare, la direttiva 87/102/CEE si applicava tendenzialmente ad ogni “*contratto di credito*”, intendendosi con ciò un contratto attraverso il quale il creditore¹⁷ “*concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria*”¹⁸. A ben vedere, siffatta locuzione ricomprendeva tendenzialmente ogni prestito al consumatore finale, avente lo scopo di finanziare l’acquisto di beni o servizi per soddisfare esigenze personali, purché di importo non inferiore a 200 ECU o superiore a 20.000 ECU¹⁹.

Il credito al consumo, pertanto, non evocava una specifica figura contrattuale, bensì individuava un tipo di operazione economica, aperta quindi a diverse tipologie di finanziamento per fini consumeristici, quali, a titolo esemplificativo: il contratto di mutuo al consumatore; il finanziamento collegato all’acquisto di un bene o di un servizio, nella sua duplice variante del pagamento del prezzo da parte del finanziatore e del finanziamento vincolato; la vendita dilazionata; il *leasing* al consumatore. Queste tipologie contrattuali

¹⁶ Per le prime riflessioni sul credito al consumo, si v., in particolare, G. ALPA e M. BESSONE, *Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di “credito al consumo”*, in *Riv. società*, 1975, p. 1359 ss.; G. PIEPOLI, *Il credito al consumo*, Napoli, 1976.

¹⁷ Per “creditore” si intendeva «una persona fisica o giuridica che concede un credito nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, ovvero un gruppo di tali persone» (art. 1, par. 1, lett. b).

¹⁸ Cfr. l’art. 1, par. 2, lett. c), della direttiva 87/102/CEE. In dottrina, si v. le osservazioni svolte da L.C. Ubertazzi, *cit.*, 1988, p. 15 ss.

¹⁹ Sul punto, cfr. art. 2, par. 1, lett. f), della direttiva 87/102/CEE. In dottrina, si v. G. Alpa e M. Bessone, *Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di “credito al consumo”*, in *Rivista delle società*, 1975, p. 1359.

saranno analizzate *infra* par. 5.3, al fine di delineare gli effetti di tali forme contrattuali in caso di adempimento anticipato da parte del consumatore.

Esposta la nozione di contratto di credito, il legislatore comunitario completa in negativo l'ambito operativo della disciplina, elencando una serie di ipotesi in cui le norme a tutela del consumatore non avrebbero trovato applicazione. Segnatamente, in questa prima fase, la disciplina dettata dalla direttiva 87/102/CEE non si applicava ai contratti destinati: a finanziare l'acquisto di diritti di proprietà su terreni o immobili, ovvero il restauro o il miglioramento di immobili²⁰; ai contratti di locazione, con esclusione dei contratti di *leasing*, nonché ai contratti di credito che non prevedevano la remunerazione degli interessi. Restavano esclusi dall'ambito di operatività della direttiva i contratti di credito stipulati sotto forma di apertura di credito in conto corrente, ad eccezione dei conti coperti da una carta di credito, nonché quei contratti che prevedevano il rimborso del credito da parte del consumatore entro un breve lasso di tempo o quelli aventi ad oggetto importi particolarmente modesti.

Quanto al profilo soggettivo, la direttiva del 1986 trovava applicazione a tutti i contratti di credito conclusi con un “consumatore”, intendendosi per tale la “*persona fisica che [...] agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale*”²¹.

Ebbene, senza sollevare il dibattito in ordine all'inquadramento di tale figura contrattuale, si può affermare che la direttiva in esame riguardava una ristretta categoria di soggetti, circoscritta alle persone fisiche che ricorrevano al finanziamento per soddisfare bisogni della vita privata. Circoscrivendo la definizione alle persone fisiche, le associazioni, gli istituti di assistenza e beneficenza, che pur non svolgendo attività imprenditoriale o professionale, restavano esclusi dall'ambito operativo della direttiva n. 102 del 1986, non potendo dunque beneficiare dalla tutela apprestata da tale disciplina²².

Tale scelta normativa risultava in linea con le finalità perseguite dal legislatore comunitario, ossia di garantire un minimo di protezione ai consumatori (intesi come

²⁰ Sul punto v. P.L. FAUSTI, *Il mutuo*, in Trattato di diritto civile del CNN, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, p. 26 (spec. nota 45). La Commissione europea ha istituito un *Forum group sur le crédit hypothécaire*, composta da esperti nominati da undici Stati membri, al fine di delineare una prospettiva comune da adottare nel settore dei crediti per scopi abitativi.

²¹ Cfr. art. 1, par. 2, lett. a), della direttiva 87/102/CEE.

²² Per queste osservazioni si v. G. ALPA, *cit.*, 2006, p. 147.

individui), considerati parti deboli del rapporto contrattuale a causa del deficit informativo e cognitivo che normalmente caratterizza il settore creditizio²³.

Giova peraltro precisare che nulla impediva ai legislatori nazionali di estendere l'ambito soggettivo di applicazione della direttiva 87/102/CEE.

b. Le successive direttive (integrative) sul credito al consumo

La prima direttiva comunitaria sul credito al consumo è stata modificata e integrata da altre due direttive – nello specifico, le direttive nn. 90/88/CEE²⁴ del 22 febbraio 1990 e 98/7/CE²⁵ del 16 febbraio 1998 –, finalizzate ad introdurre a livello sovranazionale un metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), non disciplinato dalla direttiva del 1986.

Anzitutto, è opportuno precisare che gli Stati membri hanno goduto di un periodo transitorio prima della definitiva unificazione del metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale. Infatti, l'art. 5 della direttiva 87/102/CEE prevedeva che, «[...] *in attesa di una decisione sull'introduzione di un metodo o di metodi comunitari per il calcolo del tasso annuo effettivo globale*», gli Stati membri potessero imporre agli enti bancari di indicare semplicemente il costo totale del credito.

Nella sostanza, la norma in questione lasciava all'autonomia dei singoli legislatori nazionali la scelta del metodo di calcolo del TAEG e, in mancanza di un'apposita disciplina sul punto, prevedeva l'obbligo di informare il consumatore (quantomeno) sul costo complessivo del finanziamento. Dunque, già da queste considerazioni di carattere generale emerge la mancanza di un metodo comune del calcolo del TAEG e dei vari oneri connessi al contratto di credito, con conseguente divario delle legislazioni nazionali sul punto²⁶.

Proprio per questo motivo nel 1990 è stata adottata la direttiva 90/88/CEE, che ha integrato e modificato la normativa precedente, con particolare riferimento all'elaborazione una formula matematica comune per il calcolo del TAEG (contenuta nell'Allegato II della

²³ Sul punto, v. G. CARRIERO, *cit.*, 2002, p. 60.

²⁴ Cfr. la direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990, in G.U.C.E. n. L 61 del 10 marzo 1990.

²⁵ Cfr. la direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, in G.U.C.E. n. L 101 del 1° aprile 1998.

²⁶ In questa prospettiva, le forme di contratto di credito prevedevano un calcolo del tasso e dei costi che differiva da una forma di credito all'altra e da uno Stato membro all'altro.

direttiva in esame)²⁷. A tal proposito, l'art. 1-*bis*²⁸ della direttiva in esame introduceva il metodo di calcolo che tutti gli Stati membri avrebbero dovuto poi attuare nei propri ordinamenti nazionali, definendolo come quel tasso “*che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore*”.

Peraltro, la direttiva del 1990 ha ridefinito anche il “*costo totale del credito*” rispetto all'originaria previsione adottata dalla direttiva 87/102/CEE, definendolo come “*tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito*”²⁹. Rispetto alla definizione della norma precedente viene quindi eliminata la parte che lasciava agli Stati membri l'autonomia nel determinare gli oneri connessi al contratto di credito al consumo.

Alla luce delle nuove disposizioni normative, gli Stati membri disponevano di un ampio termine per adeguarsi ad esse, consentendo la direttiva in parola di continuare ad applicare le diverse formule adottate dai legislatori nazionali sino al 1° gennaio 1996³⁰.

La peculiarità del TAEG è che, a differenza del tradizionale tasso di interesse nominale, in questa percentuale rientrano non soltanto il rimborso del capitale e gli interessi prodotti dall'obbligazione pecuniaria, ma tutti i costi da sostenere per la concessione del prestito, quali le spese di istruttoria della pratica di credito, le spese di assicurazione o garanzie imposte dal creditore per il rimborso del credito in caso di eventi che colpiscano la persona del debitore, ecc.³¹.

Nella direttiva del 1986 è presente, da ultimo, una certa mancanza di precisione per quanto riguarda, ad esempio, l'effetto delle commissioni dovute agli intermediari o i tassi legati alla concessione o all'esecuzione del contratto di credito. Tutto ciò assumeva una rilevanza significativa, a seconda del rigore nella definizione della base di calcolo da parte dei singoli ordinamenti nazionali. Infatti, i profili critici della disciplina comunitaria sul TAEG riguardavano, da un lato, le convenzioni di calcolo per rappresentare

²⁷ Sul punto, si v. F. CAPRIGLIONE, *Commento alla direttiva del consiglio del 22 dicembre 1986*, in *Codice commentato della banca*, a cura di F. Capriglione e V. Mezzacapo, Milano, 1990, p. 2095. Si v., altresì, G. CARRIERO, *Autonomia privata e disciplina del mercato*, Torino, 2007, p. 40.

²⁸ Articolo 1-*bis*, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 87/102/CEE, come modificato dalla direttiva 90/88/CEE.

²⁹ Cfr. l'art. 1, par. 2, lett. d), della direttiva 87/102/CEE, così come modificata dalla direttiva 90/88/CEE.

³⁰ Cfr. punto n. 4 della Relazione sull'applicazione della direttiva 90/88/CEE del 12 aprile 1996.

³¹ Per un'analisi della differenza tra interesse effettivo e interesse nominale, si v. G. CANALE, *Credito al consumo*, in *Norme di attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo*, a cura di G. Canale, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994, p. 794 ss.

contemporaneamente gli intervalli di tempo e gli arrotondamenti, dall'altro la determinazione delle varie spese, vale a dire la base di calcolo da prendere in considerazione³². Tutto ciò, chiaramente, comportava una differenza di percentuale significativa del tasso annuo effettivo globale, a seconda che uno Stato membro fosse più o meno rigido nella definizione della composizione della base di calcolo nazionale.

Pertanto, per garantire la totale affidabilità e utilizzabilità del TAEG in tutta la Comunità europea, si rendeva necessario un sistema di calcolo uniforme, nel quale includere tutte le componenti di costo connesse al contratto di finanziamento. Ebbene, ciò non si è verificato malgrado le modifiche apportate dalla direttiva 98/7/CE. In particolare, si riscontravano difficoltà nel provare il carattere obbligatorio delle assicurazioni e delle fideiussioni previste a copertura del rimborso del credito (obbligatorietà che rappresentava il criterio per includerne il relativo costo nella base di calcolo), che hanno portato poi alcuni Stati membri ad introdurre una regolamentazione ulteriore rispetto a quella della direttiva mediante il ricorso alla c.d. clausola minima.

Naturalmente, non rientra tra le prerogative di un'analisi giuridica soffermarsi sull'adeguatezza della formula matematica adottata nell'Allegato II della direttiva del 1990, ma sembra quantomeno opportuno osservare che parte dell'efficacia delle disposizioni a tutela dei consumatori dipendeva proprio dall'attendibilità di tale operazione nel definire e rappresentare il costo totale del credito. Basti pensare che l'introduzione di un metodo di calcolo unitario, oltre a garantire una certa trasparenza delle condizioni praticate dai vari finanziatori, permette di rappresentare (e quindi di confrontare) in modo immediato il costo del finanziamento che il consumatore deve sostenere per tutta la durata del contratto, incentivando gli operatori del mercato ad offrire condizioni economiche più competitive³³.

L'intento del legislatore comunitario era infatti quello di consentire al consumatore una visione chiara, completa ed obiettiva circa il costo complessivo dell'operazione di

³² Sul punto, cfr. le osservazioni svolte nella Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori, COM(2002) 443 def., 11 settembre 2002, in G.U.C.E. C 331 E/200 del 31 dicembre 2002. In particolare, viene dato atto che *“Si riscontrano, ad esempio, difficoltà nel provare il carattere "obbligatorio" delle assicurazioni e delle fideiussioni previste a copertura del rimborso del credito (obbligatorietà che rappresenta il criterio per includerne il relativo costo nella base di calcolo) che hanno portato alcuni Stati membri ad introdurre una regolamentazione ulteriore rispetto a quella della direttiva mediante il ricorso alla clausola minima”*.

³³ Cfr. V. PINELLI, *Il Tasso Effettivo Annuo Globale (TAEG): definizione, scopo; metodo di calcolo*, a cura di P. Ferro Luzzi e G. Castaldi, in *La nuova legge bancaria. Commentario*, Milano, 1996, p. 1865.

finanziamento, che gli permettesse, dunque, un rapido confronto con altre opzioni presenti sul mercato.

Da una visione più ampia, tale sistema avrebbe favorito la realizzazione di una disciplina normativa comune, valida per tutti i protagonisti del mercato creditizio: da un lato, i creditori avrebbero avuto la possibilità di offrire i loro prodotti o servizi ad un pubblico più vasto; dall'altro, i consumatori avrebbero beneficiato di condizioni economiche più vantaggiose e trasparenti.

Tuttavia, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo, la direttiva del 1987 non ha conseguito i risultati sperati: gli ordinamenti nazionali più attenti alle politiche dei consumatori, avvalendosi della c.d. clausola minima, avevano adottato, per la maggior parte degli aspetti del credito al consumo, disposizioni più dettagliate e rigorose rispetto a quelli (come nel caso dell'Italia)³⁴ che si sono limitati a “travasare” le prescrizioni comunitarie³⁵, alimentando ulteriormente la disparità di trattamento tra i cittadini dei diversi Stati membri³⁶.

2. Il rimborso anticipato del credito al consumo nella Comunità economica europea.

Cenni normativi

Occorre richiamare in questa sede i principali contenuti della direttiva comunitaria del 1986, con particolare riferimento ai profili disciplinari del rimborso anticipato. Tale approccio si pone in linea con gli obiettivi di ricerca, al fine di evidenziare le peculiarità della facoltà di estinzione anticipata, delineando gli aspetti problematici e le ragioni che hanno indotto il legislatore comunitario a rivedere successivamente la direttiva in esame.

Al rimborso anticipato del credito al consumo è dedicato l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE³⁷, ai sensi del quale “*Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità*

³⁴ Per queste osservazioni, si v. G. ALPA, *cit.*, 2006, p. 115.

³⁵ Allude in tal senso M. BIN, *Clausole vessatorie: una svolta storica (ma si attuano così le direttive comunitarie?)*, in *Contr. e Impr./Eur.*, 1996, p. 51.

³⁶ Per una più diffusa trattazione di tali aspetti si rimanda al Capitolo II del presente lavoro, dedicato all'analisi della direttiva 2008/48/CE e alle motivazioni che hanno indotto la Commissione a riformare la disciplina del credito al consumo.

³⁷ Per analisi più recente con riguardo alla storia e alla disciplina del credito al consumo si v. G. CARRIERO e F. MACARIO, *Il credito bancario al consumo*, in *I contratti bancari*, a cura di E. Capobianco, Milano, 2016, p. 1467 ss.; cfr., altresì, A. TUCCI e M. SEMERARO, *Il credito ai consumatori*, in *I contratti bancari*, a cura di E. Capobianco, Milano, 2° ed., 2021, p. 1823 ss.

alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito"³⁸.

Nella sostanza, la norma in esame si limitava a stabilire il diritto del consumatore di svincolarsi dal rapporto contrattuale, restituendo la parte residua del finanziamento, indipendentemente dalla durata del termine dalla conclusione del contratto, e a sancire il diritto di costui “*a un’equa riduzione del costo complessivo del credito*”, da determinarsi in base alle varie discipline nazionali degli Stati membri. Infatti, in caso di estinzione anticipata, qualora il consumatore fosse tenuto a pagare gli interessi nella misura originariamente pattuita, ossia calcolati in base alla durata integrale del contratto, non vi sarebbe una concreta utilità di restituire le rate prima della scadenza convenuta.

In questa logica, il rimborso anticipato, per avere una concreta utilità per il debitore, dovrebbe comportare (quantomeno) la riduzione degli interessi dovuti per la parte residua del contratto di finanziamento, con la conseguente diminuzione del costo complessivo del finanziamento. Posto in questi termini, il consumatore potrebbe avere un reale interesse ad estinguere anzitempo le rate del mutuo per liberarsi dal pagamento di (almeno) una parte degli interessi calcolati sull’ammontare totale del contratto di finanziamento.

Ebbene, se non è nuova per l’ordinamento nazionale la previsione dell’adempimento anticipato³⁹, rappresenta una novità, da un lato, l’impossibilità di escludere tale facoltà estintiva in capo al consumatore attraverso la pattuizione di un termine in favore del solo creditore; dall’altro lato, la previsione della riduzione del credito correlata all’esercizio di tale facoltà. Peraltro, il profilo problematico della disposizione normativa contenuta nell’art. 8 della direttiva 87/102/CEE riguardava proprio la concreta delimitazione dell’equa riduzione e la definizione del “costo complessivo del credito”.

Quanto alla prima questione, si è già detto in apertura del presente capitolo le problematiche che tale formula sollevava, soprattutto a causa della sua ambiguità e genericità. Appaiono, dunque, comprensibili le critiche mosse in dottrina rispetto all’estensione dell’ambito operativo dell’equa riduzione del costo del credito.

³⁸ Analoga previsione era contenuta nel *Considerando* n. 18 della direttiva 87/102/CEE.

³⁹ In particolare, l’art. 7 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 prevedeva espressamente la facoltà del mutuatario di “*risolvere anticipatamente*” il rapporto di mutuo fondiario, con la conseguenza che, in tal caso, avrebbe dovuto corrispondere un “compenso” al mutante, espresso nell’1% del capitale residuo ed eventualmente rapportato altresì al capitale restituito anticipatamente.

Secondo alcuni Autori⁴⁰, più che parlare di riduzione equitativa, il legislatore comunitario avrebbe dovuto indicare le modalità concrete attraverso cui operare siffatta riduzione, prendendo, ad esempio, in considerazione il periodo temporale restante e l'importo del rimborso anticipato o, eventualmente, prevedendo delle formule matematiche da utilizzare a tal fine⁴¹. Tale esigenza derivava dal fatto che, nel vigore della direttiva 87/102/CEE, ogni Stato membro era libero di determinare l'importo della riduzione secondo le proprie regole di mercato.

Quanto alla questione del “costo complessivo del credito”, occorre osservare che al momento della conclusione del contratto di finanziamento, il consumatore si accolla (solitamente) una serie più o meno numerosa di costi iniziali, come, ad esempio, le spese di istruttoria, il premio assicurativo, gli oneri di intermediazione, le spese di gestione della pratica e gli oneri fiscali. Pertanto, quando si parla del diritto ad una riduzione del costo di credito⁴², è necessario stabilire a quali costi esso si riferisca. Ciò assume rilevanza, soprattutto, per comprendere quali siano gli effetti dell'estinzione anticipata sul rapporto contrattuale, giungendo per tal via a commisurare la portata della disciplina del rimborso anticipato rispetto ai diversi interessi emergenti nel contratto di credito ai consumatori.

La portata dell'intervento del legislatore comunitario a tutela del consumatore risultava circoscritta, quindi, all'individuazione di una disciplina “leggera”, che lasciasse gli Stati membri liberi di intraprendere per l'avvenire iniziative normative più rigorose, in termini di protezione per i consumatori, rispetto a quelle previste dalla direttiva del 1986. Depone in tal senso la previsione di cui all'art. 15, contenente la c.d. clausola minima, secondo cui la direttiva 87/102/CEE “*non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori*”⁴³. Questa disposizione, a ben vedere, vietava agli Stati membri soltanto di ridurre il livello di tutela da essa accordata ai consumatori senza però impedire il mantenimento o l'introduzione, nei rispettivi ordinamenti nazionali, di disposizioni più rigorose, accentuando ancora una volta il

⁴⁰ Si v., tra gli altri, F. MAIMERI, *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca impr. soc.*, 1985, p. 437 ss.

⁴¹ In tal senso, cfr. M.J.M. LÓPEZ, *El crédito al consumidor*, Pamplona, 2005, p. 109.

⁴² A norma dell'art. 1, lett. d), della direttiva 87/102/CEE, la nozione di «costo totale del credito al consumatore» si riferisce a “*tutti i costi del credito compresi gli interessi e gli altri oneri direttamente connessi con il contratto di credito, determinati conformemente alle disposizioni o alle prassi esistenti o da stabilire negli Stati membri*”.

⁴³ Così G. CARRIERO e G. CASTALDI, *Le direttive comunitarie sul credito al consumo*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di P. Ferro Luzzi e G. Castaldi, p. 1798, e AA.VV., in *Quaderni di ricerca giuridica della banca d'Italia*, XV, Roma, 1987, p. 32.

problema della disomogeneità normativa della materia a livello comunitario. Infatti, tale principio aveva legittimato alcuni ordinamenti nazionali ad introdurre delle misure normative più favorevoli per i consumatori, assicurando loro un grado di tutela più intenso, e al contempo aveva consentito ad altri Paesi, come nel caso dell'Italia, di adeguarsi ai requisiti minimi imposti dal legislatore⁴⁴.

Sebbene il principio enunciato dall'art. 8 della dir. 87/102/CEE, con i suoi profili critici, sia comprensibile dalla prospettiva del consumatore, giova però osservare che il legislatore comunitario ha trascurato gli interessi dell'altra parte contrattuale, posto che con l'anticipata estinzione il finanziatore perde il diritto all'incasso prefigurato di una parte degli interessi corrispettivi.

A ben vedere, si tratta di un principio che coinvolge diversi interessi in gioco, in quanto l'esercizio di tale facoltà estintiva produce un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, vedendosi le banche private di un flusso periodico e programmato di risorse. Ne consegue che, se si riconosce al consumatore una riduzione del costo complessivo del credito, affinché la scelta di rimborsare anticipatamente il debito non si traduca difatti in un aggravio di oneri a carico dell'altra parte contrattuale, si rende necessario controbilanciare tale facoltà estintiva, prevedendosi a favore del finanziatore la possibilità di richiedere un indennizzo, naturalmente, limitato e circoscritto.

Giova però rilevare che, seppur in assenza di una precisa norma comunitaria sul punto, la questione dell'indennizzo è stata ripresa dai legislatori nazionali⁴⁵ in sede di attuazione della direttiva comunitaria del 1986 nei rispettivi ordinamenti giuridici.

Peraltro, il profilo dell'indennizzo, come si avrà modo di vedere nel prosieguo, è stato preso in considerazione dalla successiva direttiva in materia di credito al consumo del 2008⁴⁶. Infatti, l'opportunità di introdurre una siffatta previsione normativa è stata una delle questioni maggiormente discusse in fase di formazione della direttiva da ultimo citata, tant'è che la determinazione di tale onere finanziario è presidiato da specifici limiti.

⁴⁴ Sul tema, cfr. A. COSTA, *La nuova disciplina del credito ai consumatori*, in *I contratti del consumatore*, a cura di G. Alpa, p. 920.

⁴⁵ Un esempio è rinvenibile proprio nell'ordinamento italiano. A tal proposito, cfr. l'art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, recante "*Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo*". Si v., inoltre, la legge olandese del 4 luglio 1990 e la legge svedese, *Konsumentkreditlag* (1992:830). In particolare, cfr., sul punto, la Relazione del 1995, pp. 78 e 81.

⁴⁶ Il tema sarà affrontato approfonditamente nel secondo capitolo del presente lavoro.

a. Segue. L'impatto dell'introduzione della disciplina sul rimborso anticipato nei Paesi comunitari e le prime valutazioni della direttiva 87/102/CEE

Giova ribadire che la direttiva 87/102/CEE si inseriva in un contesto economico-giuridico caratterizzato da una profonda disomogeneità normativa sul tema del rimborso anticipato: in particolare, alcuni Stati membri dell'allora Comunità (economica) europea avevano spontaneamente provveduto ad introdurre e disciplinare – con modalità spesso differenziate – la facoltà del debitore di rimborsare anticipatamente il contratto di credito⁴⁷; altri Stati, invece, affidavano la regolamentazione di tale materia alle regole contrattuali nazionali o alla libera autonomia privata⁴⁸.

Orbene, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 102 del 1986, la Commissione ha stilato periodicamente alcune relazioni, al fine di compiere una ricognizione dello stato di fatto e di diritto in materia, riassumendo i risultati raggiunti e le questioni ancora aperte.

In particolare, la Relazione del 1995 sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE⁴⁹ rilevava, tra le altre cose, che la convergenza sperata non era stata compiutamente raggiunta, auspicando la revisione della normativa sul credito al consumo, per adeguarla anche alla crescente disponibilità di finanziamenti transfrontalieri⁵⁰. Infatti, come emerge dalla predetta Relazione, le principali questioni problematiche sollevate dagli Stati membri riguardavano

⁴⁷ Sui lineamenti della disciplina del credito al consumo nelle principali realtà ordinarie europee, v. G. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Bari, 2002, p. 153 ss.; G. CARRIERO, *cit.*, p. 20 ss.; Id., *Il credito al consumo*, in *Quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia*, a cura di F. Capriglione, 1998, p. 16 ss.; M. DASSIO, *Profili di credito al consumo nell'esperienza francese; evoluzione legislativa e giurisprudenziale*, in *Contr imp/Eur.*, I, 1997, p. 373; G. ALPA, *Credito al consumo e tutela del debitore nell'esperienza francese (appunti sulla legge 10 gennaio 1978, n. 78-22)*, in *Foro it.*, 1978, V, p. 172 ss.

⁴⁸ In particolare, la legge francese del 10 gennaio 1978, n. 78-22 prevedeva all'art. 19 che, a fronte del rimborso anticipato del prestito, il creditore non avrebbe potuto richiedere un'indennità per gli interessi non riscossi superiore all'importo che “*sera fixé suivant un barème déterminé par décret*”.

Si v., altresì, la legge svedese sul credito al consumo, *Konsumentkreditlag* (1977:981), abrogata dalla successiva legge (1992:830), stabiliva espressamente che “*In caso di pagamento anticipato ai sensi del § 12, nel calcolo del credito del creditore, la parte non pagata del credito deve essere ridotta della parte del costo del credito che, secondo la base di calcolo, è conforme alla buona norma prassi di mercato, è da attribuire al periodo di credito non utilizzato. Se il pagamento viene effettuato in un momento diverso dalla scadenza indicata nel contratto, il periodo di credito non utilizzato verrà conteggiato a partire dalla prima data di scadenza successiva al pagamento. Nel saldare ai sensi del primo comma, il creditore può accreditare l'intero costo di accensione del credito, se tale costo è espressamente indicato nel contratto e non è irragionevole*”.

⁴⁹ Relazione sull'applicazione della Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo dell'11 maggio 1996 (COM (95) 117 def.).

⁵⁰ Cfr. E. VENTURI, *sub art. 125-sexies*, in F. Capriglione (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Milano, 2018, p. 2207.

“la portata della Direttiva, l’informazione da fornire ai consumatori e il costo totale del credito”⁵¹. Quest’ultimo profilo, come già anticipato, risulta di particolare rilevanza per comprendere gli effetti dell’estinzione anticipata sul rapporto contrattuale e sulle sue diverse componenti, nonché i benefici che ne discendono da tale operazione.

Tra le varie modifiche⁵², inoltre, è stata sottolineata la necessità di definire in maniera puntuale l’*“equa riduzione”* relativamente alla facoltà di rimborso anticipato, suggerendosi, a tal proposito, l’individuazione di un valore espresso in percentuale ovvero una formula (matematica) per il suo calcolo⁵³. A tal proposito, alcuni Paesi avevano fissato quote percentuali del costo complessivo da rimborsare⁵⁴, mentre altri avevano circoscritto la riduzione esclusivamente ai costi variabili, espressi dal tasso d’interesse nominale.

Da tali relazioni e consultazioni, dunque, sono emerse disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito al consumo, le quali, com’è facile intuire, rappresentavano la causa di rilevanti distorsioni della concorrenza tra i mercati del credito, nonché di limiti alla possibilità per i consumatori di beneficiare del finanziamento transfrontaliero.

Anticipando in questa sede alcune riflessioni, può osservarsi che tale (primo) intervento comunitario non ha conseguito il risultato sperato, poiché, facendo ricorso a formule generiche quali *“equa riduzione”* o *“costo complessivo del credito”*, non interferiva nella sostanza con le scelte di dettaglio dei singoli legislatori nazionali e tantomeno con le condizioni contrattuali praticate dagli istituti di credito⁵⁵.

Come già anticipato prima, il livello minimo di armonizzazione perseguito dalla direttiva del 1986 ha delineato profonde differenze tra le legislazioni nazionali in relazione

⁵¹ Cfr. la Relazione sull’applicazione della Direttiva 87/102/CEE del 1995, punto 60, p. 18.

⁵² Gli Stati membri, le associazioni europee di datori di lavoro, commercianti e consumatori hanno compilato un questionario riguardante vari aspetti del mercato del credito al consumo.

⁵³ La Relazione sull’applicazione della Direttiva 87/102/CEE del 1995, n. 192, p. 61, riporta il suggerimento di uno Stato membro di definire l’equa riduzione *«either by setting a percentage or a formula for its calculation»*.

⁵⁴ In Francia il limite era pari a tre volte l’importo contrattuale della prima rata non scaduta. Sul punto, cfr. *Décret* n. 90-979 del 31 ottobre 1990 (art. L 311-29).

⁵⁵ Cfr. il penultimo *Considerando* della dir. 87/102/CEE: *“considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonché un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal trattato”*. Cfr. A. CIATTI, *La corresponsione anticipata delle somme dovute dal consumatore al creditore*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di G. De Cristofaro, Giappichelli, 2009, p. 153 e G. ALPA, *Il caso Lexitor e l’estinzione anticipata del debito nel rapporto di credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2021, p. 221.

all'ambito applicativo della disciplina del rimborso anticipato. Tale criticità riguardava, in particolare, la delimitazione specifica dei contratti di credito, rispetto ai quali il consumatore poteva esercitare la facoltà estintiva; le modalità di calcolo della riduzione del costo del credito; le limitazioni temporali dell'adempimento anticipato e dell'importo dello stesso; la possibilità per il creditore di richiedere un indennizzo, conseguente alla modifica unilaterale del contratto da parte del consumatore.

Infatti, le difformità tra le varie discipline nazionali in tema di rimborso anticipato hanno indotto successivamente il legislatore sovranazionale ad intervenire nuovamente sulla materia del credito al consumo, al fine di avvicinare, per quanto possibile, le regole vigenti in materia⁵⁶.

3. Fondamento della facoltà di estinzione anticipata ed alcuni profili problematici

Giunti a questo punto, è essenziale chiedersi quali siano i motivi per cui il consumatore decide di estinguere anticipatamente il finanziamento.

A ben vedere, le cause dell'estinzione anticipata possono essere numerose. Si pensi, ad esempio, alla rivendita del bene acquistato, a un'entrata *extra* di denaro (proveniente da un'eredità o una donazione) ovvero alla possibilità di beneficiare di una riduzione dei costi del credito a seguito del rifinanziamento a un tasso più vantaggioso o, ancora, alla disciplina della portabilità dei mutui.

In linea generale, la facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento rappresenta una modalità con cui il consumatore può intervenire, da un lato, per migliorare il costo del credito concessogli, dall'altro per modificare il rapporto impegni finanziari e capacità di reddito, al fine di allinearli alle mutate condizioni economiche e, eventualmente, migliorarne la sostenibilità.

Difatti, la possibilità per il consumatore di restituire il debito prima della scadenza convenuta assume rilevanza altresì sull'innalzamento del grado di fiducia nel sistema finanziario, il quale a lungo era imbrigliato dalla prassi di applicare delle penali in caso di adempimento anticipato del rapporto obbligatorio. In tale ordine di idee, l'utilità pratica

⁵⁶ Per una ricostruzione storica del credito al consumo si v. G. PIEPOLI, *cit.*, 1976; P. RESCIGNO, *Il credito al consumo*, in *Giur. it.*, 2010, p. 223. Più di recente, si v. G. ALPA, *Il caso Lexitor e l'estinzione anticipata del debito nel rapporto di credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2021, p. 221.

derivante dall'esercizio di tale facoltà estintiva è quella di consentire al consumatore di liberarsi da un vincolo contrattuale non più conveniente e di rivolgersi verso operazioni negoziali più vantaggiose⁵⁷; ciò si traduce, dunque, nella possibilità per il debitore di compiere, in modo consapevole e razionale, le scelte negoziali, al fine di ottenere la diminuzione dei tassi d'interesse, o il cambiamento della modalità di computo degli interessi da corrispondere per la durata residua del finanziamento o, ancora, di concordare dei prolungamenti dei termini convenuti per la restituzione della somma presa a mutuo.

Peraltro, giova precisare, il rimborso anticipato consente di dispiegare la propria utilità non soltanto con riferimento all'intento protezionistico del c.d. contraente debole (ossia del consumatore), ma anche rispetto ad ulteriori funzioni, legate soprattutto a logiche di mercato e di efficienza allocativa delle risorse⁵⁸. Da questa visuale, la tutela del consumatore non costituisce l'obiettivo finale dell'azione comunitaria, ma si presta altresì a contribuire all'instaurazione e allo sviluppo del mercato unico⁵⁹.

Così, riassumendo, l'introduzione della facoltà di adempimento anticipato favorisce, nella sostanza, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali (specialmente nei periodi in cui i tassi di mercato sono elevati) e, più in generale, la concorrenza fra intermediari creditizi, con conseguente contenimento del costo dei finanziamenti.

Venendo ora ai profili critici della disciplina del rimborso anticipato, si pone il problema di stabilire i presupposti in presenza dei quali il rapporto contrattuale possa estinguersi in maniera bilanciata per entrambe le parti contrattuali.

Si anticipa sin d'ora che il nodo centrale verte su una serie di costi accessori, collegati (direttamente o indirettamente) al contratto di finanziamento e che, normalmente, vengono posti unilateralmente dal finanziatore a carico della parte mutuataria⁶⁰. Infatti, si tratta di un'operazione che (nella prassi) risulta caratterizzata da una pluralità di voci di costo, che il

⁵⁷ Così V. BONGIOVANNI, *L'estinzione unilaterale del contratto di credito ai consumatori*, in *Europa e dir. priv.*, 2014, p. 463.

⁵⁸ Cfr. sul punto, in particolare, la Relazione sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE del 1995, la quale evidenzia che *“le motivazioni che erano alla base della proposta di Direttiva in materia non erano prevalentemente ispirate alla preoccupazione di proteggere il consumatore ma piuttosto dal obiettivo di armonizzare le distorsioni della concorrenza nel mercato comune”* (punto 44).

⁵⁹ Cfr. P. SIRENA, *L'integrazione del diritto ai consumatori nella disciplina del contratto*, in *Riv. d. civ.*, 2004, I, p. 793. Si v., altresì, G. CARRIERO, *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee d'indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, p. 39, il quale osserva, in prospettiva critica, che tale intervento del legislatore comunitario *“dissimula politiche di mercato sotto le mentite spoglie degli interessi sociali del consumatore”*.

⁶⁰ Il tema sarà affrontato approfonditamente nel Capito II del presente lavoro.

cliente è tenuto a sopportare anticipatamente o contestualmente all'instaurazione del rapporto contrattuale⁶¹.

Ebbene, se è pacifico che i costi dipendenti dalla durata del contratto debbano essere rimborsati (in quanto costituirebbero, nella sostanza, un indebito), meno pacifica è la questione relativamente agli oneri che si esauriscono nella fase di conclusione del contratto. Di qui, l'importanza di stabilire l'importo che il sovventore deve restituire alla controparte che ha esercitato la facoltà di rimborso anticipato, e che deve essere detrattato in compensazione da quanto il debitore deve versare a titolo di capitale ricevuto e di interessi maturati.

L'individuazione delle modalità attraverso le quali attuare la riduzione del costo complessivo del finanziamento ha dato luogo, soprattutto nei tempi più recenti, ad interventi contrastanti da parte delle autorità chiamate a pronunciarsi sul punto⁶², contribuendo altresì a creare un ampio contenzioso, specialmente con riguardo all'oggetto della riduzione dei costi legati al contratto di finanziamento. In particolare, la questione della restituzione degli oneri al consumatore, in caso di estinzione anticipata, è "scoppiata" con riguardo al prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione⁶³, poi sviluppatasi in modo più incisivo con l'avvento dei mutui immobiliari ai consumatori⁶⁴, anche in considerazione dei maggiori costi correlati a quest'ultima tipologia di finanziamento.

Peraltro, il profilo della rimborsabilità dei soli costi dipendenti dalla durata del contratto, come si avrà modo di vedere nel prosieguo, è dovuto, tra l'altro, alla mancanza di trasparenza da parte degli operatori finanziari nella rappresentazione degli oneri posti a carico del debitore. Tale aspetto problematico, infatti, ha dato luogo ad un capovolgimento

⁶¹ Sulla questione, cfr. P.L. FABRIZI, *Il credito al consumo*, Milano, 1975, p. 56, il quale sottolineava le criticità

⁶² I vari "protagonisti" della disciplina del rimborso anticipato sono di seguito elencati: a) in primo luogo, la Corte di giust. UE, che è intervenuta, dapprima in materia di credito ai consumatori al fine di fornire l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, poi nel diverso ambito del credito immobiliare ai consumatori di cui all'art. 25 della dir. 2014/17/UE; b) in secondo luogo, la Banca d'Italia ha fornito, prima dell'intervento del giudice europeo, indicazioni pratiche in merito alle voci di costo da restituire al cliente in caso di rimborso anticipato, distinguendo a seconda della natura *recurring* o *up front*, poi, a seguito della interpretazione fornita dalla CGUE, si è allineata al principio di diritto da essa adottato; c) in terzo luogo, il legislatore italiano ha cercato di "rimediare" alle conseguenze derivanti dalla retroattività delle pronunce del giudice europeo in merito all'estinzione anticipata del credito ai consumatori, e la Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale incostituzionalità di tale intervento; d) infine, un ruolo importante è stato svolto dall'ABF e dalle poche pronunce della giurisdizione ordinaria.

⁶³ In questi termini, si v. la *Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario*, 2011, p. 42.

⁶⁴ Pubblicata sulla G.U.U.E., L. 60/36, del 28 febbraio 2014.

di prospettiva per quanto riguarda la retrocessione dei costi in caso di adempimento anticipato del consumatore a partire dalla nota sentenza *Lexitor* della Corte di giustizia UE⁶⁵.

4. Credito al consumo e obblighi di trasparenza: profili legati all'estinzione anticipata

Come già anticipato, la direttiva 87/102/CEE, nel suo “scarno” impianto normativo, si incentrava sull'obbligo di rendere il beneficiario del credito edotto del costo globale dell'operazione e delle sue varie componenti⁶⁶. Tale profilo, come si avrà modo di vedere in seguito, assume un ruolo centrale ai fini della disciplina dell'estinzione anticipata. Infatti, strettamente funzionale alla tutela del consumatore è la questione relativa all'informazione sul costo del credito, in modo che egli abbia a disposizione di tutti i dati e gli elementi di cui necessita per poter decidere in modo consapevole e razionale se concludere l'operazione di finanziamento, e consentirgli, in tal caso, di determinarne l'entità totale del finanziamento e degli altri costi posti a suo carico. Quanto osservato è essenziale per il consumatore al fine di valutare l'opportunità o meno di esercitare il diritto conferitogli dall'art. 8 della Direttiva del 1986, e di beneficiare così di una riduzione di tale costo considerato nella sua globalità⁶⁷.

Invero, solo informando adeguatamente il consumatore, si assicurava allo stesso la possibilità di compiere una scelta ponderata circa i prodotti finanziari più conformi ai propri bisogni di spesa e alle effettive capacità restitutorie⁶⁸, e, una volta conclusa l'operazione di finanziamento, di disporre di un quadro completo dei diritti e delle prerogative che il contratto e la legge gli riconoscono.

Per di più, la corretta informazione dei consumatori in ordine all'intera operazione economica, che si accinge ad effettuare, contribuisce altresì alla creazione e allo sviluppo del credito transfrontaliero, frutto della maggiore concorrenza ed efficienza del mercato.

⁶⁵ Le implicazioni della sentenza *Lexitor* saranno affrontate approfonditamente nel Capito II del presente lavoro.

⁶⁶ Cfr. F. MARTORANO, *Il credito al consumo*, in *Le direttive comunitarie in materia bancaria e l'ordinamento italiano*, a cura di A. Brozzetti e V. Santoro, Milano, 1990, p. 178, secondo cui “la delimitazione preventiva sul “costo” dell'operazione alle facilitazioni creditizie contratte per scopi estranei all'attività professionale può trovare una accettabile giustificazione nella “leggerezza” con la quale si procede all'acquisto di beni o servizi spesso non essenziali”. Ancora, lo stesso A. spiega che l'obbligo di informare preventivamente il consumatore sul costo complessivo dell'operazione creditizia è previsto, più che nell'ottica di incentivare la concorrenza, al fine di indurre una “riflessione” nel consumatore; ciò, secondo il succitato A., si pone in linea con l'ulteriore obbligo posto a carico del creditore di fornire le predette informazioni in forma scritta.

⁶⁷ Cfr. M. GORGONI, *Il credito al consumo*, Milano, 1994, p. 39 e ss. L'A. sottolinea che “il consumatore finanziario” si trova in una “posizione peggiore rispetto a quella in cui si trova il suo compagno consumatore di altri beni e servizi”.

⁶⁸ Cfr. G. CARRIERO, *cit.*, 2002, p. 41.

Ciò posto, si coglie lo stretto rapporto esistente tra la piena effettività delle facoltà estintive del rapporto contrattuale e il corretto adempimento dell'obbligo informativo: la finalità protezionistica dei consumatori, infatti, si realizza solo se questi ultimi sono posti nella condizione di potersene effettivamente avvalere, grazie, per l'appunto, alle informazioni fornite dal finanziatore circa la possibilità di rimborsare anticipatamente il debito e le relative modalità di esercizio, nonché la concreta utilità di esercitare tale facoltà estintiva.

In questa logica, la tutela informativa acquista una duplice valenza, in quanto, se da un lato, mira a riequilibrare le posizioni asimmetriche dei contraenti, aumentando il livello di consapevolezza del consumatore nell'ottica dell'assunzione di decisioni di mercato razionali⁶⁹, dall'altro, gli consente di sciogliersi unilateralmente da un vincolo contrattuale non più rispondente alle proprie esigenze.

Passando ad analizzare il contenuto delle informazioni che il professionista deve comunicare al consumatore, e senza ovviamente la pretesa di fare un discorso esauriente, viene in rilievo l'art. 4 della direttiva 87/102/CEE, che prescrive la forma e il contenuto minimo di ogni contratto di credito⁷⁰. A tal proposito, la direttiva comunitaria impone al creditore di fornire per iscritto una serie di informazioni riguardanti le condizioni economiche del finanziamento, tra le quali assume particolare importanza l'indicazione del tasso effettivo globale annuo, espresso in valore percentuale, e le condizioni in caso di variazione di tale aspetto economico (art. 4, par. 2, lettere a e b).

Oltre all'indicazione del TAEG, la direttiva in esame non fissava altro contenuto precettivo del contratto: il paragrafo 3 si limitava solo a stabilire che *“il documento scritto deve inoltre comprendere gli altri elementi essenziali del contratto”*, rinviando a tal proposito alle prescrizioni contenute nell'Allegato della direttiva 87/102/CEE. In particolare, l'Allegato in questione stabiliva una serie di condizioni che gli Stati membri avrebbero potuto imporre obbligatoriamente, in quanto essenziali, nel contratto di finanziamento⁷¹, tra i quali vi rientrava altresì l'obbligo di informare il consumatore della

⁶⁹ Cfr. G. GHIDINI, *Introduzione allo studio della pubblicità commerciale*, Milano, 1968, p. 57 ss.

⁷⁰ In argomento, v. G. CASTALDI, *Trasparenza delle condizioni di finanziamento nei rapporti di credito al consumo*, in *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, a cura di F. Capriglione, *Quaderni di ricerca giuridica*, Roma, 1987, p. 77. Sul punto si v., altresì, L.C. UBERTAZZI, *cit.*, 1988, p. 33.

⁷¹ Cfr., F. MARTORANO, *cit.*, 1990, p. 183.

facoltà di rimborsare anticipatamente il proprio debito, compreso il conseguente diritto ad avere una riduzione del costo totale del finanziamento.

Mette conto invero precisare che l'obbligo di fornire le informazioni concernenti il costo complessivo del credito avrebbe (probabilmente) raggiunto l'obiettivo auspicato dal legislatore comunitario di creare un mercato unico, ove la direttiva del 1986, nella sua formulazione finale, non avesse introdotto la c.d. clausola minima di cui all'art. 15, attraverso la quale i legislatori nazionali hanno adottato soluzioni assai variegate⁷². E così le diverse forme di contratto di credito prevedevano un calcolo diverso del costo dei finanziamenti sostenuto dai consumatori, che differiva da una forma di credito all'altra e da uno Stato membro all'altro.

5. La trasposizione della disciplina comunitaria sul rimborso anticipato nell'ordinamento interno

Come si avrà modo di vedere nel prosieguo, l'obbligo di conformità dell'ordinamento nazionale a quello comunitario ha contribuito a rendere la disciplina dell'estinzione anticipata del credito al consumo estremamente complessa e frammentata.

Per quanto qui di interesse, la disciplina sul rimborso anticipato, regolata all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, ha trovato concretizzazione nell'ordinamento interno con l'emanazione della legge 19 febbraio 1992, n. 142⁷³. In particolare, il legislatore nazionale ha attuato la norma comunitaria in materia di adempimento anticipato attraverso l'art. 21 della legge n. 142/1992, il quale, al comma 10, riconosceva la facoltà di adempimento anticipato o di risoluzione del rapporto contrattuale⁷⁴; tali facoltà, stando alla predetta norma,

⁷² Sul punto, v. F. MARTORANO, *cit.*, 1990, p. 179.

⁷³ Il riconoscimento formale del credito al consumo in Italia è avvenuto attraverso la L. 19 febbraio 1992, n. 142, contenente "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee*" (legge comunitaria per il 1991), in suppl. ord. alla G.U. del 20 febbraio 1992, n. 42. Su tale recepimento, si v. in dottrina: G. Alpa, *L'attuazione della direttiva sul credito al consumo*, in *Contr. e impr.*, 1994, p. 6 ss.; G. De Nova, *L'attuazione in Italia delle direttive sul credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992, p. 903 ss.; P. Gaggero, *Diritto comunitario e disposizioni interne in materia di credito al consumo*, in *Contr. e impr./Eur.*, 1996, p. 622 ss.; G. Carriero, *Trasparenza bancaria, credito al consumo e tutela del contraente debole*, in *Foro it.*, 1992, V, c. 354; F. Falco, *Il credito al consumo. Artt. 121- 128*, in *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, a cura di G. Vettori, Padova, 1999, p. 630 ss.

⁷⁴ Precisamente, l'art. 21, comma 10, della L. 142/1992 stabiliva che "*Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9; se il consumatore esercita tale facoltà, ha altresì diritto ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'articolo 19, comma 2*".

potevano essere esercitata da parte del consumatore senza limiti temporali e senza oneri o penalità, con conseguente diritto ad una equa riduzione del corrispettivo di credito, secondo le modalità fissate dal CICR⁷⁵. Peraltro, giova sottolineare che la previsione della “*facoltà di risoluzione del contratto*” è frutto di una libera aggiunta del legislatore nazionale in sede di recepimento della direttiva comunitaria del 1986⁷⁶.

Successivamente tale *corpus* normativo è stato incorporato nell’art. 125 T.U.B., rubricato “*Disposizioni varie a tutela dei consumatori*”, introdotto ad opera del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, altrimenti noto come Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o con l’acronimo “T.U.B.”⁷⁷. In particolare, il comma 2 della disposizione in esame prevedeva a favore del consumatore “*le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità*” e “*senza possibilità di patto contrario*”.

Tale novella, da un lato, ribadiva la facoltà del consumatore di adempiere in via anticipata senza penalità, rinviando anch’essa alle modalità stabilite dal CICR⁷⁸, dall’altro,

⁷⁵ A tal proposito pare opportuno riportare quanto affermato da A. NIGRO, *La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive*, in *Dir. banca merc. fin.*, 1992, I, p. 432 ss., in merito al quasi costante rinvio operato dal legislatore alle autorità amministrative preesistenti o costituite *ad hoc* al fine di dare concretezza alle proprie statuizioni. La tendenza va rimeditata “*perché essa va contro le esigenze di certezza e stabilità del quadro giuridico di riferimento che ogni seria regolamentazione dei rapporti economici deve poter soddisfare; perché si traduce, come l’esperienza ci sta dimostrando, in una proliferazione abnorme di autorità e di meccanismi di controllo amministrativo, che si sovrappongono e di talvolta si contrastano; perché innescano pericolosi e fuorvianti meccanismi di affidamento, che ottundono il senso di autoresponsabilità che pur dovrebbe essenzialmente presidiare lo svolgimento dei rapporti economici; perché apre la strada ai continui processi di mediazione ...*”.

⁷⁶ Sul punto, occorre rilevare che nella proposta di legge relativa a “*Norme per la trasparenza dell’informazione nel credito al consumo in attuazione della direttiva CEE n. 87/102 del 22 dicembre 1986*”, presentata nella seduta del VI commissione permanente delle Finanze della Camera del 18 giugno 1991, si legge che “*i contratti devono indicare (...) le modalità di adempimento anticipato ovvero, nel caso di contratti a tempo indeterminato, di risoluzione del contratto*” (cfr. art. 4, comma 2, lett. h). In questa logica, nella proposta di legge la facoltà di risoluzione era prevista “*nel caso di contratti a tempo indeterminato*”.

⁷⁷ Sulla disciplina che il T.U.B. riservava alla materia del credito al consumo, v., *ex pluribus*, F. MACARIO, *Commento agli artt. 121-126*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Bologna, 2003, p. 1971 ss.; G. ALPA, G. CARRIERO e G. GALLO, *Commenti agli artt. 121-123 e, rispettivamente, artt. 124-125 e art. 126*, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di F. Capriglione, II, Padova, 2001, p. 935 ss.; G. CANALE, F. MACARIO, S.T. MASUCCI e N. LIPARI, *Norme in attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo (Commentario agli artt. 121-126 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994, p. 745.

⁷⁸ Cfr. F. CAPRIGLIONE, sub art. 125, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, p. 125. In particolare, secondo l’art. 125, comma 2, T.U.B., nella sua formulazione originaria, «*Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR*». Del resto, non potrebbe essere diversamente poiché, come è noto, il contratto di mutuo è un esempio tipico di contratto con obbligazioni a carico di una sola parte.

sostituiva la locuzione “*risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9*” con il diritto di “*recesso*”.

A tal proposito, occorre osservare, la norma in esame rimediava ad un errore contenuto nell’art. 21, comma 10, della legge n. 142/1992, in quanto qualificava impropriamente la facoltà del consumatore di liberarsi dall’obbligazione contrattuale come “*risoluzione*” del contratto⁷⁹; per di più, lo strumento risolutivo, che tipicamente interviene in fase patologica del rapporto contrattuale, era già previsto dalla stessa norma che regolava la facoltà di rimborso anticipato, in relazione alla diversa ipotesi di inadempimento (art. 125, comma 4, T.U.B.).

Per quanto riguarda invece l’inciso “*senza possibilità di patto contrario*”, già in sede di prime riflessioni, si evidenziava l’inderogabilità della facoltà di adempimento anticipato e quella di recedere senza penalità⁸⁰, con conseguente indisponibilità ed irrinunciabilità dei relativi diritti da parte dei consumatori.

Tale rilievo assume rilevanza in ordine alla validità del contratto a fronte di pattuizioni di segno diverso. Ciò a maggior ragione vale nell’ottica della tutela del consumatore, considerando le conseguenze derivanti da una eventuale declaratoria di nullità dell’atto negoziale. Del resto, il T.U.B. non prevedeva, a fronte di tale prescrizione imperativa, la sostituzione di diritto delle pattuizioni contrarie alla facoltà di adempimento anticipato o di recesso, sancite in favore dei consumatori⁸¹. Di qui, dunque, l’applicazione della disciplina codicistica, essendo tale fattispecie riconducibile alla generale categoria di cui all’art. 1418, comma 2, c.c.⁸². In questa logica, ne consegue che, in caso di pattuizioni contrarie

⁷⁹ Queste le osservazioni contenute nella Relazione al progetto di T.U. del 21 giugno 1993, si legge che “*il comma 2, riferendosi all’istituto del “recesso” in luogo di quello della “risoluzione”, rimediava a un errore contenuto nell’art. 21, comma 10 della legge 142. Quest’ultima norma, infatti, nel prevedere che solo il consumatore potesse ottenere la liberazione dell’obbligazione contrattuale, qualificava impropriamente tale facoltà come “risoluzione” del contratto, pur non potendo verificarsi in concreto i presupposti di questo istituto codicistico*”.

⁸⁰ Così S.T. Masucci, *Commento all’art. 125 D.lgs. 1° settembre 1993*, n. 385, in *Norme di attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo*, a cura di G. Canale, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994, p. 857, in particolare nota 155, secondo cui “*per questa parte la norma in commento si pone come norma imperativa di ordine pubblico*”.

⁸¹ Cfr. G. ALPA, *Istituzioni di diritto privato*, a cura di M. Bessone, Torino, 1994, p. 609, secondo cui, se è vero che manca una espressa previsione in ordine alla sostituzione di diritto delle clausole limitative delle facoltà estintive in favore del consumatore, è altrettanto vero che con riguardo a tale profilo viene in rilievo l’esigenza di garantire un’idonea protezione della parte contrattuale c.d. debole. Infatti, come è stato fatto notare anche da F. GAZZONI, *Equità ed autonomia privata*, Milano, 1970, p. 262, la dottrina ha solitamente ritenuto sufficiente la mancanza di una disposizione contraria sul punto della sostituzione. Da altro canto, la giurisprudenza ha incentrato la sua attenzione sul significato di inderogabilità da riconoscere alla previsione legislativa. In tal senso, cfr. Cass. civ., 29 aprile 1981, n. 2630, in *Foro it.*, 1981, I, c. 1619.

⁸² G. CARRIERO, *cit.*, 2002, pp. 109 e 110.

all'esercizio delle facoltà estintive previste dall'art. 125, comma 2, T.U.B., si sarebbe sostituita (automaticamente) la volontà del legislatore, il quale, sancendo l'indisponibilità dei predetti diritti, intendeva difatti limitare l'autonomia negoziale in tema di rimborso anticipato e di recesso.

Altra parte della dottrina, invece, individuava un diverso rimedio applicabile ai patti derogatori della facoltà di estinzione anticipata, ravvisabile nella disciplina in tema di condizioni generali del contratto e delle relative sanzioni⁸³, prospettando, altresì, l'applicazione della normativa sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori⁸⁴.

A questo punto, il profilo che va ora analizzato è quello che concerne la restituzione degli interessi e degli oneri accollati al consumatore per l'erogazione del finanziamento. Ed infatti, se non è nuova per l'ordinamento nazionale la previsione della facoltà di adempimento anticipato⁸⁵, la novità, come anticipato nelle pagine che precedono, concerne la riduzione del corrispettivo del credito. In particolare, i legislatori nazionali hanno avuto il non facile compito di stabilire le modalità attraverso cui attuare il diritto del consumatore ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, l'emanazione del decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992⁸⁶ ha colmato la lacuna lasciata dal legislatore nazionale in sede di recepimento della direttiva comunitaria del 1986. Al riguardo, l'art. 3, comma 1, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato *“si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'un per cento del capitale residuo.*

⁸³ Sul punto si v. le osservazioni svolte da S.T. MASUCCI, *cit.*, 1994, p. 858, spec. nella nota n. 158. L'Autrice sostiene che la difficoltà di ricorrere a tale disciplina è rappresentato dal divieto di analogia operante in materia di sanzioni. Si v., altresì, in tal senso, L.C. UMBERTAZZI, *Credito bancario al consumo e direttiva CEE, riflessioni*, in *Giur. comm.*, 1987, I, p. 343 ss.

⁸⁴ In questi termini F. MACARIO, *Credito al consumo*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Bologna, 2003, vol. II, p. 2072. Cfr., inoltre, P. SIRENA, *L'inderogabilità delle disposizioni della direttiva e il rapporto con la disciplina sulle clausole abusive*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2009, p. 167, secondo il quale la direttiva 93/13/CEE detta una disciplina che si può definire “orizzontale”, in quanto è applicabile a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore.

⁸⁵ In particolare, l'art. 7 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 prevedeva espressamente la facoltà del mutuatario di *“risolvere anticipatamente”* il rapporto di mutuo fondiario, con la conseguenza che, in tal caso, avrebbe dovuto corrispondere un “compenso” al mutante, espresso nell'1% del capitale residuo ed eventualmente rapportato altresì al capitale restituito anticipatamente.

⁸⁶ Decreto del Ministero del Tesoro dell'8 luglio 1992, recante *“Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo”*, in G.U. del 20 luglio 1992, n. 169.

Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato (...); il tasso di interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione dell'interesse a carico del consumatore". Così, sostanzialmente, l'ammontare della prestazione pecuniaria oggetto dell'adempimento anticipato era rappresentato dalla somma del capitale residuo, comprensivo dalle rate a scadere, dagli interessi e dagli oneri maturati fino al momento della restituzione; inoltre, veniva riconosciuta la possibilità di corrispondere al creditore un "compenso", ma solo ove fosse convenzionalmente pattuito.

a. Segue. Il diritto di recesso

Oltre alla facoltà di rimborsare anticipatamente il debito residuo, il legislatore nazionale, come già anticipato, ha affiancato altresì il diritto di recesso. Ebbene, siffatta previsione diverge sia dalla direttiva del 1986, la quale faceva esclusivo riferimento all'adempimento anticipato, sia dall'art. 21, comma 7, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge di recepimento della direttiva comunitaria), che lo costruiva come diritto complementare allo *ius variandi* del finanziatore⁸⁷. Di qui le difficoltà di qualificazione del potere attribuito al consumatore di recedere dal contratto di finanziamento senza penalità⁸⁸. In altre parole, si trattava di stabilire se e quali differenze sussistevano tra diritto di recesso e adempimento anticipato, poiché, in mancanza, il primo sarebbe stato un'inutile ripetizione del secondo.

Mette conto invero evidenziare che, sul piano degli effetti, il confronto tra i due istituti conduce al medesimo risultato, tale per cui entrambi *"comportano la restituzione della somma oggetto di finanziamento e la liberazione del consumatore dall'obbligo di corrispondere gli interessi: sicché le due ipotesi si riducono ad unità"*⁸⁹. Infatti, nella prassi

⁸⁷ P. SIRENA, *La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti bancari del credito al consumo*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1997, p. 356 ss.

⁸⁸ G. PIGNATARO, *Il credito al consumo*, in *La tutela del consumatore*, a cura di P. Stanzione e A. Musio, Torino, p. 274 ss.

⁸⁹ In questi termini, si v. G. DE NOVA, *Disposizioni varie a tutela del consumatore*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di P. Ferro Luzzi e G. Castaldi, Milano, 1996, p. 1880, il quale suggerisce di limitare il ricorso a tale disposizioni solo al caso di contratto di credito al consumo sotto forma di dilazione di pagamento, ove il recesso acquisisce valenza diversa rispetto al pagamento anticipato, in considerazione del fatto che, diversamente da quest'ultimo, il primo comporta l'interruzione del versamento delle rate e la restituzione del bene.

applicativa bancaria degli anni Novanta si registrava un accorpamento dei due istituti sotto la medesima rubrica delle clausole contrattuali⁹⁰.

Tuttavia, la differenza tra i predetti istituti è ravvisabile sul piano concettuale: in particolare, con il rimborso anticipato il contratto ha esecuzione ed estingue il rapporto anticipatamente, mentre con il recesso il rapporto si scioglie⁹¹.

Da una prospettiva diversa, un'altra differenza si riscontra nel credito al consumo per l'acquisto di beni e servizi con dilazione di pagamento e nel *leasing* traslativo, in ragione dell'affinità funzionale che li accomuna: l'adempimento anticipato produce, con l'estinzione del rapporto, l'acquisto del bene; invece, il recesso obbliga, con lo scioglimento del rapporto, alla restituzione del bene.

b. Gli effetti dell'adempimento anticipato

Occorre ora soffermarsi sugli effetti dell'adempimento anticipato con riferimento ad alcune figure contrattuali rientranti nell'ambito di operatività della direttiva 87/102/CEE. A tal proposito, si è preso a riferimento quattro tipologie (tradizionali) di contratti di credito al consumo, e cioè: a) il contratto di mutuo al consumatore; b) il finanziamento collegato all'acquisto di un bene o di un servizio, nella sua duplice variante del pagamento del prezzo da parte del finanziatore e del finanziamento vincolato; c) la vendita dilazionata; d) il *leasing* al consumatore⁹².

⁹⁰ A tal proposito, si v. G. RODDI, *Il credito al consumo. Tipologie contrattuali, soggetti, aspetti tributari*, 1999, p. 37, il quale, riportando le condizioni generali di finanziamento di Agos Italfinco s.p.a., evidenzia che la clausola n. 5, intitolata "*Estinzione anticipata-Recesso*", stabilisce che "*Il richiedente ha diritto di esercitare la facoltà, in qualsiasi momento, di estinguere in via anticipata il finanziamento, corrispondendo ad Agos Italfinco s.p.a. le eventuali rate di finanziamento non pagate, il capitale residuo alla data della richiesta, gli interessi di mora e gli altri oneri o penalità maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà, oltre ad una commissione di estinzione pari all'1% del capitale residuo*". Per considerazioni sull'inciso "*adempimento in via anticipata o recesso*" si v., in particolare, D. MAFFEIS, *La risoluzione e il recesso nei contratti di finanziamento al consumo*, in *Recesso e risoluzione nei contratti*, a cura di G. De Nova, Milano, 1994, p. 806 ss., il quale evidenzia l'identità degli effetti delle due facoltà, pur se diversamente denominate e disciplinate.

⁹¹ Sulla funzione del recesso, si v. G. GABRIELLI, *Vincolo contrattuale e recesso unilaterale*, Milano, 1985, p. 9. In particolare, secondo l'A., il recesso può avere tre funzioni: quella di porre termine ad un contratto che ne è privo, secondo il meccanismo della determinazione dell'oggetto del contratto per rinvio ad un fattore preciso, e cioè nella fattispecie la volontà del contraente; quella di reagire ad un inadempimento o, più in generale, ad altra circostanza che ne altera il sinallagma contrattuale attraverso lo scioglimento immediato del contratto; quella di porre termine ad un contratto, per effetto del sopravvenuto unilaterale disinteresse alla realizzazione dell'operazione originariamente prefissata. Evidentemente, il recesso prefigurato dall'art. 125, comma 2, T.U.B. si collega a quest'ultima funzione.

⁹² Per queste osservazioni, si rinvia a D. MAFFEIS, *cit.*, 1994, p. 802 ss.

a) Nel contratto di mutuo, com'è noto, il debitore non può esercitare la facoltà di estinzione anticipata se non in base ad un apposito patto negoziale sul punto. Al riguardo, occorre richiamare la previsione di cui all'art. 1816 c.c., la quale, stabilendo una presunzione di onerosità del mutuo, ne fa discendere un termine stabilito a favore di entrambe le parti del rapporto contrattuale; sostanzialmente, tale presunzione si basa sul rilievo secondo il quale né il mutuante, né il mutuatario a titolo oneroso hanno interesse all'esecuzione del contratto prima della scadenza prefissata: il primo in considerazione degli interessi che giungono man mano a maturazione; il secondo per il vantaggio di poter ripartire nel tempo la restituzione della somma mutuata. Peraltro, com'è noto, la norma codicistica in esame è dispositiva, potendo quindi il debitore, previo consenso del creditore, estinguere anticipatamente il proprio debito. Di qui, però, la diffusa prassi di prevedere una sorta di penale (sotto forma di multa penitenziale) a seguito del pagamento anticipato da parte del mutuatario; somma destinata, sostanzialmente, ad indennizzare il creditore della perdita derivante dall'esercizio di tale facoltà estintiva.

b) Nell'ambito del mutuo collegato all'acquisto del bene, il consumatore, che si avvale della facoltà di estinzione anticipata, vanta il diritto alla riduzione del corrispettivo verso il finanziatore, il quale, a seconda dei casi, o ha corrisposto il prezzo al fornitore ovvero ha fornito la provvista al consumatore. Nei contratti collegati alla fornitura di beni o servizi, infatti, il fornitore ha già ricevuto il corrispettivo pattuito, per cui il rapporto contrattuale risulta compiutamente esaurito. In questa logica, l'unica prestazione che può essere eseguita anticipatamente è la restituzione del finanziamento al finanziatore.

c) Per quanto concerne la vendita a prezzo dilazionato, la facoltà di pagamento anticipato non risultava una novità nell'ambito dei contratti bilaterali tra fornitore e consumatore, ove il credito veniva concesso dallo stesso fornitore attraverso la dilazione del pagamento del prezzo. A tal proposito, occorre osservare, già il Codice civile riconosceva la facoltà del compratore a rate di adempiere anticipatamente, pagando il corrispettivo residuo in unica soluzione. Precisamente, trovava applicazione in tal caso il principio di cui all'art. 1184 c.c., secondo cui *“se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi”*. In tal caso, secondo la disciplina sancita dall'art. 125, comma 2, T.U.B., occorreva diminuire il prezzo della fornitura, al fine di attuare la riduzione del *“costo complessivo del credito”*.

d) Quanto al *leasing*, la previsione della facoltà di rimborso anticipato del consumatore e della conseguente riduzione del corrispettivo totale del finanziamento confermava, anche

in questo caso, la prassi contrattuale già esistente, secondo cui l'utilizzatore può esercitare anticipatamente il diritto di opzione, acquistando il bene e beneficiando dall'attualizzazione dell'ammontare complessivo dei canoni a scadere.

c. L'estinzione anticipata nel settore del mutuo fondiario

Preme sottolineare, brevemente, che la previsione di cui all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE ha avuto una portata innovativa nell'ordinamento nazionale, ed è servita altresì da impulso per una serie di interventi normativi, che hanno inciso significativamente proprio sulla libertà del cliente bancario di porre fine (unilateralmente) al rapporto contrattuale.

Come già anticipato nelle pagine che precedono, la disciplina del rimborso anticipato nell'ambito del credito al consumo prevedeva una deroga alla disciplina generale di cui all'art. 1816 c.c., nella parte in cui prevede che il termine di rimborso del mutuo oneroso si presume a favore di entrambe le parti, con conseguente applicazione della diversa regola espressa dall'art. 1184 c.c., a tenore del quale *“se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore”*.

A tal proposito, giova rammentare, anche la legislazione speciale in materia di mutuo fondiario derogava alla disciplina del contratto di mutuo: in particolare, l'art. 7 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 prevedeva per il mutuatario la facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto di mutuo fondiario. In tal caso, la norma da ultimo citata stabiliva a carico del mutuatario, oltre all'obbligo di pagare il capitale restante, un “compenso” contenuto nell'uno per cento del capitale residuo ed un eventuale ulteriore compenso rapportato al capitale restituito anticipatamente.

La disposizione sopracitata veniva sostituita, in un primo momento, dall'art. 8 della legge 6 giugno 1991, n. 175, il quale prevedeva la facoltà dei mutuatari di estinguere anticipatamente il proprio debito, fermo l'obbligo di corrispondere al finanziatore un compenso stabilito contrattualmente⁹³, poi trasfusa, senza sostanziali variazioni, nell'art. 40 T.U.B.⁹⁴. Segnatamente, l'art. 40 parlava, nel credito fondiario, di “estinzione anticipata”, in

⁹³ Cfr. la Legge 6 giugno 1991, n. 175, il cui art. 8, comma 1, prevedeva che *“I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo agli Enti un compenso, da stabilirsi contrattualmente, correlato al capitale restituito anticipatamente”*.

⁹⁴ Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del T.U.B., *“i debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso omnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri*

modo non dissimile, nella sostanza, dalla facoltà di adempimento anticipato prevista in favore del consumatore dalla direttiva comunitaria del 1986.

Giova rilevare, senza ovviamente la pretesa di fare un discorso esauriente, che la disposizione *de quo* sollevava all'epoca una serie di dubbi e perplessità per quanto riguarda la sua concreta operatività. In particolare, le questioni problematiche si ponevano in relazione al fatto che il compenso dovuto alla banca dovesse risultare da un apposito patto negoziale, correlato (genericamente) all'ammontare del capitale restituito anticipatamente. Ciò, come è facile intuire, finiva di fatto per tradursi in un'imposizione unilaterale da parte degli enti finanziari di oneri e commissioni difficilmente verificabili e comprensibili da parte dei mutuatari⁹⁵, con conseguente lesione dei rispettivi diritti e prerogative. Questo aspetto, invero, rappresenta un tratto (problematico) comune della disciplina dell'adempimento anticipato.

Successivamente, il legislatore nazionale ha modificato la predetta disciplina, prevedendo, da un lato, che il compenso alla banca per il rimborso anticipato dovesse essere esclusivo e omnicomprensivo; dall'altro, veniva imposto ai creditori l'onere di indicare nei contratti di finanziamento le modalità di calcolo del compenso da corrispondere al cliente in caso di estinzione anticipata⁹⁶. Tale novella, evidentemente, perseguiva lo scopo di rendere trasparenti le condizioni contrattuali e consentire l'eventuale verifica in sede di contestazione. Infatti, la previsione del "compenso omnicomprensivo" si è resa necessaria, nella legge bancaria, al fine di uniformare la prassi delle banche relativamente all'entità del compenso. Infatti, prima della riforma erano stati rilevati comportamenti estremamente differenziati sul piano della onerosità e della chiarezza delle condizioni praticate alla clientela.

Per quanto concerne invece la *ratio* del compenso da corrispondere in caso di estinzione anticipata del debito, essa trovava fondamento nella pregressa normativa, ossia

stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni". La norma è stata modificata dall'art. 6 del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342. In dottrina, si v. G. PRESTI, *Le nuove modifiche al testo unico bancario. Commentario al D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, a cura di A.A. Dolmetta, Milano, 2000, p. 37 ss.

⁹⁵ Cfr. in argomento C. COSTA, *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni*, Milano, 2013, p. 387.

⁹⁶ La delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (in G.U. n. 43 del 22 febbraio 2000), titulata "*Credito fondiario: disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui (art. 40, comma 1, del Testo unico bancario, come modificata dall'art. 6 del d.lgs. 342/99)*" ha stabilito per i contratti, conclusi dopo la sua entrata in vigore (60 giorni dalla pubblicazione), che si debbano indicare il compenso omnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale, specificando la relativa formula di calcolo.

nell'intento di disincentivare i rimborsi stessi, in considerazione del fatto che ogni richiesta di estinzione produce, per gli enti bancari, un mancato guadagno derivante dalla cessazione anzitempo del rapporto contrattuale. In tal senso, allora, il compenso in esame rappresentava di fatto il “prezzo” da pagare per il debitore, ove intendesse svincolarsi da un contratto divenuto troppo oneroso, riconducibile alla figura della multa penitenziale di cui all'art. 1373, comma 3, c.c.⁹⁷

6. La funzione del termine nell'equilibrio tra creditore e debitore

L'espresso riconoscimento della facoltà del debitore di liberarsi in ogni momento dal vincolo obbligatorio orienta l'interpretazione nella direzione della tematica del termine dell'obbligazione.

Com'è noto, secondo il principio enunciato dall'art. 1816 c.c., “*il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti (...)*”, non essendo conseguentemente ammesso l'adempimento anticipato se non in base ad uno specifico patto negoziale. La norma sopracitata sancisce dunque la presunzione secondo cui tanto il mutuante quanto il mutuatario non hanno interesse a dare esecuzione al rapporto contrattuale prima delle scadenze convenute: il primo per la convenienza di guadagnarci attraverso la maturazione degli interessi⁹⁸; il secondo per il vantaggio di poter dilazionare nel tempo la restituzione della somma finanziata⁹⁹.

Ne consegue, perciò, un termine funzionale sia all'interesse del debitore, poiché non può essere chiamato ad adempiere prima della scadenza del termine fissato, sia a quello del

⁹⁷ Il comma 3 dell'art. 1373 c.c. recita espressamente che “*Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita*”.

⁹⁸ Particolarmente interessanti risultano le considerazioni di M. FERRARA SANTAMARIA, *La vendita a rate con riserva di proprietà*, Napoli, 1938, p. 119 ss., secondo cui dal contratto di mutuo, il creditore acquisisce, fra le altre cose, il diritto a percepire gli interessi, diritto che non può essere limitato dalla discrezionalità del debitore di estinguere la propria obbligazione prima della scadenza convenuta. L'A., peraltro, soggiunge che “*un tale pagamento anche accompagnato dagli interessi scaduti sarebbe un pagamento parziale perché non comprenderebbe tutto il denaro. In queste ipotesi [...] il compratore dovrà tutti gli interessi per tale termine pattuito, quindi anche quelli non ancora scaduti al momento del pagamento anticipato*”.

⁹⁹ Cfr., ad esempio, l'art. 1816 c.c., il quale detta un termine a favore di entrambe le parti contrattuali. In dottrina, cfr. S.T. MASUCCI, *Commento all'art. 125 D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, cit.*, p. 858.

creditore, giacché, in caso di pagamento anticipato del finanziamento, verrebbero frustrate le ragioni di quest'ultimo a percepire gli interessi corrispettivi¹⁰⁰.

Si comprende dunque la ragione per la quale, nel previgente regime normativo, tale principio era presidiato da apposite clausole penali, espresse in una percentuale dell'importo mutuato, da applicare in caso di adempimento anticipato del debito residuo¹⁰¹.

N'è una conferma a tal proposito, come anticipato nelle pagine che precedono, la legislazione speciale in materia di mutuo fondiario, la quale prevedeva già da tempo una deroga alla disciplina del contratto di mutuo¹⁰², con conseguente obbligo a carico del debitore di pagare un compenso in caso di estinzione anticipata del proprio debito.

Orbene, nell'ambito del credito al consumo la regola è diversa: segnatamente, veniva riconosciuta (unicamente) al consumatore la facoltà di estinguere la propria obbligazione contrattuale. In particolare, la previsione normativa di cui all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE costituiva una evidente deroga alla disciplina codicistica sul tempo dell'adempimento *ex art. 1816 c.c.*, la quale presume il termine di adempimento stipulato a favore di entrambe le parti¹⁰³. Ne discende, in tal caso, l'applicazione della regola generale in materia di obbligazioni, la quale nella prima parte dell'art. 1184 c.c. statuisce che “*se per l'adempimento è fissato un termine, si presume a favore del debitore*”, con la precisazione che, nell'ambito del credito al consumo, la norma del *favor debitoris* è inderogabile dai contraenti.

L'introduzione di una regola diversa per quanto riguarda il termine dell'adempimento, posta ad esclusivo vantaggio del debitore, rappresenta una novità di importante rilevanza, che innova il sistema dei contratti di credito. Indubbiamente, il termine pro-debitore risulta più confacente con lo spirito della normativa comunitaria di garantire un adeguato livello di tutela alla parte debole del rapporto contrattuale; e, correlativamente, pare pure giustificata

¹⁰⁰ Cfr. F. OLIVIERO, *L'anticipato adempimento dell'obbligazione restitutoria nel credito ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 381, e A. CIATTI, *La corresponsione anticipata delle somme dovute dal consumatore al creditore*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, cit., p. 156.

¹⁰¹ S. MONTICELLI e G. PORCELLI, *I contratti dell'impresa*, Giappichelli, vol. II, 2021, p. 276.

¹⁰² In particolare, l'art. 7 del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 prevedeva espressamente la facoltà del mutuatario di “risolvere anticipatamente” il rapporto di mutuo fondiario, con la conseguenza che, in tal caso, avrebbe dovuto corrispondere un “compenso” al mutante, espresso nell'1% del capitale residuo e (eventualmente) rapportato altresì al capitale restituito anticipatamente.

¹⁰³ Per queste considerazioni, si v. G. CARRIERO, cit., 2002, p. 110.

l'esclusione della facoltà, per il creditore, di chiedere la restituzione anticipata¹⁰⁴. Siffatta presunzione assume dunque una rilevanza fondamentale nell'ottica del finanziato, se si pensa che la prestazione cui quest'ultimo è obbligato non è esigibile, però è eseguibile in qualsiasi momento¹⁰⁵.

Ma allora la domanda è la seguente: perché è concessa al solo consumatore la facoltà di modificare o, meglio, di estinguere unilateralmente il vincolo contrattuale?

La risposta a questa domanda evidentemente ha a che fare sì con la tutela del consumatore, ma soprattutto con lo schema causale del contratto di mutuo. Come è stato testé illustrato, il fattore temporale non costituisce un elemento accessorio del contratto, bensì rappresenta, assieme all'erogazione della somma di denaro (o di altre cose fungibili), un profilo essenziale dell'operazione economica realizzata con il contratto di mutuo. In questa prospettiva, il creditore si impegna non soltanto a consegnare al consumatore la somma presa a mutuo, ma altresì a non richiedere la restituzione delle cose prestate prima del tempo convenuto¹⁰⁶.

Ebbene, il fattore temporale dunque assume rilevanza soprattutto nella prospettiva del debitore, poiché la dilazione e la rateizzazione sono elementi sui quali il mutuatario ripone il suo affidamento al momento della concessione del finanziamento, al fine di valutare le concrete capacità restitutorie¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Peraltro, si deve escludere che la banca possa recedere *ad nutum* dal contratto di mutuo, e pretendere così la restituzione anticipata della somma mutuata, in considerazione del fatto che il termine per la restituzione del bene mutuato rappresenta un elemento essenziale del contratto, soprattutto nella prospettiva del debitore. Infatti, quest'ultimo, prendendo a mutuo una somma di denaro, fa affidamento proprio sulla circostanza di poter dilazionare nel tempo il proprio debito. Sul punto, si v. nella dottrina E. SIMONETTO, *Mutuo*, in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1990, p. 10. *Contra*, si v. M. FRAGALI, *Del mutuo*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1955, *sub art.* 1817, p. 393 e ss.

¹⁰⁵ Cfr. anche L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI e U. NATOLI, *Diritto civile. Obbligazioni e contratti*, vol. III, Torino, 1992, p. 579, secondo cui “*in assenza del termine, il mutuante potrebbe ... esigere immediatamente la restituzione dei beni e ciò sarebbe in palese contrasto con la stessa funzione che il mutuo assolve e che, come si è ricordato, consiste nell'assicurare all'accipiens la piena disponibilità delle cose ricevute per un tempo più o meno lungo*”. Si v., altresì, M.R. MAUGERI e S. PAGLIANTINI, *Il credito ai consumatori. I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti*, Milano, 2013, p. 118.

¹⁰⁶ Sul punto v. P.L. FAUSTI, *cit.*, 2004, p. 82, il quale afferma che con il contratto di mutuo “*una parte, mutuante, attua o si impegna ad attuare il trasferimento in proprietà a favore dell'altra, mutuatario, di una determinata quantità di denaro, obbligandosi affinché quest'ultimo possa goderne per un tempo determinato, a fronte dell'impegno alla restituzione, alla scadenza del termine, ed al pagamento, salva una diversa loro volontà, di un corrispettivo rappresentato da interessi*”.

¹⁰⁷ In questi termini, si v. P.L. FAUSTI, *cit.*, 2004, p. 232. Si v., inoltre, D. BARBERO, *Il sistema del diritto privato*, Torino, 1988, p. 60, il quale osserva che se il termine è stabilito in favore del debitore, questi non può essere chiamato ad eseguire “*la prestazione, ma può eseguirla spontaneamente (e il creditore non può rifiutarla), prima che scada il termine*”. Il finanziatore, dunque, non rifiutare il pagamento, invocando il proprio interesse.

Viceversa, se guardiamo dalla prospettiva del creditore, l'elemento temporale assume rilevanza a seconda dell'onerosità o meno del contratto di mutuo: segnatamente, l'obbligazione principale del mutuatario di corrispondere gli interessi, in aggiunta al capitale, non può dirsi essenziale nel contratto di mutuo, potendo quest'ultimo essere concluso a titolo gratuito; la prestazione del sovvenuto appare, dunque, posta su un piano per così dire diverso rispetto a quella del mutuante, perché, secondo la tesi prevalente, detta restituzione non riveste un ruolo corrispettivo, ma di reintegrazione, quale "normale conseguenza" del contratto¹⁰⁸. In altre parole, il guadagno conseguente alla maturazione degli interessi sul capitale prestato è meramente eventuale; e ciò in considerazione della presunzione sancita dall'art. 1815 c.c., secondo cui il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante "*salvo diversa volontà delle parti*".

Per cui, ferma restando la regola (formale) sull'esigibilità, commisurata alla scadenza del termine, non può impedirsi che il debitore, soggetto protetto dalla regola secondo la quale non sarà richiesto al pagamento anticipato, preferisca invece adempiere l'obbligo contrattuale *ante tempus*, rinunciando così all'effetto di dilazione¹⁰⁹.

Da questo punto di vista, la disciplina dell'estinzione anticipatamente risulta compatibile con la disciplina speciale prevista in tema di termine per la restituzione delle cose prese a mutuo.

a. La riduzione degli interessi non maturati: profili di giustificazione causale

A questo punto, appare opportuno analizzare, sul piano civilistico, il fondamento giuridico della riduzione del costo del credito di cui all'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, senza però entrare nel merito alle modalità concrete attraverso cui operare tale riduzione.

¹⁰⁸ Così, R. TETI, *Il mutuo*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1985, p. 671. Nello stesso senso, si v., altresì, C. SILVETTI, *I contratti bancari parte generale*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, VI, Padova, 2001, p. 443 (spec. nota 200). Sulla rilevanza causale della dilazione temporale cfr. L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI e U. NATOLI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 473 ed E. SARACINI, *Il termine e le sue funzioni*, Milano, 1979, p. 136.

¹⁰⁹ Cfr. A. DI MAJO, *Dell'adempimento in generale: art. 1177-1200*, Bologna, 1994, p. 156 ss.

In particolare, secondo parte della dottrina, la riduzione del costo complessivo del credito troverebbe fondamento giuridico nella norma di cui all'art. 2041 c.c., ritenuta applicabile anche alla fattispecie relativa all'adempimento anticipato¹¹⁰.

In questa prospettiva, se il debitore ha il beneficio del termine ne consegue che, rinunciandovi, potrebbe agire con l'azione di arricchimento ingiustificato di cui all'art. 2041 c.c. (questa ripetizione non trova, infatti, il suo fondamento in un pagamento indebito, poiché *“non vi è una vera ripetizione ma, tutt'al più, una richiesta di indennizzo”*¹¹¹), nei limiti di cui il creditore si è arricchito per via dell'adempimento anticipato ex art. 1185, comma 2, c.c. In altri termini, si tratterebbe di una riduzione che comprende gli interessi non ancora maturati al tasso stabilito, la corresponsione dei quali sarebbe dunque priva di una giustificazione causale.

Va peraltro precisato che l'art. 1185 c.c. si riferisce al pagamento anticipato fatto per errore. Ed infatti la dottrina prevalente distingueva a seconda della conoscenza o meno da parte del debitore in ordine all'esistenza del termine, accordando la ripetizione al debitore che avesse ignorato l'esistenza del termine; viceversa, veniva negato tale diritto qualora il finanziato avesse rinunciato consapevolmente a tale beneficio, poiché *“il creditore, per quanto riceva anticipatamente, non riceve che il suo”*¹¹².

Ebbene, nel caso dell'adempimento anticipato, il consumatore esercita tale facoltà estintiva non versa in errore, bensì decide deliberatamente di rinunciare al beneficio del termine, con conseguente riconoscimento alla riduzione del costo complessivo del finanziamento.

Da tale assunto ne consegue, secondo un'altra parte della dottrina, che la predetta facoltà di estinzione anticipata vada inquadrata nell'ambito della disciplina della ripetizione dell'indebito. In particolare, la riduzione del costo totale del finanziamento, che rappresenta per il nostro ordinamento una importante novità normativa, si giustifica alla luce del fatto che il creditore, ricevendo il pagamento anticipatamente, si arricchirebbe (anche) della

¹¹⁰ Si v., sul punto, M. GORGONI, *cit.*, p. 138. In tal senso, si v. U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio. I. Il comportamento del creditore*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 1974, p. 24 ss., il quale – oltre a «denunciare la sostanziale irrilevanza, anche sul piano pratico, della prevista “ripetizione”» – evidenzia che non si tratta di ripetizione per un pagamento indebito, bensì di «una richiesta di indennizzo a sensi dell'art. 2041».

¹¹¹ A tal proposito, U. NATOLI, *cit.*, 1974, p. 96, riconduce il contratto di mutuo a quelle ipotesi in cui «la necessità del termine è nella stessa struttura legale del rapporto; è, in certo senso, un elemento connaturato alla sua causa e in stretta connessione con il particolare rilievo attribuito all'interesse del soggetto passivo».

¹¹² In particolare, si v. Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942, n. 562.

misura degli interessi non ancora scaduti, i quali verrebbero ad essere destituiti di ogni ragione giustificativa. Pertanto, il consumatore, in sede di pagamento anticipato del proprio debito, si troverebbe a corrispondere somme di denaro eccedenti rispetto alle prestazioni ricevute. A tal proposito, la disciplina dell'indebito consente la ripetizione delle prestazioni prive di una giustificazione causale¹¹³.

Deve ulteriormente osservarsi che l'effetto restitutorio non si produce a causa della sopravvenuta inefficacia del titolo, ma ne consegue per effetto della modificazione del rapporto obbligatorio a seguito dell'esercizio della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento¹¹⁴. Infatti, il rimborso anticipato, da un lato comporta l'estinzione degli effetti previsti dal programma negoziale, dall'altro la prestazione oggetto di restituzione è solo quella effettuata dal consumatore. Ne consegue, in questa prospettiva, che la parte degli interessi e delle commissioni inerenti a servizi non goduti dal finanziato, per la durata residua del contratto, rientrano nell'ambito della disciplina dell'indebito¹¹⁵. In altre parole, gli oneri contrattuali afferenti ad attività di cui il consumatore non ha beneficiato, a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento, costituiscono un diritto di credito nei confronti del finanziatore, che segue le regole dettate dagli artt. 2033 ss. c.c.

¹¹³ Cfr. F. CALGANO, Trattato di diritto civile, vol. II, Padova, 2009, p. 1098.

¹¹⁴ Sul punto, si v. F. MAIMERI, *Credito al consumo: quali commissioni sono rimborsabili*, in FCHub, pubblicato il 15 ottobre 2019 e consultabile al link https://fchub.it/wpcontent/uploads/2019/10/credito_al_consumo.pdf, nonché F. QUARTA, *Estinzione anticipata dei finanziamenti a tempo determinato e modulazione del costo del credito*, in Riv. dir. bancario, 2013, p. 28.

¹¹⁵ In argomento, si v. P. RESCIGNO, voce "Ripetizione dell'indebito", in Nuovissimo dig. it., Torino, 1968, p. 1224.

Capitolo II

Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

SEZIONE I

1. Da minima a massima armonizzazione: le fondamenta della direttiva del 2008

Le istituzioni comunitarie, preso atto delle forti differenze in termini di tutele predisposte dai singoli ordinamenti a favore dei consumatori e di quanto insoddisfacente sia stato il risultato raggiunto, iniziavano a progettare una nuova normativa già a partire dalla seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso. Precisamente, la Commissione delle Comunità europee rilevava che *«le dimensioni complessive nascondono una grande diversità tra i vari mercati nazionali, nei quali i livelli del credito ai consumatori variano considerevolmente»*¹¹⁶. Infatti, l'analisi svoltasi in quegli anni evidenziava come *“la legislazione in essere non avesse favorito l'armonizzazione delle regole, né la crescita di un mercato unico del credito al consumo”*.

Segnatamente, le forti differenze tra le discipline attuative della direttiva 87/102/CEE avevano causato forti distorsioni della concorrenza ed ostacolato la creazione del mercato unico¹¹⁷: gli Stati membri riconosceva diversi livelli di tutela ai consumatori, creando così discipline asimmetriche e disparità di trattamento tra i cittadini comunitari. Tali distorsioni e restrizioni colpivano a loro volta il volume e la natura del credito richiesto, nonché l'acquisto di merci e servizi. Oltretutto, anche l'evoluzione delle tecniche impiegate in tale settore imponeva l'esigenza di ripensare l'intero impianto normativo ed individuare norme sovranazionali comuni, capaci di imporsi negli ordinamenti domestici e di regolare un mercato ormai “globalizzato”¹¹⁸.

Su queste basi, quindi, iniziavano i lavori di progettazione della nuova direttiva, che si poneva l'obiettivo di migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato del credito al consumo¹¹⁹. Così, a seguito di un lungo periodo di confronto politico e di negoziazioni tra

¹¹⁶ Cfr. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori (COM/2002/0443 def. - COD 2002/0222 - pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 331 E del 31 dicembre 2002).

¹¹⁷ S. COSMA e S. COTTERLI, *La Direttiva sul credito ai consumatori: alcune implicazioni giuridiche ed economiche*, in *Banca Impresa Società*, Il Mulino, 2008, p. 291.

¹¹⁸ G. CARRIERO, *Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo*, 2° ed., Torino 2007, p. 212.

¹¹⁹ European Commission, *Discussion paper for the amendment of Directive 87/102/EEC concerning consumer credit*, 2001, reperibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/fin_serv/cons_directive/cons_cred1a_en.pdf.

Commissione, Parlamento e Consiglio si arrivava (finalmente) all'approvazione della direttiva 2008/48/CE¹²⁰ in materia di contratti di credito ai consumatori e, conseguentemente, all'abrogazione della precedente normativa degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. Peraltro, giova rilevare che la riforma comunitaria sul credito al consumo si collocava in un periodo storico particolarmente delicato, considerata la crisi che l'intero mercato creditizio globale stava affrontando, ma anche per la rilevante crescita che il credito al consumo aveva conosciuto a livello nazionale¹²¹.

Le istituzioni comunitarie, con l'approvazione della direttiva in esame, intendevano realizzare il passaggio da “*armonizzazione minima*” a “*piena armonizzazione*” o “*armonizzazione completa*”, in forza della quale nessuno Stato membro può applicare regole più rigorose di quelle stabilite a livello sovranazionale¹²². Si è cercato, per tal via, di rimediare ai problemi derivanti dalla diversità delle legislazioni nazionali nel settore del credito al consumo, consentite dal carattere minimo di armonizzazione perseguito dalla direttiva 87/102/CEE¹²³, le quali, come evidenziato in precedenza, hanno causato una forte distorsione della concorrenza transfrontaliera.

Così, l'art. 22, par.1, della successiva direttiva in materia di credito al consumo dispone che «*nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da*

¹²⁰ La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (pubblicata nella G.U.U.E. del 22 maggio 2008, L 133, p. 66) interviene a modificare la direttiva 87/102/CEE e 90/88/CEE, relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo. Per un commento alla direttiva n. 48 del 2008, tra i tanti, si v. G. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l'armonizzazione “completa” delle disposizioni nazionali concernenti “taluni aspetti” dei “contratti di credito ai consumatori”*, in Riv. dir. civ., 2008, p. 255 ss.; AA.VV., *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, G. De Cristofaro (a cura di), Torino, 2009; G. DE CRISTOFARO e F. OLIVIERO, *I contratti di credito ai consumatori*, in Trattato dei contratti, diretto da V. Roppo e A. Benedetti, vol. V, *Mercati regolati*, Milano, 2014, p. 293 ss.; G. CARRIERO, *Nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee d'indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi*, in Riv. dir. civ., 2009, p. 509 ss.; G. PIGNATARO, *Il credito al consumo*, in P. Stanzione e A. Musio, *La tutela del consumatore*, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, Torino, 2009, p. 242 ss. S. PAGLIANTINI, *Il contratto di credito al consumo tra vecchi e nuovi formalismi*, in Obbl. e contr., 2009, p. 295; L. MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in Eur. dir. priv., 2009, p. 849; A. COSTA, *La nuova disciplina del credito ai consumatori*, in Contr. e impr./Europa, 2011, p. 262. La direttiva 2008/48/CE sarà, a sua volta, abrogata con effetto dal 26 novembre 2026 dalla direttiva 2023/2225/UE del 18 ottobre 2023.

¹²¹ Si v., sul punto, E. VENTURI, Sub art. 125-sexies, in Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, diretto da F. Capriglione, tomo III, Milano, 2018, p. 2207 ss.

¹²² Cfr. Considerando n. 9, secondo cui “*È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno*”.

¹²³ In tal senso, v. G. DE CRISTOFARO e F. OLIVIERO, cit., 2014, p. 298.

quelle in essa stabilite». Infatti, la nuova disciplina comunitaria vietava agli Stati membri di mantenere ovvero introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle contemplate dalla stessa, ancorché più favorevoli per i consumatori¹²⁴.

L'introduzione dell'armonizzazione “*massima*” o “*totale*” costituisce una novità rilevante nell'ambito del diritto dei consumatori. Infatti, la disciplina comunitaria in materia di credito al consumo, introdotta negli anni Ottanta del secolo scorso, era finalizzata unicamente a stabilire “*il minimo comune denominatore*”, concernente i principi inderogabili da attuare in tutti gli Stati membri, con la possibilità per i singoli legislatori nazionali di elevare il livello di protezione a seconda delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti nazionali¹²⁵. Tale scelta normativa, dunque, aveva il pregio di consentire agli ordinamenti nazionali più attenti alle politiche dei consumatori di continuare a conservare una disciplina più favorevole in termini di tutela per questi ultimi e, nello stesso tempo, di indurre, gradualmente, gli altri ordinamenti di adeguarsi ai principi minimi introdotti dalla direttiva n. 102 del 1986.

Viceversa, la massima armonizzazione impone ai singoli legislatori nazionali, nella trasposizione della direttiva, di limitarsi a recepire lo stesso livello di tutela da essa contemplato, senza possibilità, dunque, di incrementarlo ulteriormente con norme più favorevoli per i consumatori. Evidentemente, tale diverso approccio avvantaggia, da un lato, il mercato e la libera circolazione di merci e servizi al suo interno, dall'altro assicura una maggiore trasparenza ed uniformità delle tutele da essa apprestate. Peraltro, anche tale mutamento di prospettiva non resta esente da numerose critiche, che verranno approfondite nel prosieguo.

Ebbene, l'obiettivo della massima armonizzazione, quale principio cardine dell'intera direttiva sul credito al consumo, presenta qualche criticità oltre che con riguardo ai profili non espressamente disciplinati dalla direttiva in esame¹²⁶, anche rispetto alle esenzioni che il legislatore comunitario ha rimesso alla discrezionalità attuativa dei singoli legislatori nazionali¹²⁷. Alcune disposizioni, infatti, riconoscono ampia libertà circa le modalità di

¹²⁴ Cfr. *Considerando* n. 9 della direttiva 2008/48/CE.

¹²⁵ Si v., sul punto, le osservazioni svolte da G. ROSSI, *Il collegamento contrattuale nel credito al consumo alla luce del nuovo d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, in *Contr. impr.*, 2010, p. 1434 ss.

¹²⁶ Cfr. G. DE CRISTOFARO e F. OLIVIERO, *cit.*, 2014, p. 298 (in particolare la nt. n. 18), dove viene evidenziato a tal proposito l'assenza delle conseguenze giuridiche in ordine alla violazione dei doveri di condotta imposti in capo ai professionisti. Si v., altresì, M. GORGONI, *Sui contratti di finanziamento dei consumatori, di cui al Capo II Titolo VI TUB, novellato dal Titolo I del d.lgs. n. 141 del 2010*, in *Giur. merito*, II, 2011, p. 324 ss.

¹²⁷ Cfr., ad esempio, l'art. 16, par. 4; così anche l'art. 2 parr. 5 e 6; l'art. 4, parr. 1 e 2, lett. c); l'art 6, par. 2; art 10, par. 1, lett. g). Per un'analisi sull'argomento, si v. A. COSTA, *La nuova disciplina del credito al consumo*, in G. ALPA (a cura di), *I contratti dei consumatori*, Milano, 2014, p. 925.

recepimento, mentre altre indicano soluzioni precise, consentendo ai legislatori nazionali una discrezionalità nella scelta di quale tra esse adottare¹²⁸.

In particolare, la “*piena armonizzazione*” perseguita dalla direttiva 2008/48/CE si incentrava prevalentemente sulla figura del professionista, attraverso l'imposizione di precisi obblighi informativi da fornire al consumatore sia in fase anteriore che posteriore alla conclusione del contratto, nonché di contenuti da inserire nel testo contrattuale. Al di fuori della norma antielusiva di cui all'art. 22 della direttiva 2008/48/CE, dunque, il legislatore comunitario attribuisce alla discrezionalità dei legislatori nazionali la regolazione delle tutele da apprestare ai consumatori¹²⁹.

In questa logica, il divieto imposto agli Stati membri di non introdurre norme diverse da quelle contemplate dalla direttiva n. 48 del 2008 risultava limitato unicamente alle materie trattate dalla stessa direttiva, mentre per gli aspetti di disciplina non armonizzati i legislatori nazionali avrebbero continuato a conservare una certa discrezionalità¹³⁰. Così, sebbene risultasse impedito agli Stati membri di introdurre – laddove ritenuto opportuno – norme più protettive a favore dei consumatori, veniva assicurata una disciplina omogenea e flessibile, valida per tutti gli operatori dell'Unione europea.

Rispetto alla scarna disciplina introdotta dalla direttiva 87/102/CEE, la direttiva del 2008 apportava innovazioni significative al suo impianto di base, introducendo nuove disposizioni e modificando quelle esistenti, al fine di adeguarla ai cambiamenti e ai progressi raggiunti nel mercato finanziario¹³¹, ma al contempo diretta a garantire ai cittadini comunitari (in quanto consumatori) un livello equivalente dei loro interessi.

¹²⁸ Infatti, l'art. 1 della direttiva 2008/48/CE stabilisce il suo oggetto in relazione alla “*armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori*”. Sul punto, cfr. anche il *Considerando* n. 7 in cui si riconosce la necessità “*prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali*” dei contratti di credito ai consumatori. Cfr., altresì, il *Considerando* n. 9, secondo cui la massima armonizzazione dovrebbe essere perseguita limitatamente alle materie armonizzate dalla stessa direttiva e ove “*tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali*”.

¹²⁹ In tal senso, si v. L. MODICA, *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in *Europa e diritto privato*, 2009, p. 853, secondo la quale “*la direttiva copre programmaticamente ed esplicitamente solo alcuni aspetti della materia, lasciandone altri sguarniti di qualsivoglia indicazione normativa, e perciò rimessi alla integrale competenza delle legislazioni interne ed alla conseguente variabilità delle soluzioni prefigurate in ciascun ordinamento (soprattutto in punto di rimedi e sanzioni)*”.

¹³⁰ Cfr., G. DE CRISTOFARO, *cit.*, 2008, p. 267.

¹³¹ Cfr. il *Considerando* n. 5.

La nuova direttiva si differenzia dalla precedente innanzitutto per due profili: da un lato, per l'estensione del suo ambito operativo, con conseguente maggior dettaglio delle sue disposizioni; dall'altro lato, per la sua denominazione. In particolare, quest'ultima modifica, con la quale si sostituiva la precedente dizione di “*credito al consumo*” con quella di “*credito ai consumatori*”, lasciava intendere un mutamento di prospettiva del legislatore comunitario sui destinatari del credito, ossia sulla predisposizione di maggiori cautele in favore della parte debole del rapporto contrattuale, ponendola dunque al centro della direttiva¹³².

La direttiva n. 48 del 2008 è stata poi successivamente modificata dalla direttiva 24 novembre 2011, n. 93, limitatamente alla parte relativa al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), nonché dalla direttiva 4 febbraio 2014, n. 17, concernente il diverso ambito dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

Infine, per completezza, occorre dare atto che il 18 ottobre 2023 è stata adottata la direttiva 2023/2225/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale determinerà l'abrogazione della direttiva 2008/48/CE a decorrere dal 20 novembre 2026¹³³.

Per quanto concerne il tema del rimborso anticipato del credito ai consumatori, si può già anticipare in questa sede che l'art. 29 della direttiva del 2023 prevede al primo comma che “*gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore*”. Inoltre, il secondo comma stabilisce che “*gli Stati membri garantiscono che il creditore, in caso di rimborso anticipato del credito, abbia diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo di tempo per il quale il tasso*

¹³² A conferma di ciò, si v. sia il Libro verde sull'*aquis* relativo ai consumatori (approvato dalla Commissione l'8 febbraio 2007 – COM (2006) 744 def., rinvenibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0744:FIN:IT:PDF>), assunto a cardine delle politiche volte a tutelare i consumatori, sia il progetto elaborato dalla Commissione in occasione della definizione della strategia consumeristica per il periodo 2007-2013 (v. la Comunicazione del 13 marzo 2007 – COM (2007) 99 def., rinvenibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0099&from=ES>), che individua “il benessere dei consumatori” come “centro vitale di mercati funzionanti correttamente”.

¹³³ In G.U.U.E. del 30 ottobre 2023, Serie L, consultabile in <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj>.

debitore è fisso. L'indennizzo di cui al primo comma non supera l'1 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data di scioglimento prevista dal contratto di credito è superiore a un anno. Se tale periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non supera lo 0,5 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato”.

Da una prima lettura della nuova norma, la sensazione è quella che il legislatore comunitario non abbia introdotto sostanziali novità rispetto alla versione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE. Dopo tutto, alla luce dei vari dibattiti che ha suscitato la nota sentenza *Lexitor* della Corte di giustizia – anche in sede europea –, e delle implicazioni (anche economiche) derivanti per gli Stati membri – i quali hanno seguito una interpretazione diversa da quella abbracciata dalla Corte UE –, qualche ulteriore indicazione sembrava quantomai opportuna; basti pensare, ad esempio, all'introduzione di un metodo di calcolo della riduzione costo totale del finanziamento comune per gli Stati membri.

Ad ogni modo, l'argomento verrà analizzato diffusamente nel Capitolo IV del presente lavoro.

2. Gli obblighi di informazione e principio di trasparenza in ambito precontrattuale

Vale la pena soffermarsi brevemente su alcune delle innovazioni apportate dalla direttiva 2008/48/CE, tra cui spiccano, in particolare, gli obblighi informativi imposti agli intermediari, che rispondono alle esigenze di trasparenza e correttezza delle banche e degli istituti finanziari.

Rispetto alla previgente normativa, la direttiva 2008/48/CE si caratterizza per un ampliamento degli obblighi informativi gravanti sul finanziatore prima, durante e dopo la conclusione del contratto di credito, al fine di ridurre l'asimmetria informativa che penalizza la parte debole del rapporto contrattuale.

Anzitutto nella fase precontrattuale, il creditore è tenuto, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della predetta direttiva, a fornire al consumatore tutte le informazioni necessarie affinché possa valutare consapevolmente le condizioni per stipulare il contratto di finanziamento. A tal proposito, il finanziatore deve compilare il modulo SECCI, che sta per *Standard European Consumer Credit Information* (conosciuto anche come modulo IEB, ossia *Informazioni*

europee di base relative al credito ai consumatori) e consegnarlo al consumatore in tempo utile, prima della conclusione del contratto¹³⁴. Inoltre, il creditore deve fornire (gratuitamente) al consumatore una bozza del contratto, qualora vi sia una richiesta esplicita in tal senso. Infine, il creditore ha l'obbligo di fornire al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto proposto sia adatto alle sue specifiche esigenze e alla sua situazione economica.

Tuttavia, occorre osservare, il legislatore comunitario ha ommesso di regolare le conseguenze nel caso in cui gli obblighi sopra menzionati non vengano rispettati, lasciando tale questione alla discrezionalità degli Stati membri¹³⁵.

Quanto al tema dell'estinzione anticipata, gli unici principi emergenti dal *Considerando* n. 39 della direttiva 2008/48/CE consistono nell'obbligo di trasparenza e comprensibilità per il consumatore, sia nella fase precontrattuale che durante l'esecuzione del contratto di credito, del metodo di calcolo dell'indennizzo, che deve risultare di facile applicazione per i creditori e di agevole controllo da parte delle autorità nazionali preposte¹³⁶.

Da una prospettiva diversa, occorre altresì osservare che, fra le varie informazioni precontrattuali previsti in capo al finanziatore, l'art. 5, par. 1, lett. p), della direttiva 2008/48/CE annovera espressamente il “*diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo a norma dell'articolo 16*”, omettendo tuttavia qualsiasi riferimento al metodo di calcolo della riduzione costo totale del finanziamento¹³⁷.

¹³⁴ Il modulo SECCI deve indicare: a) le caratteristiche principali del finanziamento (tipo di contratto, importo, condizioni di prelievo, durata del contratto di credito, rate e loro importo, importo totale dovuto, garanzie richieste); b) il TAEG con il dettaglio dei costi inclusi e non inclusi; c) gli altri aspetti legali (consultazione di una banca dati, diritto a ricevere una copia del contratto prima della firma, diritto di recesso, rimborso anticipato, conseguenze in caso di mancato pagamento di una o più rate); d) le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza (informazioni generali sull'istituto di credito, come la lingua in cui opera, le condizioni legati al diritto di recesso e gli strumenti per presentare un reclamo).

¹³⁵ Cfr. G. DE CRISTOFARO, *cit.*, 2008, p. 272.

¹³⁶ Si v., sul punto, le osservazioni svolte da V. BUONGIOVANNI, *L'estinzione unilaterale del contratto di credito ai consumatori*, in *Europa e dir. priv.*, 2014, p. 460.

¹³⁷ Sul punto, cfr. G. DE CRISTOFARO, *Estinzione anticipata del debito e quantificazione della “riduzione del costo totale del credito” spettante al consumatore: considerazioni critiche sulla sentenza “Lexitor”*, in *Nuova giur. comm.*, 2020, I, p. 282, il quale, altresì, evidenzia la diversa scelta compiuta dal legislatore comunitario nella successiva direttiva 2014/17/UE, concernente i contratti di credito stipulati da consumatori per finanziare l'acquisto di immobili residenziali.

Inoltre, tra le informazioni che devono essere espressamente contemplate nel contratto di credito, l'art. 10, par. 2, lett. r), della direttiva 2008/48/CE elenca solo l'informazione riguardante il "*diritto al rimborso anticipato*" e "*la relativa procedura*", omettendo, anche in questo caso, di indicare i relativi criteri per calcolare l'entità della riduzione del costo totale del credito. Peraltro, come è stato sottolineato in dottrina, non è chiaro a cosa il legislatore si riferisca con riguardo alla "*procedura*" di rimborso anticipato¹³⁸.

A ben vedere, il corretto adempimento da parte del finanziatore all'obbligo informativo relativo alle facoltà estintive è condizione per un pieno ed effettivo esercizio di tali diritti. Infatti, la finalità protezionistica dei consumatori si realizza solo se questi ultimi sono posti nella condizione di potersene effettivamente avvalere, grazie, per l'appunto, alle informazioni fornite dal finanziatore circa la possibilità di rimborsare anticipatamente il debito e le relative modalità di esercizio.

3. Il rimborso anticipato nella direttiva di credito al consumo: quadro normativo di riferimento

Quanto al tema oggetto del presente lavoro, la disciplina dell'estinzione anticipata è stata modificata dalla direttiva 2008/48/CE, grazie alla più specifica formulazione delle norme ivi contenute, e in particolare delle definizioni (art. 3, lett. g) e dell'eliminazione del riferimento all' "*equità*", esplicitando che la riduzione debba effettuarsi sul "*costo totale del credito*" e che essa debba riferirsi agli interessi e ai costi "*dovuti per la restante parte del contratto*". Infatti, l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE ribadisce che il consumatore può estinguere il contratto "*in qualsiasi momento*" adempiendo "*in tutto o in parte*" agli obblighi derivanti dal contratto di

¹³⁸ Secondo G. DE CRISTOFARO, *cit.*, 2020, p. 282, (in particolare, nota 5) "*La "procedura" cui fa riferimento l'art. 10, par. 2, dir. n. 2008/48 CE è, con ogni probabilità, quella che si trova descritta in modo analitico nel par. 4 dell'art. 25 della dir. n. 2014/17, che pone in capo al consumatore interessato all'estinzione anticipata (totale o parziale) del debito l'onere di rivolgere al creditore un'apposita "richiesta" in tal senso, alla quale il creditore è obbligato a rispondere senza indugio fornendo al consumatore "tutte le informazioni necessarie per prendere in considerazione questa opzione", informazioni che debbono quantomeno "quantificare le implicazioni" dell'eventuale estinzione anticipata per il consumatore e formulare "chiaramente le ipotesi utilizzate", ipotesi che debbono essere "ragionevoli e giustificabili". Ricevute siffatte informazioni, il consumatore decide se avvalersi o meno del diritto all'estinzione anticipata, ed in caso affermativo potrà giovare della riduzione del costo totale del credito alle condizioni descritte nelle informazioni fornitegli dal creditore*".

credito. In tal caso, come già detto, egli ha diritto ad ottenere *“una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Il diritto alla riduzione dei costi sostenuti dal consumatore per la concessione del finanziamento viene, dunque, rapportato alla definizione del *“costo totale del credito”* contenuta nell’art. 3, par. 1, lett. g), della direttiva 2008/48/CE. Precisamente, ai sensi della norma da ultimo citata, nel *“costo totale del credito”* rientrano *“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”*.

Qualora, invece, il consumatore decida di rimborsare solo in parte il finanziamento, l’importo totale del credito ancora dovuto dovrà essere ricalcolato al ribasso *“per la quota corrispondente alla quantità della prestazione eseguita”*¹³⁹. In tal caso, occorre osservare che la riduzione del costo totale del credito appare più problematico, giacché non può essere seguito un criterio unitario in relazione ai costi da ridurre; precisamente, l’ammontare degli interessi sarà proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione del debito residuo, mentre con riguardo agli altri costi sarà necessario distinguere in ragione della sussistenza di un collegamento diretto tra questi ultimi e la misura del credito rimborsato. In questa logica, qualora tale collegamento non sussista, i costi inerenti al contratto di finanziamento rimarranno inalterati e dovranno essere corrisposti secondo le modalità originariamente pattuite; viceversa, in presenza di tale relazione, essi dovranno essere ridotti in misura proporzionale rispetto all’importo parziale del rimborso anticipato¹⁴⁰.

La norma di cui all’art. 16 della direttiva 2008/48/CE, per quanto apparentemente chiara e priva di profili problematici, ha costituito *“uno dei nodi più difficili e controversi che gli organi comunitari si sono trovati ad affrontare in sede di elaborazione della nuova direttiva”*¹⁴¹

¹³⁹ Cfr. C. M. BIANCA, *Diritto civile. Vol. 4: L’obbligazione*, Milano, 2019, p. 271.

¹⁴⁰ Per queste osservazioni, cfr. AA.VV., in *Commentario breve al diritto dei consumatori. Codice del consumo e legislazione complementare*, a cura di G. De Cristofaro e A. Zaccaria, Padova, 2013, p. 1793.

¹⁴¹ Sulla questione, si v. le osservazioni di G. DE CRISTOFARO, *cit.*, 2008, p. 296.

e che ha dato adito, nella prassi applicativa, all'elevato contenzioso in ordine all'esatta portata di tale disposizione.

Peraltro, tutte le questioni interpretative sollevate dall'art. 16 della direttiva 2008/48/CE hanno riguardato il solo paragrafo 1°, e in particolare la determinazione dei costi da rimborsare al debitore in caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato, e non il diritto all'indennizzo del professionista, cui sono dedicati i restanti quattro paragrafi e che non è mai stato oggetto di un rilevante contenzioso.

Viceversa, nell'ambito del rimborso anticipato del credito ai consumatori, oggetto dell'elevatissimo contenzioso sono le somme dovute dal consumatore per estinguere anticipatamente il suo debito, le quali devono essere detratte in compensazione da quanto lo stesso consumatore deve corrispondere al finanziatore a titolo di capitale e di interessi maturati.

Precisamente, in relazione ai costi sostenuti dal consumatore, veniva fatta una distinzione tra somme richieste dal finanziatore quali corrispettivi di prestazioni già effettuate in favore del debitore (costi *up front*), e somme versate (o da versarsi) rispetto a prestazioni destinate ad essere eseguite nel corso del rapporto contrattuale (costi *recurring*). Tale distinzione, seguita anche in altri Stati membri, ha avuto un fondamento sino alla nota pronuncia *Lexitor* dell'11 settembre 2019, la quale ha ribaltato la prassi applicativa interna, che negava la ripetibilità dei costi attinenti ad attività completamente esaurite ed indipendenti dalla durata del contratto¹⁴², stabilendo invece il diritto alla riduzione di tutti i costi sostenuti dal consumatore, a prescindere dalla loro natura e funzione. Su tale argomento, più nel dettaglio, ci si soffermerà nella Sezione II del presente Capitolo.

a. Il diritto del finanziatore all'indennizzo

Qualora il consumatore estingua anticipatamente il proprio debito, il paragrafo 2° dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE sancisce il diritto, per il finanziatore, di richiedere un “*indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito*”¹⁴³. Tale indennizzo, come è facile intuire, è destinato a copertura dei danni patrimoniali

¹⁴² In tal senso, si v. la decisione dell'ABF del 31 gennaio 2013, n.645.

¹⁴³ Tale previsione è stata trasposta, sostanzialmente, in modo identico nell'ordinamento nazionale, trovando disciplina nel comma 2° dell'art. 125-sexies T.U.B.

(eventualmente) subiti dall'ente finanziatore a causa della mancata corresponsione degli interessi e dei costi nella misura concordata dalle parti in sede di concessione del finanziamento¹⁴⁴.

In particolare, la previsione dell'indennizzo mira a compensare il mancato guadagno da parte del finanziatore a causa del venir meno della corresponsione ad opera del consumatore di una parte degli interessi e di altri costi inerenti al periodo intercorrente fra l'adempimento anticipato e la scadenza del rapporto contrattuale prefissata dalle parti. In tal modo, l'indennizzo tende a realizzare il bilanciamento tra gli interessi del consumatore e quelli del finanziatore¹⁴⁵.

Come detto, l'indennizzo dovuto al finanziatore deve essere “*equo e oggettivamente giustificato*”. In particolare, si ritiene che l'indennizzo sia equo in relazione all'importo totale del credito e al tempo del rimborso anticipato rispetto al termine contrattuale di restituzione; per cui, il suo ammontare dipenderà, in concreto, dal capitale finanziato e dalla durata residua del contratto¹⁴⁶.

L'indennizzo, oltre a dover rispettare il principio di equità, deve essere giustificato da circostanze oggettive. A tal proposito, viene in rilievo la perdita patrimoniale (o il lucro cessante) sofferto dal finanziatore a causa del rimborso anticipato da parte del consumatore. In tale prospettiva, giova rilevare che, qualora il creditore non dovesse sostenere alcun costo od onere in relazione all'adempimento anzitempo, ovvero riesca a reimpiegare la somma rimborsata a tassi più vantaggiosi, l'indennizzo non troverà riconoscimento.

Giunto a questo punto, occorre evidenziare che il legislatore comunitario, al fine di evitare un aggravio della posizione del consumatore – derivante dalla corresponsione di un indennizzo in caso di rimborso anticipato –, ha previsto una serie di limiti e cautele per ovviare che tale diritto del finanziatore si trasformasse difatti in un abuso a danno dei consumatori.

¹⁴⁴ Ne discende che nessun indennizzo è dovuto qualora il creditore non abbia a sostenere alcun costo direttamente connesso all'estinzione anticipata ovvero possa impiegare (in conformità a quanto previsto dal *Considerando* n. 39 della direttiva 2008/48/CE) la somma rimborsata anticipatamente a tassi più vantaggiosi. In tali situazioni, la richiesta di indennizzo da parte del creditore risulterebbe iniqua e oggettivamente ingiustificata, rappresentando una fonte di guadagno per il finanziatore.

¹⁴⁵ E. VENTURI, *cit.*, 2018, p. 1992.

¹⁴⁶ Sicché, l'ammontare dell'indennizzo sarà tanto minore quanto minori saranno il capitale rimborsato ovvero la vita residua del finanziamento.

Anzitutto, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE l'indennizzo in parola può essere previsto solo nelle ipotesi in cui la facoltà estintiva del consumatore sia esercitata *«in un periodo in cui il tasso debitore è fisso»*; conseguentemente, se si tratta di contratti a tasso variabile nessun indennizzo può essere richiesto al consumatore. La ragione alla base di questa disposizione normativa è che le fluttuazioni dei tassi di interesse possono avere un impatto significativo sulla posizione del consumatore; il che implica la necessità di proteggere la parte “debole” del rapporto contrattuale, mettendola al riparo da eventuali richieste di indennizzo, ove decidesse di avvalersi della facoltà di rimborso anticipato.

In secondo luogo, il diritto del creditore all'indennizzo trova un duplice limite nel suo ammontare, poiché esso, da un lato, non può mai superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe dovuto pagare nella restante durata del rapporto contrattuale; dall'altro lato, lo stesso indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo nel caso in cui il termine di scadenza fissato dal contratto sia superiore ad un anno e lo 0,5% negli altri casi¹⁴⁷.

Peraltro, ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, l'indennizzo non è dovuto se il rimborso è stato *«effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito»*, qualora il finanziamento sia stato concesso sotto forma dell'apertura di credito, ovvero se il rimborso anticipato sia esercitato rispetto a finanziamenti soggetti a tasso di interesse variabile¹⁴⁸.

Da ultimo, va dato conto della facoltà concessa dall'art. 16, par. 4, lett. b), della direttiva 2008/48/CE di prevedere la possibilità, in favore del creditore, di un indennizzo maggiore qualora quest'ultimo sia stato in grado di dimostrare che la perdita subita a causa dell'adempimento anticipato superi le soglie massime previste dal paragrafo 2 della stessa norma. In tale caso, tuttavia, la succitata norma fa salva la possibilità per il consumatore di richiedere una riduzione dell'indennizzo nel caso in cui la somma richiesta dal creditore superi la perdita effettivamente subita.

¹⁴⁷ Cfr. l'art. 16, par. 2, della direttiva 2008/48/CE.

¹⁴⁸ Preme precisare che il legislatore italiano sulla scorta della previsione contenuta all'art. 16, par. 4, lett. a), direttiva 2008/48/CE ha introdotto all'art. 125-sexies, comma 5, T.U.B. un ulteriore caso di esclusione dell'indennizzo. Precisamente, in base a tale norma, l'indennizzo non è dovuto qualora l'importo rimborsato anticipatamente corrisponda all'intero debito residuo e sia di ammontare pari o inferiore a 10.000 euro.

Ebbene, il legislatore italiano ha ritenuto di non avvalersi di tale facoltà, alla luce anche delle obiezioni avanzate da una parte della dottrina¹⁴⁹, relativamente alle difficoltà interpretative riguardanti la definizione di perdita subita dal creditore; inoltre, l'introduzione di una simile disposizione avrebbe incentivato il consumatore a rinunciare (preventivamente) di avvalersi dello strumento estintivo, pur di mettersi al riparo da eventuali e ulteriori pretese economiche da parte del creditore.

4. L'estinzione anticipata nella disciplina attuativa nazionale

Il legislatore nazionale, nel recepire la direttiva 2008/48/CE attraverso il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141¹⁵⁰, ha introdotto con l'art. 125-*sexies* al Testo unico bancario una formula che prevedeva, da un lato, il diritto del consumatore *“a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*; dall'altro lato, il diritto del creditore a un indennizzo *“equo e oggettivamente giustificato”*, dovuto *“per eventuali costi direttamente collegati al rimborso del credito”*.

Già da questa breve introduzione è possibile notare il diverso tenore letterale esistente tra la disposizione europea e quella interna, considerando che quest'ultima limita la ripetizione dei costi alle due voci *“interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto”* attraverso l'utilizzo del termine *“pari”* a differenza della norma europea, la quale prevede che la riduzione del costo totale del credito debba *“comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*¹⁵¹. Di qui, il contrasto interpretativo sorto non solo a livello nazionale, ma anche in altri ordinamenti dei Paesi comunitari in ordine all'esatta portata del diritto alla riduzione del costo totale in sede di estinzione anticipata del finanziamento.

¹⁴⁹ V., in proposito, A. CIATTI, *La corresponsione anticipata*, cit., p. 163 s.; diversamente sembra invece opinare G. DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE*, cit., p. 297.

¹⁵⁰ Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 è stato pubblicato sulla G.U. del 4 settembre 2010, n. 207. Per un commento sulla normativa nazionale, si v., tra gli altri, M. MAUGERI, *Cenni su alcuni profili della riforma del T.U.B. in materia di credito ai consumatori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, p. 463 e S. PELLEGRINO, *Le disposizioni attuative in materia di credito al consumo*, in *Obbl. contr.*, 2011, p. 125.

¹⁵¹ Ampiamente, sul punto, U. MALVAGNA, *Cessione del quinto ed estinzione anticipata: la sorte delle “commissioni accessorie”*, consultabile su www.blog.ilcaso.it, doc. n. 341/2013, p. 2.

Peraltro, va detto anche la formulazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, T.U.B. esclude espressamente dalla riduzione del costo del finanziamento le sole imposte¹⁵². Tale dato risulta in contrasto con la definizione del costo totale del credito contenuta nell'art. 121, comma 1, lett. e), T.U.B., la quale, è bene sottolineare, include gli interessi e tutti gli altri costi, comprese le commissioni, le imposte e le altre spese¹⁵³. In questa prospettiva, è evidente l'assenza di coordinamento tra le predette norme, che contengono, dunque, previsioni normative che contrastano tra di loro.

Da una prospettiva diversa, giova osservare che il diritto di estinguere anticipatamente l'obbligo restitutorio scaturente dal contratto di finanziamento non può costituire oggetto di rinuncia da parte del consumatore¹⁵⁴, come confermato dal legislatore all'art. 127, comma 1°, T.U.B., che riconosce la possibilità di derogare, soltanto in senso più favorevole per il cliente, alle disposizioni del Titolo dedicato alla trasparenza, fra le quali rientra anche il credito al consumo¹⁵⁵. Ne consegue che l'eventuale clausola negoziale che disciplini il termine di eseguibilità della prestazione da parte del consumatore, nel senso di vincolarla all'adempimento di determinati importi o a partire da un certo momento in poi, sarebbe pertanto sanzionata con la nullità (di protezione) e sostituita *ex art.* 1339 c.c. dalla disciplina legale¹⁵⁶.

¹⁵² La decisione dell'ABF Bologna del 13 giugno 2024, n. 6980 afferma infatti che “*Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte*”.

¹⁵³ Ai sensi dell'art. 121, comma 1°, lett. e), T.U.B., per “costo totale del credito” (analogamente a quanto previsto dall'art. 3, par. 1, lett. g), della dir. 2008/48/CE) devono intendersi gli “*interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza*”. Il 2° comma della stessa norma precisa che nel “*costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte*”.

¹⁵⁴ Cfr. F. MACARIO, *Commento agli artt. 121-126*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, II, Bologna-Roma, 2003, p. 1067.

¹⁵⁵ A tal proposito, occorre osservare che secondo l'art. 22, comma 2, della direttiva 2008/48/CE e dell'art. 127, comma 1, T.U.B., nonché secondo le fonti secondarie che interessano l'argomento, la disciplina di cui all'art. 125-*sexies* T.U.B. in materia di estinzione anticipata è inderogabile, non potendo quindi essere escluso convenzionalmente il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso dei costi per la durata residua del finanziamento.

¹⁵⁶ Cfr. ABF Collegio di Coordinamento, decisione dell'11 novembre 2016, n. 10035 e ABF Roma, decisione del 25 marzo 2016, n. 2857. In dottrina, si v. G. De CRISTOFARO e F. OLIVIERO, *cit.*, 2014, p. 343. Cfr., altresì, F.G. VITERBO, *Il controllo di abusività delle clausole nei contratti bancari con i consumatori*, Napoli, 2018, p. 174. *Contra*, seppur limitatamente all'adempimento anticipato parziale, si v. AA.VV., in *Commentario breve al diritto dei consumatori. Codice del consumo e legislazione complementare*, a cura di G. De Cristofaro e A. Zaccaria, Padova, 2013, p. 1737.

Nelle intenzioni del legislatore, l'esistenza del rapporto obbligatorio tra il professionista e il consumatore è elemento necessario e, al contempo, sufficiente per rimborsare anticipatamente il proprio debito a prescindere da quanto tempo sia passato dalla conclusione del contratto o da quanto ancora ne manchi alla scadenza naturale dello stesso ovvero dall'importo dovuto o, ancora, dalle modalità di rimborso stabilite originariamente dalle parti.

La disciplina dell'adempimento anticipato pone in evidenza il conflitto di interessi che emerge dalle operazioni di finanziamento ai consumatori, nelle quali il prestito concesso dal creditore è determinato al netto di oneri per commissioni e altri costi, relativi alla remunerazione degli intermediari del credito, il costo della polizza di assicurazione a garanzia del finanziamento, nonché, più in generale, i costi delle attività del finanziatore inerenti sia alla fase precontrattuale (quali, ad es., gli oneri di istruttoria), sia alla fase dell'esecuzione del contratto (quali, ad es., gli oneri gestione della pratica)¹⁵⁷.

In questa logica, nel “*costo del credito*” rientrano, oltre all'importo finanziato, anche gli oneri e le commissioni sostenuti dal consumatore in relazione ad attività remunerative destinate ad essere eseguite, in modo continuativo, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale o, comunque, riferibili all'intero lasso temporale del contratto (quali, ad es., i premi assicurativi). Così, il finanziamento concesso dal professionista risulta incrementato sì degli interessi (corrispettivi) pattuiti dalle parti ma anche di ulteriori costi, che devono essere corrisposti in aggiunta al capitale ricevuto dal consumatore.

Ebbene, in caso di adempimento anticipato, il consumatore dovrà restituire al finanziatore, oltre al capitale residuo, gli oneri e le commissioni, al netto della quota non maturata, al fine di garantire la “*riduzione del costo totale del credito*” prevista dall'art. 16 della direttiva 2008/48/CE e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento (all'art. 125-*sexies* T.U.B.), nonché in conformità ai principi generali in materia di giustificazione causale degli spostamenti patrimoniali¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Per queste osservazioni, cfr. M. SEMERARO e A. TUCCI, *Il credito ai consumatori*, in E. Capobianco (a cura di), *Contratti bancari*, Milano, 2021, p. 1876.

¹⁵⁸ Sul punto, cfr. M. SEMERARO e A. TUCCI, cit., 2021, p. 1878. In giurisprudenza, si v. la decisione dell'ABF Coll. coord. del 19 giugno 2018, n. 13306, secondo cui “*In questa ipotesi, se la banca non opera la detrazione, la somma che il consumatore corrisponde per estinguere il finanziamento è priva di causa per quanto riguarda il corrispettivo delle commissioni relative ad attività future che non saranno mai più espletabili in concreto*”.

A tal proposito, il dibattito che la vicenda in esame ha suscitato riguarda, da un lato, l'individuazione di un quadro normativo di riferimento che definisca in maniera chiara e puntuale la disciplina e gli effetti dell'adempimento anticipato del debito da parte del consumatore (ciò soprattutto in ottica della soluzione propugnata dalla nota sentenza *Lexitor* della Corte UE); dall'altro lato, si pone il profilo relativo alla quantificazione della riduzione del costo totale del finanziamento e dei relativi oneri e commissioni da prendere in considerazione nella base di calcolo. Sul punto, ci si soffermerà più diffusamente *infra*.

Va da ultimo osservato che gli aspetti problematici della disciplina dell'estinzione anticipata sono emersi (soprattutto) nei tempi più recenti con riguardo al prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione¹⁵⁹, poi sviluppatesi in modo più incisivo con l'avvento dei mutui immobiliari ai consumatori, anche in considerazione dei maggiori costi correlati a quest'ultima forma di finanziamento.

Invero, occorre osservare che negli ultimi anni - soprattutto a seguito della pandemia da *Covid-19* -, il mercato del credito al consumo ha registrato un notevole aumento della domanda, determinando un giro d'affari per l'anno 2023 che vale circa 3.421.317 euro¹⁶⁰ a fronte di 746.031 euro rilevati nell'anno 2019¹⁶¹. Ciò induce a ritenere che il credito al consumo sia un importante strumento di sostegno per le famiglie italiane, ma anche per l'economia nazionale, da disciplinare con norme volte a favorire, per quanto possibile, la restituzione dei debiti contratti, ancorché in via anticipata, evitando così di incorrere nel sovraindebitamento o nell'insolvenza.

a. Natura giuridica del diritto all'adempimento anticipato

Anzitutto, occorre sottolineare che il legislatore italiano, al pari di quello comunitario, non fornisce una definizione della natura giuridica della situazione giuridica che fa capo al consumatore, limitandosi a riprodurre, in maniera quasi identica, la norma comunitaria di riferimento. A tal proposito, sono state prospettate diverse tesi: alcuni autori hanno inquadrato

¹⁵⁹ In questi termini, si v. la *Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario*, 2011, p. 42.

¹⁶⁰ I dati sono rinvenibili nelle statistiche stilate dalla Banca d'Italia, dal titolo "*Banche e moneta: serie nazionali*", e pubblicate sul sito https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2024-moneta/statistiche_BAM_20240209.pdf il 9 febbraio 2024. Cfr., in particolare, p. 14.

¹⁶¹ I dati sono ricavabili al seguente indirizzo web: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/moneta-banche/2019-moneta/statistiche_BAM_20191210.pdf, in particolare cfr. p. 14.

tale fattispecie come autentico diritto di recesso¹⁶²; altri hanno ricondotto l'estinzione anticipata del finanziamento allo schema dell'obbligazione facoltativa¹⁶³; altri, ancora, hanno sostenuto che il rimborso anticipato consistesse in un “*potere di adempimento anticipato*”¹⁶⁴.

A ben vedere, si osserva in dottrina, il diritto del consumatore di estinzione *ante diem* ha a che fare non tanto con il diritto di recesso, bensì con “*le modalità cronologiche di esecuzione del contratto*”¹⁶⁵. Secondo tale orientamento, la tesi che qualifica detta operazione alla stregua del diritto di recesso¹⁶⁶ non appare convincente in quanto non coglie le peculiarità della facoltà estintiva concessa al consumatore, da porsi in relazione alla generale disciplina in materia di tempo dell'adempimento delle obbligazioni. Infatti, siffatto diritto all'estinzione anticipata del rapporto obbligatorio non è affatto attuato tramite una dichiarazione diretta allo scioglimento del contratto, cui consegue l'obbligo del debitore di restituire il capitale ricevuto, limitatamente alle rate non ancora pagate.

Alla luce di tale considerazione, il diritto sancito dalla normativa comunitaria, in tema di estinzione anzitempo, consiste non tanto in un vero e proprio diritto soggettivo, bensì in un diritto a liberarsi dal vincolo contrattuale attraverso una modalità di esecuzione (cronologicamente) anticipata, rispetto al quale il finanziatore non può sollevare alcuna eccezione volta a differire l'adempimento del contratto secondo le scadenze temporali originariamente pattuite¹⁶⁷.

¹⁶² Cfr., in particolare, F. PADOVINI, *I contratti di credito ai consumatori, il recesso e l'estinzione del rapporto*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2011, p. 702. Sembrano riferirsi ad una ipotesi di recesso anche E. BATTELLI e F.S. PORCELLI, *Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato*, in *Giur. it.*, 2020, p. 1598.

¹⁶³ Cfr. A.A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *La facoltà di estinzione anticipata nei contratti bancari, con segnato riguardo alla disposizione dell'art. 7 legge n. 40/2007*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, p. 538.

¹⁶⁴ In tal senso, si v. F. OLIVIERO, *L'anticipato adempimento dell'obbligazione restitutoria nel credito ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 377; F. MEZZANOTTE, *Il rimborso anticipato nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 74. Si v., altresì, A. CERVINI, *Estinzione anticipata dei finanziamenti. Prime note alla luce del d.l. n. 7/2007*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, p. 346, il quale osserva che non è presente una esplicita presa di posizione in ordine alla natura giuridica della facoltà riconosciuta al consumatore di estinguere anticipatamente il proprio debito, pur rigettando l'accostamento al diritto di recesso.

¹⁶⁵ V., sul punto, G. LIACE, , *Il credito al consumo*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2022, p. 142.

¹⁶⁶ Cfr. A.A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *cit.*, 2008, p. 540.

¹⁶⁷ Sul termine per l'adempimento previsto in favore del debitore, si v. D. BARBERO, *cit.*, 1988, p. 601, il quale osserva che, in tal caso, il finanziatore non può esigere l'adempimento della prestazione prima della scadenza del contratto, ma il debitore “*può eseguirla spontaneamente (e il creditore non può legittimamente rifiutarla), prima che scada il termine*”.

In questa logica, ne discende che il debitore, rimborsando anzitempo l'obbligazione restitutoria derivante dal rapporto di finanziamento, non intende recedere dal contratto, il quale (semplicemente) esaurisce i propri effetti in ragione dell'avvenuto pagamento del capitale ricevuto a mutuo. Così, nell'ambito del credito al consumo, a differenza del contratto di mutuo – nel quale non viene normalmente concesso un simile potere al debitore –, il termine per l'adempimento deve ritenersi stipulato in favore del consumatore-finanziato, il quale può legittimamente adempiere in via anticipata¹⁶⁸. In questo senso, nel contratto di credito ai consumatori il termine è sempre stabilito in favore del consumatore, potendo quest'ultimo effettuare la sua prestazione, in tutto o in parte, anche prima della scadenza del termine concordato dalle parti, senza essere esposto in compenso al “rischio” di essere chiamato dal creditore all'adempimento anzitempo¹⁶⁹.

Ebbene, alcuni autori in dottrina hanno ricondotto la facoltà riconosciuta al consumatore di estinguere, unilateralmente e prima della scadenza naturale del contratto, all'istituto del “*potere*”, il quale evoca un diritto del debitore a “*liberarsi dall'obbligo*” restitutorio in qualsiasi momento, senza che il creditore possa opporre il suo interesse al rispetto del termine originariamente concordato nel contratto¹⁷⁰.

Siffatta qualificazione risulta peraltro avvalorata dalla previsione della corresponsione di un indennizzo in capo al consumatore, ove intenda estinguere il proprio debito prima della fisiologica fine del rapporto contrattuale (art. 16, par. 2, della direttiva 2008/48/CE), in un'ottica di bilanciamento delle diverse posizioni dei soggetti coinvolti nell'operazione di finanziamento¹⁷¹.

Da ultimo, sempre in chiave civilistica, occorre osservare come la disciplina del rimborso anticipato deroghi alla previsione di cui all'art. 1185 c.c. A tal proposito, come già detto nel Capitolo I del presente lavoro, se il debitore ha il beneficio del termine ne consegue che, rinunciandovi, quest'ultimo potrebbe agire con l'azione di arricchimento ingiustificato di cui all'art. 2041 c.c., nei limiti di cui il creditore si è arricchito per via dell'adempimento anticipato

¹⁶⁸ A tal proposito, F. OLIVIERO, *cit.*, 2014, p. 380, afferma che per effetto dell'art. 125-sexies T.U.B. “*il termine di adempimento dell'obbligazione restitutoria derivante da contratti di credito al consumo deve essere considerato come stipulato esclusivamente in favore del debitore, il quale può pertanto legittimamente adempiere in via anticipata*”.

¹⁶⁹ Cfr. A. CIATTI, *cit.*, 2009, p.156 ss.

¹⁷⁰ Sul punto si v., in particolare, F. OLIVIERO, *cit.*, 2014, p. 381 ss.; G. DE CRISTOFARO e F. OLIVIERO, *cit.*, 2014, p. 342.

¹⁷¹ In tal senso, G. DE NOVA, *cit.* 1996, p. 1987.

ex art. 1185, comma 2, c.c.¹⁷². Occorre sottolineare che, a differenza dell'art. 1185 c.c., il quale si riferisce al pagamento (anticipato) fatto per errore, la legislazione europea e la relativa normativa nazionale di recepimento consentono al consumatore-debitore, a favore del quale è previsto il termine per l'adempimento della prestazione, di ottenere la ripetizione dell'arricchimento conseguito dal finanziatore¹⁷³.

b. La cessione del quinto e l'estinzione anticipata del finanziamento

Il fenomeno dell'estinzione anticipata del credito e dei relativi effetti in ordine alla restituzione dei costi si è verificato in particolar modo nella giurisprudenza dell'ABF con riguardo al caso della cessione del quinto dello stipendio o della pensione¹⁷⁴.

Preliminarmente occorre chiarire che la cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) è una tipologia speciale di prestito personale riservato ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e ai pensionati. Tale finanziamento (rivolto sostanzialmente ai consumatori) ha una durata massima di dieci anni, e il rimborso rateale non può superare la misura del 20% della retribuzione.

L'istituto della cessione del quinto si basa, com'è noto, sullo schema contrattuale della cessione del credito (futuro) disciplinata dagli artt. 1260 ss. c.c.: il creditore, in questo caso il lavoratore cedente, modifica il rapporto obbligatorio con il datore di lavoro ceduto, sostituendo a sé il finanziatore cessionario. Il datore di lavoro è obbligato, una volta perfezionatosi il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, a trattenere la rata indicata nel contratto stesso dalla busta paga del lavoratore finanziato e a versarla alla banca erogante.

La cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) apparentemente potrebbe apparire come la forma più diffusa di finanziamento ai consumatori, in considerazione del fatto che viene comunemente intesa come una sicura forma di finanziamento rispetto ad altri

¹⁷² Cfr. U. NATOLI, *cit.*, 1974, p. 106.

¹⁷³ In argomento, si v. le osservazioni svolte da D. ACHILLE, *cit.*, 2022, p. 1434.

¹⁷⁴ La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è disciplinata dal D.P.R. 5 gennaio, n. 80 e successive integrazioni e modificazioni. Sull'argomento, si v. G. LIACE, *cit.*, 2022, p. 125 ss.; C. CACCIAMANI, S. ARMANI, e. ALLODI, *Il credito ai privati*, in *La cessione del quinto dello stipendio*, a cura di C. Cacciamani e A. Fiorelli, Torino, 2019, p. 21 ss.

strumenti di sovvenzione¹⁷⁵. Infatti, la cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) sono forme di credito caratterizzate da un basso rischio per il creditore, poiché risulta mitigato dalla cessione anticipata di una parte significativa dei futuri stipendi e ulteriormente ridotto dalla necessaria stipula di un'assicurazione che copre i rischi di morte, malattia o licenziamento del debitore¹⁷⁶.

Al riguardo, va sottolineato che le numerose controversie sottoposte all'attenzione dell'ABF riguardano perlopiù l'applicazione di tale strumento finanziario. In particolare, l'elevato contenzioso – registratosi in tale settore¹⁷⁷ – si è sviluppato, prevalentemente, in relazione alla riduzione dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il contenzioso in materia della cessione del quinto dello stipendio, come già anticipato nelle pagine che precedono, ha portato (nel contesto nazionale) alla formazione di due orientamenti sull'interpretazione dell'art. 125-*sexies*, T.U.B.: l'orientamento minoritario ritiene che siano retrocedibili tutti i costi (*recurring* e *up front*)¹⁷⁸ correlati al finanziamento; le istituzioni nazionali e la prassi bancaria hanno seguito, sin dall'entra in vigore dalla normativa interna di attuazione della direttiva 2008/48/CE, l'orientamento opposto, secondo cui sono ripetibili i soli costi *recurring*.

In senso conforme, anche la giurisprudenza dell'Arbitrato bancario e finanziario ha seguito l'orientamento secondo cui, in caso di adempimento anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (con esclusione, dunque, della ripetibilità dei costi *up front*)¹⁷⁹.

¹⁷⁵ Sul punto, U. MALVAGNA, *Nel focus del credito al consumo: gli oneri economici della cessione del quinto*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 1533, sottolinea le modifiche normative che hanno favorito una maggiore diffusione dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

¹⁷⁶ In argomento, si v. G. LIACE, *cit.*, 2022, p. 138.

¹⁷⁷ Sul punto, cfr. A.A. DOLMETTA, *Estinzione anticipata della cessione del quinto: il segno della Corte di Giustizia*, consultabile all'indirizzo www.blog.ilcaso.it, doc. 823 del 13 ottobre 2019 e D. ACHILLE, *Estinzione anticipata del credito al consumo e 'giusta' determinazione dei costi rimborsabili dopo la corte costituzionale*, in *Jus civile*, 2022, p. 1423.

¹⁷⁸ Sul punto, si v. G. SANTONI, *I costi organizzativi ed economici delle discipline di trasparenza*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2018, I, p. 719 ss.

¹⁷⁹ Così, ABF Roma, decisione del 22 gennaio 2013, n. 449.

c. *Il quadro comparatistico della disciplina sul rimborso anticipato nelle altre esperienze europee*

Appare, a questo punto, opportuno fornire, in prospettiva comparativa, una rapida descrizione delle caratteristiche della disciplina sul credito al consumo nei principali paesi europei¹⁸⁰, al fine di individuare la prassi applicativa seguita dagli stessi nei rispettivi ordinamenti nazionali.

A bene vedere, la formulazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE si presta a diverse interpretazioni, poiché la menzione della “*restante durata del contratto*” potrebbe essere intesa tanto nel senso di individuare i costi rimborsabili limitatamente a quelli “*che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto*”, quanto nel senso di delineare il metodo di calcolo, rapportato alla totalità dei costi attraverso cui ridurre l'importo in relazione alla restante durata del contratto.

A conferma di tale assunto si pone la non coincidente formulazione delle disposizioni di attuazione dell'art. 16 della dir. n. 48 del 2008 nei diversi Stati membri¹⁸¹. In particolare, dall'analisi delle legislazioni francese, tedesca e spagnola, è possibile riscontrare una mancanza di uniformità delle normative nazionali in tema di rimborso anticipato.

Per quanto riguarda l'ordinamento francese, la normativa interna di recepimento (*LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation*) ha apportato significative modifiche al *Code de la Consommation*. In particolare, per quel che attiene il profilo del rimborso anticipato, il legislatore francese¹⁸² fa riferimento, in modo analogo alla disciplina italiana, agli interessi e ai costi “*dovuti*” per la restante durata del contratto¹⁸³.

La Germania, invece, ha seguito – sin dalle primissime disposizioni emanate in materia di credito al consumo – una linea particolarmente protezionistica nei confronti dei consumatori,

¹⁸⁰ Cfr. G. ALPA, *Il caso Lexitor e l'estinzione anticipata del debito nel rapporto di credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2021, p. 226.

¹⁸¹ A ben vedere, si potrebbe ritenere che nei Paesi in cui la disciplina in materia di rimborso è stata interpretata nel senso meno ampio, simile scelta di politica legislativa abbia risposto all'opportunità di assicurare al sistema creditizio l'applicazione discrezionale delle commissioni a carico dei clienti, in coerenza con le specifiche peculiarità dei mercati nazionali.

¹⁸² Ai sensi dell'art. L312-34 *code de la consommation*: «*L'emprunteur peut toujours (...) rembourser par anticipation (...) le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus*».

¹⁸³ Cfr. R. SANTAGATA, *Rimborso anticipato del credito e diritto del consumatore alla restituzione della quota parte dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. up front)*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, II, 2020, p. 19.

tenuto conto del loro debole potere contrattuale. Infatti, tutta la normativa tedesca, a partire dalla legge *Abzahlungsgesetz* del 1984, compresa quella di recepimento del 17 dicembre 1990 della direttiva 87/102/CEE (*Verbraucherkreditgesetz*) e della successiva normativa di attuazione della direttiva 2008/48/CE (*Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht* del 29 luglio 2009), risulta caratterizzata dal fatto di elevare il credito al consumo al rango “dell’ordine pubblico economico”¹⁸⁴.

Per quel che concerne il tema del rimborso anticipato, nel codice civile tedesco¹⁸⁵, i costi correlati al periodo restante del rapporto contrattuale sembrerebbero fungere da parametro di riferimento per calcolare la riduzione del costo totale del credito. A tal proposito viene in rilievo il paragrafo 501 BGB, il quale disciplina le restituzioni spettanti al consumatore in conseguenza dell’estinzione anticipata (*Kostenermäßigung*), collegando la riduzione del costo totale del finanziamento ai soli costi e interessi dipendenti dal termine di scadenza del finanziamento (*laufzeitabhängigen Kosten*). In tale logica, ne discende l’esclusione del rimborso dei costi relativi ad attività già espletate ed indipendenti dalla durata del finanziamento (*einmalige laufzeitunabhängige Leistungen*).

Più ambigua risulta la versione spagnola dell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, la quale si prescrive una riduzione dei costi che corrispondono alla restante durata del contratto, ma contempla altresì la previsione secondo cui rientrano nel costo totale del credito anche i costi che sono stati già pagati dal consumatore (...*coste total del crédito que comprenda los intereses y costes, incluso si éstos hubieran sido ya pagados*)¹⁸⁶. A ben vedere, siffatta formulazione normativa consente al consumatore di ripetere anche gli oneri fissi correlati ad attività completamente eseguite ed esaurite con l’erogazione del finanziamento.

¹⁸⁴ Sul punto, v. le osservazioni svolte da G. ROSSI, *cit.*, 2010, p. 1439.

¹⁸⁵ In particolare, attraverso la *Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht* approvata il 29 luglio 2009 ed entrata in vigore l’11 giugno 2010, il legislatore tedesco ha modificato direttamente il BGB (§ 491 ss.) in materia di credito al consumo.

¹⁸⁶ Il comma 1° dell’art. 30 della *Ley 24 junio 2011*, n. 16 sancisce quanto segue: “*El consumidor podrá liquidar anticipadamente, de forma total o parcial y en cualquier momento, las obligaciones derivadas del contrato de crédito. En tal caso, tendrá derecho a una reducción del coste total del crédito que comprenda los intereses y costes, incluso si éstos hubieran sido ya pagados, correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir*”. In dottrina, cfr. M. ORDÁS ALONSO, *Los contratos de crédito al consumo en la ley 16/2011, de 24 de junio*, Pamplona, 2013, p. 262 ss.

Una simile scelta normativa è stata operata anche dal legislatore polacco, il quale ha stabilito che *“in caso di rimborso dell’intero credito prima della data concordata nel contratto, il costo totale del credito è ridotto nella misura dei costi corrispondenti al periodo di durata residua del contratto, anche qualora il consumatore li abbia sostenuti prima di tale rimborso”*¹⁸⁷. Anche in questo caso, sembrerebbe che il legislatore polacco abbia inteso legittimare la ripetibilità dei costi fissi, annoverandoli espressamente nel costo totale del credito.

A luce delle differenze appena evidenziate, si può concludere che il legislatore comunitario non ha previsto un’assoluta uniformità ed equivalenza del diritto di riduzione del costo del credito riconosciuto ai consumatori dei diversi Stati membri in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento. Ciò, considerata l’eterogeneità delle soluzioni adottate dai singoli legislatori nazionali, risulta confermato, seppur con riferimento al diritto dell’indennizzo da parte del finanziatore, dal paragrafo 4 dello stesso art. 16 della direttiva 2008/48/CE.

Precisamente, il legislatore comunitario ha introdotto, attraverso la norma da ultimo citata, la facoltà per gli Stati membri di prevedere in favore del creditore la possibilità di pretendere un indennizzo maggiore qualora quest’ultimo dimostri di aver subito una perdita superiore rispetto all’importo calcolato secondo i parametri del paragrafo 2 della stessa norma. Ciò avvalorata, dunque, la tesi secondo cui il legislatore comunitario abbia inteso dettare una disciplina comune in materia di estinzione anticipata, lasciando però la normativa di dettaglio alla competenza degli Stati membri, in funzione delle specifiche peculiarità dei mercati nazionali¹⁸⁸.

¹⁸⁷ Cfr. l’art. 49 della Legge sul credito al consumo del 12 maggio 2011.

¹⁸⁸ Si v., sul punto, le osservazioni svolte da G. ROSSI, *cit.*, 2010, p. 1434 ss.

5. L'estinzione anticipata nella prassi applicativa nazionale pre-Lexitor

Nei contratti di credito al consumo si era affermata la prassi – avvallata anche dagli orientamenti poi consolidatisi nella giurisprudenza di merito¹⁸⁹ e in quella dell'ABF¹⁹⁰ – di limitare il diritto del consumatore alla riduzione del “*costo totale del credito*”, in caso di estinzione *ante diem* del finanziamento, ai soli costi destinati a maturare nel tempo (costi *recurring*)¹⁹¹, con esclusione dunque dei costi relativi alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento, integralmente esaurite prima dell'eventuale esercizio della facoltà estintiva da parte del consumatore (costi *up front*)¹⁹².

Tale linea interpretativa, peraltro, trovava fondamento negli indirizzi espressi dall'Autorità di vigilanza, la quale ha fornito all'uopo precise indicazioni tecniche al fine di chiarire i costi da restituire al consumatore *pro quota*¹⁹³.

¹⁸⁹ Le poche pronunce della giurisprudenza di merito in materia di rimborso anticipato dei finanziamenti hanno riconosciuto il diritto dei consumatori alla restituzione dei soli costi *recurring* che sarebbero maturati nel lasso di tempo successivo rispetto alla data di esercizio della predetta facoltà estintiva. Cfr., ad es., Tribunale Torino, 28 novembre 2018, n. 5532 e Tribunale Napoli 4 dicembre 2018.

¹⁹⁰ In tali termini si è espresso l'ABF, Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6167 del 9 dicembre 2014. Tale orientamento poi è stato seguito in sede arbitrale. A tal proposito, cfr., *ex multis*, ABF Milano, 18 febbraio 2011, n. 340; ABF Napoli, 22 febbraio 2011, n. 349; ABF Napoli, 19 ottobre 2011, n. 2204; ABF Napoli, 7 giugno 2011, n. 1187; ABF Milano, 9 marzo 2012, n. 707; ABF Napoli, 23 luglio 2012, n. 2533; ABF Roma, 30 novembre 2017, n. 15784; ABF Napoli, 18 aprile 2018, n. 8567.

¹⁹¹ Ci si riferisce ai costi, su base continuativa, funzionali a remunerare il finanziatore per la gestione del rapporto; a titolo esemplificativo, si considerano in tal senso le polizze assicurative. Cfr. B. CAMPAGNA, Sentenza Lexitor: quali risvolti alla luce degli inadempimenti degli intermediari alle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicato su www.dirittobancario.it, 20 agosto 2020.

¹⁹² Sulla distinzione tra costi *recurring* e *up front*, cfr., in particolare, G. DE CRISTOFARO e F. OLIVIERO, *cit.*, 2014, p. 343; U. MALVAGNA, *cit.*, 2015, p. 1532 ss. Con riguardo alla prassi consolidatisi in Italia prima della sentenza Lexitor della Corte di giustizia UE, si veda A. TINA, *Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento ex art. 125-sexies, primo comma, t.u.b. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. dir. banc.*, 2019, p. 156 ss.

¹⁹³ V., sul punto, prima la Comunicazione della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, dal titolo “*Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*”; e poi la Comunicazione di Banca d'Italia del 7 aprile 2011, dal titolo “*Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate (CQS)*”, disponibile al sito www.bancaditalia.it, con cui l'Autorità di vigilanza ha sollecitato gli intermediari a “*definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo*”; “*assicurare il pieno rispetto delle regole contabili nella rilevazione delle commissioni e degli oneri connessi con le CQS*”. In relazione al diritto del consumatore al rimborso anticipato, vanno anche indicate le modalità di calcolo della riduzione del “*costo totale del credito*”, specificando gli oneri che maturano nel corso del rapporto (c.d. “*recurring*”) e che devono quindi essere restituiti al consumatore se corrisposti anticipatamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti (p. 3).

Alla luce di tali orientamenti ed indicazioni, i soggetti finanziatori hanno rimborsato ai consumatori, *pro rata temporis*¹⁹⁴, le sole voci di costi strettamente collegate ad attività delle quali, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento, gli stessi non avrebbero più beneficiato (costi *recurring*)¹⁹⁵. Viceversa, i costi afferenti ad attività necessarie per la concessione del finanziamento ovvero completamente esaurite al momento dell'estinzione anticipata dell'obbligo restitutorio (costi *up front*) venivano incassati, assieme alle rate man mano pagate, senza possibilità di ripeterle neppure in via parziale.

Ebbene, attorno a questa distinzione, si era affermata la distinzione tra tipologie di costi *recurring* e *up front*, direttamente correlati al contratto di credito, il che comportava l'applicazione di due regimi giuridici diversi, a seconda della natura degli oneri sostenuti dal consumatore.

Peraltro, occorre precisare che a fronte della bipartizione tra costi *up front*, non ripetibili, e costi *recurring*, soggetti alla riduzione in caso di rimborso anticipato del finanziamento, sono emerse nella prassi condotte opportunistiche da parte delle banche e degli intermediari finanziari in ordine alla qualificazione e all'imputazione delle varie voci di costi collegati al contratto di credito, al fine di limitare l'obbligo di restituzione degli stessi¹⁹⁶.

Non a caso, infatti, si è verificato un significativo incremento del contenzioso in materia di rimborso anticipato (in particolare, come anticipato poc'anzi, con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione), causato, tra l'altro, dall'ampio potere negoziale dei finanziatori in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, soprattutto nella qualificazione e nella imputazione dei vari costi inerenti al finanziamento¹⁹⁷.

¹⁹⁴ Così, sostanzialmente, l'importo di ogni singola voce deve essere moltiplicato per la percentuale di finanziamento rimborsato anticipatamente, rapportato al numero totale delle rate e di quelle residue. Sul punto, cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento, 3 maggio 2022, n. 6888.

¹⁹⁵ Per un'ampia panoramica, si v. A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell'ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2022, p. 290.

¹⁹⁶ In argomento, si rinvia a U. MALVAGNA, *cit.*, doc. n. 341/2013, p. 3.

¹⁹⁷ Sul punto, si possono prendere in considerazione i dati riportati nelle relazioni annuali dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Questo organismo, grazie alle sue caratteristiche strutturali, ha registrato numerosi contenziosi riguardanti l'estinzione anticipata del credito al consumo. Inoltre, le decisioni dell'ABF sono costantemente monitorate dagli uffici della Banca d'Italia, il che permette di ottenere un quadro particolarmente affidabile, diversamente dalle decisioni dei giudici ordinari. A tal proposito, cfr. la Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario, stilata dalla Banca d'Italia e riferita all'anno 2023; tale relazione è pubblicata al seguente indirizzo web: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-abf/2023/Relazione_ABF_2023.pdf.

A tal proposito, la Banca d'Italia è intervenuta adottando le Disposizioni di vigilanza del 29 luglio 2009, dal titolo *“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”*, le quali alla Sezione VII, dedicata al *“Credito ai consumatori”*, par. 5.2.1, prevedono che *«i contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso: [...] q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo»*.

Nelle Sezioni successive, la stessa Banca d'Italia impone agli intermediari, nei rapporti con la propria clientela, di quantificare *“in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto”*, precisando *“che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”*¹⁹⁸.

Tale provvedimento è stato aggiornato, prima, con il documento *“Trasparenza dei servizi bancari e finanziari”* del 9 febbraio 2011 (Sezione VII, § 5.2.1) e, successivamente, con il provvedimento della stessa Autorità del 30 marzo 2018 in tema di *“Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione”*¹⁹⁹.

Su questa base normativa, da cui indubbiamente emerge lo stretto collegamento tra la trasparenza contrattuale *ex ante* ed il profilo della ripetibilità dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è intervenuta la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, dal titolo *“Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori”*, ove si è sottolineato che: *«Relativamente all'estinzione anticipata, la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati. Tale prassi comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione»*. A tal proposito, la Banca d'Italia ha più volte sollecitato gli intermediari ad *“uno*

¹⁹⁸ Sul punto, cfr. anche Sezione VII-bis, *“Cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione”*, e Sezione XI, *“Requisiti organizzativi”*, §2, comma 1, nota 1.

¹⁹⁹ In generale, si v. Sezione III, §§ 11, 12, 20 e 62 e relativo Allegato.

scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza”, onde evitare la mancata conoscenza da parte del consumatore del diritto alla restituzione di una parte dei costi collegati al finanziamento in caso di (eventuale) esercizio della facoltà di estinzione anticipata²⁰⁰.

Da altro canto, la giurisprudenza dell’ABF ha reagito contro tale fenomeno, precisando che, qualora i requisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole aventi natura economica non siano conformi alle predette indicazioni della Banca d’Italia, tale violazione sarà imputata agli enti finanziari²⁰¹. Infatti, l’ABF ha più volte riconosciuto nelle sue pronunce il diritto dei consumatori al rimborso di tutti i costi (senza distinzione alcuna) a fronte di clausole contrattuali poco trasparenti, volte ad alterare la natura degli oneri sostenuti dagli stessi. Ne consegue, dunque, che le voci di costo di cui è sconosciuto o non è chiaro il titolo di imputazione, nel dubbio, la giurisprudenza dell’ABF le ha qualificate come *recurring* e, come tali, rimborsabili al cliente mediante il criterio del *pro rata temporis*²⁰².

A conferma di tale orientamento depone anche il dato normativo dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2, D.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), per cui l’intero importo di ciascuna delle suddette voci (costi *recurring* e *up front*) deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare²⁰³.

²⁰⁰ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002, dal titolo “Attività bancaria fuori sede. Mediatori e agenti”; Provvedimento della Banca d'Italia in materia di “attività bancaria fuori sede”, pubblicato sul Bollettino di vigilanza di dicembre 2005; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Cap. I; Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell’Elenco Speciale, Parte I, Capitolo VI, Sezione II; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, dal titolo “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari”; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, dal titolo “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”; Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi emanate ai sensi della legge sull’usura nell’agosto 2009.

Sulla stessa materia, la Banca d’Italia è intervenuta nuovamente con la Comunicazione del 7 aprile 2011, n. 304921, con la quale ha invitato (ulteriormente) le banche e gli intermediari a “definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l’opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto”.

²⁰¹ Cfr., più di recente, le recenti decisioni dell’ABF Collegio di Coordinamento, entrambe del 3 maggio 2022, nn. 6885 e 6888.

²⁰² In tal senso, cfr., fra le altre, le decisioni dell’ABF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167 e ABF Roma, 19 gennaio 2017, n. 417.

²⁰³ V., in proposito, ABF Roma, 11 settembre 2015, n. 7065, con nota di E. RUFFO, *Estinzione anticipata del finanziamento: i criteri di rimborso dei costi di intermediazione non specificati in contratto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 1127 ss. In senso analogo si sono espressi anche ABF Torino, 3 dicembre 2021, n. 24644; ABF Palermo, 5 gennaio 2022, n. 296; ABF Napoli, 12 gennaio 2022, n. 737; ABF Bari, 28 gennaio 2022, n. 1820 e ABF Milano, 19 gennaio 2022, n. 1236.

a. Commissioni recurring e commissioni up-front

Come già anticipato, nella prassi applicativa nazionale ma anche in quella di altri Paesi europei si era consolidata la distinzione tra costi *recurring* e costi *up front*²⁰⁴. In particolare, detta distinzione, ripresa dalla materia bilancistico-contabile²⁰⁵, risultava giustificata alla luce della natura delle attività espletate dal finanziatore, prima e durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

Precisamente, occorre ribadire che i costi *recurring* fanno riferimento ad attività che si protraggono nello svolgimento del rapporto negoziale. Tra queste voci possiamo trovare, ad esempio, i premi assicurativi, la cui funzione di copertura del rischio viene a mancare se il prestito si estingue, oppure le spese per l'incasso delle rate. Viceversa, i costi *up front* sono indipendenti dalla durata del contratto, poiché finalizzati alla concessione del prestito e, quindi, integralmente esauriti prima dell'(eventuale) adempimento anticipato. Tra questi ultimi si annoverano, tra gli altri, le commissioni di attivazione e i costi di intermediazione del prestito, essendo rispettivamente remunerativi di attività e spese prodromiche, relative a fasi precedenti e/o contestuali all'erogazione del finanziamento e all'avvio del periodo di ammortamento. Si tratterebbe inoltre di costi *una tantum* a fronte di attività completamente eseguite ed esaurite con la concessione del prestito.

²⁰⁴ Si v., in particolare, la decisione dell'ABF del 31 gennaio 2013, n. 645, secondo cui “*Assume (...) decisivo rilievo la distinzione tra somme richieste dall'intermediario verso prestazioni già rese, godute dal cliente, e somme che costituiscono il corrispettivo di attività non ancora eseguite, delle quali il cliente avrebbe dovuto godere in futuro qualora non avesse esercitato la facoltà di estinzione anticipata. Tale distinzione è decisiva giacché, in ragione della cessazione del rapporto, l'intermediario potrà ottenere solo le prime, ma non anche le seconde; tali ultime avendo riguardo a prestazioni ancora da rendere*”. In dottrina, G. DE CRISTOFARO, cit., 2020, p. 286, osserva che “*Con riguardo alle elusioni attuate mediante le clausole dei regolamenti negoziali unilateralmente predisposte dai professionisti, vengono infatti in considerazione: il principio in forza del quale tutte le clausole dei contratti conclusi da consumatori con professionisti debbono essere formulate in modo chiaro e comprensibile, il criterio di interpretazione oggettiva del contratto in forza del quale, in caso di dubbio, alle clausole dev'essere attribuito il significato più favorevole al consumatore, il principio in forza del quale le clausole concernenti aspetti economici dell'operazione contrattuale sono soggette al controllo e alla valutazione di abusività se non sono formulate in termini chiari e comprensibili, e infine il precetto in forza del quale i consumatori “non possono rinunciare” ai diritti che le norme nazionali di recepimento della dir. n. 2008/48 CE ad essi attribuiscono (incluso, ovviamente, il diritto alla riduzione del costo totale del credito a fronte di una estinzione anticipata del rapporto di cui al par. 1 dell'art. 16), precetto che implica inevitabilmente la “non vincolatività” per i consumatori delle clausole e delle pattuizioni inserite nei contratti di credito che direttamente o indirettamente derogano alle norme in questione in senso sfavorevole al consumatore*”.

²⁰⁵ In tal senso, si v. U. MALVAGNA, *La nuova disciplina dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: tra legge, ABF e Corte costituzionale*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2022, p. 56.

Infatti, nei primi anni di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2008/48/CE prevaleva l'interpretazione secondo cui la riduzione del costo totale del credito, conseguente all'estinzione anticipata, dovesse riguardare i costi soggetti a maturazione nel tempo (quindi i costi *recurring*)²⁰⁶, con esclusione dei costi inerenti ad attività finalizzate all'erogazione del finanziamento (costi *up front*).

Tale distinzione è stata adoperata dall'ABF²⁰⁷, con l'adesione della dottrina²⁰⁸, applicandola ai contratti di durata, in considerazione della natura delle varie prestazioni che si inseriscono nel rapporto contrattuale. Così, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, la prassi applicativa nazionale riteneva ripetibili i soli costi *recurring* per la quota parte non maturata, poiché, estinguendosi anticipatamente il rapporto, veniva meno la ragione per la quota parte non ancora maturata alla data di chiusura (anticipata) del rapporto²⁰⁹. In altre parole, i costi dipendenti dalla durata del rapporto (costi *recurring*) in quanto sprovvisti di una valida *causa debendi*, ove corrisposti, sarebbero suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. limitatamente al periodo successivo all'estinzione del debito²¹⁰.

Al contrario, tale obbligo restitutorio - conseguente al rimborso anticipato - non riguarderebbe gli oneri *up front*, trattandosi di spese a carattere istantaneo e preliminare alla stessa concessione del prestito²¹¹; tale assunto trova peraltro conferma nelle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, nella norma di cui all'art. 1373 c.c.

²⁰⁶ Si v., a tal proposito, B. CAMPAGNA, *cit.*, 2020. Cfr., altresì, E. VENTURI, *cit.*, 2018, p. 2207 ss. *Contra, ex plurimis*, le decisioni delle Camere arbitrali con le quali è stato riconosciuto al cliente il diritto alla ripetizione dei soli costi *recurring* (si v., *ex multis*, decisioni nn. 707 del 9 luglio 2010 e n. 340 del 18 febbraio 2011 dell'ABF Milano). Per una disamina di tali pronunce, cfr. U. MALVAGNA, *cit.*, doc. n. 341/2013.

²⁰⁷ V., ad es., ABF Napoli, decisioni del 7 febbraio 2018, n. 3248 e del 22 maggio 2018, n. 11118, le quali fanno riferimento ad un "*orientamento ormai pacifico e condiviso*".

²⁰⁸ Per queste osservazioni, si v. F. MEZZANOTTE, *cit.*, 2020, p. 77; A. RICCIARDI, *cit.*, 2022, p. 290; e U. MALVAGNA, *cit.*, doc. 341/2013.

²⁰⁹ Il criterio in questione trova una espressa affermazione nella decisione del Coll. coord., 22 settembre 2014, n. 6167.

²¹⁰ Cfr. il Collegio di Coordinamento dell'ABF, nelle tre decisioni prese nello stesso giorno, 11 novembre 2016, nn. 10003; 10017 e 10035, evidenzia che: «*l'estinzione anticipata implica l'automatico effetto della restituzione degli importi corrispondenti ai servizi non resi, per i quali viene, quindi, a mancare ogni ragione (titolo) dell'apprensione da parte dell'intermediario. Su questa linea, la misura dell'indebito discende automaticamente dalla corretta determinazione dell'oggetto, recata in contratto: anche in assenza dell'art. 125-sexies TUB, il consumatore avrebbe comunque il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'intermediario, secondo la disciplina generale dell'art. 2033 c.c., di cui l'art. 125-sexies, primo comma, TUB è chiaramente espressione*»

²¹¹ A tal proposito, A. ZOPPINI, *Gli effetti della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano*, in *Banca borsa e tit. cred.*, I, 2020, p. 3 ss., osserva che «*il criterio di restituzione pro rata temporis si [può] ricondurre esclusivamente ai costi connessi a prestazioni capaci di attribuire al cliente un'utilità proporzionale alla durata del rapporto, con*

Orbene, come vedremo nel prosieguo, la Corte di giustizia dell'Unione europea – nella causa promossa dalla società polacca, *Lexitor*, contro alcuni intermediari finanziari operanti nell'ordinamento polacco –, ha ribaltato tale impostazione interpretativa, stabilendo che il diritto alla riduzione debba avere ad oggetto «*il costo totale del credito*». Precisamente, dall'entrata in vigore della direttiva 2008/48/CE sino al 2019, si riteneva (pacificamente) restituibili solo i costi *recurring*, mentre i costi *up front*, proprio perché inerenti ad attività definitivamente esaurite in sede di conclusione del contratto, non erano considerati suscettibili di ripetizione e dunque definitivamente incamerati dal creditore. In questo scenario si inserisce la nota sentenza *Lexitor*, nella quale la Corte di giustizia UE ha affermato che in caso di cessazione anticipata del rapporto di credito, il consumatore ha diritto alla restituzione *pro quota* di tutti i costi posti a suo carico, per il periodo di durata residua non goduta del credito.

ciò inducendo, parallelamente, a ritenere che non si p[ossa] invece operare una restituzione per quegli addebiti concernenti prestazioni già esaurite, anche funzionalmente, al momento della conclusione del contratto».

SEZIONE II

6. L'effettività della tutela del consumatore e il caso *Lexitor*

La Corte europea dell'Unione europea, con la già ricordata sentenza *Lexitor* del 11 settembre 2019 è intervenuta per esplicitare l'esatto ambito applicativo dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, stravolgendo così la prassi applicativa seguita nell'ordinamento nazionale in merito alla retrocessione (proporzionale) dei soli costi *recurring* in caso di estinzione anticipata. In particolare, la Corte UE, su sollecitazione di un Tribunale polacco, ha interpretato l'art. 16, par. 1, della dir. n. 48 del 2008 nel senso che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*” (punto 36). La pronuncia in parola ha dunque superato ogni *discrimen* tra costi ricorrenti e costi fissi, prevedendo il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi, a prescindere dalla loro natura e dalla funzione da essi assolta.

A questo punto, appare utile compiere un breve *excursus* dei fatti della vicenda, che hanno portato all'intervento della Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale.

Innanzitutto, *Lexitor* è una piccola società finanziaria polacca che aveva acquistato i crediti di tre consumatori, nei confronti di alcuni istituti di credito, a titolo di rimborso dovuto a seguito dell'estinzione anticipata dei rispettivi contratti di finanziamento. Precisamente, la società *Lexitor* contestava la pretesa della banca di non restituire l'intero importo relativo al costo totale del credito. Dal canto suo, la banca sosteneva che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto e non ancora maturati al momento dell'estinzione anticipata dovessero essere restituiti, escludendo quindi quelli fissi, poiché afferenti ad attività svolte prima della concessione del credito e già completamente esaurite²¹².

Così, la società cessionaria adiva la competente autorità giudiziaria (il Tribunale circondariale di Lublino), la quale sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia di chiarire se, secondo la direttiva 2008/48/CE, il consumatore avesse diritto a una riduzione

²¹² In particolare, l'art. 49 della legge polacca relativa al credito al consumo stabilisce che “... *in caso di rimborso dell'intero credito prima della data concordata nel contratto, il costo totale del credito è ridotto nella misura dei costi corrispondenti al periodo di durata residua del contratto, anche qualora il consumatore li avesse sostenuti prima del rimborso*”.

del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, inclusi i costi non dipendenti dalla durata del contratto di credito²¹³.

La questione pregiudiziale presentata dal giudice polacco concerneva, sostanzialmente, l'individuazione dell'esatta portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito e, dunque, se esso includesse solo le voci dei costi ricorrenti (o periodici), che maturano durante il rapporto contrattuale, oppure se esso comprendesse altresì la quota proporzionale degli oneri fissi (costi *up front*), i quali si esauriscono con la stipulazione del contratto di finanziamento (quali, ad es., i costi per l'istruttoria o per la verifica del merito creditizio).

La questione interpretativa prospettata dinanzi alla Corte di giustizia non era di facile e semplice soluzione, tenuto conto delle diverse formulazioni linguistiche e della prassi applicative nazionali affermatesi dall'entrata in vigore della direttiva 2008/48/CE.

In particolare, partendo dal dato testuale della norma comunitaria di riferimento in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, il secondo periodo dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE sancisce che il consumatore “*ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*”. A ben vedere, la difficoltà nell'interpretare questa norma non risiede tanto nella definizione del costo totale del credito, bensì nell'inciso che prevede (e limita) la riduzione del costo del credito in misura “*pari [a]gli interessi e [a]i costi corrispondenti alla durata residua del contratto*”.

Ebbene, la Corte UE nella sentenza *Lexitor* ha interpretato l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo (sicuramente) dal dato testuale, ossia dal riferimento alla “*riduzione del costo totale del credito*”, per addivenire a un'interpretazione volta a garantire un elevato livello di tutela ai consumatori, al fine di evitare il rischio di abusi derivanti dal potere di predisposizione unilaterale delle condizioni e dei termini del contratto da parte della banca²¹⁴.

²¹³ In particolare, il giudice polacco, ricorrendo all'art. 267 TFUE, ha formulato alla Corte di giustizia il seguente quesito: “*se la disposizione contenuta nell'art. 16 §1, in combinato disposto con l'art.3 lett. g) della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione*”.

²¹⁴ Peraltro, la soluzione interpretativa propugnata dalla Corte UE nella sentenza *Lexitor* appare singolare, soprattutto se si considera le conclusioni presentate dall'Avv. Generale (G. Hogan) nel prospettare plurime

In particolare, tra le varie motivazioni addotte dalla Corte di giustizia quella che risulta decisiva è quella relativa all'interpretazione teleologica²¹⁵, ove si rileva che il diritto alla riduzione del costo del credito sancito dall'art. 16, par. 1, della direttiva n. 48 del 2008 sarebbe “*affievolito*” qualora fosse ricondotto alla struttura dei costi del contratto, predisposta (unilateralmente) dai finanziatori. Tale soluzione, osserva la Corte UE, renderebbe estremamente difficile l'individuazione concreta della natura dei costi supportati dal consumatore e, conseguentemente, il successivo controllo da parte dell'autorità giudiziaria competente²¹⁶.

L'obiettivo della Corte di giustizia, dunque, è quello di assicurare un'adeguata tutela al consumatore, in considerazione della sua condizione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere di negoziazione che per livello di informazione²¹⁷. Precisamente, la Corte di giustizia ha rilevato nella sentenza *Lexitor* che «*limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*» (punto 32).

D'altro canto, la Corte UE sottolinea il fatto che l'interpretazione fornita con la sentenza *Lexitor* non andrebbe a penalizzare i finanziatori, ai quali la direttiva ha riconosciuto «*il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito*», lasciando liberi, in questo caso, gli Stati membri «*di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante*» (punto 34). Inoltre, la sentenza *Lexitor* pone in risalto un ulteriore vantaggio per il

interpretazioni dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, nonché le Osservazioni presentate in causa dalla Commissione europea. Invero, la Corte di giustizia è stata chiamata nuovamente ad esprimersi in merito al regime normativo dell'estinzione anticipata, questa volta, però, con riferimento al diverso settore dei contratti di credito ai consumatori in ambito immobiliare ex art. 25, par. 1, dir. n. 2014/17. A tal proposito, si anticipa sin d'ora, la Corte UE con la sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, *Unicredit Bank Austria*) ha sancito il principio dell'irripetibilità del corrispettivo correlato a prestazioni già interamente svolte. Il tema verrà analizzato diffusamente nel Capitolo III del presente lavoro.

²¹⁵ Sul punto, cfr. A.A. DOLMETTA, *Anticipata estinzione e riduzione del costo totale del credito. Il caso della Cessione del quinto*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2019, p. 645.

²¹⁶ Sull'argomento di tipo teleologico, v. per tutti A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla Corte di Giustizia nell'ambito del caso Lexitor e decreto sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2021, p. 291.

²¹⁷ V., in tal senso, la pronuncia della Corte di giustizia UE del 21 aprile 2016, *Radlinger e Radlingerová*, C-377/14, punto 63.

creditore, in caso di esercizio del diritto al rimborso anticipato, consistente nel conseguire la disponibilità immediata del finanziamento concesso e nella possibilità di rimmetterlo sul mercato e reimpiegarlo in nuovi contratti di credito, con conseguente incremento del guadagno (punto 35).

Quanto al riferimento alla “*restante durata del contratto*”, esso è stato interpretato dalla Corte UE quale parametro per poter determinare il rimborso dell’importo spettante al consumatore, omettendo di considerare i criteri di calcolo da utilizzare a tal fine²¹⁸. Su tale profilo ci si soffermerà *infra*.

La Corte UE, dunque, per ragioni di politica del diritto, ha adottato un’interpretazione estensiva dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE nel tentativo di riconoscere al consumatore una maggior tutela nell’ambito del rapporto contrattuale predisposto unilateralmente dalla banca a fronte di un potere negoziale del sovvenuto pressoché nullo.

In relazione a tale aspetto, si deve considerare la *ratio* che sta alla base della disciplina comunitaria dell’estinzione anticipata del credito al consumo, tenuto conto che la riduzione del costo totale del finanziamento mira a incoraggiare e a favorire la scelta dei consumatori di liberarsi dall’obbligo restitutorio anzitempo, garantendo così, per entrambi le parti del rapporto contrattuale, un beneficio: il debitore si libera dal pagamento degli interessi e di altri costi inerenti alla durata residua del contratto; il creditore si pone al riparo da eventuali insolvenze future, incassando il capitale concesso e una parte dei costi correlati alla concessione del finanziamento, nonché la possibilità di erogare nuovi finanziamenti ad altri soggetti.

Tuttavia, non si può omettere di considerare che l’estinzione del debito prima della scadenza naturale del contratto raramente consegue a seguito di entrate *extra* denaro da parte del consumatore, e sempre più spesso si verifica in relazione alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali o, ancora di più, attraverso la disciplina della portabilità dei mutui.

²¹⁸ A tal proposito, assumono rilievo le Conclusioni dell’Avvocato Generale, che si fondarono sull’esplicito presupposto per cui “*la direttiva 2008/48 non armonizza il metodo di calcolo da utilizzare per determinare la riduzione applicabile nel caso di un rimborso anticipato del credito, ma enuncia i principi che gli Stati membri devono rispettare nella determinazione di tale metodo*” (Conclusioni, par. 38).

a. Impatto della sentenza Lexitor e le questioni applicative irrisolte

All'indomani della pronuncia della Corte di giustizia è sorto un ampio dibattito in ordine ai suoi effetti nell'ordinamento nazionale²¹⁹. In particolare, secondo parte della dottrina l'impostazione interpretativa adottata dalla Corte UE nel caso *Lexitor* si poneva in contrasto tanto con il tenore letterale della norma comunitaria in materia di estinzione anticipata (art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE), quanto con la norma nazionale di recepimento (art. 125-sexies T.U.B.)²²⁰.

Ebbene, tale orientamento dottrinale, pur riconoscendo la portata *erga omnes* e la vincolatività del principio di diritto ivi sancito per tutti gli Stati membri²²¹, tende a valorizzare la distinzione tra efficacia extraprocessuale ed efficacia interna del dispositivo. Secondo tale prospettiva, gli effetti delle sentenze della Corte UE negli ordinamenti interni non possono trovare applicazione a priori, ma vanno adattati in funzione delle peculiarità dell'ordinamento nazionale destinato a recepirli, “*essendo la pronuncia collegata ad una determinata fattispecie e ad un determinato contesto fattuale e giuridico*”²²².

In questa logica, il dispositivo enunciato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor* varrebbe per l'ordinamento polacco e per altri ordinamenti analoghi, non anche per gli ordinamenti, come quello italiano, che sono dotati di un forte sistema giuridico, capace di evitare e, eventualmente, sanzionare le condotte abusive a danno dei consumatori²²³.

²¹⁹ Cfr., in tal senso, A. ZOPPINI, *cit.*, 2020, p. 3.

²²⁰ Cfr. A. TINA, *cit.*, 2019, p. 163; G. ALPA, *Il caso Lexitor e l'estinzione anticipata del debito nel rapporto di credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2021, p. 226; R. SANTAGATA, *cit.*, 2022, p. 179 ss.

²²¹ In dottrina è pacifico che le sentenze della Corte di giustizia UE emesse ai sensi dell'art. 267 TFUE hanno una funzione dichiarativa che si traduce in un'efficacia vincolante *erga omnes* dell'interpretazione fornita. In altre parole, la Corte UE emette sentenze con contenuto precettivo, che definiscono l'interpretazione che la norma avrebbe dovuto avere sin dalla sua entrata in vigore. A tal proposito, cfr. Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577, con nota di F. ROSSI DAL POZZO, *Obbligo d'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea e principi generali a tutela del contribuente: alla ricerca di un difficile equilibrio fra interessi (talora) contrapposti*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2013, p. 835.

²²² Per questi rilievi, si v. W.G. CATURANO, *Estinzione anticipata e diritti del consumatore: l'impatto della Corte di Giustizia sul “Caso Italiano”*, 18 ottobre 2019, consultabile all'indirizzo www.expartecreditoris.it/; A.A. DOLMETTA, *cit.*, 2019; F. MAIMERI, *Credito al consumo: quali commissioni sono rimborsabili*, in *FCHub*, 15 ottobre 2019, consultabile all'indirizzo <https://fchub.it/>.

²²³ V., in prospettiva critica, le osservazioni svolte dal Collegio di coordinamento dell'ABF del 17 dicembre 2019, n. 26525, laddove evidenzia che “... il primato del diritto europeo, che è sancito nell'art.11 della Costituzione, collide frontalmente con la idea, alquanto singolare, secondo la quale la sentenza *Lexitor* non sarebbe applicabile in Italia per il fatto di essere un Paese dotato di un maturo e dettagliato apparato normativo (secondario) e giurisprudenziale orientato alla diversificazione dei costi ripetibili: quasi che le sentenze interpretative della

L'esigenza di uniformità riguarderebbe, perciò, i soli ordinamenti come quello polacco, non particolarmente avanzati nella tutela dei consumatori, nei quali è del tutto possibile una sorta di discrezionalità per il finanziatore nella qualificazione degli oneri inerenti al contratto di finanziamento, ossia di incrementare i costi *up front* e, conseguentemente, di ridurre la quantificazione di quelli destinati a mutare nel corso del rapporto²²⁴.

Diversa valutazione andrebbe, invece, operata per ordinamenti come quello italiano, dotati di una solida regolamentazione normativa, di vigilanza e giurisprudenziale, volta a perseguire l'obiettivo della direttiva 2008/48/CE, ossia di garantire un elevato ed efficace livello di tutela ai consumatori. A conferma di ciò si pongono infatti gli stringenti doveri informativi in capo al creditore, al fine di chiarire tutte le componenti qualitative e quantitative dei costi connessi alla concessione del finanziamento²²⁵.

Inoltre, anche la predisposizione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come l'Arbitro bancario finanziario (ABF)²²⁶, sotto l'attività di vigilanza della Banca d'Italia, garantiscono (in caso di contenzioso) il controllo successivo sulla regolarità delle condizioni economiche concretamente praticate e l'effettività dei principi vigenti in materia²²⁷. In questo senso, qualche autore in dottrina ha criticata la scelta garantista operata dalla Corte di giustizia,

CGUE, anziché essere destinate sempre alla armonizzazione delle discipline di tutti i Paesi aderenti, potessero ritenersi selettivamente dedicate solo a taluni di essi".

²²⁴ Al riguardo, la sentenza del Tribunale di Milano dell'11 maggio 2021 sottolinea il fatto che *"la CGUE non interpreta la norma nazionale, ma la normativa europea, di modo che è ininfluenza il fatto che il rinvio pregiudiziale sia pervenuto da un'autorità polacca"*.

²²⁵ Come evidenziato nelle pagine che precedono, gli Orientamenti di vigilanza sulla Cessione del quinto, ricompresi nel richiamo operato dalla disciplina transitoria, impongono alle banche di predisporre documenti contrattuali tali da indicare e ripartire chiaramente i costi addebitabili al cliente. Infatti, le banche devono adottare procedure interne *"idonee a individuare in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto"* e qualificare le voci di spesa in relazione al contenuto delle attività remunerate. Sul punto, si richiamano le Linee guida della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019, dal titolo *"Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti"*, prot. n. 1463869/19, pubblicata il 14 gennaio 2020 sul sito <https://www.bancaditalia.it/>.

²²⁶ In particolare, G. SANTONI, *Note sul caso Lexitor, alle battute conclusive dopo Cass. 25997/2023*, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, 2023, p. 6, osserva che *"dell'Abf, fanno parte, oltre che i preparati funzionari della Banca d'Italia che compongono le Segreterie tecniche incaricate di assistere i sette Collegi, i componenti di detti Collegi, che sono esperti magistrati, noti avvocati e commercialisti e soprattutto professori universitari di diritto privato, commerciale e bancario, che ogni triennio sono stati in buona misura rinnovati: in sintesi, il meglio che può immaginarsi per una valutazione consapevole delle controversie da esaminare"*.

²²⁷ Cfr. A. BARENGHI, *Note sulla trasparenza bancaria venticinque anni dopo*, in *Banca borsa tit. cred.*, II, 2018, p. 165.

sostenendo che una simile esigenza non trova rispondenza nel nostro ordinamento giuridico, caratterizzato da adeguati strumenti di tutela a favore dei consumatori²²⁸.

In linea con tale tesi, è stato inoltre sostenuto in dottrina che le direttive europee, pur potendo produrre effetti diretti nei rapporti c.d. verticali, non avrebbero potuto spiegare i medesimi effetti nell'ambito delle relazioni tra privati (c.d. orizzontali)²²⁹. Tale assunto è stato ripreso dalla giurisprudenza di merito che ha affermato l'irrilevanza della sentenza *Lexitor* nei procedimenti nazionali, che avevano ad oggetto l'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B., mantenendo ferma la responsabilità dello Stato per inadempimento dell'obbligo derivante dalla normativa europea²³⁰.

Altra parte della dottrina ha affermato, al contrario, che l'obbligo d'interpretazione conforme riguarda anche le direttive che regolano i rapporti tra privati²³¹: il giudice nazionale avrebbe quindi dovuto adempiere all'obbligo, evitando di dar luogo ad un'applicazione *contra legem* della norma.

b. La posizione delle istituzioni italiane e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e dell'ABF in materia di rimborsi anticipati post-Lexitor

All'indomani della pronuncia *Lexitor*, la Banca d'Italia adottava una disposizione denominata "*Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti*", con la quale

²²⁸ In tal senso, v. A. ZOPPINI, *cit.*, 2020, p. 11, secondo cui "*appare evidente che la questione interpretativa*" posta dal giudice polacco all'attenzione della Corte di giustizia "*si ricolleggi ineludibilmente ad un sistema ordinamentale nel quale il professionista sia effettivamente libero di qualificare discrezionalmente le diverse voci di costo*".

²²⁹ Infatti, è pacifico che le direttive possono avere efficacia diretta negli ordinamenti nazionali soltanto dopo la scadenza del termine di recepimento, a patto che contengano disposizioni «incondizionate e sufficientemente precise» (cfr., *ex multis*, Corte di giustizia, 5 ottobre 2004, C-397-403/01, *Pfeiffer*) e dalle quali derivi un diritto azionabile nei confronti dello Stato inadempiente (c.d. «effetto verticale»). Si v. le osservazioni svolte da A. RICCIARDI, *cit.*, p. 8.

²³⁰ In senso contrario, cfr. la sentenza del Tribunale di Torino, 21 marzo 2020, n. 4040, nella quale l'autorità giudiziaria afferma espressamente che l'art. 125-sexies T.U.B. "*deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE di cui costituisce fedele trasposizione*". Nella stessa pronuncia viene inoltre sottolineato che "*l'obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli Stati membri di adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle Istituzioni europee*".

²³¹ U. MALVAGNA, *cit.*, 2022, p. 64, evidenzia che "*se è corretto affermare che la disapplicazione della norma di diritto interno contrastante con il contenuto di una disposizione self-executing contenuta in una direttiva è limitato all'ipotesi dell'attribuzione — da parte della disposizione self-executing — a un privato di un diritto nei confronti di un soggetto pubblico, è altrettanto vero che tale regola soffre delle eccezioni*".

venivano fornite nuove indicazioni operative²³², al fine di conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*.

Nell'ottica di svolgere la sua funzione di tutela della clientela bancaria e finanziaria ai sensi dell'art. 6 T.U.B., la Banca d'Italia dichiarava che “*gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte*”, senza effettuare dunque alcuna distinzione tra costi *up front* e *recurring*.

Per quanto concerne invece i contratti in corso di esecuzione al momento del deposito della sentenza *Lexitor*, la Banca d'Italia rimetteva la determinazione del criterio di restituzione dei costi *up front* “*al prudente apprezzamento degli intermediari*”. Inoltre, precisava che per la liquidazione di tali costi “*dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata*”²³³.

Sul versante della giurisprudenza la situazione è un po' più complessa. La soluzione interpretativa proposta dalla Corte nella sentenza *Lexitor* ha infatti ingenerato nell'ordinamento

²³² Cfr. le linee guida della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019, dal titolo “*Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti*”, prot. n. 1463869/19, pubblicata il 14 gennaio 2020 sul sito <https://www.bancaditalia.it/>. In particolare, per quanto qui di interesse, le linee guida della Banca d'Italia prevedono che «a) Con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. A questi fini, gli intermediari potranno far riferimento anche alle buone prassi rese note dalla Banca d'Italia in occasione dell'emanazione degli “Orientamenti di vigilanza” in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, con riguardo alle indicazioni sull'opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel c.d. tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l'attività di intermediazione del credito (nn. 16 e 44). Schemi tariffari che non prevedono l'applicazione di tariffe ulteriori rispetto al tasso annuo nominale assicurano infatti, in modo più agevole, che, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del costo totale del credito tenga conto di tutti i costi del finanziamento. Per assicurare la massima trasparenza nei confronti dei clienti, i criteri di riduzione dei costi dovranno formare oggetto di specifica informativa al cliente. La Banca d'Italia, nello svolgimento dell'attività di controllo, si attende che dette informazioni siano fornite nell'ambito: – dell'informativa precontrattuale, che deve essere fornita al consumatore prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole; – delle condizioni contrattuali sul diritto di rimborso anticipato e sulla relativa procedura. b) Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti in essere, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. *up front*), la Banca d'Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso; dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)».

²³³ Da attuarsi, ad esempio, con il metodo lineare oppure con quello del costo ammortizzato.

nazionale un numeroso contenzioso della giurisprudenza di merito e dell'ABF, le quali hanno assunto posizioni discordanti in materia²³⁴.

Per quanto riguarda la posizione dell'Arbitro Bancario Finanziario, in un primo momento, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la pronuncia n. 26525 del 17 dicembre 2019 aveva affermato il principio secondo cui anche gli oneri *up front* dovessero essere rimborsati, uniformandosi così ai principi di diritto enunciati dalla sentenza *Lexitor*.

Precisamente, il Collegio di Coordinamento dell'ABF ha sancito nella sopracitata decisione che il consumatore ha diritto ad ottenere la riduzione di tutte le componenti del costo totale del finanziamento, compresi gli oneri *up front*, “*al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi*”.

Inoltre, il medesimo Collegio si è pronunciato anche con riguardo ai nuovi ricorsi e a quelli già decisi, chiarendo che le nuove controversie (ancorché riferibili a contratti conclusi prima dell'intervento della Corte di giustizia) dovessero essere decise tenendo conto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia UE nella sentenza *Lexitor*, mentre con riferimento ai ricorsi già decisi, i principi espressi nella predetta sentenza non avrebbero trovato applicazione, pena la violazione il principio del “*ne bis in idem*”²³⁵.

Quanto ai ricorsi pendenti, che attenevano dunque al rimborso dei soli costi *recurring*, lo stesso Collegio con la sopracitata decisione ha escluso l'applicazione dei precetti sanciti nella sentenza *Lexitor*, in considerazione del fatto che la presentazione di una nuova domanda avente ad oggetto i costi *up front* sarebbe stata contraria al principio di infrazionabilità della pretesa.

Ebbene, se l'interpretazione della Corte di giustizia è stata subito accolta dalla Banca d'Italia e dall'ABF, più complessa è risultata la posizione della giurisprudenza di merito, la

²³⁴ Cfr., *ex multis*, Tribunale Napoli, 29 giugno 2020, n. 4433; Tribunale Roma, 16 settembre 2020, n. 12470; Tribunale Bologna, 7 gennaio 2021, n. 26; Tribunale Palermo, 14 gennaio 2021, n. 111. Tali orientamenti sembrano conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza *Lexitor*. *Contra*, si v., ad es., Tribunale Napoli 22 novembre 2019, n. 10489.

²³⁵ Sul punto, infatti, il Collegio di coordinamento dell'ABF ha stabilito con la decisione del 23 novembre 2012, n. 3962 che: “*l'accertamento contenuto nella decisione del Collegio non fa stato tra le parti né impedisce alle parti di ricorrere ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri interessi. Ma ciò non autorizza a ritenere che, dopo la decisione il ricorso possa essere riproposto per un nuovo esame davanti allo stesso Collegio decidente o ad altro Collegio dell'ABF. Invero la decisione, una volta che sia stata comunicata alle parti, non può essere più modificata, [...] ma può essere solo corretta se affetta da errori materiali o di calcolo. Deve pertanto escludersi che il ricorrente, in tutto o in parte insoddisfatto dell'esito del ricorso, possa riproporre il ricorso*”.

quale – chiamata a decedere sulle cause relative all'estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo –, ha assunto posizioni discordanti in materia.

In particolare, parte della giurisprudenza²³⁶ si è espressa in senso conforme all'orientamento interpretativo delineato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*, seguendo altresì le linee guida fornite dalla Banca d'Italia del 4 dicembre 2019 e dal Collegio di Coordinamento dell'ABF nella sopracitata decisione del 17 dicembre 2019.

In linea con tale orientamento, si segnala, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale di Roma del 16 settembre 2020, n. 12439, la quale adotta *“un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto europeo e dunque, nella specie, all'art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48 alla stregua della recente pronuncia della Corte di Giustizia, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo”*. Nella stessa pronuncia, il giudice di merito osserva *“come l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato”*.

Dello stesso avviso è la sentenza del Tribunale di Milano del 9 aprile 2021, n. 2969 secondo cui *“in caso di anticipata estinzione”* il consumatore ha diritto *“al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle commissioni accessorie”*.

Da altro canto, con riguardo alle sentenze in contrasto con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia²³⁷, si riporta, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale di Napoli del 22 novembre 2019, n. 10489, la quale ha ritenuto che la pronuncia *Lexitor* non fosse direttamente invocabile dal consumatore nei confronti della banca mutuante. Il giudice di merito, nella pronuncia da ultimo citata, esclude la diretta applicabilità della norma comunitaria

²³⁶ Cfr., *ex multis*, Tribunale Napoli 29 giugno 2020, n. 4433; Tribunale Bologna, 7 gennaio 2021, n. 26; Tribunale Palermo, 14 gennaio 2021, n. 111, tutte consultabili all'indirizzo www.monopolistudiolegali.it.

²³⁷ Cfr., *ex multis*, Tribunale di Napoli, 10 marzo 2020, n. 2391; Tribunale di Piacenza, 16 marzo 2020, n. 241; Tribunale di Pavia, 2 maggio 2020, n. 497; Tribunale di Torino, ordinanza del 29 giugno 2020; Tribunale di Treviso, 13 ottobre 2020, n. 1409; Tribunale di Vicenza, 13 novembre 2020, n. 1907, tutte consultabili all'indirizzo www.monopolistudiolegali.it.

interpretata dalla Corte UE nella sentenza *Lexitor*, sulla scorta della natura non *self-executing* della direttiva 2008/48/CE.

Tale orientamento si riscontra anche nelle sentenze del Tribunale di Monza del 22 novembre 2019, n. 2573 e del 10 marzo 2020, n. 2391, nelle quali – ancora una volta – si ribadisce la natura non *self-executing* della direttiva in materia di credito al consumo, come tale inidonea a regolare le relazioni tra privati.

Da ultimo, occorre dare atto dell’opposto orientamento della giurisprudenza di merito, la quale invece ha applicato alla lettera il principio di diritto delineato nella sentenza *Lexitor*. Si segnala, in particolare, la sentenza del Tribunale di Milano dell’11 maggio 2021, la quale ha stabilito che “*Il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente (e, quindi, nella specie, anche delle commissioni accessorie)*”²³⁸.

7. L’intervento (correttivo) del legislatore nazionale: limitazione temporale degli effetti della sentenza *Lexitor*, legittimo affidamento e certezza del diritto

Dopo l’emanazione della sentenza *Lexitor*, come osservato poc’anzi, si è verificato un aumento del contenzioso tra consumatori ed istituti bancari in merito alla diretta applicabilità dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia UE. L’impatto di tale pronuncia nel contesto giuridico nazionale ha ingenerato, soprattutto, un contrasto giurisprudenziale, connotato da pronunce divergenti che hanno incrementato lo stato di incertezza. In questo contesto si avvertiva pertanto l’esigenza di un provvedimento chiarificatore del legislatore italiano per uniformare la disciplina interna ai precetti di diritto sanciti dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*. A tal proposito, il legislatore italiano è intervenuto attraverso l’art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali, c.d. Decreto Sostegni-Bis), convertito, con modificazioni, nella Legge 23 luglio 2021, n. 106²³⁹. In particolare, il

²³⁸ Sul punto, v. Tribunale di Milano, Sez. VI, 11 maggio 2021, con nota di A. ZURLO, *Lexitor docet: il diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti*, in *Riv. dir. risparmio – approfondimenti*, 2021, p. 169.

²³⁹ Si veda la lettera con allegata nota tecnica inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri da numerose associazioni di consumatori e pubblicata il 16 luglio 2021 sul sito www.movimentoconsumatori.it, dal titolo «*Sostegni bis, rimborso anticipato prestiti. appello a Draghi affinché fermi leggina a favore delle banche che danneggia cittadini fragili*». Si v., altresì, A. CRISCIONE, *Credito. D.I. Sostegni bis e la Lexitor ignorata*, pubblicato il 17 luglio 2021 su [www. https://24plus.ilsole24ore.com/](https://24plus.ilsole24ore.com/); W. Caturano, *Lexitor: il Legislatore chiude*

legislatore, riformulando l'art. 125-*sexies* T.U.B., in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, ha precisato che il consumatore ha “*diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”.

La nuova formulazione dell'art. 125-*sexies* T.U.B., allineandosi ai principi della sentenza *Lexitor*, prescrive pertanto che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito, con l'unica esclusione degli oneri erariali.

È bene precisare che il nuovo testo dell'art. 125-*sexies* T.U.B. prevede l'adeguamento ai principi *Lexitor* soltanto con riferimento ai contratti sottoscritti in data successiva al 24 luglio del 2021 (coincidenti con l'entrata in vigore della legge di conversione); di tal che, ai rimborsi *ante diem* intervenuti tra l'entrata in vigore del D.lgs. n. 141 del 2010 e quella della legge di conversione del Decreto Sostegni-Bis si sarebbe dovuto applicare il regime normativo previgente.

Da un lato, dunque, la disposizione *de qua* prevede l'adeguamento della disciplina normativa italiana al principio di diritto enunciato dalla sentenza *Lexitor* limitatamente ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione; dall'altro lato, la novella in esame stabilisce che ai contratti di credito estinti anticipatamente ma stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021²⁴⁰ «*continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* (...) e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*».

In tale ordine di idee, i contratti di finanziamento sottoscritti in data antecedente al 25 luglio 2021 sarebbero stati sottoposti (anche) alle norme secondarie contenute nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, vigenti alla data della sottoscrizione degli stessi; disposizioni che, come già ribadito precedentemente, imponevano

il 'caso', pubblicato il 22 luglio 2021 su www.expartecreditoris.it; F. MOCCI e A. BETTONI, *Decreto sostegni bis: il TUB si adegua alla Lexitor, ma solo per il futuro*, pubblicato il 29 luglio 2021 su www.dirittobancario.it; R. DI NAPOLI, *Un ennesimo 'sostegno' a banche e finanziarie per 'superare' gli effetti della sentenza 'Lexitor'*, pubblicato il 30 luglio 2021 su www.ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com.

²⁴⁰ Data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2021 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

all'intermediario, in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, la restituzione dei soli oneri *recurring*, ossia di quelli che maturavano nel corso del rapporto contrattuale.

Tanto chiarito, deve ulteriormente osservarsi che il legislatore italiano con tale novella ha introdotto all'art. 125-*sexies* T.U.B. due novità, costituite dal criterio residuale del «costo ammortizzato» per il calcolo dell'importo della riduzione del costo totale del credito (comma 2°)²⁴¹, e dal riconoscimento in capo al finanziatore di un «*diritto di regresso*» (derogabile in via convenzionale) nei confronti dell'intermediario, nella misura “*dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito*” (comma 3°).

Al riguardo, occorre sottolineare l'incongruenza di tale disposizione rispetto alla sua collocazione normativa. L'art. 125-*sexies* T.U.B. si trova infatti nel Titolo VI, che tratta della trasparenza delle condizioni contrattuali verso i clienti, e specificamente nel Capo che recepisce la direttiva europea sul credito ai consumatori. Tuttavia, è chiaro che la novellata disposizione di cui all'art. 125-*sexies* T.U.B. non recepisce una nuova direttiva, né risulta più protettiva per il consumatore, essendo essenzialmente diretta a tutelare gli interessi degli enti creditizi. Sul punto ci si soffermerà, in particolare, con riguardo al tema dei criteri di calcolo per la riduzione del costo totale del credito²⁴².

Inoltre, viene sottolineata in dottrina l'infondatezza di una simile previsione, soprattutto con riguardo alla novità del diritto di regresso nei confronti dell'intermediario (come, ad esempio, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi) per i costi rimborsati al consumatore, poiché riguarda rapporti interni tra imprese che sono perfettamente in grado di gestire questi aspetti autonomamente²⁴³. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4° e 5° dell'art. 125-*sexies* T.U.B.

Ebbene, è chiara la posizione assunta dal legislatore italiano, mosso dall'intento di tutelare le istanze degli intermediari finanziari (esposti a numerose richieste di rimborso dei costi *up front*), nonché di garantire la stabilità del sistema finanziario complessivamente

²⁴¹ In senso critico su tale scelta, si v. R. SANTAGATA, *Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato del credito ai consumatori (e del credito immobiliare)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2022, I, p. 189;

²⁴² U. MALVAGNA, *cit.*, 2022, p. 56, evidenza “*che la disposizione in discorso né recepisce la direttiva (né vecchia, né nuova), né è intesa alla protezione del consumatore*”.

²⁴³ *Ibidem*.

considerato²⁴⁴. Infatti, dalla lettura dei lavori preparatori della normativa in argomento emerge con chiarezza che, creando un doppio regime giuridico applicabile in caso di rimborso anticipato - a seconda della data di stipulazione del contratto, il legislatore nazionale ha inteso tutelare il legittimo affidamento degli operatori finanziari relativamente ad una prassi seguita per un decennio dall'entrata in vigore della direttiva 2008/48/CE²⁴⁵.

In merito, la dottrina ha evidenziato che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha ripetutamente riconosciuto – nelle sue pronunce – il principio della certezza del diritto come uno dei pilastri dello Stato di diritto²⁴⁶. Tale argomento viene speso da questa dottrina²⁴⁷ al fine di “giustificare” la modifica normativa apportata dal legislatore nazionale, garantendo così un “minimo” di tutela ai soggetti finanziatori, che hanno riposto il loro affidamento in una prassi interpretativa dell'art 125-*sexies* T.U.B., confermata dalle autorità italiane competenti e seguita sia dalla giurisprudenza di merito che dalle pronunce dell'ABF.

²⁴⁴ Sul punto, A. ZOPPINI, *cit.*, 2020, p. 11, sottolinea che l'incertezza oggettiva a livello europeo riguardo all'applicazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, insieme alla prassi applicativa interna relativa all'art. 125-*sexies* T.U.B., sostenuta dalle legislazioni nazionali, costituivano elementi sufficienti per creare un legittimo affidamento degli intermediari sulla correttezza della distinzione tra costi ripetibili e quelli irripetibili.

Quanto al profilo delle conseguenze economiche in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, cfr. Bollettino in VI Commissione (Finanze) del 10 giugno 2020, p. 131.

²⁴⁵ Cfr. l'interrogazione parlamentare del 9 giugno 2020 dal titolo “*Chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento*”, indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, dall'interrogazione parlamentare emerge che la necessità era quella di tutelare il principio del legittimo affidamento, evitando pesantissime conseguenze economiche in un momento di grave difficoltà e dissesto economico e che l'incertezza giuridica incideva in modo determinante sugli intermediari finanziari, i quali “*rischiano di pagare un prezzo elevatissimo, tanto da rischiare concretamente la chiusura, [...] per responsabilità, tra l'altro, a loro non imputabile*”. Cfr., altresì, Bollettino in VI Commissione (Finanze) del 10 giugno 2020, in particolare Camera dei deputati, 5-04106, *Interrogazione su chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento*, p. 131. In tale documento si legge che, con riferimento alla sentenza (causa C-383/2018) pubblicata l'11 settembre 2019, c.d. sentenza *Lexitor*, si “*auspica l'adozione immediata di iniziative normative che chiariscano pro futuro l'applicazione nel nostro ordinamento della sentenza della Corte di giustizia citata in premessa*”.

²⁴⁶ Così F. POLACCHINI, *Cedu e diritto dell'Unione europea nei rapporti con l'ordinamento costituzionale interno. Parallelismi e asimmetrie alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale*, pubblicato sul sito www.giur.cost.org.

²⁴⁷ Sul punto, si v., ad es., V. F. GRECO, *La Lexitor «è mobile qual piuma al vento»*, in *Riv. dir. risparmio*, 11 aprile 2023, rinvenibile al seguente indirizzo web: www.dirittodelrisparmio.it, il quale osserva che «*la ricerca della tanto ambita definitività è destinata a esitare, molto probabilmente, in un nulla di fatto. Invero, al netto delle considerazioni, già formulate da attenta dottrina, circa la primazia del diritto unionale e il complesso bilanciamento con l'equipollente (se non addirittura sovraordinato) principio di certezza del diritto (e conseguente tutela dell'affidamento ivi riposto), la decisione della Consulta interviene in un contesto di per sé abbastanza composito e accidentato, rappresentando una soluzione potenzialmente valida, ma sostanzialmente monca, perché trascura la considerazione di alcuni, importanti profili sistematici. Su tutti, il valore, trasversale e pervasivo, della certezza del diritto, in tutte le sue declinazioni, nazionale e sovranazionale; principio che, per contro, nell'attenzione querelle, appare, a più riprese, minato*».

a. La giurisprudenza successiva all'intervento del legislatore nazionale e la posizione della Banca d'Italia

Come è facile intuire, la novella introdotta dal Decreto Sostegni-Bis – volta a neutralizzare l'efficacia retroattiva della sentenza *Lexitor* – ha generato un vivace dibattito all'interno del sistema giuridico nazionale. In particolare, a fronte della creazione di un doppio regime normativo a seconda della data di conclusione del contratto di finanziamento, si sono sviluppati orientamenti giurisprudenziali che hanno fornito interpretazioni contrastanti.

Anzitutto, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, adeguandosi alla novella legislativa, mutava il proprio indirizzo, escludendo la ripetibilità dei costi *up front*²⁴⁸. A sostegno di tale impostazione interpretativa, detta Autorità adduceva l'esigenza di perseguire “*un corretto bilanciamento degli interessi individuali contrapposti, tenendo conto delle esigenze di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e anche di minimizzazione del rischio per lo Stato*”.

Peraltro, occorre precisare che la sopracitata pronuncia si sofferma sul delicato problema della compatibilità del diritto interno con il diritto unionale, e segnatamente con la previsione di cui all'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla sentenza *Lexitor*, secondo la quale il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi a carico del consumatore.

A tal proposito, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, da un lato, riconosce la supremazia del diritto europeo e il correlato obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale all'ordinamento UE; dall'altro lato, tuttavia, lo stesso Collegio osserva che tale obbligo non sussiste con riguardo alla novellata disciplina (nazionale) del rimborso anticipato, “*sia pur potenzialmente conflittuale con la disciplina europea*”.

Inoltre, la pronuncia in esame sottolinea anche “*che la scelta del legislatore di “riportare all'indietro le lancette dell'orologio” per la disciplina intertemporale, può avere tratto*

²⁴⁸ A tal proposito il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con la pronuncia del 15 ottobre 2021, n. 21676 giunge alla conclusione “*che il combinato disposto dell'art. 11 octies comma 2° e delle disposizioni di rango secondario pro tempore applicabili conduce all'esito per cui – in aderenza, anzi in “continuità” con l'orientamento seguito dall'Arbitro prima della sentenza Lexitor e della decisione 26525/2019 – la riduzione del costo totale del credito abbia per oggetto soltanto i costi c.d. recurring, con esclusione dei costi c.d. up-front*”.

ispirazione non solo da intuibili esigenze equitative di rispetto dell'affidamento riposto dalle parti negli assetti contrattuali concordati secondo le indicazioni consolidate della giurisprudenza nazionale anteriore alla sentenza Lexitor, ma anche dalla considerazione che scelte (non identiche, ma) non dissimili sono state compiute all'interno della UE da altri Paesi di prestigiosa tradizione giuridica”.

In primo luogo, viene citata la riforma introdotta dall'ordinamento austriaco con Legge del 5 gennaio 2021 (art. 1, comma 5°), la quale ha sostituito la previgente formulazione normativa in tema di estinzione anticipata, che richiama i “*costi dipendenti dalla durata del credito*”, con la espressione onnicomprensiva di “*costi*”; inoltre, l'art. 1, comma 6°, n. 12, ha stabilito che tale nuova disposizione si applichi solo ai contratti conclusi dopo l'11 settembre 2019 (data della sentenza *Lexitor*), “*purché estinti anticipatamente dopo il 31.12.2020*”.

In secondo luogo, viene segnalata la modifica apportata al codice civile tedesco attraverso l'art. 1 della Legge 9 giugno 2021, il quale introduce al paragrafo 501 il riferimento onnicomprensivo dei “*costi*”, disponendosi al contempo l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ossia dal 15 giugno 2021 (art. 7).

Alla luce della scelta di “limitare” gli effetti della sentenza *Lexitor*, scelta peraltro compiuta anche da altri legislatori nazionali, il Collegio di Coordinamento con la pronuncia in esame si adegua alla nuova disciplina normativa introdotta dal legislatore italiano con il Decreto Sostegni-Bis, sottolineando l'importanza delle ragioni che stanno alla base di tale intervento normativo, ossia, sostanzialmente, “*per esigenze di politica economica e di tutela del principio dell'affidamento*”.

Quanto alla giurisprudenza di merito, giova segnalare che una delle prime decisioni adottate in materia di rimborso anticipato del credito ai consumatori, a seguito della nuova formulazione dell'art 125-sexies T.U.B., è quella del Tribunale di Savona del 15 settembre 2021 n. 680. Con la sentenza da ultimo citata, il giudice adito ha ritenuto che, con riferimento al principio di diritto delineato nella sentenza *Lexitor*, “*non possa certo predicarsi la non applicabilità ai contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25.7.2021*”, poiché significherebbe attribuire alla novella una portata differente da quella della direttiva europea di cui “*costituiva recepimento ed attuazione*”. Sulla scorta di tale osservazione, il Tribunale di Savona afferma che “*alla stregua di un'interpretazione sistematica e conforme rispetto all'ordinamento*

europeo, il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 octies non può che riferirsi ai commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies TUB e cioè ai due commi di nuova introduzione, mentre non può riguardare il comma 1, diversamente ponendosi in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia". Il giudice ligure, quindi, rileva una contraddizione tra la normativa nazionale e quella comunitaria, risolvendo la questione disapplicando la normativa nazionale in favore del rispetto della gerarchia delle fonti.

Il Tribunale di Napoli, seguendo un ragionamento simile a quello adottato dal Tribunale di Savona, sembra propendere per il riconoscimento della supremazia dell'interpretazione conforme ai principi espressi nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, nella sentenza n. 2664 del 24 settembre 2021, Tribunale di Napoli Nord ha affermato che la novella legislativa del 2021, *"nella misura in cui valorizza la portata normativa pro tempore delle disposizioni di banca d'Italia, priverebbe di effetto per l'ordinamento italiano la sentenza Lexitor"*, ponendosi (conseguentemente) in contrasto con la gerarchia delle fonti a causa della prevalenza di una norma secondaria interna su una norma primaria comunitaria.

In questo ordine di idee, secondo il giudice campano, il nuovo art. 125-sexies T.U.B., introdotto dalla L. n. 106 del 2021, *"non può essere interpretato in modo da far rivivere la distinzione tra costi up-front e recurring ma, trattandosi di norma interna di attuazione della direttiva 2008/48/CE, deve essere letto conformemente all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'art. 16 par. 1, di tale direttiva"*.

In senso conforme con tale indirizzo interpretativo, il Tribunale di Napoli, con le successive sentenze n. 5478 del 13 ottobre 2021 e n. 8507 del 15 ottobre 2021, si è espresso in merito al rinvio alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia.

A tal proposito, entrambe le decisioni affermano che le disposizioni di Banca d'Italia, tenuto conto della loro natura programmatica, *"non sono suscettibili di una diretta applicazione se non per via interpretativa di una norma già completa nel suo precetto"*, la cui portata precettiva non può dunque escludere la riduzione dei costi *up front*. Seguendo tale percorso argomentativo, il Tribunale di Napoli, con le sopracitate sentenze, stabilisce che la nuova disposizione dell'art 125-sexies T.U.B. deve essere disapplicata *"per contrasto con il diritto comunitario"*.

Proseguendo la disamina giurisprudenziale pro-*Lexitor*²⁴⁹, il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza del 4 novembre 2021, n. 23238, ha stabilito che il quadro normativo “*non può ritenersi superato*” dall’art. 11-*octies* della L. 106/2021, escludendo “*che una norma interna possa superare i principi espressi dalla CGUE*”.

Tuttavia, il punto di svolta è rappresentato dall’ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino, con la quale è stata sollevata la questione di costituzionalità in relazione all’art. 11-*octies*, D.L. n. 73/2021, in ragione della sua ritenuta contrarietà agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

8. La questione di legittimità costituzionale e la decisione della Consulta

Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Torino ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, rimettendo alla valutazione della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, comma 1°, della Costituzione, nelle parti in cui la norma: a) prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25 luglio 2021) continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-*sexies* T.U.B. e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; b) limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza *Lexitor*.

Secondo il Tribunale di Torino, il legislatore nazionale, attraverso il 2° comma dell’art. 11-*octies* del Decreto Sostegni-*Bis* ha inteso limitare l’efficacia temporale del nuovo art. 125-*sexies* T.U.B. ai soli contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021, mentre per i

²⁴⁹ Per una disamina più ampia delle pronunce adottate a seguito della Legge n. 106/2021 (legge di conversione del Decreto Sostegni-*Bis*), cfr., *ex multis*, Tribunale Savona, 15 settembre 2021; Giudice di Pace Torino, 20 settembre 2021; Tribunale di Napoli, 13 ottobre 2021; Tribunale Genova, 14 ottobre 2021, n. 2248; Tribunale Ivrea, 7 dicembre 2021; Corte d’Appello Milano, 12 gennaio 2022; Tribunale Torino, 20 gennaio 2022; Tribunale Napoli, 27 gennaio 2022; Tribunale Savona, 1 febbraio 2022, n. 87; Tribunale Crotone, 21 marzo 2022; Tribunale Pavia, 30 marzo 2022; Tribunale Udine 4 maggio 22; Corte d’Appello Milano, 11 maggio 2022, n. 1565; Tribunale Bergamo, 30 settembre 2022.

contratti sottoscritti prima di tale data avrebbe trovato applicazione la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* T.U.B., unitamente alle norme secondarie contenute nelle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di stipulazione del contratto.

Tuttavia, puntualizza il Tribunale rimettente, la scelta del legislatore nazionale, volta a tutelare l'affidamento ingenerato negli operatori del settore e consapevole dei potenziali impatti economici che la nuova formulazione dell'art. 125-*sexies* T.U.B. avrebbe potuto avere sui rapporti pregressi, determinerebbe una disparità di trattamento tra i consumatori, che non sarebbe giustificata da ragioni di carattere generale, né da precise indicazioni di derivazione unionale. Del resto, evidenzia il Tribunale di Torino, attraverso il rinvio alla normativa secondaria, che, come visto, esclude di fatto la ripetibilità dei costi *up front*, il legislatore nazionale avrebbe integrato un inadempimento degli obblighi di derivazione eurounitaria²⁵⁰.

Ebbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dall'art. 11-*octies*, comma 2°, Decreto Sostegni-*Bis* nella parte in cui per i contratti assoggettati alla precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* T.U.B. rinvia a «*le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale muove dall'assunto secondo cui il 2° comma dell'art. 11-*octies* del Decreto Sostegni-*Bis* sarebbe in contrasto con la normativa europea e, in particolare, con l'articolo 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*, così disattendendo gli obblighi dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea sanciti dagli artt. 11 e 117, comma 1°, della Costituzione.

A tal proposito, secondo la Corte costituzionale, la sentenza *Lexitor* – resa in sede interpretativa – compone il quadro dei parametri sovranazionali che, attraverso le richiamate

²⁵⁰ In questo contesto, la giurisprudenza dell'ABF ha continuato ad applicare la disciplina previgente e quindi a riconoscere la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, sulla scorta dell'intervento legislativo del 2021. Tale scelta peraltro risulta conforme alla Comunicazione della Banca d'Italia del 1° dicembre 2021 (*Credito ai consumatori. Modifiche alla disciplina primaria in tema di estinzione anticipata del finanziamento*), nella quale si legge che, pur a fronte della pendente questione di legittimità costituzionale, «*la Banca d'Italia si atterrà alla nuova previsione di legge nello svolgimento della propria azione di supervisione: ragion per cui, come detto, questo Istituto – in relazione ai contratti ricadenti nel perimetro applicativo del ridetto art. 11-*octies*, comma 2 – considera non sussistenti i presupposti per poter dare seguito alle proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019*».

norme della Costituzione, devono essere utilizzati ai fini del vaglio di costituzionalità della norma di legge.

Orbene, secondo il giudice delle leggi, se è vero che il legislatore nazionale ha recepito il principio di diritto sancito nel caso *Lexitor* attraverso il nuovo art. 11-*octies*, stabilendo la retrocessione di tutti i costi al consumatore in caso di estinzione anticipata, senza alcuna distinzione; è altrettanto vero che la citata norma fissa l'irretroattività di tale principio, limitandone di fatto l'efficacia temporale ai soli contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021. Ne consegue, secondo la Consulta, che per quelli conclusi prima di tale data avrebbe trovato applicazione la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* T.U.B. e le norme secondarie contenute della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano la retrocedibilità dei soli costi *recurring*.

Nella specie, la Corte costituzionale ha ritenuto che siffatto rinvio integrerebbe un'ipotesi di completamento prescrittivo della norma primaria, con la peculiarità che, nel caso in discorso, la norma oggetto di censura è una disposizione primaria successiva, volta ad integrare il contenuto normativo di una precedente, mediante il rinvio a norme di rango secondario. Alla luce di tale considerazione, la Corte ha affermato che applicare le disposizioni secondarie sopra menzionate ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021 impedirebbe di interpretare l'intera norma in discorso in maniera conforme all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*.

Il giudice costituzionale, infatti, pur riconoscendo che gli istituti di credito si sono attenuti negli anni a “*precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*” e che l'intento del legislatore italiano è stato quello di voler “*proteggere l'affidamento che ha ritenuto ingenerato, nei finanziatori e negli intermediari, dall'interpretazione che era stata data prima della sentenza Lexitor*” all'art. 125-*sexies* T.U.B., ha ritenuto che la “*tutela di tale affidamento non poteva (e non potrebbe) incidere sugli impegni assunti con l'Unione europea*”.

Del resto, secondo la Consulta, compete solo alla Corte di giustizia stabilire una eventuale limitazione dell'efficacia temporale delle proprie sentenze, non potendo essere attribuito tale compito ai singoli legislatori nazionali. In mancanza di un'apposita limitazione temporale espressamente prevista nella sentenza *Lexitor*, osserva la Corte costituzionale, i relativi principi vanno applicati a tutti i contratti, indipendentemente dalla data di stipulazione degli stessi,

tenuto conto che, in assenza di una deroga espressa da parte della Corte di giustizia UE, la pronuncia (interpretativa) dispiega effetti retroattivi non modulabili dagli Stati membri. Ne consegue che, in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, e non può essere limitato a talune tipologie di costi ovvero a seconda della funzione da loro assolta.

a. Alcuni profili problematici dopo la sentenza della Corte costituzionale

Un aspetto della sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, che richiede una riflessione più approfondita, riguarda il presunto equilibrio tra gli interessi del finanziatore e del consumatore. Secondo la Consulta, tale bilanciamento sarebbe raggiunto, da un lato, attraverso il diritto del consumatore alla restituzione proporzionale di tutti i costi che costituiscono il costo totale del credito e, dall'altro lato, mediante il diritto del finanziatore a un indennizzo equo e giustificato, come previsto sia nella precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* T.U.B. (commi 2 e 3) sia nella nuova (commi 4 e 5).

Tuttavia, nel perseguire tale equilibrio, la Corte costituzionale sembra aver trascurato le perdite economiche che gli enti creditizi potrebbero subire a causa della restituzione proporzionale dei costi iniziali applicati ai contratti validamente stipulati prima del 25 luglio 2021, inclusi i rapporti già estinti anticipatamente e non ancora prescritti. Questo approccio solleva alcune perplessità, soprattutto considerando che la questione era stata adeguatamente discussa davanti alla Corte costituzionale durante l'udienza pubblica dell'8 novembre 2022, mettendo in evidenza i possibili impatti economici, stimati tra uno e cinque miliardi di euro.

Da un'altra prospettiva, occorre osservare, l'intervento della Consulta non ha comportato l'abrogazione totale del regime transitorio introdotto dal Decreto Sostegni-Bis. La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma solo nella parte che recita “*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*”.

Ebbene, la parziale conservazione delle norme transitorie applicabili ai contratti di credito stipulati prima del 25 luglio 2021, pensate dal legislatore per escludere la rimborsabilità dei costi iniziali, potrebbe ora causare effetti indesiderati e paradossali. Questo perché il precedente regime non regolamentava né i criteri di rimborso dei costi fissi né il rapporto tra il finanziatore e i terzi collocatori del credito.

Da ultimo, va rilevato che il risultato raggiunto dalla Corte costituzionale lascia aperta un'ulteriore questione, ossia la portata da attribuire ai nuovi commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* T.U.B. in relazione ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, considerando che tali disposizioni non trovano corrispondenza nella normativa previgente. Come già anticipato nelle pagine che precedono, i commi 2 e 3 dell'art. 125-*sexies* T.U.B. stabiliscono, rispettivamente, che: a) ove non previsto diversamente dal contratto, il criterio applicabile per la restituzione dei costi è quello del costo ammortizzato; b) i finanziatori hanno la facoltà di esercitare il diritto di regresso nei confronti degli intermediari del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

Al riguardo, la predetta sentenza della Corte costituzionale si limita ad affermare che dette disposizioni, dettate per l'avvenire, *“non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati”*.

In relazione a tale profilo, qualche autore in dottrina²⁵¹ concorda nel ritenere che il 2° comma dell'art. 125-*sexies* T.U.B. debba trovare applicazione anche con riguardo ai contratti assoggettati alla formulazione previgente dell'art. art. 125-*sexies* T.U.B., e quindi sia ragionevole sostenere che il criterio da applicare alla restituzione dei costi *up front* sia quello del costo ammortizzato in linea con gli orientamenti dell'ABF.

Diversamente, per il 3° comma sembra prospettarsi una lacuna normativa, dal momento che tale previsione non trova riscontro nella normativa previgente, né tantomeno nella giurisprudenza europea in tema di estinzione anticipata.

In relazione a tale comma parrebbe che l'intervento della Corte costituzionale abbia creato una disparità di trattamento tra passato e presente, trattando situazioni (divenute) uguali in maniera diversa ingiustificatamente. Per tale motivo, non si può escludere la possibilità che, sotto questo specifico profilo, la Corte possa essere nuovamente chiamata a verificare la legittimità costituzionale delle norme in esame, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

b. L'adeguamento normativo a seguito della pronuncia della Corte costituzionale

²⁵¹ In tal senso, cfr. D. ACHILLE, *cit.*, 2022, p. 1430.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 2022 in materia di estinzione anticipata del credito ai consumatori, il legislatore italiano è nuovamente intervenuto sul punto, al fine di adeguare la disciplina nazionale “*nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea*”. In particolare, sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 due provvedimenti (in parte) diversi tra di loro, volti a modificare (entrambi) l’art. 11-*octies*, comma 2°, secondo periodo, del Decreto Sostegni-Bis.

Anzitutto, l’art. 1, comma 1-*bis*, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che “*all’articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato*»”.

Ne discende che, in questa prima versione normativa, il legislatore esclude espressamente il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del proprio debito, alla ripetibilità dei costi iniziali (e ciò in considerazione del seguente inciso: “*non sono comunque soggetti a riduzione ... i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti*”). Inoltre, la novella in esame stabilisce che, salvo diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito debba essere calcolata – con riferimento ai soli costi *recurring* – secondo il criterio del costo ammortizzato.

Ebbene, nonostante l’inciso iniziale “*nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea*”, tale prima versione adeguatrice alla disciplina eurounitaria sembra proporre gli stessi profili problematici che

avevano portato alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 11-*octies*, comma 2, del Decreto Sostegni-*Bis* nella sua formulazione originaria.

In un secondo momento, il legislatore interviene nuovamente sulla materia dei rimborsi anticipati attraverso il D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 – rubricato “*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*” – prevede che “*all’articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*”.

Come si può osservare, in questa seconda versione viene eliminato il riferimento all’irripetibilità dei costi iniziali e al criterio del costo ammortizzato quale regola per il calcolo della riduzione del costo totale del finanziamento.

Non può farsi a meno di osservarsi che le due novelle dell’estate 2023²⁵², pubblicati contemporaneamente nella Gazzetta ufficiale, pongono un problema di coordinamento, anche a causa della mancanza di una chiara indicazione su quale delle due versioni dell’art. 11-*octies*, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021 debba essere considerata vigente. A fronte di tale incertezza, qualche Autore in dottrina ha fatto applicazione del criterio cronologico (*ex art.* 15 delle Disp. att. c.c.), ritenendo prevalente l’art. 27 del D.L. n. 104/2023 in considerazione della sua successione temporale all’art. 1, comma 1-*bis*, del 69/2023²⁵³.

²⁵² Si fa riferimento alla L. 10 agosto 2023, n. 103 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano) e al D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), pubblicati entrambi pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023.

²⁵³ In tal senso, cfr. R. FERRETTI e R. MANTEGAZZA, *La nuova disciplina delle estinzioni anticipate dei contratti di credito con i consumatori*, pubblicato sul sito www.dirittobancario.it, 27 settembre 2023, p. 4.

Insomma, a seguito di questa singolare vicenda, possiamo concludere che l'adeguamento normativo del 2023 ha ad oggetto i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (come previsto dall'art. 11-*octies*, comma 2°, del Decreto Sostegni-*Bis*), per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'art. 125-*sexies* T.U.B. vigenti alla data della sottoscrizione degli stessi. Dunque, la nuova formulazione normativa si pone in conformità con le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nel 2022, che aveva eliminato il riferimento alle parole “*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*”, originariamente contenute nell'art. 11-*octies*, comma 2°, del Decreto Sostegni-*Bis*.

Tuttavia, occorre altresì rilevare che la novella del 2023 introduce una novità non di poco conto: in particolare, la seconda parte dell'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 stabilisce espressamente che sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa.

Invero, tale novità ha suscitato in dottrina le prime reazioni, la quale si è interrogata in ordine alla sua reale portata nell'ambito dell'estinzione anticipata del credito al consumo²⁵⁴. A tal proposito sono state avanzate diverse tesi con riguardo all'introduzione degli istituti dell'indebito e dell'ingiustificato arricchimento, interpretandoli alla stregua di un “escamotage” volto a legittimare l'esclusione del rimborso dei costi *up front* per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni-*Bis*; ovvero al fine di escludere la legittimazione passiva del finanziatore rispetto ai costi di intermediazione per tutti i contratti, siano essi stati stipulati prima o dopo la legge di conversione del predetto decreto; o, ancora, per attribuire al finanziatore l'azione verso l'intermediario del credito per il recupero della parte dei costi di intermediazione restituiti al cliente in caso di rimborso anticipato²⁵⁵.

9. Metodo di calcolo della retrocessione dei costi al consumatore

²⁵⁴ R. FERRETTI e R. MANTEGAZZA, *cit.*, 2023, p. 1 ss.; cfr. anche le osservazioni svolte sul tema da E. BARGELLI, *Anticipata estinzione dei contratti di credito al consumo e restituzione dei costi accessori: il ruolo dell'indebito e dell'ingiustificato arricchimento*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2024, p. 205 ss., nonché L. CARDI, *Lexitor: un caso chiuso?*, in *Riv. dir. risparmio – approfondimenti*, 2023, p. 3 ss.

²⁵⁵ In tal senso, R. FERRETTI e R. MANTEGAZZA, *cit.*, 2023, p. 6.

Per definire i confini del costo totale del credito e comprenderne la portata, è essenziale riflettere sul metodo di calcolo per quantificare il diritto alla riduzione del costo totale del credito da riconoscere al consumatore in caso di pagamento anticipato del proprio debito²⁵⁶.

Prima della pronuncia *Lexitor* della Corte di giustizia, tutto il sistema di retrocessione dei costi *recurring*, in considerazione della loro natura e funzione, era costruito secondo il criterio di proporzionalità lineare, considerato il più adeguato, in assenza di un diverso criterio contrattuale di ripartizione temporale, per concretizzare il diritto del consumatore alla riduzione dei costi del finanziamento. A tal proposito, il criterio lineare si ottiene dividendo la somma complessiva di costi e interessi (escluse le imposte) per l'intera durata del contratto, ottenendo un importo periodico, e moltiplicando il valore ottenuto per la durata residua del contratto estinto in anticipo.

Peraltro, occorre ricordato che la sua applicazione, se intesa come rigida proporzionalità, non è stata mai considerata alla stregua di un principio assoluto, talché il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 10003/2016, aveva già precisato che qualora *“le parti, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano previsto costi continuativi (recurring) in misura differenziata per ogni frazione di tempo della durata complessiva del rapporto, il criterio di recupero degli esborsi sopportati per remunerare tali costi a seguito della estinzione anticipata del finanziamento, ancorché non esattamente proporzionale, sarebbe sempre conforme al criterio di competenza economica (pro rata temporis), dato che il rimborso avverrebbe comunque secondo la quota dei costi dovuti tempo per tempo maturati”*.

In questo quadro ormai stabilizzato delle decisioni dell'ABF, a seguito della sentenza *Lexitor* che ha riconosciuto la riduzione anche dei costi *up front*, è sorto il problema di stabilire il criterio di calcolo da adottare nel rimborso delle predette commissioni.

Va anzitutto precisato che la Corte UE nella citata pronuncia non si è espressa in merito al sistema di calcolo della riduzione del costo totale del credito al consumo. A tal proposito, infatti, l'Avvocato generale ha osservato nelle sue Conclusioni che l'art.16 della direttiva

²⁵⁶ La sentenza dell'11 settembre 2019, *Lexitor* (C-383/18, EU:C:2019:702), punto 24, riporta le due interpretazioni proposte per l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 dal giudice del rinvio, dai convenuti e dalle altre parti interessate. Mentre la prima interpretazione pone l'accento sul tipo di costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito, la seconda indicherebbe anche il metodo di calcolo per procedere a tale riduzione, che consisterebbe *«nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto»*. La sentenza accoglie una riduzione che include tutti i costi posti a carico del consumatore, ma non il riferimento alla proporzionalità.

2008/48/CE “*non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare*”, lasciando quindi agli Stati membri “*un certo margine di manovra in materia*”²⁵⁷. In questa prospettiva, la Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor* stabilisce, con riguardo al profilo della riduzione dei costi, che tutti i costi sopportati dal consumatore (prima o durante l’esecuzione del rapporto contrattuale), devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte UE si è dunque limitata a indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità.

Successivamente alla pronuncia della Corte di giustizia, il Collegio di Coordinamento dell’ABF (nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525) ha tentato di fornire una soluzione a tale lacuna normativa, affermando “*che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*” (c.d. curva degli interessi).

In questa prospettiva, anche la Banca d'Italia con la Comunicazione del 4 dicembre 2019 si è espressa sul punto, precisando che «*nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti in essere, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (le cc.dd. upfront), la Banca d'Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso; dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)*».

Ad aumentare l’incertezza sul punto sono state le recenti modifiche normative apportate dal legislatore italiano all’art. 125-sexies del T.U.B.: in particolare, il secondo comma della citata norma, nella formulazione adottata con il Decreto Sostegni-Bis (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), disponeva che “*I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il*

²⁵⁷ In tal senso, cfr. le conclusioni dell’Avvocato Generale (Gerard Hogan), in particolare v. par. 36, in <https://eur-lex.europa.eu/>.

criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.

Senonché, come anticipata poc’anzi, nell’estate del 2023 il legislatore italiano ha adottato altri due provvedimenti normativi in materia di estinzione anticipata, con un dettaglio non di poco conto: mentre la Legge 10 agosto 2023, n. 103, che convertiva il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. “*salva infrazioni*”) conservava la stessa formulazione normativa introdotta dal Decreto Sostegni-Bis, il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito poi con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, eliminava qualsiasi riferimento al metodo di calcolo per la riduzione del costo totale del credito, stabilendo che “*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”.

Ebbene, alla luce di tale quadro normativo e applicativo, si ritiene utile qualche riflessione in ordine al criterio di calcolo più adeguato fra quelli proponibili (criterio lineare, criterio del costo ammortizzato, curva degli interessi), nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza *Lexitor*.

In merito, la Corte UE nella sopracitata pronuncia individua, fra le possibili interpretazioni dell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, anche quella secondo la quale “*il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto*”. In questa prospettiva, la questione ruota essenzialmente attorno alla definizione del concetto di proporzionalità.

Il riferimento alla proporzionalità induce a pensare infatti a un criterio proporzionale “puro”, dal momento che gli altri criteri, sia quello del costo ammortizzato che quello della curva degli interessi, non esprimono una proporzione costante, bensì una proporzione variabile a seconda del momento in cui avviene l’estinzione anticipata del finanziamento. A tal proposito, occorre osservare, i criteri di calcolo diversi dal metodo *pro rata temporis* sono correlati, oltre che alla restante durata del contratto, anche ad altri fattori che variano a seconda del piano di ammortamento concordato dalle parti. A tal proposito, è bene precisare che il piano di ammortamento è calcolato diversamente a seconda che sia “*alla francese*”, che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente, ovvero “*all’italiana*”,

caratterizzata da quote di capitale costanti, e pertanto ispirato alla proporzionalità lineare²⁵⁸. In questa prospettiva, è evidente che l'esercizio del rimborso anticipato può dipendere anche dalla scelta del piano di ammortamento "concordato dalle parti" (anche se nella prassi, tale scelta viene operata unilateralmente dal finanziatore), risultando in concreto più vantaggiosa per il consumatore o per la banca.

Orbene, tornando al metodo di calcolo, il criterio lineare si ottiene dividendo il costo delle commissioni per il numero complessivo delle rate e si moltiplica per le rate residue. Ne discende che, fra gli altri criteri applicabili per la riduzione del costo totale del credito, quello della proporzionalità lineare risulta più semplice e trasparente, non richiedendo complicati calcoli matematici o conoscenze tecniche da parte del consumatore, e consente di conoscere, già al momento della stipula del finanziamento, l'importo che può essere oggetto di retrocessione in caso di estinzione anticipata²⁵⁹.

Al contrario, la Relazione illustrativa al D.L. 10 agosto 2023, n. 104, evidenzia che *"il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria corrisponde al valore iniziale al quale sono sottratti gli interessi pagati e i rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una perdita di valore"*²⁶⁰. Evidentemente si tratta di un calcolo complesso, che sfugge alla percezione concreta del consumatore²⁶¹.

Da altro canto, il criterio della curva degli interessi consiste nell'applicare agli oneri da rimborsare lo stesso metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento, risultando anche esso non di immediata chiarezza e trasparenza.

²⁵⁸ Su questi temi, cfr. V. FARINA, *Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico*, in *Contr.*, 2019, p. 445; T. DI MARCELLO, *Il mutuo con ammortamento "alla francese" tra norme attuali e prospettive future*, pubblicato sul sito <https://www.dirittobancario.it/> in data 23 febbraio 2024.

²⁵⁹ A tal proposito, E. BARGELLI, *cit.*, 2024, p. 220, sostiene che *"Il criterio della proporzionalità lineare, per i costi ricorrenti, poteva dirsi altresì il più coerente con il principio civilistico della ripetizione dell'indebitto, che impone di rimuovere tutti i pagamenti non (più) dovuti e non corrispondenti a prestazioni effettivamente svolte"*.

²⁶⁰ Sul punto, v. Relazione illustrativa al Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, reperibile al seguente indirizzo web: <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/D23104.htm>.

²⁶¹ E. BARGELLI, *cit.*, 2024, p. 220, evidenzia come *"il criterio del costo ammortizzato, determinando i rimborsi in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento", non era apparso idoneo ad assurgere a regola suppletiva"*.

Del resto, la stessa Corte di giustizia²⁶² in una recente pronuncia ha sottolineato “*l’obbligo di garantire un’efficacia pratica all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48*”; ne discende, in questa prospettiva, che tale esigenza potrebbe essere perseguita solo adottando il criterio lineare, l’unico adatto a garantire l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito.

Infatti, non a caso, il legislatore italiano con l’ultima modifica normativa apportata dal (l’ultimo) D.L. n. 104/2023 ha eliminato qualsiasi riferimento ai criteri di calcolo, lasciando (ancora) aperto il problema.

a. Incidenza del piano di ammortamento del debito sul rimborso anticipato

Nella prassi negoziale, la riduzione del costo totale di credito derivante dall’estinzione anticipata del finanziamento avviene secondo il piano di ammortamento (detto anche di rimborso). Tale piano assume una importante rilevanza nell’ottica del debitore, al fine di poter valutare in concreto la propria capacità di adempimento, di programmare i flussi finanziari in entrata e in uscita dal proprio patrimonio, e di scegliere la forma di rimborso maggiormente compatibile con le proprie esigenze e disponibilità economiche. Non da ultimo, una adeguata considerazione del piano di ammortamento può risultare utile anche nella prospettiva di una eventuale estinzione anticipata dell’obbligo restitutorio²⁶³.

Occorre precisare che fra i vari piani di ammortamento esistenti nella prassi applicativa²⁶⁴, quello maggiormente utilizzato dagli operatori del settore è dato dal piano di ammortamento “*alla francese*”, in quanto tende a realizzare il compromesso tra diverse

²⁶² Cfr. la sentenza della Corte di giustizia UE, 12 ottobre 2023, nella causa n. C-326/22 reperibile in <https://curia.europa.eu/>. V., in particolare, il punto 27 della sentenza.

²⁶³ P.L. FAUSTI, *cit.*, 2004, p. 113.

²⁶⁴ Esistono diverse tipologie di piano di ammortamento, tra cui: a) *ammortamento alla francese*: è la tipologia più diffusa in Italia, la quale prevede la rata composta da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta; b) *ammortamento all’italiana*: prevede il rimborso della somma ricevuta con una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente mese dopo mese. Le rate finali sono sensibilmente più basse rispetto a quelle iniziali; c) *ammortamento alla tedesca*: qui la quota capitale è costante, ma gli interessi diminuiscono nel tempo; d) *ammortamento all’americana* (o all’inglese): in questo caso, si pagano solo gli interessi durante la durata del mutuo, e il capitale viene restituito alla fine; e) *ammortamento libero*: consente di variare l’importo delle rate in base alle esigenze del mutuatario; f) o, ancora, schemi di finanziamento *bullet*, consistenti in finanziamenti con rimborso mediante rate costituite da soli interessi e pagamento della quota capitale in unica soluzione alla fine della durata del prestito.

esigenze, consistenti nel contenimento del costo totale del finanziamento e nel rendere più agevole il pagamento delle singole rate²⁶⁵. In particolare, sia per i finanziamenti a tasso fisso che per quelli a tasso variabile, sulle rate pesa di più la quota interessi, mentre negli ultimi anni pesa di più la quota capitale. Il vantaggio principale, dunque, è che la rata rimane costante per tutta la durata del piano di estinzione del debito.

Tuttavia, occorre rilevare che, in caso di estinzione anticipata, il piano di ammortamento strutturato secondo il modello “*alla francese*” può risultare in concreto svantaggioso per il consumatore: in particolare, poiché la quota di interessi e di spese accessorie inerenti ad una data rata va via via diminuendo al trascorrere del tempo, il debitore, che estingue il prestito a metà della sua durata, supporta oltre la metà del carico di interessi e degli eventuali costi accessori previsti dal piano di ammortamento.

In altri termini, tale forma di ammortamento, composta da una progressiva diminuzione degli interessi e dei costi accessori e un accrescimento della parte del capitale, determina a carico del consumatore-finanziato un aggravio in termini di interessi e oneri maggiori da pagare, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, poiché questo tipo di piano comporta la riscossione anticipata degli interessi e di altri costi, permettendo al creditore di incassarli anche in relazione alla quota di capitale in scadenza. Ne discende di fatto un disincentivo all'esercizio dell'adempimento anticipato da parte del consumatore, il quale si troverà ad aver già corrisposto interessi anticipati in relazioni a rate non ancora esigibili, determinato un'attribuzione priva di causa²⁶⁶.

A tal proposito, un consistente numero di pronunce dell'ABF legittimano il calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “*alla francese*”²⁶⁷. In particolare, il

²⁶⁵ Sul punto, cfr. G. LIACE, *cit.*, 2022, p. 108 ss.

²⁶⁶ Così, T. DI MARCELLO, *cit.*, reperibile sul sito <https://www.dirittobancario.it/>.

²⁶⁷ A tal proposito, l'ABF Coll. coord., 11 novembre 2016, n. 10003 ha stabilito che “*appare, infatti, infondata la richiesta di rimborso della ricorrente relativa agli interessi contrattuali in applicazione del metodo lineare pro rata temporis, considerato che il quantum da ristorare in ordine alla sorte interessi, in caso di estinzione anticipata, è la risultante della scansione temporale delle rate del piano di ammortamento e, nello specifico, del residuo da corrispondere a titolo di interessi al momento di tale estinzione, trattandosi di un piano cosiddetto «alla francese» a rate costanti. In tale tipologia di piano la componente interessi (come peraltro quella per capitale) di ogni singola rata non ha un'incidenza «lineare» nello sviluppo del piano, ma decrescente nel tempo al contrario di quella per capitali, che invece aumenta*”. In senso conforme, si v., fra le altre, ABF Palermo, 11 ottobre 2019, n. 22945; ABF Napoli, 11 febbraio 2020, n. 2164.

Collegio di Napoli in una recente decisione del 2021²⁶⁸ ha precisato che, in assenza di una espressa previsione delle norme primarie e secondarie, il criterio di calcolo per la quantificazione della riduzione del costo del finanziamento debba essere rimesso alla volontà delle parti, ovvero possa essere desunto *ex post* in base a sistemi di calcolo (adoperati dal finanziatore) che siano oggettivamente valutabili e razionalmente coerenti con l'operazione economica posta in essere tra le parti, o, ancora, qualora manchi una chiara e specifica metodologia di calcolo, possa trovare applicazione la quantificazione effettuata in applicazione di un criterio proporzionale.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, occorre infatti richiamare la posizione recentemente adottata dai Collegi territoriali dell'ABF, secondo cui, in caso di ambiguità della documentazione contrattuale, troverà applicazione il criterio di calcolo lineare (*pro rata temporis*) in luogo di quello dell'ammortamento alla francese²⁶⁹. Ne consegue che in tutti quei casi in cui il metodo di calcolo sia indicato nel contratto di finanziamento, ma formulato in termini poco trasparenti, troverà applicazione l'art. 35, comma 2°, del D.lgs. n. 206 del 2005, ai sensi del quale *“in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore”*.

Da una prospettiva diversa, ci si chiede se sussista in capo al finanziatore un dovere di rendere edotto il cliente dell'esistenza di altri sistemi di ammortamento, intrinsecamente meno onerosi rispetto al piano di ammortamento concretamente adottato, al fine di consentire una comparazione tra le possibili diverse tipologie. Sul punto si è espresso di recente il Collegio dell'ABF di Milano²⁷⁰, il quale ha evidenziato *“che la scelta di proporre un piano di ammortamento “alla francese” (intrinsecamente più oneroso rispetto ad altre tipologie di ammortamento) è riconducibile alla libertà imprenditoriale dell'operatore bancario e finanziario, che – in forza dei principi di cui all'art. 41 Cost. e all'art. 1422 c.c. (i.e. libertà d'iniziativa economica in un contesto di libera concorrenza; autonomia negoziale) – deve ritenersi libero di praticare le pricing policies che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera”*.

²⁶⁸ In particolare, l'ABF Napoli, 7 gennaio 2021, n. 311 ha evidenziato come la misura dell'interesse restituendo non sia oggetto di previsione normativa inderogabile e possa essere rimessa alla libertà discrezionale delle parti (*rectius*, del predisponente).

²⁶⁹ In senso conforme, v. ABF Milano, decisioni del 18 settembre 2020, n. 16230; del 22 dicembre 2020, n. 23481; e del 16 febbraio 2021, n. 3820.

²⁷⁰ In tal senso, v. la decisione dell'ABF Milano, 11 maggio 2022, n. 7443.

Da questo punto di vista la disciplina legale e regolamentare in materia di trasparenza, impone al creditore-finanziatore di mettere in chiaro, nella documentazione contrattuale, le condizioni economiche applicate al contratto, in modo che – rispetto ad esso – possa formarsi una volontà pienamente consapevole. Ebbene, secondo il più recente orientamento dell'ABF, ciò non comporta un dovere in capo al finanziatore di informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento proposto in concreto rispetto ad altre tipologie di ammortamento meno onerose.

Capitolo III

Direttiva 2014/17/UE: estinzione anticipata dei finanziamenti per l'acquisto di beni immobili da parte dei consumatori

Il presente capitolo è dedicato all'analisi della disciplina dell'estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, partendo da una illustrazione generale delle finalità della direttiva 2014/17/UE per, poi, concentrarsi più nello specifico sulla facoltà estintiva concessa ai consumatori e sulle modalità attraverso le quali quest'ultima è stata attuata nella disciplina regolatoria interna e nella prassi giurisprudenziale e arbitrale. Verranno inoltre analizzate le soluzioni propugunate dalla Corte di giustizia UE nella sentenza *Unicredit Bank Austria*, sull'interpretazione dell'art. 25 della direttiva 2014/17/UE, nonché, alla luce del più recente pronunciamento nel caso *Santander Bank Polska*, sul metodo di calcolo da adottare per ridurre il costo totale del credito. Da ultimo, si cercherà di delineare un nuovo inquadramento sistematico della facoltà di estinzione anticipata, evidenziando gli aspetti problematici e i possibili scenari futuri nel settore del credito immobiliare ai consumatori.

1. Il credito ipotecario ai consumatori nella direttiva 2014/17/UE: premesse e finalità

La direttiva 2014/17/UE, nota come *Mortgage Credit Directive* – MCD²⁷¹ o anche come direttiva sul credito immobiliare, concerne la concessione di credito ai consumatori mediante finanziamenti garantiti dall'ipoteca su beni immobili residenziali e rappresenta un completamento della normativa introdotta dalla direttiva 2008/48/CE²⁷². Tale intervento

²⁷¹ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, in G.U.U.E. L 60/34 del 28 febbraio 2014. Occorre segnalare che, in concomitanza alla revisione della direttiva 2008/48/CE, è stata avanzata la proposta di modificare anche la direttiva 2014/17/UE. Si v., a tal proposito, il documento della Commissione dell'11 maggio 2021 (COM(2021) 229 final), “*Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*”.

²⁷² Per un approfondito commento della direttiva 2014/17/UE, si v., fra gli altri, AA.VV., *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE*, in *Quaderni della Fondazione del Notariato*, a cura di P. Sirena, 2016, reperibile anche *on line* al sito www.elibrary.fondazione-notariato.it; S. PAGLIANTINI, *I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti e il diritto europeo della dir. 2014/17/UE*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, p. 181 ss.; E. PELLECCIA, *La Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016, p. 206 ss.; T. RUMI, *Profili privatistici della nuova disciplina sul credito relativo agli immobili residenziali*, in *Contratti*, 2015, p. 70 ss.; A. LUPOLI, *La Direttiva 17/2014. Il mercato dei crediti immobiliari e la consulenza al credito*, in *Banca*,

normativo si è reso necessario per rispondere a diverse criticità emerse a seguito della crisi finanziaria globale del 2006, in particolare per quanto riguarda l'eccessivo indebitamento dei mutuatari e la difficoltà di far fronte ai prestiti immobiliari. Precisamente, l'esperienza negativa dei c.d. mutui *subprime*²⁷³ e la loro successiva cartolarizzazione - che hanno avuto un impatto devastante sul mercato finanziario nordamericano -, hanno indotto il legislatore europeo a introdurre misure normative volte a prevenire il rischio di effetti ancor più gravi sul sistema finanziario globale, originati da condotte irresponsabili degli operatori professionali del settore²⁷⁴.

A tal proposito, i *Considerando* nn. 3 e 4 della direttiva n. 17 del 2014 risultano di particolare rilevanza. Nel primo, si osserva come la crisi finanziaria abbia dimostrato che la condotta irresponsabile dei soggetti del settore possa mettere in pericolo le fondamenta del sistema finanziario, provocando una perdita di fiducia tra le parti coinvolte e determinando conseguenze socio-economiche gravi. Nel secondo, si evidenziano i problemi emersi nel mercato dei mutui ipotecari all'interno dell'Unione europea, riconducibili a comportamenti simili, soprattutto in relazione alla concessione di crediti in valuta estera senza un'adeguata informazione o una chiara comprensione dei rischi legati al cambio.

Secondo il legislatore comunitario, tali problematiche sono il risultato di carenze del mercato e della regolamentazione, aggravate da altri fattori come le condizioni economiche generali e la “*scarsa cultura finanziaria*” dei consociati²⁷⁵. L'obiettivo diventa quindi quello di creare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, attraverso una

borsa, tit. cred., 2016, p. 234 ss.; P. DE GIOIA CARABELLESE e C. CHESSA, *La Direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 1422 ss.; R. GRISAFI, *Credito ai consumatori e beni immobili residenziali: la nuova Direttiva mutui tra ragioni di omogeneità comunitaria*, in *Studium iuris*, 2015, p. 655 ss.; F. QUARTA, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito “responsabile”*, Napoli, 2020; T.V. RUSSO, *Credito immobiliare ai consumatori*, in E. Capobianco (a cura di), *Contratti bancari*, Milano, 2021, p. 1899 ss.

²⁷³ L'espressione “mutui *subprime*” si riferisce a una specifica tipologia di mutui destinata a soggetti con basso merito creditizio. I mutui *subprime* venivano generalmente offerti dalle banche statunitensi a clienti con un profilo creditizio debole. La principale ragione che sta alla base dell'elevato ricorso ai *subprime*, rischiosi per loro natura, era la possibilità di trarre profitto da condizioni di asimmetria informativa attraverso la cartolarizzazione e la successiva rivendita agli investitori finali, che, diversamente dai creditori iniziali, non erano consapevoli del rischio connesso. In pratica, i concedenti dei mutui *subprime*, ben consci del rischio, evitavano di mantenere i prestiti nei propri bilanci rivendendoli mediante la cartolarizzazione, trasferendo e frammentando così il rischio di insolvenza agli investitori in titoli *subprime*.

Sull'argomento, v. U. MATTEI, *Il risparmio immobiliare privato. Bene comune certezza*, in *Contributi di E. Ariano e A. Quarta*, Roma, 2013, p. 22.

²⁷⁴ Cfr., sul punto, F. CAPRIGLIONE, *I “prodotti” di un sistema finanziario evoluto. Quali regole per le banche? Riflessioni a margine della crisi causata dai mutui sub-prime*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2008, p. 20 ss.

²⁷⁵ V. il *Considerando* n. 4 della direttiva 2014/17/UE.

regolamentazione adeguata dei contratti di credito immobiliare, promuovendo la sostenibilità dei prestiti e, allo stesso tempo, assicurando ai consumatori un elevato livello di tutela²⁷⁶. A tal proposito, la direttiva n. 17 del 2014, a differenza della precedente direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, impone agli Stati membri di promuovere misure volte a favorire l'educazione finanziaria dei consumatori. Tale aspetto risulta cruciale per garantire l'effettiva applicazione dei principi di libera circolazione e di stabilimento in un ambito complesso, dove i contraenti spesso incontrano difficoltà nel comprendere le informazioni fornite dagli intermediari finanziari²⁷⁷.

Inoltre, il legislatore ha rilevato che, sebbene le maggiori criticità della crisi finanziaria globale si siano verificate al di fuori dell'Unione europea, il livello di indebitamento tra i consumatori europei, in gran parte concentrato sui mutui residenziali, rappresenta comunque una seria fonte di preoccupazione²⁷⁸. Di conseguenza, il nuovo quadro normativo si propone di definire dei “*livelli minimi*”, valutati sulla base dei rapporti prestito/valore, prestito/reddito, debito/reddito, “*al di sotto dei quali un credito non sarebbe stato considerato accettabile*”²⁷⁹. In questa logica, un elemento centrale nel concetto di “*prestito responsabile*” risiede nell'obbligo in capo al finanziatore di effettuare una valutazione accurata, nella fase precontrattuale, della capacità creditizia del consumatore, ossia della sua effettiva capacità di rimborsare il prestito nei termini stabiliti²⁸⁰. Da altro canto, poiché la direttiva 2014/17/UE mira a garantire un equilibrio tra il livello di indebitamento dei consumatori e la loro capacità reddituale, è fondamentale, nell'ottica di una tutela efficace, fornire loro informazioni adeguate che permettano una valutazione concreta delle proprie possibilità restitutorie²⁸¹.

²⁷⁶ Sul punto, cfr. il *Considerando* n. 6.

²⁷⁷ Ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2014/17/UE “*Gli Stati membri promuovono misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili, in particolare per quanto riguarda i contratti di credito ipotecario. Per guidare i consumatori, specialmente quelli che sottoscrivono un credito ipotecario per la prima volta, sono necessarie informazioni chiare e generali sulla procedura per la concessione del credito. Sono inoltre necessarie informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori*”.

²⁷⁸ Sul fenomeno del sovraindebitamento, v. L. MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012, p. 3 ss.

²⁷⁹ Così, il *Considerando* n. 3.

²⁸⁰ Cfr., sul punto, E. PELLECCIA, *cit.*, 2016, I, p. 214. Nello stesso senso, v. altresì R. CALVO, *Le regole generali di condotta dei creditori, intermediari e rappresentanti nella Direttiva 2014/17/UE*, in *Corr. giur.*, 2015, p. 823 ss.

²⁸¹ Per queste osservazioni, v. F. PATTI, *L'educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contratto e impresa*, 2015, p. 1425.

È importante sottolineare che la valutazione preventiva del merito creditizio del consumatore deve essere considerata non solo sotto un profilo prudenziale, ma anche come un atto di tutela per il richiedente del finanziamento, poiché essa rappresenta un filtro funzionale alla concessione di un credito proporzionato alle capacità finanziarie del cliente, prevenendo situazioni di sovraindebitamento che potrebbero compromettere la sostenibilità economica del debitore. La banca ha quindi il dovere di fornire al consumatore non solo tutte le informazioni necessarie per comprendere e valutare i vantaggi e gli eventuali rischi connessi al finanziamento richiesto, ma anche di fornire strumenti e contenuti utili a migliorare il livello di educazione finanziaria del cliente. Questo duplice impegno assume un ruolo fondamentale, poiché consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli, contribuendo così alla costruzione di un rapporto più trasparente e fiduciario tra banca e consumatore²⁸².

Per raggiungere tali obiettivi, la direttiva impone standard professionali elevati per tutti i soggetti coinvolti nel settore, introducendo norme stringenti in materia di abilitazione professionale, vigilanza regolamentare e requisiti prudenziali, al fine di prevenire comportamenti imprudenti o irresponsabili da parte degli operatori del credito.

In tal modo, la normativa sul credito immobiliare per i consumatori non mira solo a regolare il rapporto tra le parti, ma attua un bilanciamento degli interessi del finanziatore, che cerca di realizzare profitti e limitare i rischi, e quelli del consumatore, che desidera un finanziamento sostenibile e consapevole. In aggiunta, il sistema normativo predisposto dal legislatore europeo con la direttiva 2014/17/UE persegue anche l'interesse pubblico all'efficienza e alla stabilità del settore finanziario degli Stati membri²⁸³. Tale obiettivo riveste un'importanza cruciale, poiché si inserisce in una visione più ampia finalizzata ad assicurare la piena attuazione dei principi cardine di libertà di circolazione e stabilimento, fondamentali nell'architettura giuridica dell'Unione europea. In questa prospettiva, attraverso una

²⁸² Sul punto, A. LAS CASAS, *“Informazioni generali” e “informazioni personalizzate” nella nuova direttiva sui mutui ipotecari ai consumatori*, in *Persona e Mercato*, 2015, p. 253, sottolinea come gli obblighi informativi imposti al professionista svolgono due funzioni principali: da un lato, permettono al consumatore di comprendere gli effetti giuridici derivanti dalle clausole contrattuali incluse nell'accordo, eventualmente anche utilizzando un linguaggio semplice e non tecnico; dall'altro lato, chiarire «il concreto significato economico del contratto ed i rischi che, nel corso del tempo, la sua esecuzione (...) può comportare rispetto alla economia individuale del consumatore».

²⁸³ A tal proposito, il Considerando n. 66 chiarisce come *“La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso della durata del contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria...”*.

regolamentazione armonizzata e rigorosa, la direttiva punta a prevenire squilibri e crisi finanziarie che potrebbero compromettere non solo i consumatori, ma anche l'intero settore creditizio. La stabilità del sistema finanziario, infatti, rappresenta un prerequisito essenziale per favorire una crescita economica sostenibile, incrementare la fiducia degli operatori di mercato e promuovere una concorrenza leale tra gli istituti finanziari all'interno del mercato unico europeo. Questa visione integrata mette in evidenza come la direttiva 2014/17/UE sia uno strumento normativo che non solo regola i rapporti tra creditori e consumatori, ma contribuisce anche al rafforzamento della coesione economica e sociale tra gli Stati membri²⁸⁴.

È bene precisare che la direttiva in esame trova la sua base giuridica nell'art. 114 del TFUE, che disciplina il "*ravvicinamento delle legislazioni*" degli Stati membri. Tale disposizione normativa permette di combinare elementi di armonizzazione massima con aspetti di armonizzazione minima, offrendo così agli Stati membri un margine di discrezionalità e di adattamento delle disposizioni europee alle specificità delle normative nazionali esistenti, garantendo un equilibrio tra uniformità legislativa e flessibilità applicativa²⁸⁵.

Per quanto riguarda l'armonizzazione massima, la direttiva 2014/17/UE si concentra essenzialmente sulle informazioni precontrattuali e sul calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)²⁸⁶. In questi ambiti, la direttiva richiede un'armonizzazione completa, stabilendo standard uniformi che tutti gli Stati membri devono applicare senza possibilità di deroghe, ancorché in senso più favorevole per i consumatori²⁸⁷. Si è quindi considerato inadeguato lasciare tali aspetti alla discrezionalità degli Stati membri, data la loro rilevanza cruciale nelle contrattazioni tra consumatori e operatori del credito. Tale approccio mira a garantire un'applicazione uniforme delle normative a livello europeo, evitando discrepanze che potrebbero compromettere l'equità e la trasparenza del mercato. L'armonizzazione normativa in questi ambiti, infatti, non solo favorisce la tutela dei consumatori, ma contribuisce anche a

²⁸⁴ Tuttavia, occorre rilevare che, tenuto conto delle peculiarità dei contratti di credito relativi a beni immobili e delle differenze nell'evoluzione e nelle condizioni del mercato negli Stati membri, il legislatore europeo ha concesso la facoltà a questi ultimi di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla direttiva 2014/17/UE nei settori non espressamente oggetto di piena armonizzazione. In questo senso, v. il *Considerando* n. 7.

²⁸⁵ Cfr. sul punto F. GIANASSI, *Il quadro concettuale e normativo degli strumenti comunitari del "ravvicinamento"*, in *Osservatoriosullefonti.it*, fasc. 3/2012, p. 4 ss.

²⁸⁶ Tale indicatore ricomprende tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini dell'apertura e del pagamento del finanziamento.

²⁸⁷ Sul punto, cfr. S. CORDOPATRI, *sub art. 2. Livello di armonizzazione*, in AA.VV., *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE*, 2016, p. 123 ss.

rafforzare la certezza del diritto e la fiducia reciproca tra gli attori del sistema finanziario, promuovendo così un mercato integrato e competitivo.

Per quanto riguarda gli altri aspetti, la direttiva sul credito immobiliare ai consumatori si configura come una direttiva prevalentemente di armonizzazione minima. Questa impostazione trova giustificazione nelle diversità esistenti tra i vari ordinamenti nazionali, che riguardano in particolare la struttura del mercato, le tipologie di operatori coinvolti, le categorie di prodotti offerti e le modalità procedurali adottate per la concessione del credito²⁸⁸. Gli Stati membri hanno dunque la possibilità di adottare disposizioni aggiuntive o diverse, che meglio si adattino alle specifiche condizioni economiche e giuridiche locali. Siffatto approccio tiene conto delle diversità strutturali tra i vari mercati ipotecari degli Stati membri, con l'obiettivo di evitare un'applicazione troppo rigida che potrebbe non essere adatta a tutte le realtà nazionali.

Altro aspetto centrale della direttiva 2014/17/UE è rappresentato dalla valutazione del merito creditizio del consumatore, volta a garantire una erogazione responsabile dei finanziamenti. A tal proposito, prima di concedere un mutuo, il creditore deve effettuare una valutazione approfondita della capacità del consumatore di rimborsare il prestito, basandosi su informazioni economiche e finanziarie complete e aggiornate del richiedente ovvero raccolte attraverso fonti affidabili. La procedura di valutazione del merito creditizio ha quindi come obiettivo principale la prevenzione del sovraindebitamento, garantendo che i finanziamenti vengano erogati esclusivamente a soggetti che dimostrino una reale capacità di adempiere agli obblighi contrattuali. Tale processo rappresenta un presidio fondamentale per promuovere la sostenibilità economica dei prestiti e tutelare sia il consumatore sia il sistema finanziario da rischi derivanti da una gestione imprudente del credito. Si tratta di un principio cardine del "*responsible lending*", che richiede ai creditori di operare con diligenza, correttezza e trasparenza non solo nella fase precontrattuale, ma anche durante tutto il ciclo di vita del prestito²⁸⁹.

²⁸⁸ In particolare, P.L. FAUSTI, *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE*, cit., 2016, p. 40 ss., evidenzia che la scelta di non perseguire un'armonizzazione totale su tutti gli aspetti rappresenta un riconoscimento della complessità e della diversità dei mercati creditizi europei. Pur mirando a creare un quadro comune, la direttiva 2014/17/UE riconosce che una regolamentazione uniforme in ogni dettaglio potrebbe risultare inadatta o addirittura controproducente per certi contesti nazionali.

²⁸⁹ Cfr., sul punto, le osservazioni svolte da K. FUCCI, *La riforma del credito ai consumatori finalizzato all'acquisto degli immobili residenziali*, in *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE*, cit., p. 378 ss.

In conclusione, si può ritenere che la direttiva n. 17 del 2014 rappresenti un importante passo avanti verso la costruzione di un mercato del credito immobiliare armonizzato e trasparente, finalizzato a rafforzare la tutela del consumatore e a promuovere una maggiore equità nei rapporti contrattuali. Al centro di questa normativa vi è l'obiettivo di mitigare il rischio di indebitamento eccessivo, spesso correlato all'erogazione di finanziamenti di lunga durata e di importo elevato, attraverso l'adozione di strumenti informativi e normativi più rigorosi.

2. Il rimborso anticipato nella direttiva 2014/17/UE

Il Capo 10 della direttiva 2014/17/UE, dedicato alla *“Buona esecuzione dei contratti di credito e diritti connessi”*, disciplina, tra gli altri aspetti, il diritto del consumatore all'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, ai sensi dell'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE, gli Stati membri devono garantire *“che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto”*, nel qual caso avrà il *«diritto ad una riduzione del costo totale del credito [...], che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto»*.

Viene quindi confermata, in linea con quanto previsto dall'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, la possibilità per il consumatore di porre fine anticipatamente al rapporto contrattuale con il finanziatore. Tale diritto comprende anche la facoltà di ottenere una riduzione del costo totale del credito, che si traduce nella cessazione dell'accumulo di nuovi interessi. Per esercitare questa opzione, il consumatore è tenuto a versare al creditore una somma pari al capitale residuo, agli interessi maturati fino al momento dell'estinzione, e ai costi accessori eventualmente previsti.

Pertanto, la direttiva in esame stabilisce che, sebbene il diritto di estinguere anticipatamente un finanziamento rappresenti una garanzia fondamentale per il consumatore, gli Stati membri possono introdurre specifici limiti all'esercizio di tale facoltà²⁹⁰. In particolare, in forza del secondo paragrafo dell'art. 25 della dir. n. 17 del 2014, tali restrizioni possono

²⁹⁰ In particolare, l'art. 25, par. 2, della direttiva 2014/17/UE chiarisce che *“Gli Stati membri possono provvedere affinché l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto, o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato”*.

assumere diverse forme, come l'imposizione di periodi minimi durante i quali il contratto deve rimanere in essere prima di poter essere estinto, la previsione di indennizzi per il creditore in caso di estinzione anticipata o il ricorso a particolari condizioni legate al tipo di tasso di interesse applicato (fisso o variabile).

La disposizione normativa in questione consente di adattare l'esercizio del diritto di estinzione anticipata alle specifiche esigenze del mercato nazionale, assicurando che eventuali restrizioni non incidano in modo eccessivo sulla protezione garantita al consumatore. L'obiettivo della norma è quello di bilanciare in modo equo gli interessi contrapposti: da un lato, quelli del creditore, che nutre una legittima aspettativa circa la durata del contratto e il guadagno derivante dagli interessi concordati; dall'altro, quelli del debitore, il quale, esercitando il diritto di estinguere anticipatamente il contratto, mira a ridurre i costi complessivi del finanziamento. Si pensi, ad esempio, al danno subito dal creditore in caso di rimborso anticipato di un mutuo a tasso fisso: questa situazione comporta una significativa riduzione del guadagno previsto per il mutuante, poiché il finanziamento avrebbe permesso un profitto massimo solo se il rapporto fosse proseguito per l'intero periodo concordato dalle parti. A tal proposito, infatti, l'art. 25, par. 5, della dir. n. 17 del 2014 prevede che, *“se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso”*, gli Stati membri possono subordinare l'esercizio del rimborso anticipato del finanziamento *“all'esistenza di un interesse legittimo del consumatore”*.

Il terzo paragrafo dell'art. 25 della direttiva sul credito immobiliare attribuisce agli Stati membri la facoltà di prevedere un compenso spettante alla banca in caso di estinzione anticipata del mutuo, a patto che tale indennizzo non costituisca una sanzione per il consumatore e non superi la perdita economica subita dal creditore²⁹¹. Tale indennizzo, come sottolineato anche dalla norma in esame, non ha natura sanzionatoria, ma svolge una funzione compensativa degli interessi del finanziatore in relazione al recupero delle spese e delle perdite effettivamente sostenute e obiettivamente dimostrate in conseguenza del rimborso anticipato²⁹². L'indennizzo,

²⁹¹ Ai sensi dell'art. 25, par. 3, direttiva 2014/17/UE *“Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una sanzione penale al consumatore. A tale riguardo, l'indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l'indennizzo non possa superare un determinato livello o sia consentito soltanto per un certo periodo”*.

²⁹² Il paragrafo 3° dell'art. 25 stabilisce infatti che *“Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una sanzione penale al consumatore. A tale riguardo, l'indennizzo non è*

inoltre, può essere soggetto a limitazioni sia dal punto di vista dell'importo (oltre il quale è possibile esercitare la facoltà di estinzione anticipata), sia della durata temporale.

Orbene, la facoltà di estinzione anticipata costituisce un elemento centrale per la tutela del consumatore nell'ambito dei contratti di mutuo ipotecario, permettendo al debitore di ridurre il costo totale del credito, compresi gli interessi e gli altri costi collegati alla durata residua del contratto. Inoltre, tale diritto è stato pensato per offrire maggiore flessibilità finanziaria al consumatore, consentendogli di adeguare i propri obblighi contrattuali alle mutate condizioni economiche e personali.

Al contempo, tale strumento normativo permette anche una maggiore flessibilità dei contratti di credito, in quanto consente una gestione più dinamica del debito, dando ai mutuatari la possibilità di estinguere il prestito prima del termine contrattuale senza incorrere in penalità eccessive. Posto in questi termini, il rimborso anticipato persegue un duplice obiettivo: da un lato, promuove un rapporto contrattuale più equilibrato tra istituti bancari e clienti, riducendo le asimmetrie informative e garantendo maggiore equità nei rapporti di credito; dall'altro lato, incentiva la trasparenza del mercato bancario attraverso una normativa chiara e accessibile, favorendo un contesto competitivo che stimola l'efficienza e l'innovazione nel settore²⁹³.

Il quarto paragrafo dell'art. 25 specifica che, qualora il consumatore manifesti l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo, il creditore è obbligato a fornire tutte le informazioni necessarie, senza indugio, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, garantendo così trasparenza e chiarezza nelle comunicazioni. Tale obbligo di informazione rappresenta uno strumento fondamentale per permettere al consumatore di valutare pienamente le implicazioni dell'estinzione anticipata del mutuo. Le informazioni fornite dal creditore devono includere dettagli chiari e completi sulle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata, come l'importo del debito residuo, la riduzione degli interessi e dei costi collegati alla durata residua del contratto, e l'eventuale applicazione di indennizzi o compensazioni.

superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l'indennizzo non possa superare un determinato livello o sia consentito soltanto per un certo periodo".

²⁹³ Per queste osservazioni, cfr. A. BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, Milano, 2024, p. 484.

Inoltre, devono essere specificate le condizioni pratiche e i requisiti per esercitare tale diritto, assicurandosi che siano ragionevoli, proporzionati e conformi alla normativa vigente²⁹⁴.

Questo approccio normativo non solo protegge il consumatore da possibili abusi o pratiche scorrette, ma consente anche di ridurre le asimmetrie informative tra le parti contrattuali. Il creditore, infatti, è tenuto a fornire spiegazioni adeguate al fine di permettere al consumatore di comprendere appieno le implicazioni dell'estinzione anticipata e di prendere una decisione informata. A tal proposito, il *Considerando* n. 67 specifica che il consumatore deve essere informato sul tasso di interesse sia nella fase precontrattuale, per consentirgli di valutare l'offerta in modo consapevole e confrontarla con altre disponibili sul mercato, sia durante l'esecuzione del contratto, al fine di mantenere un controllo continuo sulle condizioni economiche dell'accordo.

Conseguentemente, il legislatore europeo ha imposto all'art. 27 della direttiva 2014/17/UE l'obbligo in capo al creditore di comunicare al consumatore qualsiasi modifica del tasso di interesse, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima che la modifica abbia effetto. Tale disposizione normativa prevede un obbligo di trasparenza modulato in base alla natura e alle cause della modifica del tasso di interesse. Inoltre, l'informativa deve "*comprendere almeno l'importo dei pagamenti*" che il consumatore dovrà effettuare una volta applicato il nuovo tasso, così come eventuali modifiche al numero o alla frequenza dei pagamenti. L'uso dell'avverbio "almeno" suggerisce che il contenuto minimo dell'informativa possa essere integrato con ulteriori dettagli sulle modifiche del tasso di interesse.

Tale previsione normativa consente di ottenere una rappresentazione chiara e dettagliata della nuova struttura del debito, con l'indicazione precisa degli importi ancora dovuti, del capitale residuo e degli interessi applicabili. In questa prospettiva, il legislatore europeo mira a garantire che il consumatore abbia sempre un quadro chiaro della propria situazione finanziaria e possa pianificare adeguatamente la gestione del debito.

Per completezza, è opportuno sottolineare che il secondo paragrafo dell'art. 27 della direttiva 2014/17/UE introduce una deroga alla disposizione generale contenuta nel primo

²⁹⁴ In particolare, la norma impone la quantificazione delle "*implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito*", al fine di dare concretezza al principio di trasparenza ed effettività della tutela del consumatore. Sul punto, si v. le osservazioni svolte da G. DONADIO, sub art. 25. *Estinzione anticipata*, in *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE*, a cura di P. Sirena, in *Quaderni della Fondazione del Notariato*, 2016, p. 458.

paragrafo della medesima norma. In particolare, viene consentito alle parti, al momento della stipula del contratto, di accordarsi affinché le comunicazioni relative alle variazioni del tasso debitore siano fornite periodicamente, anziché in occasione di ogni modifica. Tale deroga è applicabile a condizione che siano rispettati specifici requisiti di trasparenza e accessibilità delle informazioni.

Innanzitutto, la modifica del tasso deve essere strettamente legata a un tasso di riferimento, solitamente un parametro di dominio pubblico e facilmente consultabile. Inoltre, è necessario che l'informazione relativa a tali variazioni sia resa pubblica attraverso mezzi adeguati, come la pubblicazione su siti web o altre piattaforme accessibili al pubblico, e che sia altresì disponibile presso i locali del creditore. Infine, la norma prevede che, indipendentemente dalla modalità di pubblicazione adottata, il creditore sia obbligato a comunicare personalmente al consumatore le modifiche intervenute, accompagnando tale informativa con una dettagliata indicazione dell'importo aggiornato delle rate da corrispondere.

In questo modo, si garantisce che il consumatore disponga di tutte le informazioni necessarie per monitorare con chiarezza l'evoluzione del proprio debito e gestire consapevolmente i propri obblighi contrattuali.

a. Confronto tra il rimborso anticipato nei contratti di credito al consumo e credito immobiliare: differenze normative e implicazioni sostanziali

Il rimborso anticipato nei contratti di credito al consumo e nei contratti di credito immobiliare ai consumatori presenta significative differenze che riguardano vari aspetti fondamentali. Queste differenze si concentrano principalmente su tre ambiti: l'estensione dei diritti garantiti al consumatore, l'indennizzo riconosciuto al creditore e la tipologia dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto.

Ebbene, analogamente alle finalità sottese alla direttiva n. 48 del 2008 in tema di estinzione anticipata del credito al consumo (ordinario), anche la direttiva relativa al credito ipotecario prevede una specifica norma al rimborso anticipato, al fine di permettere ai consumatori di

ridurre l'onere complessivo del mutuo, limitando il pagamento degli interessi e degli altri costi connessi al finanziamento al periodo residuo del finanziamento²⁹⁵.

Pur condividendo una base normativa comune, con alcune disposizioni parzialmente sovrapponibili, ciascun istituto giuridico è strutturato per rispondere alle peculiari esigenze dei rispettivi ambiti contrattuali²⁹⁶. Infatti, dall'analisi accurata delle due disposizioni in esame è possibile evidenziare alcune differenze formali e sostanziali che le caratterizzano.

In particolare, l'art. 25 della direttiva 2014/17/UE, riprendendo il contenuto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, prevede il diritto del consumatore di estinguere il debito assunto nei confronti del mutuante prima della scadenza naturale del contratto, nonché, in caso di suo effettivo esercizio, l'ulteriore diritto dello stesso alla riduzione del costo totale del credito, che «*comprende*» (nella dizione dell'art. 16, par. 1, dir. n. 2008/48) – o «*riguarda*» (secondo quanto testualmente si legge all'art. 25, par. 1, dir. n. 2014/17) – «*gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*».

È solo il caso di precisare che nel credito al consumo, il legislatore europeo attribuisce al consumatore un diritto pressoché incondizionato di estinguere anticipatamente il contratto in qualsiasi momento²⁹⁷. Nel credito immobiliare, invece, il legislatore europeo lascia maggiore discrezionalità agli Stati membri, consentendo loro di imporre condizioni specifiche per l'esercizio del diritto di rimborso anticipato, come restrizioni temporali o trattamenti differenziati a seconda delle condizioni contrattuali.

In secondo luogo, si deve evidenziare, come ulteriore elemento di distinzione, l'imposizione di determinate condizioni economiche cui è assoggettato l'esercizio dell'estinzione anticipata nell'ambito delle operazioni di credito al consumo rispetto al settore del credito immobiliare. Infatti, solo per il primo settore, il legislatore europeo ha previsto che,

²⁹⁵ A supporto di questo diritto, l'istituto di credito è obbligato a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per agevolare il consumatore nell'esercizio di tale facoltà (art. 25 par. 4).

²⁹⁶ Per un'analisi delle differenze tra l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE e l'art. 25 della direttiva 2014/17/UE, si v. F. OLIVIERO, *L'anticipato adempimento dell'obbligazione restitutoria nel credito ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 376.

²⁹⁷ Al riguardo, l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE stabilisce che il consumatore ha il diritto di estinguere anticipatamente il contratto di credito «*in qualsiasi momento*»; al contrario, la direttiva 2014/17/UE, relativa al credito immobiliare, concede agli Stati membri la possibilità di subordinare l'esercizio del diritto di estinzione anticipata a determinate condizioni, come l'imposizione di restrizioni temporali, trattamenti diversi a seconda del tasso di interesse o delle condizioni specifiche stabilite con il cliente (art. 25, paragrafo 2).

eccetto alcune ipotesi²⁹⁸, il rimborso anticipato prima della scadenza del termine naturale del contratto sia accompagnato dalla corresponsione di un “*indennizzo equo e oggettivamente giustificato*” per i costi direttamente connessi al rimborso anticipato (art. 16, par. 2, direttiva 2008/48/CE). In questo contesto, lo stesso legislatore si è premurato a stabilire dei limiti all’entità massima della corresponsione dovuta dal consumatore, onde evitare che esso si trasformi, di fatti, in una penalità per il consumatore. In questo contesto, pertanto, l’indennizzo dovuto al creditore in caso di estinzione anticipata non può superare l’1% o lo 0,5%, a seconda che la durata restante del contratto di finanziamento sia, rispettivamente, superiore o inferiore a un anno e, comunque, non può mai superare l’importo degli interessi che sarebbero maturati per la durata residua del contratto²⁹⁹. Nel credito immobiliare, invece, il legislatore europeo ha inquadrato la previsione dell’indennizzo in favore del creditore non già come obbligo, ma come mera facoltà lasciata alla discrezionalità degli Stati membri (art. 25, par. 3, direttiva 2014/17/UE).

Ebbene, la giurisprudenza e la dottrina hanno discusso molto su questa differenza, evidenziando come la flessibilità concessa nel settore del credito immobiliare risponda alle peculiarità del credito immobiliare, caratterizzato da importi elevati, garanzie reali e costi di istruttoria più complessi e onerosi rispetto al credito al consumo. Infatti, nel credito al consumo non garantito, i costi di istruttoria sono generalmente contenuti, grazie all’impiego di procedure automatizzate che riducono i costi fissi e marginali. Questo modello, basato su valutazioni rapide e standardizzate, consente di ottimizzare il processo decisionale senza richiedere investimenti significativi. Tali caratteristiche permettono dunque di offrire al consumatore prodotti di credito agili e accessibili, adatti alle esigenze quotidiane.

Al contrario, la concessione di un mutuo ipotecario implica costi ben più elevati, legati alla necessità di effettuare valutazioni approfondite e personalizzate. In questo contesto, la determinazione del valore dell’immobile posto a garanzia rappresenta un processo articolato che richiede competenze tecniche specifiche e un considerevole impegno da parte del finanziatore. Tali attività comprendono perizie immobiliari, verifiche catastali e valutazioni

²⁹⁸ In particolare, l’indennizzo non è dovuto, ai sensi dell’art. 16, par. 3, della direttiva 2008/48/CE: “*a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d’assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito; b) in caso di concessione di scoperto; c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso*”.

²⁹⁹ Sui criteri di calcolo dell’indennizzo dovuto dal consumatore in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, cfr. V. BONGIOVANNI, *cit.*, 2014, p. 502 ss.

legali, tutte indispensabili per garantire la sostenibilità e la sicurezza del contratto. Inoltre, i costi associati a tali operazioni sono tipicamente *una tantum* e non recuperabili, rispecchiando la natura unica e non standardizzabile di ciascun mutuo ipotecario.

Di conseguenza, estendere in maniera indiscriminata le tutele pensate per il credito al consumo ai contratti di mutuo ipotecario potrebbe quindi generare inefficienze e distorsioni, con il rischio di compromettere l'equilibrio economico del sistema creditizio. L'applicazione di regole non adeguate alla specificità del credito immobiliare potrebbe infatti aumentare i costi per gli istituti di credito, disincentivando l'erogazione di finanziamenti ipotecari e limitando, di conseguenza, l'accesso dei consumatori al mercato immobiliare. Ne deriva la necessità di una disciplina normativa che tenga conto delle caratteristiche distintive di ciascun settore, promuovendo un equilibrio tra le tutele per il consumatore e la sostenibilità economica del sistema finanziario.

Al contempo, sotto una prospettiva più ampia, il legislatore europeo, con la direttiva 2014/17/UE, ha ribadito più volte l'importanza di garantire agli Stati membri la “*coerenza di applicazione e di interpretazione*” con la direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, in particolare per quanto riguarda le “*definizioni essenziali*” e i “*concetti chiave*” ivi contenuti. In tal modo, si punta a un'armonizzazione normativa che, pur riconoscendo le specificità dei due ambiti di credito, assicuri un'interpretazione uniforme di elementi fondamentali, come il calcolo dell’“*importo totale che il consumatore deve pagare*”, favorendo trasparenza e competitività nel mercato finanziario³⁰⁰.

³⁰⁰ Il Considerando n. 19 della direttiva 2014/17/UE dispone infatti che “*Per ragioni di certezza del diritto, il quadro giuridico dell’Unione in materia di contratti di credito relativi a beni immobili residenziali dovrebbe essere coerente con gli altri atti dell’Unione e complementare ad essi, in particolare nei settori della protezione dei consumatori e della vigilanza prudenziale. Alcune definizioni essenziali quali «consumatore», e «supporto durevole», nonché concetti chiave usati nelle informazioni di base per designare le caratteristiche finanziarie dei crediti, compresi l’importo totale che il consumatore deve pagare e il tasso debitore dovrebbero essere in linea con quelli stabiliti nella direttiva 2008/48/CE, in modo che la medesima terminologia si riferisca alle stesse situazioni di fatto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito al consumo o di un credito relativo a beni immobili residenziali. Nel recepire la presente direttiva, pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire coerenza di applicazione e di interpretazione in relazione a queste definizioni essenziali e a questi concetti chiave*”. A ciò si aggiunge che il legislatore europeo nel Considerando n. 20 stabilisce che “*la struttura*” della direttiva 2014/17/UE dovrebbe, “*ove possibile,*” ricalcare quella del 2008, con particolare riferimento alle informazioni da fornire al consumatore e alle modalità di presentazione delle stesse, attraverso un Prospetto informativo standardizzato (PIES), nonché all’opportunità di definire una base comune per il calcolo del Tasso annuo effettivo globale (TAEG).

b. La disciplina delle informazioni precontrattuali nella direttiva 2014/17/UE: obblighi, sanzioni e tutela del consumatore

A differenza della disciplina dettata dalla direttiva 2008/48/CE, la normativa europea sul credito immobiliare ai consumatori non contiene disposizioni riguardanti l'informazione contrattuale o prescrizioni specifiche sugli obblighi di condotta a cui gli operatori del credito devono attenersi nella definizione del contenuto dei contratti di mutuo³⁰¹.

La direttiva sul credito ipotecario ai consumatori sembra piuttosto voler responsabilizzare i finanziatori e gli intermediari nello svolgimento delle rispettive attività di concessione e intermediazione del credito, sin dalla fase precontrattuale³⁰². Ciò implica non solo il rispetto di obblighi informativi verso i consumatori, ma anche l'adozione di processi decisionali basati su valutazioni accurate delle esigenze e della capacità economica del cliente, prima della conclusione del rapporto contrattuale. Tale approccio è evidenziato dagli obblighi informativi che gravano sugli enti creditizi, i quali possono essere suddivisi in: a) annunci pubblicitari rivolti a qualsiasi potenziale cliente; b) informazioni generali, che devono essere fornite al mutuatario "*in qualsiasi momento*"; c) informazioni personalizzate, che vengono fornite al consumatore solo dopo aver acquisito informazioni sulla sua situazione economica, preferenze e necessità³⁰³.

In primo luogo, analizzando la disciplina contenuta dalla direttiva, va rilevato che l'art. 13, intitolato "*Informazioni generali*", non esplicita quale sia l'obiettivo da raggiungere attraverso tali informazioni, limitandosi – oltre che a specificarne il contenuto – a prevedere che debbano essere rese «*disponibili in qualsiasi momento*» in forma chiara e comprensibile (su supporto cartaceo, su altro durevole o in forma elettronica) da parte del "creditore" o,

³⁰¹ Nel *Considerando* n. 9 della direttiva si precisa pertanto che gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre disposizioni nazionali relativamente al «*diritto contrattuale, per quanto riguarda la validità dei contratti di credito, il diritto patrimoniale, la registrazione fondiaria, l'informativa contrattuale e, ove non disciplinate dalla presente direttiva, le questioni post-contrattuali*».

³⁰² Cfr. S. PAGLIANTINI, *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. impr. Europa*, 2014, p. 523 ss., secondo cui la tecnica normativa che caratterizza la direttiva 2014/17/UE è incentrata "*tutela del consumatore a monte del contratto, nell'ottica di un anticipo, al dichiarato fine di imbrigliarlo se non anestetizzarlo del rischio di un sovraindebitamento al tempo di una fase precontrattuale che si è concepita marcatamente gratuita*".

³⁰³ Con specifico riferimento agli obblighi di condotta imposti ai professionisti dal provvedimento europeo, v. R. CALVO, *Le regole generali di condotta dei creditori, intermediari e rappresentanti nella Direttiva 2014/17/UE*, in *Corr. giur.*, 2015, p. 823 ss. Si v., altresì, S. BELLETTATO, *Obblighi informativi del finanziatore e misure di tutela del consumatore: la disciplina attuativa della Direttiva n. 2014/17/UE*, in *Studium iuris*, 3, 2017, p. 294.

qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, anche da parte degli altri operatori del credito (segnatamente gli intermediari del credito).

Un chiarimento è offerto al riguardo dal *Considerando* n. 38, ove si evidenzia come le comunicazioni pubblicitarie tendano spesso a promuovere solo uno o pochi prodotti specifici, non garantendo una visione completa delle opzioni disponibili. Di contro, le informazioni generali rivestono un ruolo fondamentale poiché «mettono a conoscenza il consumatore dell'ampia gamma di prodotti e servizi offerti e delle principali caratteristiche degli stessi». Attraverso la previsione di un catalogo minimo di informazioni standardizzate traspare il vero obiettivo della previsione che è quello di permettere al consumatore di operare un confronto tra le varie offerte di mutui immobiliari, nell'ottica di un mercato concorrenziale efficiente. La possibilità di effettuare un confronto tra le diverse offerte di credito viene garantita in una fase preliminare, priva di un contatto diretto tra il consumatore e uno specifico finanziatore o intermediario. Questo approccio consente al consumatore di analizzare in modo indipendente e oggettivo le varie opzioni disponibili sul mercato, favorendo una scelta più informata e consapevole³⁰⁴.

In secondo luogo, quanto al contenuto delle informazioni generali³⁰⁵, l'art. 13 prevede una serie di dati che – eccetto quelli di cui alla lett. a), relativi all'indirizzo del soggetto che emette le informazioni generali – attengono ad elementi essenziali del contratto di credito³⁰⁶. In particolare, come emerge dalla lettura dell'art. 13, alcuni di questi dati vengono comunicati

³⁰⁴ Con riguardo alla disciplina sull'informazione precontrattuale introdotta dalla direttiva 2008/48/CE, parte della dottrina ha osservato che l'adozione uniforme di un documento di sintesi sulle informazioni europee di base in tutti gli ordinamenti degli Stati membri potrebbe comportare anche conseguenze negative per i consumatori. Considerando la natura oligopolistica del mercato del credito, è discutibile che un sistema di trasparenza generalizzata, che renda pubblicamente accessibili i listini prezzi delle imprese, possa apportare effettivi benefici in termini di concorrenza e di dinamiche dei prezzi. Per questa tesi, si v. A. MIRONE, *L'evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: Istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2010, p. 557 ss.

³⁰⁵ Il *Considerando* n. 38 della direttiva 2014/17/UE evidenzia che la differenza tra gli annunci pubblicitari e le informazioni generali è di natura quantitativa: gli annunci pubblicitari si concentrano principalmente su uno o più prodotti specifici, mentre le informazioni generali riguardano l'intera gamma di prodotti e servizi offerti. Sul punto, A. LAS CASAS, *cit.*, 2015, p. 255, sottolinea che il consumatore, grazie alle informazioni generali, ha la possibilità di orientarsi nel mercato del credito residenziale e di confrontare le diverse offerte proposte dai vari finanziatori.

³⁰⁶ Tale scelta normativa sembra avvalorare l'idea che l'indicazione dettagliata delle informazioni che la parte più forte del contratto deve fornire al consumatore abbia la sua giustificazione – oltre all'obiettivo di promuovere la trasparenza contrattuale – nella volontà di «sollevare il professionista (...) l'imprenditore o (...) l'interprete dall'onere di distinguere quelle, tra le informazioni, che sono rilevanti per la formazione del consenso e che, pertanto, debbono essere rivelate». Così L. DI DONNA, *I rimedi nella fase precontrattuale*, in *I contratti del consumatore*, a cura di Guido Alpa, Milano, 2014, p. 297 ss.

senza bisogno di ulteriori descrizioni o avvertenze, altri, invece, necessitano di specificazioni³⁰⁷.

Tra i primi si indicano gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato (lett. b); la possibile durata del contratto (lett. d); l'importo totale del credito, il costo totale per il consumatore, il TAEG (elementi che devono essere forniti mediante esempio rappresentativo) (lett. g); gli eventuali costi ulteriori non inclusi nel costo totale del credito (lett. h); le diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito (compresi numero, frequenza e importo delle rate) (lett. i); l'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile (con l'indicazione del soggetto responsabile a provvedere alla sua esecuzione) (lett. l); il riferimento ai servizi accessori che il consumatore è eventualmente obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito o al fine di ottenerlo alle condizioni offerte (lett. m).

Il finanziatore deve invece fornire dati ulteriori con riguardo alle forme di garanzia da cui il contratto di credito può essere assistito (deve precisarsi se il bene può essere ubicato in un diverso Stato membro) (lett. c); l'indicazione dei tipi di tasso debitore disponibili (deve precisarsi se si tratta di tassi fissi, variabili o frutto di una combinazione di entrambe le tipologie e deve includersi una breve descrizione delle caratteristiche del tasso fisso, del tasso variabile e delle implicazioni derivanti per il consumatore) (lett. e); l'indicazione delle valute estere nelle quali sia eventualmente disponibile il credito (in questo caso il legislatore richiede una spiegazione delle implicazioni che la determinazione del credito in valuta estera può determinare per il consumatore) (lett. f); la descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato (lett. k); l'avvertenza generale circa le conseguenze che possono derivare per il consumatore dall'inadempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto di credito (lett. n).

Infine, quanto alle informazioni personalizzate³⁰⁸, diversamente da quelle generali – le quali hanno come destinatario un pubblico indefinito di consumatori –, le prime hanno per destinatario un consumatore determinato e vengono fornite mediante un modulo standardizzato

³⁰⁷ Occorre precisare, che lo stesso art. 13, par. 2, della direttiva 2014/17/UE lascia agli Stati membri la libertà di includere, all'interno delle informazioni generali, ulteriori indicazioni ritenute rilevanti.

³⁰⁸ Sul punto, si v. A. LAS CASAS, *cit.*, 2015 p. 251 ss., il quale, evidenzia un flusso di informazioni precontrattuali che segue un procedimento graduato: si parte da un ambito generale, non legato all'instaurazione di un contratto con un consumatore specifico, per arrivare progressivamente a un quadro via via più dettagliato e personalizzato. Tale quadro è definito dalle informazioni fornite dal consumatore riguardo alla sua situazione e alle esigenze che desidera soddisfare con il credito, e si riferisce direttamente alle caratteristiche del contratto di finanziamento in corso di negoziazione.

su supporto cartaceo o su altro supporto durevole³⁰⁹ (si tratta, come già accennato, del Prospetto Informativo Europeo Standardizzato – PIES)³¹⁰. Tale prospetto si caratterizza per un contenuto analitico obbligatorio, articolato in 15 sezioni che costituiscono la Parte A dell’Allegato II della direttiva 2014/17/UE. Questo strumento mira a fornire una descrizione dettagliata e chiara delle principali caratteristiche del credito proposto, garantendo due obiettivi fondamentali: da un lato, assicurare ai consumatori un elevato e uniforme livello di protezione attraverso informazioni trasparenti e facilmente comprensibili; dall’altro, promuovere una concorrenza libera ed efficace tra gli operatori del settore del credito ipotecario all’interno dei diversi Stati membri dell’Unione europea.³¹¹

A questo punto, occorre interrogarsi sulle conseguenze del mancato adempimento di quanto previsto dalle disposizioni richiamate, in ragione di una mancata specifica previsione normativa nella direttiva 2014/17/UE. Sul punto, il legislatore europeo, all’art. 38 della direttiva, dispone che “*Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate sulla base della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione*”. Tali sanzioni devono essere strutturate in modo da risultare efficaci, proporzionate e dotate di un effetto dissuasivo.

Ebbene, in base alla normativa interna, l’inosservanza degli obblighi imposti agli operatori finanziari può comportare, sotto il profilo civilistico, la nullità del contratto nei casi in cui la violazione abbia riguardato elementi essenziali, oppure l’annullamento dello stesso qualora risulti compromessa la formazione di un consenso informato da parte del consumatore³¹². Inoltre, il consumatore può richiedere il risarcimento dei danni subiti, che potrebbero includere

³⁰⁹ Viene richiamata la definizione contenuta dalla direttiva 2008/48/CE all’art. 3, lett. m), che prevede si tratti di «ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate».

³¹⁰ La direttiva 2014/17/UE prevede un livello di armonizzazione “minimo”, permettendo agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose rispetto a quelle previste. Tuttavia, questa discrezionalità non si applica alle informazioni precontrattuali da fornire tramite il PIES (contenuto nell’Allegato II della Direttiva) e alle modalità di calcolo del TAEG, che sono settori oggetto di armonizzazione “piena” (cfr. *Considerando* n. 7).

³¹¹ Così, cfr. S. BELLETTATO, *cit.*, 2017, p. 297.

³¹² Cfr. A. LAS CASAS, *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE*, cit., p. 301 (in part., nt. 27). L’A. evidenzia che, nell’ambito della disciplina sulla trasparenza bancaria generale, regolata dal Capo I del Titolo VI del Testo Unico Bancario (T.U.B.), non sono espressamente previste regole di informazione precontrattuale “personalizzata”, come invece avviene per il credito ai consumatori disciplinato dal Capo II dello stesso Titolo. In questo contesto, secondo l’A., gli obblighi di trasparenza si limitano a informazioni di carattere generale destinate al mercato, rispetto alle quali trova applicazione la sanzione di nullità prevista dall’art. 117, comma 6, del T.U.B., in caso di difformità rispetto alle condizioni comunicate al pubblico.

sia le perdite economiche derivanti da condizioni contrattuali svantaggiose, sia i costi sostenuti inutilmente a causa della mancanza di trasparenza³¹³.

Sul piano amministrativo, le sanzioni possono includere multe significative e altre misure di natura pecuniaria, destinate a colpire economicamente i trasgressori in modo efficace e dissuasivo. Tali sanzioni non si limitano a penalizzare economicamente gli operatori che violano le disposizioni normative, ma mirano anche a ristabilire la fiducia dei consumatori e degli investitori nel sistema finanziario. Inoltre, queste misure possono essere integrate con provvedimenti volti a migliorare la trasparenza e la correttezza nelle pratiche adottate dagli operatori finanziari, garantendo così un mercato più stabile, equo e in grado di prevenire futuri comportamenti irregolari³¹⁴.

Va senz'altro sottolineato che la violazione degli obblighi informativi può avere un impatto significativo sulla reputazione degli operatori finanziari, riducendo la fiducia dei consumatori nei confronti dell'ente e compromettendo la sua competitività sul mercato. In questo contesto, il rispetto delle disposizioni normative non è solo un dovere legale, ma anche un elemento strategico per preservare la credibilità e il successo commerciale.

c. Il costo totale del credito e l'estinzione anticipata: evoluzione normativa e orientamenti della Corte di giustizia UE

Nel contesto del credito immobiliare destinato ai consumatori, la controprestazione richiesta per la concessione del finanziamento è rappresentata dal “costo totale del credito”, nel quale sono compresi “*gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito*” (art. 4, punto

³¹³ Si v. G. D'AMICO, *Profili del nuovo diritto dei contratti*, 2014, Milano, p. 46 ss.

³¹⁴ V., in particolare, S. PAGLIANTINI, *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, cit., p. 527, il quale evidenzia che la direttiva comunitaria 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette sancisce, all'art. 7, che una pratica commerciale può essere considerata scorretta nel caso in cui si omettano “*informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale*” e tale omissione “*induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso*”. Ebbene, secondo l'A. citato, tra le “*informazioni rilevanti*” si annoverano quelle che, ai sensi delle direttive comunitarie (tra cui quelle elencate nell'Allegato II della direttiva 2005/29/CE), sono qualificate come doverose. Tale impostazione, rafforzata dalla direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare, sottolinea il ruolo cruciale delle informazioni generali (art. 13) per garantire scelte commerciali e finanziarie consapevoli.

13, direttiva 2014/17/UE). La disciplina del costo totale del credito include altresì i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte, nonché i costi della valutazione dei beni, come quelli della perizia, se essa è necessaria per la concessione del finanziamento³¹⁵. Sono invece esclusi i costi notarili o quelli connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inadempimento degli obblighi contrattuali.

L'importanza del costo totale del credito si manifesta in modo evidente anche nell'eventualità di un'estinzione anticipata del finanziamento, poiché il consumatore ha il diritto di ottenere una riduzione proporzionale di tale costo³¹⁶. Questo diritto si estende non solo agli interessi, ma anche a tutti gli altri oneri posti a suo carico, in modo da garantire che il consumatore non sia penalizzato per aver saldato il debito in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. In questo contesto, la normativa mira a tutelare il consumatore, consentendogli di ridurre significativamente il carico economico complessivo, rendendo il meccanismo di rimborso più equo e sostenibile.

Da questo punto di vista, il “*costo totale del credito*”, che troviamo menzionato sia nell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE che nell'art. 25 della direttiva 2014/17/UE, rappresenta il parametro di riferimento fondamentale per calcolare la riduzione a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata del proprio debito. Tale concetto, infatti, racchiude tutti gli oneri finanziari connessi al contratto, rendendo chiaro e trasparente il beneficio economico derivante dall'adempimento anticipato.

Una volta individuate le varie voci che compongono il costo complessivo del finanziamento, occorre soffermarsi sull'annoso problema della riduzione dei costi relativi alle suddette voci,

³¹⁵ Il Considerando n. 50 stabilisce che “*Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare e che sono noti al creditore. Dovrebbe pertanto includere interessi, commissioni, imposte, compensi per gli intermediari del credito, costi della valutazione dei beni immobili a fini ipotecari e tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per ottenere il credito, per esempio un'assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, per esempio un'assicurazione contro gli incendi*”.

³¹⁶ Riguardo alla definizione del “*costo totale*” nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e all'importanza della chiarezza nella specificazione dei costi nei contratti di credito al consumo, si v., fra le altre, Corte giust., 26 febbraio 2015, causa C-143/13, *Matei contro SC Volksbank România SA*. (in particolare, v. § 48); Corte giust., 3 ottobre 2019, causa C-621/17, *Kiss contro CIB Bank Zrt* (in particolare, v. § 33); Corte giust., 3 settembre 2020, cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19, domande di pronuncia pregiudiziale proposte da *Profi Credit Polska SA/QJ* - (C-84/19), *BW/DR* - (C-222/19), *QL/CG* - (C-252/19), tutte reperibili sul sito web www.curia.europa.eu.

ossia di quelli inclusi secondo la direttiva comunitaria nella definizione di costo totale del credito. Tale operazione, a ben vedere, si innesta su un fattore temporale, che è quella della durata residua del contratto, corrispondente al periodo successivo all'esercizio del diritto di rimborso. Infatti, sul piano letterale, l'art. 25 della direttiva 2014/17/UE, nel secondo periodo precisa che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, *“il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito (...), che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*. Ebbene tale previsione normativa, a seguito della pronuncia *Lexitor* relativa all'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, ha dato luogo ad una successiva pronuncia da parte della Corte giustizia UE nella quale è stata operata una lettura diversa rispetto al caso *Lexitor*. In particolare, si ricorda, nella sentenza *Lexitor* si è giunti alla conclusione che il rimborso dovuto dal professionista in caso di estinzione anticipata dovesse avere ad oggetto la base di calcolo prevista dall'art. 3, par. 1, lett. g), della direttiva 2008/48/CE, escludendo qualsiasi distinzione tra costi dipendenti o indipendenti dalla durata del contratto³¹⁷. Ebbene, tale ricostruzione risulta ribaltata dalla successiva sentenza *UniCredit Bank Austria* della Corte di giustizia UE, la quale, si anticipa sin d'ora, ha stabilito che *«il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includ[e] soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito»*. Sul punto ci si sofferma diffusamente *infra* § 5 del presente capitolo.

Ciò che è importante evidenziare in questa sede è che la definizione di *“costo totale del credito per il consumatore”*, contenuta nell'art. 4, punto 13, della direttiva 2014/17/UE, trae origine dalla nozione prevista all'art. 3, par. 1, lett. g), della direttiva 2008/48/CE, relativa al credito al consumo. Tuttavia, essa subisce un adattamento per escludere alcune specifiche voci di costo proprie del credito immobiliare. Questo porta inevitabilmente a interrogarsi sul presunto *“cambiamento di rotta”* adottato dalla Corte di giustizia in merito all'estinzione anticipata del credito ai consumatori nel contesto del credito immobiliare. Tale questione riflette una possibile divergenza interpretativa tra le due direttive e solleva dubbi circa la coerenza dell'applicazione del principio di tutela del consumatore in entrambi i settori.

³¹⁷ Ai sensi dell'art. 3, lett. g), dir. 2008/48/CE, per costo totale del credito per il consumatore si intendono *«tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte»*.

Invero, già nella sentenza *Lexitor* la Corte aveva evidenziato che il riferimento dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE alla “*restante durata del contratto*” poteva dare adito a interpretazioni divergenti, anche a causa delle differenti formulazioni linguistiche presenti nei testi normativi. In particolare, la Corte di giustizia ha optato per la vincolatività di una delle due interpretazioni possibili, privilegiando un approccio coerente con la finalità principale della direttiva, ossia di tutelare il consumatore da eventuali pregiudizi derivanti dalla mancanza di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Tale obiettivo, chiaramente ribadito anche nella sentenza *Unicredit Bank Austria*, conferma l'intento del legislatore europeo di garantire una protezione uniforme ed efficace contro pratiche contrattuali potenzialmente abusive da parte degli istituti finanziari³¹⁸.

In questa prospettiva, ad avviso della Corte UE, assumono un ruolo fondamentale non tanto le peculiarità del settore immobiliare, quanto le informazioni precontrattuali che debbono essere fornite dall'operatore finanziario attraverso il Prospetto informativo europeo standardizzato - PIES (oggetto dell'allegato II della dir. n. 2014/17UE), che contiene, fra l'altro, una dettagliata suddivisione delle varie voci che compongono il costo totale del credito³¹⁹.

Una distribuzione normata e trasparente di tali costi rappresenta uno strumento essenziale per ridurre significativamente il rischio di condotte opportunistiche o abusive da parte degli enti creditizi, tutelando così i consumatori. In quest'ottica, la Corte di giustizia, con la sentenza *Lexitor*, ha adottato una interpretazione più incisiva, censurando quelle legislazioni nazionali che non garantiscono al consumatore adeguate tutele in termini di trasparenza, in linea con gli standard fissati dalla direttiva sul credito immobiliare ai consumatori.

³¹⁸ Cfr., sul punto, R. CAFARI PANICO, *UniCredit versus Lexitor. La saga senza fine della restituzione dei costi in caso di rimborso anticipato di un finanziamento*, in *Eurojus*, reperibile online (in part., v. p. 11).

³¹⁹ In particolare, le «Istruzioni per la compilazione del PIES», contenute nella direttiva 2014/17/UE, p. 47, prevede espressamente l'obbligo in capo al creditore di indicare “*Alla voce «altre componenti del TAEG» ...tutti gli altri costi contenuti nel TAEG, comprese le spese una tantum come diritti amministrativi e le spese periodiche come i diritti amministrativi annui. Il creditore elenca ciascuno dei costi per categoria (spese una tantum, spese periodiche e comprese nelle rate, spese periodiche ma non comprese nelle rate), indicando l'importo, a chi devono essere pagati e quando. L'elenco non deve includere i costi sostenuti per violazioni di obblighi contrattuali. Se l'importo non è noto, il creditore ne fornisce, se possibile, ammontare indicativo o, in caso contrario, precisa in che modo l'importo sarà calcolato e avverte che l'importo fornito è solo indicativo. Se taluni costi non sono inclusi nel TAEG perché non sono noti al creditore, questa circostanza è posta in evidenza*”.

3. L'attuazione della Direttiva 2014/17/UE nell'ordinamento italiano: il D.lgs. 72/2016 e le tutele per i consumatori nel credito immobiliare

L'attuazione della direttiva n. 17 del 2014 nell'ordinamento italiano è avvenuta attraverso il D.lgs. 21 aprile 2016, n. 72³²⁰ (c.d. Decreto mutui)³²¹, che ha integrato le disposizioni del Testo Unico Bancario (T.U.B.) aggiungendo al Titolo IV, in tema di “*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*”, il Capo I bis, disciplinante il credito immobiliare ai consumatori. Peraltro, modifiche a questa disciplina sono state introdotte più di recente dall'art. 11-octies, comma 1, lett. b), del D.L. n. 73 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni-Bis).

Il D.lgs. n. 72/2016 si differenzia dal precedente D.lgs. n. 141/2010, che aveva recepito la direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo, per l'ampliamento dell'ambito di applicazione al credito immobiliare e per l'introduzione di specifiche tutele legate ai mutui garantiti da ipoteca. A tal proposito, mentre il D.lgs. n. 141/2010 aveva principalmente l'obiettivo di armonizzare la disciplina del credito al consumo e garantire maggiore trasparenza e tutela per il consumatore nei contratti di credito non garantiti da ipoteca, il D.lgs. n. 72/2016 si concentra sul credito immobiliare, introducendo strumenti più avanzati per la gestione del rischio e per la protezione del consumatore, in modo da prevenire le pratiche abusive da parte dei finanziatori (comunemente note come “*predatory lending*”)³²².

Partendo dall'ambito applicativo, la disciplina in parola si applica ai contratti di concessione di credito³²³ in qualsiasi forma, specialmente nella forma di prestito di una somma di denaro (come, ad esempio, un contratto di mutuo), da parte di un professionista-finanziatore a un consumatore, intesa come persona fisica che agisce per scopi estranei a un'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Tale disciplina, dunque, trova applicazione quando: a) il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su un altro

³²⁰ In *G.U.* – Serie generale, 20 maggio 2016, n. 117.

³²¹ Sulle modalità di recepimento della dir. 2014/17/UE in Italia, cfr. G. ROSSI, *Il nuovo d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72: c'è davvero aria di cambiamenti in materia di mutui bancari?*, in *Contr. impr.*, 2016, p. 1493 ss.

³²² Cfr. A. LUPOI, *cit.*, 2016, reperibile *on line*.

³²³ Assai ampia è la nozione di contratto di credito cui la direttiva e conseguentemente il diritto nazionale si riferisce. Ai sensi dell'art. 121, lett. c), T.U.B., per “*contratto di credito*” deve intendersi un contratto «*con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria*». La nozione di contratto di credito include diverse tipologie di finanziamento, come prestiti personali, vendite rateali o anche transazioni economiche tra acquirente e venditore finanziate da un istituto di credito. Cfr., a tal proposito, P. BONTEMPI, *Diritto bancario e finanziario*, Milano, 2016, p. 247.

diritto reale (ad esempio, usufrutto, superficie, ecc.) su un immobile residenziale; b) il credito è destinato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o in corso di costruzione, vale a dire un fabbricato che ha già o avrà, una volta completato, la destinazione d'uso di civile abitazione (art. 120-*quinquies*, comma 1, lett. c), T.U.B., che riprende il paragrafo 1° dell'art. 3 della direttiva n. 17 del 2014).

Dalla definizione del credito immobiliare ai consumatori ne discende che esso comprende, indubbiamente, i contratti di mutuo finalizzati all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di un immobile residenziale, e, più in generale, qualsiasi contratto di credito garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su un altro diritto reale relativo a un immobile residenziale, purché ciò non si inserisca nell'ambito di un'attività imprenditoriale, professionale o lavorativa eventualmente svolta dal soggetto finanziato³²⁴. In pratica, questo significa che anche un contratto di credito destinato a finanziare i consumi generali o specifici del consumatore (come la ristrutturazione della casa o l'acquisto di un'auto), se garantito da un'ipoteca su un'abitazione civile, rientra nella disciplina del mutuo immobiliare ai consumatori.

Tale tipologia di contratti di credito era stata esclusa esplicitamente dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE e, conseguentemente, dalle relative norme di recepimento nell'ordinamento italiano contenute nel Titolo VI, Capo II del T.U.B., specificamente dedicato al "*Credito ai consumatori*". La ragione di detta esclusione, come indicato nel *Considerando* n. 14 della direttiva 2008/48/CE, si fonda sulla natura "*molto specifica*" del bene oggetto della garanzia o sullo scopo del finanziamento³²⁵.

L'ampiezza applicativa del credito immobiliare, così come definita nella normativa europea e in quella nazionale di recepimento, riflette l'intento del legislatore di garantire una tutela uniforme e potenziata ai consumatori, considerando il ruolo cruciale che l'immobile residenziale riveste sia sul piano sociale che economico. In tale prospettiva, la normativa in esame ha introdotto un significativo rinnovamento nel mercato del credito al consumo garantito

³²⁴ Il *Considerando* n. 15 della Direttiva 2014/17/UE prevede che la stessa direttiva trova applicazione "*ai crediti garantiti da beni immobili, indipendentemente dalla finalità del credito, ai contratti di rifinanziamento o altri contratti di credito che aiutano chi abbia la proprietà integrale o parziale di un bene immobile o di un terreno a mantenerla e ai crediti utilizzati per acquistare un bene immobile (...)*".

³²⁵ Cfr. l'art. 2, par. 2, della direttiva 2008/48/CE e il relativo art. 122 del T.U.B. Con riguardo all'esclusione operata dal legislatore europeo, cfr. S. CORDOPATRI, sub art. 3. *Ambito di applicazione*, in *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla Direttiva 2014/17/UE*, cit., 2016, p. 131 ss.

da beni immobili residenziali, perseguendo l'obiettivo di rilanciare i consumi interni stagnanti. Al contempo, si è cercato, per tal via, di offrire ai consumatori la possibilità di sfruttare il valore della propria abitazione come garanzia per ottenere un prestito, a condizione che l'immobile non sia già gravato da mutui per l'acquisto o la ristrutturazione, garantendo così una maggiore flessibilità economica e un utilizzo più strategico del patrimonio immobiliare³²⁶.

Come anticipato in apertura del presente paragrafo, il D.lgs. n. 72/2016, relativo al credito immobiliare ai consumatori, introduce strumenti più avanzati per la gestione del rischio e per la protezione del consumatore, ponendo particolare attenzione alla prevenzione di pratiche abusive da parte dei finanziatori. A tal proposito, il suddetto provvedimento attuativo, in conformità con la disciplina europea sul credito ipotecario, si basa sul presupposto fondamentale che i professionisti coinvolti nell'erogazione del credito *"agiscano in modo onesto, equo, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori"* e fondino la loro attività sulle informazioni fornite dal consumatore, considerando le sue esigenze specifiche³²⁷.

Ne consegue dunque che questi principi dovrebbero guidare tutte le fasi della contrattazione, dalla predisposizione dei contenuti contrattuali, alla pubblicizzazione dei contratti di credito, all'assolvimento degli obblighi informativi precontrattuali di informazione, assistenza e consulenza, fino alla verifica del merito creditizio. Infatti, il D.lgs. n. 72 del 2016 introduce norme che, oltre a garantire la corretta informazione del consumatore, mirano a fornire assistenza durante la fase precontrattuale, assicurando così una piena comprensione da parte del consumatore delle caratteristiche del prodotto di credito proposto. In particolare, l'art. 120-*novies* T.U.B. recepisce gli artt. 13, 14 e 16 della direttiva 2014/17/UE, che rispettivamente riguardano le informazioni generali, le informazioni personalizzate e i chiarimenti adeguati, che

³²⁶ V., sul punto, G. VISCONTI, *La disciplina del credito immobiliare ai consumatori (mutui-casa ed altri prestiti garantiti da ipoteca)*, in *Immobili & proprietà*, 2021, p. 101 ss.

³²⁷ L'art. 7, comma 1, della direttiva 2014/17/UE, che definisce le norme di comportamento da rispettare nella concessione di crediti ai consumatori, è stato recepito nella legislazione nazionale attraverso l'art. 120-*septies*, comma 1, del T.U.B., relativo ai principi generali. In particolare, la norma interna di attuazione stabilisce che: *"Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo: a) agiscono con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori; b) fondano la loro attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni esigenza particolare che questi abbia comunicato, e su ipotesi ragionevoli riguardo ai rischi che possono riguardare la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito"*.

devono essere rese al consumatore da parte del finanziatore e dell'intermediario del credito prima della conclusione del contratto di finanziamento.

Con riguardo alle informazioni generali, l'art. 120-*novies*, comma. 1°, T.U.B. prevede l'obbligo in capo agli istituti di credito e altri intermediari di fornire al consumatore un documento contenente informazioni chiare, complete e facilmente comprensibili relative alle caratteristiche del credito offerto, incluse le condizioni economiche, i rischi associati e i diritti del consumatore³²⁸.

Con riguardo alle informazioni personalizzate, il comma 2° dell'art. 120-*novies* T.U.B. prevede l'obbligo del finanziatore o dell'intermediario di fornire al consumatore le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prenderne una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di finanziamento³²⁹. A tal proposito, le informazioni personalizzate devono essere fornite attraverso la consegna del già citato Prospetto informativo europeo standardizzato - (PIES)³³⁰. Tale modulo deve essere consegnato tempestivamente, cioè subito dopo che il consumatore ha fornito le informazioni circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria ed economica, e comunque prima che il consumatore abbia stipulato il contratto di credito od accettato un'offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore andranno invece riportate in un documento distinto³³¹.

Con riguardo ai chiarimenti adeguati, il comma 5° dell'art. 120-*novies* T.U.B. prevede l'obbligo del finanziatore o dell'intermediario del credito di fornire al consumatore chiarimenti

³²⁸ Tale documento deve contenere: a) le informazioni e i documenti che il consumatore deve fornire al finanziatore anche tramite l'intermediario del credito per la verifica del suo merito creditizio ai sensi del comma 1° dell'art. 120-*undecies* T.U.B. e il termine entro il quale queste informazioni e documenti devono essere forniti; b) l'avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata perché il consumatore non ha fornito le informazioni di cui alla lettera precedente; c) se verrà consultata una banca dati, in conformità dell'art. 13, D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali (informativa preventiva alla consultazione); d) la possibilità o meno di ricevere servizi di consulenza. Si v., sul punto, G. LA SCALA e N. PISANESCHI, *Testo unico bancario commentato 2023*, Milano, p. 537 ss.

³²⁹ V., sul punto, A. BARENGHI, *cit.*, 2024, p. 462 ss.

³³⁰ Il modello da utilizzare per la redazione del PIES è contenuto nell'Allegato II della direttiva 2014/17/UE. Le disposizioni della Banca d'Italia in materia di *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari prevedono* (5.2.2) che il PIES deve riportare i tassi di interesse su base annuale e almeno con riferimento all'anno civile; deve altresì includere una tabella di ammortamento esemplificativa quando il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito, ovvero quanto il contratto prevede il rimborso differito degli interessi.

³³¹ Cfr. il 2° comma dell'art. 120-*novies* T.U.B.

sui contratti di credito e gli eventuali servizi accessori proposti, al fine di permettergli di valutare se i prodotti offerti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione economica.

Lo scopo di tale disciplina normativa è quello di garantire una adeguata tutela del consumatore sin dal principio e, dunque, prima della conclusione del contratto, contribuendo a promuovere un mercato del credito più sicuro, trasparente e competitivo, in cui i diritti dei consumatori sono al centro del sistema.

Si precisa infine che l'art. 120-*noviesdecies* T.U.B. contiene una disciplina di chiusura, la quale individua una serie di disposizioni contenute nel medesimo Testo unico bancario che trovano applicazione al "*credito immobiliare ai consumatori*". Si tratta, in particolare, degli artt.: a) 117 (forma scritta e contenuto obbligatorio dei contratti di credito di cui un esemplare firmato dal finanziatore deve essere consegnato al cliente); b) 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali nei contratti di credito a tempo indeterminato, in particolare di quella dei tassi di interesse, ed esclusione di quest'ultima nei contratti a durata determinata); c) 119 (comunicazioni periodiche alla clientela a cadenza almeno annuale); d) 120, comma 2 (decorrenza delle valute e calcolo degli interessi); e) 120-*ter* (estinzione anticipata dei mutui immobiliari senza il pagamento di compensi o di penali); f) 120-*quater* (surrogazione nei contratti di finanziamento e portabilità degli stessi, ai sensi dell'art. 1202 c.c., vale a dire la possibilità per il consumatore di stipulare un nuovo contratto di credito, che estingue e sostituisce il precedente, con un nuovo finanziatore che subentra al precedente nel rapporto col consumatore-debitore).

Ciò detto, va segnalato che la l'art. 120-*noviesdecies* T.U.B., nella sua versione originaria³³², estendeva al credito immobiliare ai consumatori la previsione di cui al 1° comma dell'art. 125-*sexies*, secondo la quale il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento il debito residuo ed ottenere una riduzione degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Ebbene, come già trattato nel capitolo precedente del presente lavoro, a seguito della pronuncia *Lexitor* della Corte di giustizia UE, il legislatore nazionale ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'estinzione anticipata del credito al consumo,

³³² Prima dell'intervento normativo dell'art. 11-*octies*, lett. c), del D.L. n. 72 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni-Bis), l'art. 120-*noviesdecies* T.U.B. prevedeva al 1° comma "*Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1*".

intervenendo altresì anche sul credito immobiliare attraverso l'eliminazione del rinvio operato dall'art. 120-*noviesdecies* T.U.B. al 1° comma dell'art. 125-*sexies*.

Peraltro, come si dirà meglio in prosieguo, il legislatore nazionale attraverso l'art. 11-*octies* del Decreto Sostegni-Bis ha predisposto una norma specifica in tema di rimborso anticipato del credito immobiliare ai consumatori, prevedendo all'art. 120-*quaterdecies*.¹ del T.U.B., che “*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”. Sul punto ci si soffermerà più nel dettaglio *infra* par. 7 del presente capitolo.

a. L'evoluzione della disciplina dell'estinzione anticipata del credito immobiliare nell'ordinamento italiano

Come già anticipato nel Capitolo I del presente lavoro, la base normativa di riferimento per l'estinzione anticipata dei mutui trova le sue radici nell'art. 40 del T.U.B.³³³, il quale, nell'ambito del credito fondiario³³⁴, ammette la possibilità per il debitore di estinguere anticipatamente il proprio debito, previa corresponsione di un compenso contrattualmente determinato, comunemente indicato come “penale”³³⁵, che spesso risultava così elevato da disincentivare la facoltà di estinzione anticipata³³⁶.

Una prima significativa modifica alla disciplina vigente è stata introdotta nel 2007 con il Decreto Bersani-Bis³³⁷, il cui art. 7 sanciva espressamente la nullità delle clausole che

³³³ Norma, come si dirà, oggi sostanzialmente confluita nell'art. 120-*ter* del T.U.B. Per un'analisi approfondita dell'art. 40 T.U.B., cfr. A.A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *La facoltà di estinzione anticipata nei contratti bancari, con segnato riguardo alla disposizione dell'art. 7 legge n. 40/2007*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, II, p. 526; G. PETRELLI, *Mutui bancari e cancellazione di ipoteche: novità nel decreto legge Bersani-bis*, in *Notariato*, 2007, p. 110 ss.

³³⁴ Occorre rammentare che ai sensi dell'art. 38, comma 1, T.U.B., “*Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili*”.

³³⁵ Così, la pronuncia dell'ABF Roma del 23 marzo 2012, n. 876.

³³⁶ Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del T.U.B., “*i debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso omnicomprendente per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni*”. La norma è stata modificata dall'art. 6, comma 1, del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342. In dottrina, si v. G. PRESTI, sub art. 6, in A.A. Dolmetta (a cura di), *Le nuove modifiche al testo unico bancario. Commentario al D.lgs. 4 agosto 1999*, n. 342, Milano 2000, p. 37 ss.

³³⁷ In particolare, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n. 91, relativo alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77).

prevedono un obbligo di pagamento a favore del mutuante in caso di estinzione anticipata³³⁸. A ben vedere, tale scelta normativa era dettata, più che dall'esigenza di tutelare i mutuatari, allo scopo di facilitare le operazioni di surrogazione e per rendere più competitive le condizioni economiche praticate dagli operatori del settore³³⁹.

Infatti, il successivo art. 8 del Decreto Bersani-Bis, all'evidente scopo di favorire la concorrenza, consente al consumatore di rivolgersi ad altri istituti finanziari, che offrono condizioni economiche più vantaggiose, per negoziare l'eventuale portabilità del mutuo attraverso la disciplina generale della surrogazione di cui all'art. 1202 c.c. In pratica, questa normativa facilita il passaggio del cliente da una banca all'altra, permettendo al nuovo istituto creditizio di subentrare nei diritti e nelle garanzie spettanti al precedente mutuante, inclusa l'ipoteca gravante sull'immobile. La surrogazione, quindi, consente al debitore di estinguere il mutuo in essere utilizzando il finanziamento ottenuto dal nuovo mutuante, il quale diventa a tutti gli effetti il nuovo creditore.

Tale meccanismo non solo garantisce una maggiore flessibilità contrattuale per i consumatori, ma incentiva anche una competizione più efficiente tra le banche, spingendole a migliorare le condizioni economiche offerte. Grazie alla surrogazione, il cliente non è vincolato a lungo termine alle condizioni del mutuo originario e può beneficiare di tassi di interesse più vantaggiosi o di altre condizioni finanziarie migliorative.

In un secondo momento, il legislatore italiano ha ulteriormente consolidato la disciplina relativa ai mutui immobiliari mediante l'introduzione dell'art. 120-ter T.U.B., realizzata attraverso l'art. 4, comma 2°, del D.lgs. n. 141/2010. Tale provvedimento, attuativo della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo, ha sostanzialmente ripreso senza

³³⁸ In particolare, l'art. 7, comma 1, del Decreto Bersani-Bis stabiliva che *“È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante”*. Occorre, peraltro, precisare che tale disposizione normativa è stata abrogata dall'art. 6 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, a partire dal 2 gennaio 2011.

³³⁹ Cfr. sul punto M. TATARANO, *Il mutuo bancario*, in E. Capobianco (a cura di), *I contratti bancari*, in *Tratt. contratti Rescigno-Gabrielli*, Torino, 2021, p. 1187 ss.; F. PADOVINI, *I contratti di credito ai consumatori, il recesso e l'estinzione del rapporto*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 697 ss.

modifiche significative il contenuto delle disposizioni originariamente previste dall'art. 7, commi 2 e 3, del Decreto Bersani-Bis³⁴⁰.

In particolare, il legislatore ha ribadito, limitatamente ai contratti stipulati *“per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari destinate ad abitazione o per l’esercizio dell’attività economica o professionale da parte di persone fisiche”*, la sanzione della nullità di *“qualunque patto o clausola [...] con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui”*. La possibilità di estinzione anticipata, in questo caso, continua ad essere delimitata dai presupposti del precedente art. 7 del Decreto Bersani-Bis³⁴¹. Il mutuo, dunque, deve essere stipulato o assunto per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile che il mutuatario, in quanto persona fisica, destini a uso abitativo o all’esercizio della propria attività economica o professionale. In questo ambito, qualsiasi clausola che preveda un compenso per la banca è soggetta a nullità, la quale, secondo la legge, non compromette la validità complessiva del contratto, ma si configura come una nullità di protezione, al fine di garantire la massima tutela del mutuatario che abbia contratto un debito per soddisfare delle esigenze primarie, come quelle relative alla casa o al luogo in cui è svolta l’attività economica o professionale³⁴².

Da ultimo, il legislatore nazionale è intervenuto nuovamente sulla materia del rimborso anticipato, a seguito del recepimento della direttiva 2014/17/UE *“sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”*. A tal proposito, come anticipato sopra, l’art. 25, par. 1, della direttiva n. 17 del 2014 prevede il diritto del consumatore, mutuatario di un credito relativo a beni immobili residenziali, di rimborsarlo, totalmente o parzialmente, prima

³⁴⁰ Ai sensi dell’art. 120-ter T.U.B. *“È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del [decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122](#), per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto”*.

³⁴¹ Cfr., sul punto, F. OLIVIERO, sub art. 120-ter T.U.B., in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di G. De Cristofaro e A. Zaccaria, II ed., Padova, 2013, p. 1689.

³⁴² Con riguardo al profilo della nullità, si v. G. DE NOVA, *La nullità di pattuizioni e clausole penali di estinzione anticipata dei mutui immobiliari: ambito di applicazione e problematiche operative*, in *Atti del Convegno Paradigma: Il contratto di mutuo nella “Manovra liberalizzazioni”*, Milano, 15 e 16 maggio 2007. Secondo l’autore, la norma in questione configura una nullità di protezione assoluta, anziché relativa. Al contrario, A.A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, *cit.*, p. 553; P.L. FAUSTI, *Mutui e clausole vessatorie*, in *Notariato*, 2007, p. 525; e A. CERVINI, *Estinzione anticipata dei finanziamenti. Prime note alla luce del d.l. n. 7/2007*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, p. 346, sostengono una qualificazione in termini di nullità relativa.

della scadenza del contratto, con conseguente riduzione degli interessi e dei costi dovuti per la restante durata del contratto.

Al riguardo, va in primo luogo ricordato che il legislatore nazionale, nel recepimento dell'art. 25 della direttiva n. 2014/17, aveva operato un espresso rinvio³⁴³ all'art. 125-*sexies*, comma 1, T.U.B., in materia di “*Rimborso anticipato*” del credito al consumo. È solo il caso di precisare che la nuova normativa in materia di estinzione anticipata del credito al consumo di cui all'art. 125-*sexies* T.U.B., in vigore dal 25 luglio 2021, non è più applicabile ai contratti di credito immobiliare ai consumatori (Capo I-*bis*, Titolo VI del T.U.B.), in considerazione del fatto che l'art. 120-*noviesdecies*, comma 1°, T.U.B., in seguito alle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-*Bis*, non contiene più alcun rinvio alla stessa. La novella del 2021 ha infatti ha apportato una significativa innovazione nella disciplina del credito immobiliare, introducendo una normativa specifica a tutela del consumatore, inserita nell'art. 120-*quaterdecies*.1 del T.U.B., rubricato “*Rimborso anticipato*”. In particolare, la norma da ultimo citata, nella sua attuale formulazione, attribuisce al consumatore, che estingue anticipatamente il finanziamento immobiliare, il diritto ad “*una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”.

Alla luce di tale quadro normativo, è indubbio che per gli operatori del diritto può, in concreto, risultare difficile orientarsi tra l'art. 40, dedicato al credito fondiario, l'art. 120-*ter*, rubricato “*Estinzione anticipata dei mutui immobiliari*”, e l'art. 120-*quaterdecies*.1 del T.U.B. dettato in materia di credito ipotecario ai consumatori. Ebbene, il problema pare comunque di facile soluzione se si considera che la disciplina del rimborso anticipato nella direttiva 2014/17/UE non rientra tra le materie per le quali è richiesta la massima armonizzazione. Infatti, la direttiva in commento consente agli Stati membri di adottare disposizioni più severe rispetto a quelle previste dal legislatore europeo al fine di garantire una tutela maggiore in favore dei consumatori.

Ne discende, in questa prospettiva, che l'art. 40 del T.U.B. trova applicazione esclusivamente in relazione al credito fondiario avente ad “*oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su*

³⁴³ Sul punto, v. art. 120-*noviedecies* T.U.B., nella versione vigente sino al 24 luglio 2021.

immobili". Questa disposizione, dunque, disciplina una categoria specifica di finanziamenti che non necessariamente si sovrappone al credito destinato ai consumatori.

Se però il contratto di mutuo è richiesto per *"l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche"* si applica l'art. 120-ter del T.U.B. Il mutuo, pertanto, deve essere stipulato o assunto da una persona fisica per finalità specifiche, quali l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile destinato a uso abitativo oppure all'esercizio della propria attività economica o professionale³⁴⁴. Inoltre, a differenza delle disposizioni relative al credito al consumo e al credito ipotecario ai consumatori, l'art. 120-ter non prevede il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, limitandosi a disciplinare le condizioni generali di rimborso.

Infine, l'art. 120-quaterdecies.1 del T.U.B. si distingue dalle norme sopra menzionate, in quanto risulta limitato ai contratti aventi ad oggetto la concessione di credito per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili residenziali rivolti ai consumatori, ossia a soggetti che agiscono per scopi estranei ad attività imprenditoriali, professionali o lavorative eventualmente svolte³⁴⁵.

Per completare tale quadro normativo, è utile menzionare due ulteriori disposizioni volte a rendere effettiva la tutela del mutuatario-debitore. In particolare, l'art. 144, comma 1, lett. e) prevede una sanzione pecuniaria significativa per i dipendenti bancari che inseriscano nei contratti di mutuo clausole nulle, imponendo al debitore oneri superiori a quelli consentiti o ostacolando il diritto all'estinzione anticipata del finanziamento³⁴⁶.

³⁴⁴ I profili relativi alla successione di norme nel tempo sono regolati dall'art. 161, comma 7-ter, del T.U.B., secondo cui *"le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120 ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007"*. La norma si occupa anche della misura massima dell'importo della "penale" dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'art. 120-ter e stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007, rinviando, sul punto, a *"quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206"*. Inoltre, la stessa norma stabilisce che *"le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente"*.

³⁴⁵ Per tutti, si v. M. TATARANO, *cit.*, 2021, pp. 1195 e 1196.

³⁴⁶ L'art. 144, comma 1, lett. e), impone una sanzione pecuniaria alle banche e agli intermediari finanziari in caso di *"inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti"*

La seconda disposizione, che trova collocazione in una legge speciale (art. 22, comma 11-*quater* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), ha ad oggetto il collegamento negoziale tra il mutuo e i “*contratti di assicurazione connessi*” per i quali sia stato corrisposto un premio unico a carico del debitore-assicurato. Precisamente, tale norma stabilisce che l’assicuratore è tenuto a restituire al debitore la parte di premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, riducendo così il rischio di una perdita economica per il debitore che decida di estinguere anticipatamente il finanziamento.

È evidente che un meccanismo di restituzione del premio già pagato, ma non maturato, che sia poco trasparente o iniquo, rappresenta uno dei fattori che possono, in concreto, disincentivare il debitore nella decisione di esercitare il proprio diritto al rimborso anticipato³⁴⁷. Il problema si presenta, in particolare, quando l’intermediario, come spesso accade, corrisponde all’assicuratore l’intero premio dovuto dal debitore, garantendosi così la protezione dal rischio di inadempimento degli obblighi di restituzione derivanti dal mutuo (art. 1901 c.c.). Il costo inizialmente sostenuto dall’intermediario viene poi incluso nell’importo totale delle rate secondo il piano di ammortamento, insieme alla quota capitale e agli interessi. Se il debitore decide di estinguere anticipatamente il mutuo, ponendo così fine anche al rischio coperto dall’assicurazione (che riguarda l’inadempimento dell’obbligo di restituzione), ha diritto al rimborso delle somme del premio già pagate, ma che erano riferite a un rischio futuro ormai cessato a seguito del rimborso anticipato.

per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l’omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso”.

³⁴⁷ Sul punto, si v. la decisione del Coll. Coordinamento dell’ABF del 22 settembre 2014, n. 6167, secondo cui “*gli intermediari tendono a sfruttare l’ammontare cospicuo dei caricamenti per scoraggiare in vari modi l’estinzione anticipata ottenendo con ciò effetti anticoncorrenziali ed, in ogni caso, in diametricale contrasto con gli scopi di policy perseguiti dal legislatore europeo e nazionale che sono diretti a consentire, ed agevolare, lo scioglimento anticipato del contratto proprio per consentire che la concorrenza tra operatori finanziari dispiegare i suoi benefici effetti lungo tutto l’arco temporale del rapporto*”. In senso conforme anche le decisioni dell’ABF Milano del 26 maggio 2016, n. 5092 e ABF Bari del 28 aprile 2020, n. 7793.

4. L'estensione dei principi di diritto statuiti nella sentenza *Lexitor* al rimborso anticipato nell'ambito del credito ipotecario ai consumatori

La sentenza *Lexitor*³⁴⁸ ha rappresentato indubbiamente un punto di svolta nell'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE in tema di estinzione anticipata del credito al consumo. In particolare, come noto, la Corte di giustizia ha statuito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore stesso. Infatti, alla luce di tale principio di diritto, la distinzione tra costi *recurring*, ripetibili, e costi *up front*, ritenuti prima di tale pronuncia non rimborsabili, è stata ritenuta non più praticabile in considerazione del principio di onnicomprensività del “*costo totale del credito*”.

Come già evidenziato, la direttiva 2008/48/CE è stata attuata nell'ordinamento italiano attraverso gli artt. 121 e ss. del T.U.B. Tuttavia, l'ambito di applicazione dell'art. 122, comma 1°, lett. e) ed f) del T.U.B. esclude espressamente i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su terreni o edifici, sia già costruiti che in fase di progettazione, oltre ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili. Diversamente, tali tipologie di finanziamenti trovano una loro disciplina nell'ambito della definizione di “*contratto di credito*” prevista dall'art. 120-*quinquies*, comma 1°, lett. c), T.U.B., dedicata al credito immobiliare ai consumatori in conformità con la direttiva 2014/17/UE.

Fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-Bis, l'ultima disposizione del Capo I-bis del T.U.B. (art. 120-*noviesdecies*) richiamava alcune norme del Capo II, specificatamente dedicate al “*Credito ai consumatori*”, tra cui quella relativa all'estinzione anticipata del credito ai consumatori. Tale richiamo normativo costituiva un ponte tra la disciplina del credito al consumo e quella del credito immobiliare, pur lasciando margini di ambiguità interpretativa in assenza di una regolamentazione autonoma e specifica per il credito ipotecario.

Orbene, stabilire se il rinvio normativo avesse natura “*materiale*” o “*formale*” rappresentava, in assenza di precise indicazioni legislative, un'attività complessa per l'interprete. Tale difficoltà risiedeva nella necessità di determinare se il rinvio si limitasse a fare

³⁴⁸ V. Corte giust. UE, sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor Sp. z o.o contro Spółdzielcza Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.*, in www.curia.europa.eu.

riferimento alla disposizione specifica in vigore al momento dell'entrata in vigore del provvedimento che lo conteneva, o se, al contrario, avesse carattere “*non recettizio*” o “formale”, implicando così un'estensione all'intero corpo normativo richiamato, anche nelle sue eventuali modifiche o aggiornamenti successivi. Questa distinzione assumeva un ruolo cruciale per l'applicazione delle norme, poiché il tipo di rinvio determinava la portata e l'ambito di operatività delle disposizioni richiamate, con significative conseguenze interpretative e applicative³⁴⁹.

Ebbene, come già anticipato sopra, il Decreto Sostegni-*Bis* con l'art. 11-*octies*, comma 1°, è intervenuto, oltre che sul credito al consumo ordinario, anche sul settore del credito immobiliare ai consumatori. In particolare, è stato introdotto l'art. 120-*quaterdecies*.1 T.U.B., relativo al rimborso anticipato, che consente al consumatore di rimborsare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, ottenendo una riduzione proporzionale del costo totale del credito, comprensiva degli interessi e dei costi relativi alla durata residua del contratto.

Tuttavia, nonostante le modifiche apportate dal Decreto Sostegni-*Bis*, che hanno eliminato dall'art. 120-*noviesdecies* del T.U.B. il rinvio alla disciplina del rimborso anticipato del credito ai consumatori, la Sezione VI-*bis* delle Disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia (“*Credito immobiliare ai consumatori*”), al paragrafo 3³⁵⁰, continua a prevederne l'applicabilità ai contratti di credito immobiliare. Questa disposizione appare dunque in linea con la disciplina contenuta nell'art. 120-*noviesdecies* del T.U.B. nella sua versione precedente alla riforma del 2021, sollevando interrogativi sulla coerenza del quadro normativo attuale e sulla corretta interpretazione del rinvio operato dalla normativa secondaria rispetto alle modifiche legislative.

Ad ogni modo, alla luce dell'intervento normativo apportato dal Decreto Sostegni-*Bis*, risulta complesso sostenere la validità di tale rinvio, indipendentemente dalla sua natura “statica” o “dinamica”, basandosi unicamente sulle norme secondarie emanate dalla Banca d'Italia. Queste ultime, infatti, non riproducono nella Sezione VI-*bis* quella previsione che

³⁴⁹ Cfr., sul punto, F. MEZZANOTTE, *Il rimborso anticipato nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, in *Nuove legg. civ. comm.*, 2020, p. 81 ss. In particolare, l'A. sottolinea che, anche se il rinvio operato dall'art. 120-*noviesdecies* T.U.B. non specificava chiaramente la “*versione di volta vigente*” delle norme richiamate, le recenti pronunce della giurisprudenza costituzionale sostengono la natura formale dei rinvii normativi in assenza di indicazioni contrarie esplicite.

³⁵⁰ Ove si legge che “*Ai contratti di credito si applica l'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U.*”.

aveva precedentemente giustificato una distinzione tra i costi ricorrenti e quelli *up front*, lasciando così un vuoto normativo sulla regolamentazione di tali aspetti.

È opportuno, a questo punto, soffermarsi su una riflessione conclusiva riguardo a tale questione. La riforma del 2021, che ha introdotto una norma specifica per il credito immobiliare contestualmente alla modifica dell'art. 125-*sexies* del T.U.B., pone il dubbio che l'intenzione fosse quella di mantenere, per i contratti di credito immobiliare, una regolamentazione distinta rispetto a quella prevista per il credito al consumo. In particolare, l'interrogativo concerne(va) la permanenza della distinzione tra costi *up front* e costi *recurring*, nonostante le innovazioni introdotte dalla sentenza *Lexitor*³⁵¹.

Le difficoltà interpretative generate da tale scelta normativa non riguardavano di certo il solo ordinamento italiano, ma trovavano riscontro anche in altri Stati membri dell'Unione europea. La differenziazione tra credito ai consumatori e credito immobiliare, infatti, deriva dal diritto comunitario e riflette una complessità applicativa che coinvolge diversi sistemi giuridici. A riprova di ciò, circa due anni dopo la pronuncia *Lexitor*, la Corte Suprema austriaca ha sollevato una questione pregiudiziale sull'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE, interrogandosi sulla compatibilità di una norma nazionale che escluda la riduzione proporzionale dei costi indipendenti dalla durata del contratto con le disposizioni europee vigenti in materia. Sul punto ci si soffermerà *infra*.

5. La sentenza *Unicredit Bank* e il nuovo principio in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori

A distanza di quasi quattro anni dalla pronuncia *Lexitor* dell'11 settembre 2019 sul credito al consumo, la Corte di giustizia è tornata ad esprimersi in merito al regime normativo dell'estinzione anticipata, questa volta, però, con riferimento al diverso settore dei contratti di credito ai consumatori in ambito immobiliare *ex art. 25, par. 1, direttiva n. 2014/17*.

In particolare, la vicenda processuale prende le mosse dal ricorso presentato dall'associazione austriaca per la tutela degli interessi dei consumatori (*Verein für*

³⁵¹ Dal momento che il testo dell'art. 120-*quaterdecies*.1 del T.U.B. riprende quasi alla lettera il precedente testo della norma in materia di credito ai consumatori (art. 125-*sexies*, comma 1°, T.U.B.), una simile distinzione tra costi rimborsabili e non rimborsabili potrebbe essere considerata ancora valida in materia di credito immobiliare ai consumatori, solo se si esclude l'applicabilità dei principi *Lexitor* a questi contratti.

Konsumenteninformation – VKI), la quale contestava l'utilizzo di una clausola standard ad opera di un ente creditizio (*UniCredit Bank Austria*), che prevedeva, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso proporzionale degli interessi e dei soli costi dipendenti dalla durata del contratto di credito. Secondo la prospettazione della ricorrente, la comune *ratio* sottesa alle direttive europee sul credito ai consumatori (2008/48/CE e 2014/17/UE) giustificerebbe l'estensione al credito immobiliare dei principi affermati nella sentenza *Lexitor*, riconoscendo così al consumatore il diritto alla riduzione anche dei costi non direttamente legati alla durata del finanziamento.

Esperiti i due gradi di giudizio, la Suprema corte austriaca decideva di sospendere il procedimento e sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, chiedendo di chiarire se una normativa nazionale che limitasse il rimborso proporzionale del costo totale del credito immobiliare ai consumatori esclusivamente ai costi legati alla durata del contratto fosse compatibile con la direttiva 2014/17/UE³⁵².

Orbene, la Corte di giustizia, con la sentenza n. 555 del 2023, ha stabilito che la direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori per beni immobili residenziali non preclude l'applicazione di una normativa nazionale che, in caso di rimborso anticipato, escluda la ripetibilità dei costi non legati alla durata del contratto. Inoltre, la Corte ha precisato che, per garantire una tutela efficace dei consumatori contro possibili pratiche abusive da parte dei professionisti, spetta agli organi giurisdizionali nazionali verificare concretamente la natura «ricorrente» dei costi associati alla concessione del finanziamento. Tale verifica è volta a scongiurare il rischio che gli oneri a carico del consumatore, indipendenti dalla durata del contratto, si traducano di fatto in una remunerazione per l'uso temporaneo del capitale o per prestazioni già integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato.

La questione centrale della sentenza *Unicredit Bank* verteva dunque sull'esatta individuazione della portata della disciplina del rimborso anticipato prevista dalla direttiva 2014/17/UE, il cui art. 25 prevede, analogamente all'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, il diritto del consumatore di estinguere il debito assunto nei confronti del mutuante prima della scadenza naturale del contratto, nonché, in caso di suo effettivo esercizio, l'ulteriore diritto dello stesso alla riduzione del costo totale del credito che, – «*comprende*» (nella dizione dell'art. 16, par.

³⁵² Si fa riferimento all'art. 20 della legge austriaca sul credito ipotecario e immobiliare del 26 novembre 2015, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020.

1, dir. n. 2008/48) – «*riguarda*» (secondo quanto testualmente si legge all’art. 25, par. 1, dir. n. 2014/17) – «*gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*».

In particolare, il dubbio interpretativo riguardava l’estensibilità, alla disciplina del credito immobiliare ai consumatori, del principio espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor* (avente ad oggetto, appunto, l’interpretazione dell’art. 16, dir. n. 48 del 2008), secondo cui in caso rimborso anticipato il consumatore ha diritto anche alla riduzione dei costi non dipendenti dalla durata del contratto. Orbene, la sentenza *Unicredit Bank*, pur rilevando la somiglianza letterale tra le due disposizioni in tema di estinzione anticipata, si concentra sulle specificità proprie della regolamentazione del credito immobiliare, evidenziando le differenze, sia formali che sostanziali, esistenti tra le due discipline delineate dalle rispettive direttive.

In primo luogo, si osserva che, ai sensi dell’art. 16 della direttiva n. 2008/48, la facoltà di estinguere anticipatamente il contratto di credito «è riconosciuta al consumatore ... in qualsiasi momento» nell’ambito del credito al consumo. Per converso, la direttiva in materia di credito immobiliare riconosce agli Stati membri la facoltà di subordinare l’esercizio del diritto all’estinzione anticipata a particolari condizioni, concernenti, ad esempio, l’imposizione di restrizioni temporali per l’esercizio del diritto, ovvero trattamenti diversi a seconda del tasso debitore o delle specifiche condizioni accordate al cliente (art. 25, par. 2, dir. n. 2014/ 17).

Sotto un diverso profilo, la Corte di giustizia evidenzia come solamente la direttiva relativa al credito al consumo imponga imperativamente agli Stati membri di riconoscere al creditore-professionista il diritto ad un indennizzo «*equo e oggettivamente giustificato*», correlato ad eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato (in particolare, l’art. 16, par. 2, dir. n. 2008/48). Infatti, proprio sulla scorta di tale principio, la Corte di giustizia nella pronuncia *Lexitor* aveva rimarcato che il creditore non sarebbe penalizzato dall’estinzione anticipata del finanziamento, poiché, oltre al vantaggio di poter riutilizzare la somma recuperata per un nuovo contratto di credito, egli avrebbe diritto ad un indennizzo per le eventuali perdite subite in conseguenza del predetto adempimento anticipato³⁵³.

³⁵³ Sul punto, v. T.V. RUSSO, *Credito immobiliare ai consumatori*, in *Contratti bancari*, a cura di E. Capobianco, Milano, 2021, p. 1907.

In tale ordine di idee, l'impostazione fatta propria dalla sentenza *Unicredit Bank* diverge da quella adottata nel caso *Lexitor*³⁵⁴: infatti, in considerazione delle peculiarità dei contratti di credito immobiliare, si giustifica un trattamento diverso in caso di rimborso anticipato, posto che tali costi non vengono affatto in rilievo nei contratti di credito al consumo disciplinati dalla direttiva n. 2008/48 (v. punto 27). Ed infatti, come evidenziato sia dal giudice del rinvio che dall'Avvocato generale, i costi indipendenti dalla durata contrattuale del finanziamento immobiliare sono molto più ingenti di quelli connessi alla concessione dell'ordinario credito al consumo³⁵⁵. Ciò, indubbiamente, è da correlare all'espletamento di una serie di attività di salvaguardia del mercato e del debitore-consumatore, legate, ad esempio, alla domanda di riserva di rango e di iscrizione di ipoteca nei registri immobiliari o dell'onorario notarile, ovvero alla perizia per stabilire il valore dell'immobile posto a garanzia del credito (art. 4, par. 13, dir. n. 2014/17).

Nella sentenza *Lexitor*, la Corte UE, nell'affermare il principio della ripetibilità di tutti i costi connessi al contratto di credito, aveva optato per una interpretazione sistematica e teleologica, volta a considerare il contesto e gli obiettivi perseguiti dalla normativa unionale in materia credito al consumo³⁵⁶. Infatti, nella sentenza da ultimo menzionata, la Corte precisava che la distinzione tra costi *recurring* e *up front* risultava in concreto ardua, impedendo al cliente e alle autorità competenti di individuare con chiarezza quali commissioni dovessero ritenersi ripetibili in caso di estinzione anticipata³⁵⁷.

Proprio sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza *Lexitor* aveva valorizzato ragioni di carattere sostanziale, al precipuo scopo di scongiurare comportamenti scorretti delle banche e degli intermediari finanziari a danno dei consumatori. In altre parole, ad opinione della Corte, qualora si fosse optato per la riduzione dei soli costi dipendenti dalla durata del contratto, il

³⁵⁴ Sulle differenze tra la sentenza *Lexitor* e la sentenza *Unicredit Bank Austria*, v. R. CAFARI PANICO, *UniCredit versus Lexitor. La saga senza fine della restituzione dei costi in caso di rimborso anticipato di un finanziamento*, cit., n. 2.

³⁵⁵ Per un commento sulle conclusioni dell'Avvocato Generale, cfr. B. NASCIMBENE, *La causa UniCredit Bank Austria. Le conclusioni dell'avvocato generale: Lexitor o non Lexitor?*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, novembre 2022.

³⁵⁶ Per queste osservazioni, si v. G. ALPA, *Il caso Lexitor e l'estinzione anticipata del debito nel rapporto di credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2021, p. 231.

³⁵⁷ Peraltro, quello dell'«opacità» delle clausole dei contratti di credito è un problema che i sistemi nazionali cercano di combattere da tempo, allo scopo di assicurare una elevata protezione del consumatore, il quale si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto concerne, soprattutto, il potere di negoziazione del rapporto contrattuale. Sul punto v. la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, *Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori* (in part. p. 5).

creditore sarebbe stato indotto, in sede di predisposizione del regolamento negoziale, ad incrementare i costi *up front*, riducendo conseguentemente i costi *recurring*. La sentenza *Unicredit Bank*, per contro, afferma che la disciplina europea dei contratti di credito in ambito immobiliare, diversamente dalla direttiva n. 48 del 2008, mette il consumatore in condizione di operare in concreto una adeguata valutazione del costo effettivo dell'operazione attraverso il confronto fra le diverse offerte di credito presenti sul mercato (punto 34).

In questa prospettiva, ad avviso della Corte UE, assumono un ruolo fondamentale le informazioni precontrattuali che debbono essere fornite dall'operatore finanziario attraverso il Prospetto informativo europeo standardizzato - PIES (oggetto dell'allegato II della dir. n. 2014/17UE), che contiene, fra l'altro, la ripartizione delle varie voci che compongono il costo del credito³⁵⁸. In quest'ottica, una "*ripartizione regolamentata dei costi*" comporta una significativa riduzione del "*margin di manovra*" di cui dispongono gli enti creditizi nella gestione della fatturazione e nell'organizzazione interna. Al tempo stesso, tale approccio permette sia al consumatore sia al giudice nazionale di verificare se una determinata tipologia di costo sia oggettivamente collegata alla durata del contratto (v. par. 35 della sentenza in esame)³⁵⁹.

La Corte di giustizia aderisce così all'opzione interpretativa dell'Avvocato generale, che nelle sue conclusioni aveva suggerito, in via prioritaria, di limitare il rimborso in caso di estinzione anticipata di un finanziamento immobiliare ai soli costi dipendenti oggettivamente dalla durata del relativo contratto. Precisamente, secondo l'Avvocato generale occorre operare un contemperamento degli opposti interessi delle parti in caso di adempimento anticipato del contratto di credito, per cui, se è vero che il consumatore «*non deve essere penalizzato per avere saldato il suo debito anzitempo*», è altrettanto vero che non si deve

³⁵⁸ In particolare, le «Istruzioni per la compilazione del PIES», contenute nella direttiva 2014/17/UE, p. 47, prevede espressamente l'obbligo in capo al creditore di indicare "*Alla voce «altre componenti del TAEG» ...tutti gli altri costi contenuti nel TAEG, comprese le spese una tantum come diritti amministrativi e le spese periodiche come i diritti amministrativi annui. Il creditore elenca ciascuno dei costi per categoria (spese una tantum, spese periodiche e comprese nelle rate, spese periodiche ma non comprese nelle rate), indicando l'importo, a chi devono essere pagati e quando. L'elenco non deve includere i costi sostenuti per violazioni di obblighi contrattuali. Se l'importo non è noto, il creditore ne fornisce, se possibile, ammontare indicativo o, in caso contrario, precisa in che modo l'importo sarà calcolato e avverte che l'importo fornito è solo indicativo. Se taluni costi non sono inclusi nel TAEG perché non sono noti al creditore, questa circostanza è posta in evidenza*".

³⁵⁹ V. anche le osservazioni svolte dall'Avvocato Generale (*Manuel Campos Sanchez-Bordona*) secondo cui "*in tal modo, il consumatore medio disponga delle informazioni di cui necessita per prendere una decisione sul contratto di credito immobiliare, dopo avere confrontato i prodotti sulla base del TAEG. Egli saprà, inoltre, che possono esistere costi supplementari: rientranti nel TAEG, ma ignoti al creditore, oppure estranei al costo totale del credito, dei quali viene avvisato*".

considerare il suo diritto ad ottenere la «*riduzione (del credito) fino al punto di premiarlo ... per un cambiamento che egli impone alla controparte*»³⁶⁰. Ed infatti, se da un lato è pacifico il diritto del consumatore di adempiere anticipatamente gli obblighi restitutori derivanti dal contratto di credito, così come il conseguente diritto alla riduzione del costo complessivo del finanziamento, dall'altro lato, è innegabile che tali diritti debbono essere bilanciati con altre prerogative, relative allo sviluppo di un mercato creditizio più efficiente e competitivo³⁶¹.

Del resto, si ricorda che la direttiva 2014/17/UE, concernente i contratti di credito stipulati dai consumatori per l'acquisto di immobili residenziali, risulta ispirata «*da un duplice anima*», ove l'obiettivo di tutela consumeristica concorre in pari misura con quello della corretta regolamentazione del mercato finanziario³⁶².

Infine, l'ultimo aspetto trattato dalla sentenza *Unicredit Bank* riguarda la motivazione che ha condotto la Corte di giustizia UE nel caso *Lexitor* a sancire il principio della ripetibilità di tutti i costi sostenuti dal consumatore per la concessione del finanziamento, ossia quella di assicurare «*l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito*»³⁶³. In particolare, con riguardo al credito immobiliare ai consumatori, la Corte UE, pur senza criticare in maniera diretta ed espressa l'interpretazione adottata nel caso *Lexitor*, sottolinea che l'effettività della tutela del consumatore non sarebbe sminuita per il solo fatto del riconoscimento del rimborso dei costi dipendenti dalla durata del finanziamento.

A supporto delle proprie conclusioni, la Corte di giustizia richiama la previsione normativa di cui all'art. 41, lett. b), della direttiva 2014/17/UE, secondo la quale: «*le disposizioni adottate per il recepimento della presente direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori dalla presente direttiva attraverso particolari formulazioni dei contratti, in particolare includendo contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione di tali disposizioni*» (punto 37).

³⁶⁰ Cfr. punti 70 e 71 delle Conclusioni dell'Avvocato generale.

³⁶¹ In questo senso v. anche la pronuncia dell'ABF Napoli del 9 ottobre 2020, n. 17588.

³⁶² Con riguardo alla doppia natura della direttiva 2014/17/UE, si v. T.V. RUSSO, *cit.*, 2021, p. 1901; S. PAGLIANTINI, *cit.*, 2014, p. 523 ss. Cfr., altresì, R. FERRETTI, *Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali: prime osservazioni sulla direttiva 2014/17/UE*, *Contr. impr. Europa*, 2014, p. 863 ss.; A. LUPOI, *cit.*, 2016, I, p. 236 ss.

³⁶³ Cfr. A. TINA, *cit.*, 2019, p. 161.

Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte di giustizia, prendendo di fatto le distanze dall'opzione interpretativa adottata nella sentenza *Lexitor*, individua uno strumento tecnicamente più corretto per prevenire e reprimere gli eventuali abusi degli enti creditori a danno dei consumatori. Infatti, in dottrina è stato sottolineato come la Corte UE, nella pronuncia *Lexitor*, fosse stata mossa principalmente da un intento «*antielusivo*», omettendo immotivatamente di considerare che la direttiva 2008/48/CE prevedeva già all'art. 22, parr. 2 e 3, un rimedio analogo a quello individuato dalla sentenza *Unicredit Bank*, diretto, dunque, a garantire che i diritti dei consumatori non venissero vanificati o elusi da parte degli enti finanziatori³⁶⁴. Così, nella sostanza, la differente interpretazione tra le due sentenze si basa sui distinti obblighi di trasparenza previsti dalle normative applicabili, con requisiti considerati più rigorosi nel contesto della disciplina sui mutui immobiliari.

a. Analisi comparativa dei sistemi di tutela dei consumatori nelle Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE: il ruolo dei modelli SECCI e PIES

La questione dell'analogia tra i sistemi di tutela delineati dalla direttiva 2008/48/CE, sul credito ai consumatori, e dalla direttiva 2014/17/UE, sul credito immobiliare ai consumatori, rappresenta un tema centrale per comprendere le modalità con cui l'Unione europea ha cercato di garantire trasparenza e protezione nei diversi ambiti del credito.

Nel caso *Unicredit Bank Austria*, la Corte di giustizia ha evidenziato il ruolo centrale del modulo PIES (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato), disciplinato dall'art. 14, parr. 1 e 2, della direttiva 2014/17/UE, quale strumento imprescindibile per garantire trasparenza nelle operazioni bancarie, grazie agli obblighi informativi più rigorosi imposti ai finanziatori rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2008/48/CE.

Tuttavia, è essenziale evidenziare che anche la direttiva 2008/48/CE ha adottato strumenti altrettanto significativi, come il modulo SECCI (*Standard European Consumer Credit Information*), noto anche come IEBCC (*Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori*). Tale modulo, allegato II alla direttiva del 2008, è stato recepito nell'ordinamento

³⁶⁴ Sul punto, si v. G. DE CRISTOFARO, *cit.*, 2020, p. 285.

italiano dal 1° giugno 2011, attraverso la Sezione VII-*bis* delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari³⁶⁵.

Ebbene, la normativa che disciplina i contenuti del modulo SECCI, concepita per fornire informazioni dettagliate e trasparenti ai consumatori nel contesto del credito al consumo, presenta molteplici analogie con quella relativa al modulo PIES, adottato per il credito immobiliare. A tal proposito, l'art. 5 della direttiva 2008/48/CE, infatti, stabilisce che tutte le informazioni rilevanti debbano essere comunicate al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole, utilizzando il modulo europeo standardizzato allegato alla direttiva. Analogamente, l'art. 14, par. 2, della direttiva 2014/17/UE introduce un obbligo del tutto simile per il modulo PIES, specificando che anche in questo caso le informazioni personalizzate devono essere presentate in un formato chiaro e durevole.

La sostanziale equivalenza tra i due modelli è confermata attraverso il confronto tra gli allegati 4C (IEBCC)³⁶⁶ e 4E (PIES)³⁶⁷ delle Disposizioni sulla trasparenza emanate dalla Banca d'Italia. Tali documenti, pressoché sovrapponibili nei contenuti, dimostrano un intento normativo comune volto a garantire trasparenza e chiarezza a beneficio dei consumatori³⁶⁸.

In questa prospettiva, sia il PIES che il SECCI si configurano come strumenti equivalenti, volti a eliminare ogni opacità nelle relazioni tra le parti, promuovendo una maggiore fiducia

³⁶⁵ Si legge, infatti, che, “*Prima che i clienti siano vincolati dal contratto di finanziamento, gli intermediari forniscono loro le informazioni sul contratto secondo quanto previsto dalla sezione VII. Le componenti di costo dovute a soggetti terzi (ad es. a titolo di imposta, quale corrispettivo di altri contratti o della mediazione), che vanno riportate nel documento standard denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, sono contraddistinte secondo una delle seguenti alternative: a. sono graficamente distinte (ad es. usando colori diversi) all’interno delle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”; b. sono riportate anche in un documento distinto allegato alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.*”

Vedi anche, in merito all'utilizzo, in via generale, di tale strumento e alle informazioni in esso contenute, Sezione VII, paragrafo 4.2.2.1, dedicata ai “*Documenti informativi*”.

³⁶⁶ Cfr. Sezione VII, relativa al “*Credito ai consumatori*”, in particolare v. 4.2.2.1, dedicato ai “*Documenti informativi*”, reperibile al seguente indirizzo web: [/www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf).

³⁶⁷ Cfr. Sezione VI-*bis*, relativa “*Credito immobiliare ai consumatori*”, in particolare v. par. 5.2.2 dedicato alle “*Informazioni personalizzate*”.

³⁶⁸ Per queste osservazioni, v. R. CAFARI PANICO, *UniCredit versus Lexitor La saga senza fine della restituzione dei costi in caso di rimborso anticipato di un finanziamento*, cit., p. 12 ss. L'A. sostiene che l'efficacia degli strumenti di informazione e trasparenza volti a tutelare il consumatore deve essere esaminata considerando il complesso delle garanzie offerte dal singolo ordinamento nazionale. In tale ottica, il quadro normativo italiano, arricchito dalle disposizioni regolamentari della Banca d'Italia in materia di trasparenza, si dimostrava già conforme, all'epoca, ai requisiti delineati dalla sentenza *Lexitor*.

nel sistema creditizio e proteggendo i consumatori da eventuali pratiche scorrette o poco trasparenti da parte degli operatori del settore³⁶⁹.

6. La recente sentenza *Santander Bank Polska* sul metodo di calcolo della “riduzione del costo totale del credito al consumatore”

Come si suol dire “*non c’è due senza tre*”: infatti, nell’arco degli ultimi cinque anni, la materia dell’estinzione anticipata continua a mantenere un alto grado di interesse e di attualità. In particolare, la Corte di giustizia è intervenuta, dopo il caso *UniCredit Bank Austria*, con un’ulteriore pronuncia, questa volta promossa dal Tribunale polacco di Varsavia-Wola sulle condizioni affinché i costi indipendenti dalla durata del contratto di finanziamento - nel settore immobiliare - possano essere esclusi dalla riduzione del costo totale del credito e sul metodo in base al quale debba essere calcolata la riduzione dei costi che compongono il costo totale del credito in caso di rimborso anticipato³⁷⁰.

In particolare, la vicenda processuale prende le mosse dal ricorso proposto da una consumatrice polacca, la quale, dopo aver concluso un contratto di credito finalizzato all’acquisto di un immobile residenziale, con l’obbligo di restituire la somma ricevuta in prestito nell’arco di 360 mesi, decideva di rimborsare totalmente l’importo dovuto al finanziatore diciannove mesi dopo la conclusione del contratto, quindi in ampio anticipo rispetto al termine pattuito.

Ebbene, la consumatrice, in base al contratto, aveva corrisposto al creditore una commissione per la concessione del mutuo, pari al 2,50% dell’importo finanziato. Successivamente, avendo estinto anticipatamente il credito, richiedeva al finanziatore un

³⁶⁹ Diversamente, v. B. NASCIMBENE, «No» *Lexitor*. Con avvertenze per le banche (Nota a Corte giust. 9 febbraio 2023, causa C-555/21), in *Il Foro it.*, n. 3/2023, p. 121 ss., dove, affrontando la questione sull’effettiva capacità di entrambe le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE di perseguire l’obiettivo di protezione del consumatore attraverso obblighi informativi contrattuali e la predisposizione di moduli specifici, si richiama l’opinione dell’avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona. Nelle Conclusioni del 29 settembre 2022, quest’ultimo aveva sottolineato, nella nota 66 al punto 78, che, sebbene anche la direttiva 2008/48/CE preveda l’adozione di informazioni standardizzate, non garantisce lo stesso livello di dettaglio rispetto alla natura dei costi.

³⁷⁰ V. Corte giust., 17 ottobre 2024, causa C-76/22, *Santander Bank Polska*, in www.curia.europa.eu. In dottrina, si v. G. VERSACI, *Estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: nuovi approdi, vecchi nodi*, in *Eurojus*, reperibile anche al seguente indirizzo web: <https://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/Versaci-Estinzione-anticipata-dei-contratti-di-credito-ai-consumatori-nuovi-approdi-vecchi-nodi.pdf>; cfr., altresì, M. NATALE e R. PARDOLESI, «*Lexitor*» o no? Dubbi, crucci e malefatte della Corte di Giustizia, cit., 115 ss.

rimborso parziale della commissione, calcolato in proporzione ai 341 mesi residui che avrebbero costituito la durata restante del contratto. A fronte del rifiuto della banca, la consumatrice decideva di rivolgersi al Tribunale circondariale di Varsavia-Wola per ottenere tutela.

La banca, dal canto suo, si difendeva dalla richiesta della ricorrente, sostenendo che la commissione relativa alla concessione del credito ipotecario rappresentava un pagamento *una tantum* e, in quanto tale, non soggetta a restituzione proporzionale in relazione alla durata residua del contratto di credito. In via subordinata, la banca chiedeva che, nel caso in cui si fosse riconosciuto il diritto della consumatrice al rimborso parziale di tale commissione, tale riduzione non fosse calcolata in base al periodo residuo rispetto alla durata originaria del contratto (criterio della proporzionalità lineare), ma piuttosto in funzione del beneficio effettivo che il creditore avrebbe ottenuto se il contratto fosse rimasto in vita fino alla scadenza prevista (criterio della curva degli interessi)³⁷¹.

Il giudice polacco, nutrendo dubbi se la commissione, di cui la consumatrice chiedeva il rimborso parziale, andasse o meno ricompresa tra i costi da ridurre in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento immobiliare, sollevava due questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla quale, in sostanza chiedeva: in primo luogo, se, in assenza di informazioni da parte del creditore sulla natura della commissione prelevata al momento della stipula del contratto – e sulla sua eventuale connessione con la durata del contratto stesso – il giudice fosse tenuto a includere tale commissione nella riduzione del costo totale del credito richiesta dalla consumatrice; e in secondo luogo, si domandava se dall'interpretazione dell'art. 25, par. 1, dir. 2014/17 fosse desumibile metodo corretto per calcolare l'importo da restituire alla consumatrice.

Va peraltro rilevato che la Corte di giustizia, nella pronuncia *Unicredit Bank Austria*, aveva già stabilito, da un lato, che il finanziatore è obbligato a informare i consumatori, tramite il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), in ordine alla ripartizione dei costi afferenti alla concessione del finanziamento, con la precisazione se gli stessi siano inclusi esclusi dal TAEG; dall'altro lato, aveva chiarito che la qualificazione di un costo del credito

³⁷¹ V., i dettagli della vicenda, nelle Conclusioni dell'Avvocato generale, *M. Campos Sánchez-Bordona*, presentate il 22 febbraio 2024, nella causa C-76/22, punti 24-25, note 8-9, in www.curia.europa.eu.

come *recurring* o *up front* da parte dei giudici nazionali dipendesse dalla prova che il finanziatore fosse in grado di fornire in merito alla natura di tali spese³⁷².

Alla luce di tali premesse, la Corte di giustizia offre una risposta quasi “scontata” alla prima questione pregiudiziale proposta dal giudice di rinvio, affermando che, in assenza di una chiara specificazione da parte del creditore sulla natura di una determinata voce di costo, la stessa, anche se configurata come pagamento *una tantum*, si dovrà presumere connessa alla durata del contratto, con la conseguenza che sarà soggetta a riduzione proporzionale in caso di rimborso anticipato da parte del consumatore (punto 39 della sentenza *Santander Bank Polska*)³⁷³.

In altre parole, la Corte di giustizia afferma che, in mancanza di informazioni che permettano di determinare se i costi in questione siano effettivamente legati alla durata del contratto, tali costi devono essere considerati come dipendenti da essa. Pertanto, in caso di rimborso anticipato, essi devono essere soggetti a una riduzione proporzionale³⁷⁴.

Quanto al secondo quesito proposto dal giudice polacco, relativo al criterio di calcolo da utilizzare per la riduzione del costo totale del credito, la Corte UE, in assenza di precisi riferimenti normativi rinvenibili nella direttiva sul credito immobiliare ai consumatori, rimette tale decisione ai singoli ordinamenti nazionali³⁷⁵. Nella prospettiva dei giudici europei, tale lacuna evidenzia un’assenza di armonizzazione in materia, determinando conseguentemente una riesplorazione delle competenze degli Stati membri, anche in assenza di una riserva espressamente prevista in tal senso (punti 45 - 49).

³⁷² Così, Corte giust., 9 febbraio 2023, causa C-555/21, *Unicredit Bank Austria*, cit., punti 34 e 38 della sentenza.

³⁷³ Giova rilevare che tale soluzione è stata seguita, sin dai primi anni di applicazione della direttiva sul credito al consumo, anche nell’ordinamento nazionale. Infatti, le voci di costo di cui era sconosciuto o non era chiaro il titolo di imputazione, nel dubbio, la giurisprudenza dell’ABF le ha qualificate come *recurring* e, come tali, rimborsabili al cliente mediante il criterio del *pro rata temporis*. In tal senso, cfr., fra le altre, le decisioni dell’ABF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167 e ABF Roma, 19 gennaio 2017, n. 417. Più de recente, si v. le decisioni dell’ABF Collegio di Coordinamento, entrambe del 3 maggio 2022, nn. 6885 e 6888.

³⁷⁴ In particolare, il punto 38 della sentenza *Santander Bank Polska* stabilisce “che, qualora il creditore non abbia fornito le informazioni necessarie che consentano al giudice nazionale di verificare che i costi di cui trattasi non costituiscano una remunerazione del creditore per l’utilizzo temporaneo del capitale oggetto del contratto di credito ipotecario o una remunerazione per una prestazione che, al momento del rimborso anticipato, non era stata integralmente fornita, detto giudice, al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, deve considerare che si tratta di costi connessi alla durata di tale contratto, coperti dal diritto alla riduzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, e ciò anche se tali costi sono stati pagati *una tantum* al momento della conclusione di detto contratto”.

³⁷⁵ Con riguardo alla mancanza di indicazioni sul metodo di calcolo da seguire per operare la riduzione del costo totale del credito, si v. G. DE CRISTOFARO, cit., p. 286 ss. e F. GIGLIOTTI, *Rimborso anticipato del finanziamento e riduzione dei costi del credito. Variazioni ermeneutiche sull’art. 125-sexies t.u.b. (tra sentenza “Lexitor” e decreto sostegni bis)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2022, p. 238;

A tal proposito, occorre precisare che l'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE, da un lato, definisce l'ambito della riduzione del costo totale del credito, specificando che essa riguarda interessi e altri costi riferiti alla restante durata del contratto; dall'altro, al par. 4, stabilisce che il consumatore intenzionato a effettuare il rimborso anticipato debba ricevere «*le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione*», senza tuttavia indicare alcun criterio specifico per calcolare tale riduzione.

Da altro canto, l'art. 13 della direttiva 2014/17/UE, riguardante le informazioni generali di base che il creditore è tenuto a fornire nei contratti di credito, prevede al par. 1, lett. k), che tali informazioni includano «*una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato*», ma anche in questo caso mancano indicazioni operative chiare. Peraltro, nemmeno il Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) non prevede alcuna indicazione con riguardo al metodo di calcolo da adottare, imponendo di fornire in modo chiaro le informazioni generali sul diritto all'estinzione anticipata (sia totale che parziale), e le eventuali condizioni per il suo esercizio³⁷⁶.

Da ultimo, la Corte UE precisa, nelle ultime righe della sentenza in esame, che lo spazio di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri (con l'attribuzione di tale competenza, in via residuale, ai giudici nazionali qualora il sistema di calcolo non sia stato definito né a livello legislativo, né a livello pattizio), debba conformarsi all'obiettivo di assicurare un alto livello di tutela per i consumatori nell'ambito dei contratti di credito riguardanti beni immobili (punti 50-52). A tale “ammonimento”, tuttavia, non segue un'indicazione delle caratteristiche essenziali che deve avere il metodo di calcolo per essere in grado di realizzare uno dei principali obiettivi della direttiva, con la conseguenza che la Corte di giustizia si riserva, di fatto, l'ultima parola in caso di futuri contrasti sulle modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito.

³⁷⁶ Il *Considerando* n. 40 chiarisce che il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) ha lo scopo di fornire al consumatore informazioni personalizzate riguardanti il contratto di credito. In particolare, sottolinea che il modello di prospetto previsto dalla direttiva è stato appositamente previsto «*per garantire che questo sia chiaro e comprensibile e che contenga tutte le informazioni ritenute rilevanti per i consumatori*».

Il punto 9 della Parte A del Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) non contiene indicazioni esplicite in merito alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato. L'obbligo di specificare un metodo di calcolo, laddove applicabile, riguarda esclusivamente la “penale per l'estinzione anticipata” del credito, senza includere altri aspetti correlati al rimborso anticipato. A tal riguardo, nella Sezione 9 (*Estinzione anticipata*) della Parte B del PIES, che fornisce istruzioni per la compilazione, definisce la penale per l'estinzione anticipata come un indennizzo che potrebbe essere previsto a favore del creditore. A tal proposito, viene chiarito che “*nei casi in cui l'importo dell'indennizzo dipenda da diversi fattori, quali l'importo già rimborsato o il tasso di interesse vigente al momento dell'estinzione anticipata, il creditore precisa come l'indennizzo sarà calcolato e ne indica l'importo massimo probabile o, se ciò non sia possibile, fornisce un esempio illustrativo per dimostrare al consumatore il livello dell'indennizzo in possibili scenari diversi*”.

Pertanto, quello che pare certo, ad oggi, è che la questione sul rimborso anticipato non è definitivamente risolta.

a. Trasparenza e obblighi informativi sui costi indipendenti dalla durata del contratto

La recente sentenza *Santander Bank Polska* della Corte di giustizia UE solleva importanti riflessioni in merito agli obblighi informativi precontrattuali che gravano sul finanziatore, in particolare riguardo alla ripartizione delle voci di costo del finanziamento e alle conseguenze derivanti da eventuali violazioni di tali obblighi.

Un punto centrale della controversia è rappresentato dalla qualificazione di una commissione versata per la concessione del credito: resta infatti da chiarire se tale commissione debba essere considerata come costo “ricorrente” in assenza di informazioni chiare fornite prima della stipula del contratto o, alternativamente, se tale qualificazione dipenda esclusivamente dall’incapacità del finanziatore di dimostrarne, *ex post*, la reale natura.

Le due situazioni differiscono notevolmente sia sotto il profilo sostanziale che formale. Nel primo caso, la qualificazione come costo ricorrente deriva direttamente dalla violazione di un obbligo informativo precontrattuale; nel secondo, invece, tale qualificazione discende dall’eventuale mancata capacità del finanziatore di fornire prove adeguate sulla natura del costo in sede giudiziale. Ciò significa che un finanziatore, pur avendo omesso di fornire informazioni chiare al consumatore, potrebbe sottrarsi all’obbligo di rimborso parziale dimostrando la natura non ricorrente del costo³⁷⁷.

In questa prospettiva, va rilevato che la Corte di giustizia nella sentenza *Unicredit Bank Austria* ha fornito ulteriori chiarimenti su questi aspetti, sottolineando come una “*ripartizione regolamentata dei costi*” riduca il margine di discrezionalità degli enti creditizi nella fatturazione e organizzazione interna. Inoltre, la Corte ha ribadito il ruolo cruciale degli organi giurisdizionali nazionali, chiamati a verificare che i costi non legati alla durata del contratto non si configurino come una remunerazione indebita per l’uso temporaneo del capitale o per prestazioni già esaurite al momento del rimborso anticipato³⁷⁸.

³⁷⁷ Sul punto, cfr. le osservazioni condotte da G. VERSACI, *Estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: nuovi approdi, vecchi nodi, cit.*, p. 75.

³⁷⁸ V. i punti 35 e 38 della sentenza *Unicredit Bank Austria*.

A questo punto, sorge il seguente interrogativo: la riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato dipende dall'assolvimento degli obblighi informativi del finanziatore, o tale riduzione è subordinata esclusivamente all'attività di qualificazione giuridica svolta in sede giudiziale?

Come già analizzato, dalle norme in materia di obblighi informativi previste dalla direttiva 2014/17/UE non è dato rilevare un simile dovere in capo al finanziatore; lo stesso dicasi con riguardo all'Allegato II, contenente il modello PIES, il quale è sostanzialmente incentrato sull'obbligo di spiegare ed illustrare al consumatore il tipo e le caratteristiche salienti del contratto di finanziamento, ossia il suo ammontare, la struttura dell'ammortamento e “*i rischi potenziali connessi al tasso debitore*”³⁷⁹.

Tuttavia, è evidente come una maggiore trasparenza sulle voci di costo, sia in fase precontrattuale che in sede di conteggio estintivo, rappresenti uno strumento essenziale per garantire il diritto del consumatore al rimborso³⁸⁰. L'assolvimento di tale dovere è fondamentale per identificare i servizi effettivamente erogati fino al momento dell'estinzione anticipata e per fornire le prove necessarie a giustificare la diversa ripartizione degli oneri che compongono il costo totale del finanziamento, in relazione alla loro natura ricorrente o fissa.

Orbene, spesso i contratti non distinguono chiaramente tra i costi legati alla durata del contratto e quelli relativi a servizi preliminari o conclusivi. In assenza di tali chiarimenti, la giurisprudenza sia ordinaria che arbitrale ha da tempo cercato di fornire diverse soluzioni al fine di garantire che il costo totale del credito sia fatto oggetto di adeguata riduzione

Pertanto, in assenza di chiare disposizioni normative, il giudice potrebbe consentire al finanziatore di “sanare” eventuali lacune informative dimostrando la reale natura dei costi applicati. Tale assunto, come è facile intuire, comporta il rischio di un indebolimento delle garanzie di tutela del consumatore, soprattutto nei casi in cui le informazioni fornite non siano sufficientemente dettagliate. A tal riguardo, la giurisprudenza ha spesso cercato di colmare queste lacune, interpretando le clausole ambigue in modo più favorevole al consumatore (c.d.

³⁷⁹ Per una chiara illustrazione del contenuto degli obblighi informativi posti in capo al finanziatore, v. S. PAGLIANTINI, *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, cit., p. 528.

³⁸⁰ Si v. F. QUARTA, cit., 28 ottobre 2013.

interpretatio contra proferentem), nel rispetto dei principi generali di trasparenza contrattuale e delle norme in materia di clausole abusive³⁸¹.

Le considerazioni esposte finora evidenziano come la protezione del consumatore nel settore del credito ai consumatori, compreso quello immobiliare, debba essere realizzata attraverso strumenti complementari, caratterizzati da una funzione dissuasiva volta a scoraggiare comportamenti scorretti o poco trasparenti da parte dei professionisti. In tal senso, il controllo giudiziale sulla qualificazione delle varie voci di costo del finanziamento (*recurring* o *up front*) dovrebbe assicurare al soggetto finanziato una concreta tutela in ordine all'estinzione anticipata del finanziamento anzitempo.

Concludendo, si può ritenere che tra i costi non soggetti a riduzione in caso di estinzione anticipata del credito da parte del consumatore rientrino, in primo luogo, le somme che non sono stabilite unilateralmente dal finanziatore e che non derivano direttamente dalla sua struttura organizzativa o gestionale. Tra queste spese si includono, oltre alle imposte, i costi versati a soggetti terzi per servizi resi a beneficio del consumatore. Per quanto riguarda gli oneri residui, il finanziatore “dovrebbe” avere la facoltà di dimostrare, sulla base delle specificità del rapporto di finanziamento, l'esistenza di ulteriori spese che possano essere escluse, integralmente o parzialmente, dal rimborso del costo totale del finanziamento. Tali oneri devono essere chiaramente identificabili come “spese” oggettivamente documentate e concretamente addebitate in vista della conclusione del contratto di credito al consumo, e quindi inerenti ad attività integralmente esaurite o prodromici alla concessione del finanziamento.

7. Il “nuovo” rimborso anticipato applicabile ai crediti immobiliare ai sensi dell'art. 120-*quaterdecies*.1

L'interpretazione fornita dalla sentenza *Lexitor* dall'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE ha presto portato a chiedersi se il relativo principio potesse estendersi anche al credito immobiliare ai consumatori. Il legislatore italiano ha affrontato questa questione introducendo, con l'art. 11-octies, comma 1°, del Decreto Sostegni-Bis³⁸², l'art. 120-

³⁸¹ Conclude in questo senso, A. ZOPPINI, *La novella sull'estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, III, 2024, p. 507 ss.

³⁸² Cfr. D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali*, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 luglio 2021, n. 106.

quaterdecies.¹ T.U.B., intitolato "*Rimborso anticipato*". Tale disposizione consente al consumatore di estinguere anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, beneficiando di una riduzione proporzionale del costo totale del credito, comprensiva di interessi e costi relativi alla vita residua del contratto³⁸³. Conseguentemente, la novella del 2021 ha sostituito il precedente richiamo all'art. 125-*sexies* T.U.B., eliminando ogni incertezza applicativa nel settore dei crediti immobiliari.

A completamento di quanto già esposto, è utile ricordare che, anche sotto la precedente normativa o per i contratti non rientranti *ratione temporis* nell'ambito di applicazione del nuovo art. 120-*quaterdecies*.¹ del T.U.B., i Collegi dell'ABF si sono generalmente orientati verso l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 125-*sexies*, come interpretato dalla Corte di giustizia UE nella sentenza *Lexitor*, alla disciplina del credito immobiliare ai consumatori.

Tale posizione si fondava su diverse argomentazioni: alcuni Collegi hanno sottolineato i maggiori margini di discrezionalità riconosciuti ai legislatori nazionali in questa materia³⁸⁴, nonché la diversa configurazione degli interessi sottesi ai due ambiti di credito ai consumatori³⁸⁵. Altri Collegi, invece, hanno fatto riferimento al dato letterale dell'art. 122 del T.U.B., che esclude l'applicazione delle disposizioni del Capo II (nel quale è inserito l'art. 125-*sexies*) ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili³⁸⁶.

In conformità con la scelta del legislatore del 2021, assume particolare rilevanza la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 31 maggio 2023, n. 103³⁸⁷, la quale ha confermato il superamento dei principi statuiti dalla Corte di giustizia nel caso *Lexitor* ad opera della successiva pronuncia *Unicredit Bank Austria*, che esclude l'integrale restituzione delle commissioni in caso di rimborso anticipato, favorendo un approccio differenziato per il credito immobiliare³⁸⁸.

³⁸³ Ai sensi dell'art. 120-*quaterdecies*.¹ "*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

³⁸⁴ Così, v. la decisione dell'ABF Napoli del 21 gennaio 2021, n. 1753.

³⁸⁵ Cfr. le decisioni dell'ABF, Coll. Napoli del 22 gennaio 2021, n. 1887 e Coll. Roma del 12 marzo 2021, n. 6901.

³⁸⁶ Cfr. le decisioni dell'ABF, Coll. Torino del 10 novembre 2022, n. 14418; Coll. Bologna del 18 febbraio 2022, n. 3047; e Coll. Bari del 23 maggio 2023, n. 5008.

³⁸⁷ La sentenza del Tribunale di Castrovillari del 31 maggio 2023, n. 103 è reperibile al sito www.expartecreditoris.it.

³⁸⁸ Come evidenziato nella sentenza, i costi *up front* riguardano "*prestazioni poste in essere preliminarmente alla concessione del credito, integralmente esaurite al momento dell'estinzione anticipata e per tale ragione da remunerare integralmente*".

Da ultimo, occorre soffermarsi sulla questione dell'indennizzo da riconoscere al finanziatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento in ambito immobiliare ai consumatori, alla luce del nuovo art. 120-*quaterdecies*.1 del T.U.B. Orbene, nel silenzio del legislatore, si può ritenere che, anche dopo l'introduzione della nuova disciplina, non sussista alcuno spazio per l'applicazione dell'indennizzo nell'ambito del credito immobiliare ai consumatori³⁸⁹.

La mancata previsione di un indennizzo a favore del finanziatore in caso di estinzione anticipata del credito immobiliare ai consumatori sembra essere dettata, probabilmente, dall'esigenza di evitare di favorire eccessivamente gli operatori finanziari a discapito dei consumatori, considerati soggetti più vulnerabili nel rapporto contrattuale. Nel contesto del credito immobiliare, che spesso coinvolge beni primari come l'abitazione, l'introduzione di un indennizzo avrebbe potuto rappresentare un ulteriore ostacolo per il consumatore, rendendo più gravoso l'esercizio del diritto di estinzione anticipata. Questa scelta appare quindi coerente con l'intento di bilanciare gli interessi in gioco, favorendo il consumatore e riducendo il rischio di oneri eccessivi in un settore caratterizzato da impegni economici significativi.

8. Considerazioni finali: la sfida della trasparenza, dell'effettività della tutela del consumatore e del giusto equilibrio contrattuale

Sulla scorta di tali premesse, è possibile ora provare a chiudere il cerchio, analizzando con maggiore attenzione le problematiche legate all'estinzione anticipata dei finanziamenti e alla riduzione del costo totale delle rate residue. Questa riflessione permette di considerare non solo gli aspetti normativi e contrattuali, ma anche le implicazioni pratiche che coinvolgono sia i consumatori sia gli operatori finanziari.

In primo luogo, occorre riflettere sulla vera effettività di tutela del "consumatore" e sulle ragioni sottostanti le politiche europee ad essa connesse. In particolare, considerando che nei casi *Lexitor* e *UniCredit Bank Austria* i diritti derivanti dall'estinzione anticipata dei finanziamenti sono stati fatti valere da alcune società cessionarie di crediti, sorge il dubbio sulla

³⁸⁹ Peraltro, da un'indagine commissionata dalla Commissione Europea nel 2019, nota come "studio ICF", è emerso che alcune condizioni legate all'estinzione anticipata, come il periodo di preavviso o la durata minima del contratto, insieme all'eventuale indennizzo richiesto al finanziatore, possono disincentivare i consumatori ad avvalersi di tale facoltà.

conformità di tale esercizio allo spirito delle direttive vigenti in materia. Tali prerogative, concesse dal legislatore comunitario per tutelare i consumatori in ragione della loro debolezza contrattuale, sembrano essere stati trasferiti a soggetti che, implicitamente, non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive in questione. Ciò pone interrogativi sulla coerenza di tale prassi con le finalità originarie delle norme europee. Peraltro, tale assunto assume particolare risvolto nel settore immobiliare, considerando i maggiori costi associati a questo ambito, specialmente alla luce della recente pronuncia *Santander Bank Polska* riguardante la questione della riduzione del costo del credito³⁹⁰.

Ebbene, è importante evidenziare come il principio di effettività della tutela del consumatore, inteso come protezione della persona fisica che opera per scopi non professionali, stia subendo una declinazione che rischia di risultare in concreto in contrasto con lo spirito originario delle direttive europee sulla tutela dei consumatori. Tale principio, che si concentra sull'individuo e sulla sua debolezza contrattuale, è fondamentale per garantire che il consumatore non sia penalizzato in modo ingiusto nei rapporti con operatori economici dotati di maggiore forza contrattuale. Questa problematica diventa ancora più rilevante nel settore immobiliare, dove i costi associati ai mutui e ai finanziamenti sono generalmente più elevati rispetto ad altri ambiti.

Peraltro, l'impatto della più recente pronuncia *Santander Bank Polska* sulla questione della riduzione del costo del credito mette in luce la necessità di riflettere su come tali principi siano applicati in questo specifico contesto. In particolare, è ben vero che l'interpretazione di norme relative alla trasparenza e alla distribuzione dei costi deve essere attentamente calibrata per evitare che il consumatore subisca oneri sproporzionati o ingiustificati. Ciò richiede non solo una rigorosa applicazione degli obblighi informativi da parte degli operatori finanziari, ma anche un intervento giudiziale che bilanci gli interessi in gioco, tutelando il consumatore senza, tuttavia, imporre agli enti creditizi obblighi di rimborso di costi già integralmente sostenuti e non recuperabili. L'ambito immobiliare, con i suoi maggiori costi e complessità, diventa quindi un banco di prova per verificare se il principio di effettività della tutela del consumatore possa essere realmente declinato in modo coerente con i valori di giustizia e proporzionalità sanciti dalle direttive europee.

³⁹⁰ Sul principio di effettività in senso formale e sostanziale, cfr. E. NAVARRETTA, *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Milano, 2017, p. 36 ss. e M. LIBERTINI, *Le nuove declinazioni del principio di effettività*, in *Eur. e dir. priv.*, 2018, p. 1071 ss.

Un ulteriore aspetto critico legato al rimborso anticipato nel settore dei mutui immobiliari ai consumatori riguarda gli obblighi di trasparenza nella comunicazione completa dei costi associati alla concessione del finanziamento.

Quando la clausola contrattuale che impone al consumatore una commissione correlata al contratto di finanziamento è descritta in modo non trasparente, si crea un problema significativo di comprensione per il consumatore stesso. La mancata chiarezza può riguardare non solo il tipo di servizio o di prestazione associato alla commissione, ma anche la sua effettiva funzione nel contesto del rapporto di credito. Ciò rende complessa, nell'ambito immobiliare, la qualificazione della commissione, ossia stabilire se essa debba essere considerata un onere fisso, non legato alla durata del contratto, oppure un costo ricorrente, legato alla vita residua del finanziamento. Tale ambiguità, evidentemente, compromette il diritto del consumatore a una piena comprensione degli obblighi finanziari assunti e, in caso di estinzione anticipata del credito, rende più difficile determinare se la commissione sia soggetta a una riduzione proporzionale³⁹¹. A tal proposito, è importante evidenziare che la giurisprudenza italiana, sia di merito che arbitrale, aveva da tempo adottato misure volte a tutelare i consumatori nei casi di violazione degli obblighi di trasparenza relativi alla rappresentazione dei costi associati ai finanziamenti, dimostrando una sensibilità verso tali problematiche ancor prima della pronuncia *Santander Bank Polska* della Corte di Giustizia dell'UE. Tale orientamento evidenzia un riconoscimento della centralità del principio di trasparenza nei rapporti contrattuali e della necessità di salvaguardare i diritti dei consumatori. In questo contesto, appare cruciale adottare un'interpretazione il più inclusiva possibile della nozione di costo rimborsabile, affinché si possa garantire un'effettiva protezione dei consumatori, specialmente in situazioni di squilibrio contrattuale. Tale interpretazione, inoltre, si allinea con l'obiettivo delle direttive europee, che mirano a rafforzare la posizione del consumatore nei confronti degli operatori economici, assicurando una riduzione proporzionale del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato.

In questa prospettiva, si rende necessario che i costi correlati al finanziamento debbano essere sempre rappresentati in modo chiaro, trasparente e completo, evitando zone d'ombra che possano pregiudicare la consapevolezza del consumatore sui suoi diritti e obblighi. Una tale chiarezza consente al mutuatario di stimare in anticipo i costi associati, contribuendo a ridurre

³⁹¹ Sul punto, cfr. le osservazioni svolte da U. MALVAGNA, *Nel focus del credito al consumo: gli oneri economici della "cessione del quinto"*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 1532 ss.

significativamente le discrepanze nei calcoli effettuati dagli enti creditizi, migliorando così la certezza del diritto e la trasparenza complessiva. Di conseguenza, spetta anche al legislatore e alle autorità giurisdizionali il compito di interpretare le norme in modo da rendere effettivo il diritto alla riduzione dei costi, favorendo un equilibrio tra le esigenze di tutela del consumatore e quelle degli operatori finanziari.

Capitolo IV

Estinzione anticipata del credito ai consumatori nella nuova direttiva 2023/2225/UE

1. Le sfide del contesto normativo europeo: frammentazione legislativa, digitalizzazione e crisi economica come impulso alla revisione normativa

La direttiva 2023/2225/UE (la c.d. *Consumer Credit* o CCD II)³⁹² rappresenta una svolta importante nell'armonizzazione del quadro normativo europeo in materia di credito al consumo e, sostituendo integralmente la precedente direttiva 2008/48/CE, assicura continuità nella regolamentazione del settore. Gli Stati membri dovranno recepire entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova normativa, garantendo così un adeguato periodo di transizione per l'adattamento degli operatori del settore e la piena operatività delle nuove regole. Nel frattempo, la direttiva 2008/48/CE continuerà a trovare applicazione per i contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino alla loro naturale conclusione.

La nuova direttiva in materia di credito ai consumatori si distingue per una serie di interventi significativi volti a rafforzare la tutela dei consumatori e a promuovere un mercato europeo del credito al consumo più armonizzato e trasparente. Le principali novità riguardano ambiti strategici come la fornitura di informazioni preliminari, il consenso, la valutazione del merito creditizio, la gestione dei contratti e le misure di contenimento dei costi, con l'obiettivo di garantire un equilibrio tra diritti dei consumatori e sostenibilità del sistema finanziario.

L'obiettivo primario della direttiva è superare le criticità emerse dall'applicazione della precedente direttiva 2008/48/CE, che, nonostante i successivi aggiornamenti, ha mostrato limiti significativi nell'adattarsi alle nuove dinamiche di mercato e ai cambiamenti indotti dalla digitalizzazione³⁹³. In particolare, la Commissione europea ha pubblicato due relazioni,

³⁹² Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE in G.U.U.E del 30 ottobre 2023.

³⁹³ Ad esempio, l'art. 10, par. 5, lett. m), della direttiva 2023/2225/UE amplia significativamente gli obblighi informativi rispetto al contenuto dell'art. 5 della direttiva 2008/48/CE, introducendo dettagli specifici come l'avviso sul rischio di profilazione automatizzata, un piano di rimborso dettagliato e avvertimenti chiari sulle conseguenze legali e finanziarie del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Cfr. *Considerando* n. 13, ove si legge che “È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori dell'Unione di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un mercato interno ben funzionante”.

rispettivamente nel 2014 e nel 2020, sull'attuazione della direttiva del 2008³⁹⁴, dalle quali è emerso che la sua efficacia nel conseguire gli obiettivi dell'Unione è stata solo parziale.

In particolare, le predette relazioni hanno evidenziato, tra le principali conseguenze negative, distorsioni nella concorrenza tra i creditori all'interno dell'Unione, ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno e una riduzione delle possibilità per i consumatori di usufruire dell'offerta sempre più ampia di credito transfrontaliero, agevolata dalla digitalizzazione, oltre a un indebolimento delle tutele a loro favore.

Ciò era dovuto, da un lato, a una formulazione imprecisa di alcuni articoli, che aveva determinato una frammentazione del quadro normativo a livello unionale, e, dall'altro, dall'influenza di fattori esterni, come l'evoluzione delle nuove tecnologie e l'esclusione di alcuni aspetti del mercato del credito al consumo dall'ambito normativo della direttiva del 2008³⁹⁵.

Infatti, la digitalizzazione ha introdotto profondi cambiamenti, portando all'ingresso di nuovi operatori, alla creazione di prodotti finanziari innovativi e all'evoluzione delle modalità di commercializzazione. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha inoltre favorito il ricorso a tecniche avanzate di profilazione, consentendo l'uso di dati non convenzionali per la valutazione della solvibilità dei consumatori.

A queste trasformazioni si aggiunge l'impatto della crisi pandemica da Covid-19, che ha reso necessario l'inserimento di misure specifiche a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, analogamente a quanto avvenuto dopo la crisi economica e finanziaria del 2008, che aveva portato all'introduzione di meccanismi di protezione nella direttiva n. 17 del 2014 sul credito immobiliare ai consumatori³⁹⁶.

³⁹⁴ Cfr. le Relazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori del 14 maggio 2014 (COM(2014) 259 final) e del 5 novembre 2020 (COM(2020) 963 final), entrambe reperibili al seguente indirizzo web: eur-lex.europa.eu.

³⁹⁵ Secondo quanto rilevato nei *Considerando* n. 4, 5 e 7 della direttiva 2023/2225/UE, la limitata efficacia della normativa precedente è attribuibile sia alla formulazione imprecisa di alcune disposizioni, che ha portato gli Stati membri a introdurre normative divergenti con conseguente frammentazione del quadro normativo dell'Unione, sia a fattori esogeni, quali l'evoluzione della digitalizzazione, l'introduzione di nuovi prodotti di credito e operatori di mercato, come le piattaforme di prestito *peer-to-peer*, e i cambiamenti nelle preferenze e nei comportamenti dei consumatori.

³⁹⁶ Sul punto, cfr. E. ARROYO AMAYUELAS, *A third directive on consumer credit*, in *European Review of Contract Law*, 2024, reperibile al seguente indirizzo web: <https://doi.org/10.1515/ercl-2024-2001>.

Da qui la necessità di ulteriori correttivi introdotti dalla direttiva n. 2225 del 2023, la quale, adottando un approccio armonizzato in settori chiave, tiene conto dei cambiamenti del mercato e delle nuove esigenze derivanti dall'evoluzione socio-economica.

Il nuovo quadro normativo punta, dunque, a rafforzare l'uniformità nella regolamentazione del credito al consumo attraverso un principio di armonizzazione piena. Ciò implica che gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali divergenti rispetto a quelle stabilite dalla direttiva, salvo nei casi in cui essa stessa preveda specifiche eccezioni.

In questa prospettiva, la direttiva in commento punta a coniugare l'armonizzazione con un margine di flessibilità per gli Stati membri nella fase di attuazione. L'intendo, dunque, è quello di garantire condizioni di concorrenza eque per le imprese, rafforzando al contempo la tutela dei consumatori in un mercato in costante trasformazione, influenzato dalla digitalizzazione e dall'emergere di nuove modalità di finanziamento.

a. Le principali novità della direttiva 2023/2225/UE

La direttiva 2023/2225/UE ha introdotto importanti novità nella regolamentazione del credito al consumo, ampliando il campo di applicazione della normativa e rafforzando le tutele per i consumatori. Oltre a includere nuove tipologie di contratti di credito precedentemente escluse, la direttiva interviene anche sul piano della trasparenza informativa, dei diritti fondamentali dei consumatori e delle responsabilità degli operatori finanziari coinvolti³⁹⁷.

Fatte queste premesse, e senza alcuna pretesa di esaustività, di seguito si riassumono alcune delle principali novità introdotte dalla direttiva 2023/2225/UE.

Partendo dal profilo soggettivo, destinatari delle nuove regole non sono solo i creditori, ma anche gli intermediari del credito, che assumono un ruolo chiave nella concessione e gestione dei finanziamenti. L'ampliamento dell'ambito di applicazione della dir. (UE) 2023/2225 agli intermediari del credito costituisce un'importante innovazione rispetto alla definizione di

³⁹⁷ Sulle novità introdotte dalla direttiva 2225 del 2023, si v. T. RUMI, *La terza direttiva sul credito al consumo ed il rimborso anticipato del credito: un'occasione per discutere di questioni ancora aperte*, in *Jus Civile*, 3/2024, p. 491 ss.; si v. anche M. MANDICO, *Rivoluzione nel credito al consumo: l'UE lancia un salvagente contro il sovraindebitamento*, in *Diritto del risparmio*, reperibile online.

creditore prevista dalla normativa del 2008, che riflette l'evoluzione del mercato e la crescente intermediazione nel settore³⁹⁸.

Con la nuova disciplina, gli intermediari del credito vengono esplicitamente inclusi tra i soggetti responsabili del rispetto delle norme in materia di trasparenza, valutazione dell'affidabilità creditizia e protezione dei consumatori. Tale ampliamento consente di colmare una lacuna normativa che, nel contesto della precedente direttiva, poteva portare a una minore tutela del consumatore, soprattutto nei casi in cui la concessione del credito avveniva attraverso soggetti terzi non formalmente inquadrati come creditori.

Sul piano oggettivo, come anticipato poc'anzi, la direttiva 2023/2225/UE ha apportato un significativo ampliamento dell'ambito applicativo della normativa sul credito ai consumatori, includendo contratti precedentemente esclusi al fine di rispondere alle nuove esigenze di un mercato sempre più digitalizzato.

In particolare, essa estende la propria regolamentazione ai crediti di basso valore, generalmente inferiori a 200 euro, i quali erano esclusi dalla precedente disciplina e che oggi rappresentano una componente rilevante del settore, soprattutto per la crescente diffusione dei prestiti a breve termine e ad alto costo, come i *payday loan*³⁹⁹, facilitati dalla digitalizzazione.

Inoltre, la nuova normativa amplia la copertura ai contratti di credito fino a 100.000 euro, superando così la soglia di 75.000 euro prevista in passato, e disciplina in modo più dettagliato strumenti di finanziamento innovativi, come le formule di pagamento differito, tra cui il “compra ora, paga dopo” (c.d. *Buy Now, Pay Later* – BNPL)⁴⁰⁰.

³⁹⁸ In particolare, l'art. 3, lett. b) della precedente direttiva considerava come creditore esclusivamente il soggetto titolare del rapporto contrattuale derivante dalla stipulazione del contratto di credito da parte del consumatore, escludendo dunque altri operatori coinvolti nel processo di concessione del finanziamento.

³⁹⁹ I *payday loan* sono una forma di credito a breve termine e ad alto costo, generalmente concessa per importi ridotti e con scadenze ravvicinate, spesso corrispondenti al giorno di ricezione dello stipendio del consumatore. Questi prestiti, caratterizzati da tassi di interesse molto elevati e costi aggiuntivi significativi, sono stati oggetto di crescente attenzione normativa a causa del rischio di sovraindebitamento e delle difficoltà di rimborso per i consumatori più vulnerabili.

⁴⁰⁰ Il Considerando n. 16 della direttiva 2023/2225/UE riconosce l'importanza dei sistemi “*Compra ora, paga dopo*” (*Buy Now, Pay Later* - BNPL) come strumenti di finanziamento digitale sempre più diffusi. Questi sistemi, attraverso i quali il creditore concede un credito al consumatore esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi da un fornitore, rappresentano una modalità di pagamento innovativa che consente ai consumatori di dilazionare il saldo degli acquisti nel tempo. Poiché tali strumenti sono spesso privi di interessi e di costi aggiuntivi, la nuova direttiva in materia di credito al consumo stabilisce che essi debbano rientrare nel proprio ambito di applicazione, garantendo così una disciplina chiara e uniforme, volta a tutelare i consumatori e a prevenire eventuali pratiche di concessione del credito poco trasparenti.

In dottrina, si v. C. FAILLA, *Il «buy now, pay later» nella nuova disciplina sui contratti di credito ai consumatori*, in *Nuove legg. civ. comm.*, 6/2024, p. 1423 ss.

La direttiva 2023/2225/UE apporta poi rilevanti modifiche alla disciplina delle pratiche commerciali e contrattuali, ponendo particolare attenzione alla trasparenza della comunicazione pubblicitaria relativa ai contratti di credito. A tal riguardo, in base all'art. 7, le comunicazioni pubblicitarie e promozionali devono essere chiare, corrette e prive di elementi ingannevoli, evitando di indurre in errore il consumatore⁴⁰¹. L'obiettivo è quello di eliminare ogni pratica che possa generare confusione, garantendo che i messaggi promozionali rispettino il principio di trasparenza e riflettano fedelmente i termini contrattuali⁴⁰².

Un altro aspetto rilevante della nuova direttiva del 2023 è la maggiore flessibilità concessa agli Stati membri, ai quali viene riconosciuta la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni anche a settori inizialmente esclusi. Ad esempio, i legislatori nazionali possono estendere l'ambito applicativo della direttiva in esame ai contratti di credito garantiti da un bene depositato, in cui la responsabilità del consumatore è limitata al valore del bene stesso, e i contratti di credito superiori a 100.000 euro, qualora gli Stati membri decidano di assoggettarli alle disposizioni di tutela previste dalla direttiva⁴⁰³.

Tra le altre novità significative della direttiva del 2023, si segnala l'imposizione di requisiti più stringenti relativi alla trasparenza informativa e alla valutazione del merito creditizio. Gli operatori del credito sono ora tenuti a effettuare una verifica dettagliata della capacità di rimborso dei consumatori, basandosi su informazioni precise e rilevanti⁴⁰⁴.

⁴⁰¹ Tale approccio normativo si pone in linea con i principi già sanciti dalla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, ampliando però la portata della tutela nei confronti del consumatore specificamente nell'ambito del credito al consumo.

⁴⁰² L'art. 8 della direttiva 2023/2225/UE impone trasparenza nella pubblicità dei contratti di credito, obbligando a fornire avvertimenti chiari sui costi, informazioni essenziali come TAEG e importo totale del credito, ed evitando messaggi ingannevoli. Sono vietate pubblicità che suggeriscono benefici finanziari illusori, facilità di accesso al credito o offerte subordinate a condizioni poco chiare.

⁴⁰³ Sul punto, il *Considerando* n. 14 stabilisce che *“uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali conformi alla presente direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori del suo ambito di applicazione, ad esempio in materia di contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia e la responsabilità del consumatore è limitata esclusivamente al bene depositato, o in materia di contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR”*.

⁴⁰⁴ V., ad esempio, il *Considerando* n. 37 della direttiva 2023/2225/UE, secondo le informazioni precontrattuali devono essere presentate attraverso il modulo standardizzato “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” (Allegato I della direttiva), evidenziando gli elementi essenziali sulla prima pagina o, al massimo, nelle prime due pagine. L'obiettivo è rendere le informazioni chiare, leggibili e facilmente accessibili, anche su dispositivi mobili, per consentire ai consumatori di confrontare le offerte in modo semplice ed equo, garantendo l'accesso uniforme su diversi canali, in linea con la direttiva 2019/882/UE. Cfr. anche il *Considerando* n. 45, secondo cui la tutela del consumatore nel settore del credito al consumo non si esaurisce nella semplice fornitura di informazioni precontrattuali, ma richiede un'assistenza attiva e mirata che gli permetta di comprendere pienamente gli effetti economici e giuridici delle scelte finanziarie.

In primo luogo, la nuova direttiva in materia di credito ai consumatori rafforza ulteriormente il principio di trasparenza informativa, introducendo obblighi più stringenti rispetto alla normativa del 2008. Oltre a ribadire la centralità della trasparenza informativa, introduce nuovi obblighi volti a rendere le informazioni più chiare, accessibili e complete, così da favorire una comprensione più approfondita delle condizioni contrattuali da parte dei consumatori.

Le informazioni pubblicitarie devono essere chiare, corrette e prive di elementi ingannevoli, evitando di generare false aspettative sui costi o sulla disponibilità del credito. Inoltre, i consumatori devono poter accedere a informazioni generali sui prodotti di credito disponibili sul mercato, così da poter effettuare un confronto trasparente tra le diverse offerte. Infine, prima della conclusione del contratto, devono essere fornite informazioni dettagliate e specifiche sulle condizioni finanziarie dell'offerta di credito, in modo che il consumatore possa comprendere pienamente gli obblighi contrattuali che andrà a sottoscrivere.

Un ulteriore aspetto innovativo della direttiva n. 2225 del 2023 riguarda la trasparenza e la valutazione del merito creditizio. Gli operatori del credito sono ora tenuti a condurre un'analisi approfondita della capacità di rimborso dei consumatori, basandosi su dati aggiornati e pertinenti relativi alla situazione finanziaria del consumatore. Questo controllo preventivo è essenziale per garantire che il prestito concesso sia compatibile e sostenibile con la condizione economica del richiedente, prevenendo il rischio di sovraindebitamento e promuovendo una gestione del credito più responsabile⁴⁰⁵.

Data la crescente diffusione di sistemi basati sull'intelligenza artificiale per la valutazione del merito creditizio, l'art. 18, par. 8, della direttiva 2023/2225/UE introduce specifiche garanzie per i consumatori, riconoscendo loro il diritto di ottenere una spiegazione chiara e comprensibile sulla valutazione effettuata e sul funzionamento del trattamento automatizzato applicato. In particolare, il consumatore deve essere informato sulle variabili prese in considerazione, sulla logica sottostante al processo decisionale e sui rischi connessi, oltre ad avere la possibilità di esprimere il proprio parere e richiedere un riesame della valutazione o della decisione che ha portato all'eventuale rifiuto del credito.

⁴⁰⁵ Ai sensi dell'art. 18 della dir. 2023/2225/UE “*Gli Stati membri dispongono che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore debba effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione è effettuata nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito*”.

Per una completa valutazione della situazione economico-finanziaria del consumatore, l'art. 19 della nuova direttiva prevede che creditori e intermediari del credito possano consultare le banche dati, così da assicurare che tutti gli operatori del credito possano disporre delle medesime informazioni per una valutazione imparziale e uniforme della solvibilità del soggetto richiedente⁴⁰⁶.

In questa prospettiva, la direttiva in commento enfatizza il ruolo dell'educazione finanziaria e dei servizi di consulenza sul debito, incoraggiando gli Stati membri a creare strutture di supporto per prevenire il sovraindebitamento e promuovere decisioni finanziarie informate.

A tal proposito, l'art. 34 della direttiva 2023/2225/UE stabilisce che gli Stati membri debbano adottare misure volte a migliorare la comprensione da parte dei consumatori della gestione del credito e del debito, con particolare attenzione a coloro che si trovano a sottoscrivere un prestito per la prima volta, soprattutto attraverso strumenti digitali. A tal fine, devono essere fornite informazioni chiare e generali sulla procedura di concessione del credito, in modo da orientare correttamente i consumatori nelle loro scelte finanziarie.

Oltre alla promozione dell'educazione finanziaria, la direttiva incentiva anche lo sviluppo di servizi di consulenza sul debito, affinché i consumatori possano ricevere supporto qualificato nella gestione delle proprie risorse economiche. Tali interventi, uniti a misure per contenere i costi e il TAEG, mirano a rafforzare la fiducia dei consumatori e a creare un mercato europeo del credito più equo ed efficiente.

Vengono inoltre introdotte specifiche disposizioni per disciplinare le forme di credito più diffuse, come la concessione di scoperti di conto e sconfinamenti, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori in situazioni di difficoltà finanziaria. In passato, la direttiva 2008/48/CE escludeva dal proprio ambito di applicazione gli scoperti di conto quando il rimborso era previsto entro un mese (art. 2, par. 2, lett. e), dir. 2008), mentre applicava solo una disciplina parziale nel caso in cui il rimborso dovesse avvenire su richiesta o entro tre mesi (art. 2, par. 3).

Ora, a fronte delle elevate commissioni applicate e del rischio che i creditori possano richiedere il rimborso immediato, la direttiva 2023/2225/UE ha esteso la propria

⁴⁰⁶ L'accesso alle banche dati consente di verificare la presenza di altri finanziamenti in corso, il rispetto degli obblighi di rimborso e l'eventuale esistenza di situazioni di insolvenza o ritardi nei pagamenti.

regolamentazione agli scoperti di conto, eliminando la precedente distinzione basata sulla durata del periodo di rimborso (art. 24)⁴⁰⁷.

Per quanto riguarda gli sconfinamenti, la nuova direttiva ne prevede una regolamentazione parziale (art. 25), garantendo un'inclusione più strutturata nel suo ambito di applicazione rispetto al passato⁴⁰⁸. Sebbene la direttiva in commento non equipari gli sconfinamenti agli altri contratti di credito, introduce comunque obblighi minimi per i creditori, imponendo maggiore trasparenza sulle commissioni applicate e sulle condizioni di rimborso. In particolare, gli istituti di credito devono informare tempestivamente il consumatore in caso di sconfinamento, specificando gli eventuali oneri finanziari e fornendo indicazioni sulle possibili alternative per rientrare dall'esposizione debitoria.

Con riguardo a tale profilo, va peraltro sottolineato che è concesso agli Stati membri la facoltà di escludere l'obbligo di valutazione della solvibilità del consumatore in determinati casi (art. 2, par. 4, lett. *b*), dir. 2023/2225/UE), lasciando un margine di flessibilità nella regolamentazione di questa particolare forma di finanziamento.

Infine, un altro elemento di novità della nuova direttiva è il diritto al rimborso anticipato nei contratti di credito ai consumatori⁴⁰⁹. Al riguardo, si può già anticipare che l'articolo 29 conferma e rafforza il diritto del consumatore al rimborso anticipato, garantendo una riduzione del costo totale del credito che tenga conto di tutte le componenti economiche del finanziamento, senza alcuna distinzione tra le stesse.

⁴⁰⁷ In particolare, l'art. 24 disciplina la concessione di scoperto, imponendo ai creditori l'obbligo di informare il consumatore con cadenza mensile tramite un estratto conto dettagliato, che riporti il saldo aggiornato, gli importi prelevati, il tasso debitore applicato e le eventuali spese addebitate. Inoltre, qualsiasi modifica del tasso di interesse o delle spese deve essere comunicata con adeguato preavviso, salvo i casi in cui il cambiamento sia legato a un tasso di riferimento pubblico e reso accessibile attraverso canali istituzionali.

⁴⁰⁸ L'art. 25 disciplina invece lo sconfinamento, ovvero il superamento del limite di credito disponibile su un conto corrente. I creditori sono tenuti a fornire informazioni dettagliate sulle condizioni di applicazione, il tasso debitore, le spese e le eventuali modifiche delle condizioni contrattuali. Nel caso di sconfinamenti consistenti e protratti per oltre un mese, il creditore deve informare il consumatore sull'importo coinvolto, il tasso debitore applicato, le eventuali penali o interessi di mora e la data di rimborso. Inoltre, se lo sconfinamento diventa frequente o prolungato, il creditore deve offrire servizi di consulenza sul debito per aiutare il consumatore a gestire la propria situazione finanziaria.

⁴⁰⁹ L'art. 26 della direttiva 2023/2225/UE prevede che gli Stati membri garantiscano ai consumatori il diritto di recedere dal contratto di credito senza obbligo di motivazione entro 14 giorni di calendario. Tale periodo decorre dalla data di conclusione del contratto ovvero dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni obbligatorie previste dagli articoli 20 e 21.

La nuova disciplina non solo recepisce l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*, ma impone criteri più stringenti ai creditori, limitando la possibilità di applicare oneri ingiustificati e garantendo una maggiore trasparenza nei rapporti contrattuali.

Il tema verrà trattato diffusamente nel paragrafo 2 del presente capitolo.

b. Aspetti controversi della nuova direttiva in materia di credito al consumo

Nonostante la direttiva 2023/2225/UE rappresenti un notevole progresso verso una regolamentazione più armonizzata e trasparente del credito al consumo, il testo normativo presenta alcune ambiguità e criticità che potrebbero complicarne l'applicazione e ridurne l'efficacia. Gli aspetti controversi riguardano principalmente la flessibilità lasciata agli Stati membri, le lacune nelle disposizioni operative e l'integrazione con altre normative europee.

Anzitutto, uno degli aspetti più critici della direttiva 2023/2225/UE riguarda il grado di discrezionalità lasciato agli Stati membri, un elemento che sembra porsi in contrasto con l'intento di creare un quadro normativo uniforme a livello europeo. Sebbene la direttiva sia stata concepita con l'obiettivo di armonizzare la disciplina del credito ai consumatori, in diversi ambiti essa lascia agli Stati nazionali la possibilità di adottare soluzioni differenti, rischiando di generare un'applicazione disomogenea delle nuove disposizioni. Tale approccio, pur rispettando le specificità giuridiche ed economiche dei singoli ordinamenti, rischia di generare applicazioni divergenti, compromettendo l'equità e la prevedibilità per consumatori e creditori e minando l'efficienza del mercato interno⁴¹⁰.

Ad esempio, un ambito in cui si riflette tale discrezionalità riguarda i contratti di credito superiori a 100.000 euro. Sebbene la direttiva ne preveda l'esclusione dal suo ambito di applicazione, lascia comunque agli Stati membri la possibilità di includerli nell'ambito applicativo della nuova direttiva.

Ciò significa che la tutela del consumatore potrebbe variare significativamente da un Paese all'altro, creando potenziali disparità di trattamento tra i cittadini dell'Unione europea. Una simile flessibilità normativa introduce un'incertezza applicativa che potrebbe avere conseguenze dirette sia per gli operatori del credito, chiamati a confrontarsi con regimi

⁴¹⁰ Si v. le osservazioni svolte sul tema da E. BARGELLI, *Anticipata estinzione dei contratti di credito al consumo e restituzione dei costi accessori: il ruolo dell'indebito e dell'ingiustificato arricchimento*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2024, p. 205 ss.

regolatori differenziati, sia per i consumatori, la cui protezione dipenderà dalle scelte normative del proprio Stato di appartenenza.

Se da un lato tale approccio permette agli ordinamenti nazionali di tenere conto delle peculiarità del proprio mercato finanziario, dall'altro solleva dubbi sulla coerenza complessiva del sistema normativo europeo in materia di credito ai consumatori.

Sotto un'altra prospettiva, la direttiva 2023/2225/UE introduce disposizioni che regolano l'uso di strumenti automatizzati per la valutazione del merito creditizio e l'impiego di fonti di dati non tradizionali. Tuttavia, sebbene il testo normativo delinei alcuni confini operativi, specificando che i dati devono essere pertinenti, necessari e proporzionati rispetto alla natura e ai rischi del credito, rimangono aperte questioni sull'effettiva integrazione di tali strumenti con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)⁴¹¹.

Il legislatore europeo al *Considerando* n. 55, infatti, sottolinea il divieto di utilizzare dati sensibili e fonti come i *social network*, ma lascia agli Stati membri il compito di tradurre questi principi in disposizioni operative, secondo le rispettive normative interne, creando margini per interpretazioni divergenti⁴¹². Una maggiore chiarezza sul punto sarebbe necessaria per evitare che l'uso di tecnologie avanzate sfoci in pratiche discriminatorie o poco trasparenti a danno dei consumatori.

Occorre inoltre osservare che le norme sulla trasparenza informativa e sulla comunicazione con i consumatori, seppur migliorate rispetto alla precedente direttiva 2008/48/CE, risultano in alcuni casi generiche. Ad esempio, l'art. 10 prevede che le informazioni precontrattuali siano fornite in modo chiaro e comprensibile per consentire al consumatore di prendere decisioni consapevoli ed informate. Tuttavia, non definisce standard minimi specifici, come la struttura dettagliata dei contenuti o i formati di presentazione⁴¹³.

Tale ambiguità potrebbe creare disomogeneità tra i vari mercati nazionali, riducendo la fiducia dei consumatori e ostacolando la concorrenza transfrontaliera. Per risolvere questi

⁴¹¹ Il Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*), è la normativa dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di *privacy*. Adottato il 27 aprile 2016, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio dello stesso anno, con entrata in vigore il 24 maggio 2016 e applicazione effettiva dal 25 maggio 2018.

⁴¹² Sul punto cfr., in particolare, il *Considerando* n. 55 e l'art. 18 direttiva 2023/2225/UE.

⁴¹³ Occorre osservare che sebbene l'art. 10, par. 6, dir. 2023/2225 raccomandi che le informazioni siano leggibili e facilmente accessibili, non specifica come garantire questo requisito su dispositivi con schermi piccoli o in interfacce digitali. Tale aspetto risulta rilevante per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, in particolare in un contesto caratterizzato dal crescente utilizzo di piattaforme digitali per la comparazione e la sottoscrizione di crediti.

problemi, sarebbe opportuno stabilire requisiti comuni a livello europeo, soprattutto per garantire l'adattamento delle informazioni ai canali digitali e la loro leggibilità su diverse piattaforme.

Un ulteriore punto critico della nuova normativa europea riguarda il monitoraggio e l'applicazione delle disposizioni. A tal proposito, la direttiva 2023/2225/UE richiede agli Stati membri di istituire meccanismi di controllo e di risoluzione delle controversie, ma non fornisce indicazioni dettagliate su come questi dovrebbero essere strutturati o coordinati a livello europeo⁴¹⁴.

In particolare, l'assenza di un quadro armonizzato per il monitoraggio delle disposizioni può portare a discrepanze significative nella capacità degli Stati membri di vigilare sul mercato del credito. Ad esempio, alcuni Stati potrebbero istituire autorità dedicate con risorse adeguate, mentre altri potrebbero affidare la vigilanza a enti già esistenti, spesso sovraccarichi o privi di competenze specifiche. Ciò rischia di creare differenze nell'applicazione delle norme, penalizzando i consumatori di quei Paesi in cui i controlli risultano meno rigorosi.

Un altro profilo problematico riguarda l'efficacia delle sanzioni previste dalla direttiva 2023/2225/UE in caso di violazioni⁴¹⁵. La responsabilità di definire le misure correttive e deterrenti è demandata ai singoli Stati membri, il che può generare significative discrepanze nell'applicazione delle sanzioni a livello europeo.

L'assenza di un sistema sanzionatorio uniforme potrebbe ridurre l'effetto deterrente della normativa, favorendo pratiche sleali nei Paesi in cui le sanzioni risultano meno severe o meno incisive. Tale aspetto, come è facile intuire, rischia di compromettere l'effettività della direttiva in esame, creando un contesto normativo frammentato ed incentivando strategie di arbitraggio normativo da parte degli operatori del mercato, che potrebbero prediligere giurisdizioni con regimi sanzionatori più permissivi.

⁴¹⁴ Ai sensi dell'art. 44, par. 1, della direttiva 2023/2225/UE *“Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti abilitate a garantire l'applicazione e il rispetto della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate dei poteri di indagine e di controllo nonché delle risorse adeguate necessari all'adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni. Le autorità competenti sono pubbliche autorità od organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Non devono essere creditori né intermediari del credito”*.

⁴¹⁵ A tal proposito, l'art. 44, par. 1, della direttiva 2023/2225/UE stabilisce che *“Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”*.

Alla luce delle considerazioni svolte, risulta evidente la necessità di un dialogo costante tra le istituzioni europee, gli Stati membri e gli operatori di mercato, finalizzato a colmare le lacune evidenziate e a garantire un'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni a livello europeo. In ogni caso, i contrasti interpretativi sulle norme della direttiva in esame saranno demandati alla Corte di giustizia dell'Unione europea, cui spetterà, come di consueto, l'ultima parola.

2. La nuova disposizione in materia di estinzione anticipata del credito ai consumatori

Come già anticipato, la nuova direttiva 2023/2225/UE introduce significative novità in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, recependo formalmente il principio stabilito dalla sentenza *Lexitor* della Corte di giustizia dell'Unione europea⁴¹⁶.

Ripercorrendo velocemente i fatti, la travagliata vicenda della disciplina del rimborso anticipato, iniziata nel 2019 (ben nove anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 2008/48/CE), ha trovato una svolta decisiva con la sentenza *Lexitor* della Corte di giustizia UE.

La sentenza *de qua* ha svolto un ruolo cruciale nell'evoluzione della normativa, la quale, si ricorda, ha stabilito che i consumatori hanno diritto a una riduzione proporzionale del costo totale del credito, comprendente non solo gli interessi ma anche tutti gli altri costi indipendenti dalla durata del contratto o prodromici alla stipulazione del contratto.

Orbene, il *Considerando* n. 70 della recente direttiva del 2023 riconosce al consumatore, in caso di estinzione anticipata del mutuo, il diritto a una riduzione del costo totale del credito, che deve comprendere tutti i costi sostenuti e risultare proporzionata alla durata residua del contratto, ad eccezione delle imposte e delle spese applicate da terzi e pagate direttamente a questi ultimi, in quanto non imputabili al creditore e non modificabili unilateralmente.

In linea con tale previsione normativa si pone l'art. 29 della direttiva n. 2225 del 2023, ai sensi del quale gli Stati membri debbono garantire ai consumatori la facoltà di rimborsare anticipatamente e in qualsiasi momento il proprio debito, beneficiando “*in tal caso, [del] diritto*

⁴¹⁶ Cfr. in particolare il *Considerando* n. 70, dove si legge un esplicito riferimento a *Lexitor*. In dottrina, si v. D. ACHILLE, *Estinzione anticipata del credito al consumo e “giusta” determinazione dei costi rimborsabili dopo la Corte costituzionale*, in *Jus Civile*, reperibile *online*, il quale evidenzia il dibattito emerso in seno alle istituzioni comunitarie con riguardo alla revisione della normativa in tema di estinzione anticipata del credito ai consumatori. Sul punto, si v. anche E. GRIPPO e A.M. PAVONE, *La protezione del consumatore. Oltre Lexitor c'è di più*, in *Diritto bancario*, reperibile *online*.

a una riduzione del costo totale del credito [...] per la restante durata del contratto”. L’ultimo inciso del primo paragrafo dello stesso articolo precisa che “nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore”.

L’aspetto innovativo apportato dalla recente direttiva in materia di credito ai consumatori è rappresentato dunque dall’obbligo per il creditore di includere nel calcolo della riduzione tutti i costi sostenuti dal consumatore, senza distinzione in merito alla loro natura *recurring* o *up front*⁴¹⁷.

Sono peraltro escluse dal calcolo della riduzione del costo totale del credito tutte le imposte e le spese applicate da soggetti terzi e versate direttamente a questi ultimi, in quanto non derivano da una decisione del creditore e non possono essere da lui modificate unilateralmente.

Tale esclusione si fonda sulla considerazione che i predetti costi non rappresentano una componente del prezzo del credito stabilito dal creditore, bensì oneri esterni connessi a obblighi fiscali o adempimenti amministrativi imposti da enti pubblici o soggetti indipendenti. Ne consegue che, essendo il creditore un mero intermediario nella riscossione di tali somme, non vi sarebbe alcuna giustificazione per includerle nella riduzione spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato.

La nuova direttiva in materia di credito ai consumatori supera le ambiguità interpretative presenti nella precedente direttiva 2008/48/CE, il cui art. 16 riconosceva sì il diritto a una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, ma si limitava a includere “gli interessi e i costi relativi alla restante durata del contratto”. Tale previsione normativa, indubbiamente, lasciava spazio a interpretazioni divergenti nei diversi Stati membri, come dimostrato dal caso *Lexitor*, che ha visto emergere criticità nell’applicazione uniforme della normativa sul rimborso anticipato.

Occorre peraltro sottolineare che l’adozione del principio sancito dalla sentenza *Lexitor* nella nuova direttiva in materia di credito ai consumatori ha generato un intenso dibattito sia tra le istituzioni europee che tra gli operatori finanziari, sollevando osservazioni critiche su più fronti.

A tal proposito, il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) e il Consiglio, nelle fasi preliminari delle discussioni normative, hanno espresso preoccupazioni significative in

⁴¹⁷ La norma è in linea con l’interpretazione della Corte di giustizia dell’UE nella sentenza *Lexitor* dell’11 settembre 2019, secondo cui il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento.

merito alle potenziali ripercussioni economiche per il settore finanziario⁴¹⁸. In particolare, è stato evidenziato il rischio che l'applicazione generalizzata del principio di riduzione proporzionale di tutti i costi, inclusi quelli non ricorrenti, potesse generare un impatto finanziario rilevante sugli istituti di credito, costringendoli a rivedere le condizioni contrattuali per preservare la redditività.

Anche la Commissione *Internal Market and Consumer Protection* (IMCO) ha manifestato dubbi sull'equilibrio tra la tutela del consumatore e la sostenibilità del mercato finanziario. In particolare, la possibilità che tutti i costi venissero inclusi nel calcolo della riduzione in caso di rimborso anticipato ha sollevato critiche significative, evidenziando il rischio che gli operatori finanziari potessero compensare le perdite economiche trasferendole sui consumatori attraverso un aumento generalizzato dei tassi di interesse o l'introduzione di condizioni contrattuali meno vantaggiose.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'adozione del principio *Lexitor* nella direttiva 2023/2225/UE rappresenta un progresso significativo sul piano della trasparenza e della protezione dei consumatori, ma al contempo pone interrogativi sulla sostenibilità economica del sistema creditizio e sulle possibili conseguenze per il mercato finanziario⁴¹⁹.

In questa prospettiva, la sua concreta applicazione potrebbe rivelarsi complessa, sia per le persistenti divergenze interpretative tra i vari sistemi normativi nazionali, spesso caratterizzati da un eccesso di regole e deroghe, sia per i rischi economici che potrebbero emergere.

Ne discende che un aumento generalizzato dei costi di finanziamento potrebbe difatti rendere il credito meno accessibile, penalizzando in particolare i soggetti più vulnerabili, come giovani, precari o persone con una storia creditizia limitata, che già incontrano difficoltà nell'ottenere finanziamenti. Inoltre, la sostenibilità economica del sistema potrebbe essere compromessa in un contesto di incertezza macroeconomica o in presenza di alti tassi di default, con effetti distorsivi sul mercato finanziario.

⁴¹⁸ V. la nota del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), organo del Consiglio, del 7 giugno 2022, (9433/1/22), che illustra l'orientamento generale. Il documento in questione è reperibile al seguente indirizzo web: https://www.dirittodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/07/ST_9433_2022_REV_1_it.pdf.

⁴¹⁹ Cfr. le osservazioni critiche svolte da A. ZOPPINI, *La novella sull'estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, III, 2024, p. 507 ss., secondo cui l'introduzione di meccanismi più stringenti per il rimborso proporzionale può tradursi in un aumento degli obblighi di trasparenza e delle verifiche contabili per i creditori. Secondo l'A., tale approccio normativo potrebbe generare difficoltà pratiche nella gestione del credito, specie per gli istituti di credito più piccoli.

a. Confronto tra l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE e l'art. 29 della direttiva 2023/2225/UE

Il diritto del consumatore al rimborso anticipato dei contratti di credito rappresenta una questione centrale nel diritto europeo, oggetto di significative evoluzioni normative e giurisprudenziali. L'articolo 16 della direttiva 2008/48/CE e il corrispondente articolo 29 della recente direttiva del 2023 segnano tappe fondamentali di questo percorso, evidenziando un progressivo ampliamento delle tutele per il consumatore e una maggiore precisione nella regolamentazione normativa.

Il confronto tra le predette norme consente di mettere in luce alcune diversità di formulazione e implicazioni pratiche, offrendo uno spunto di riflessione sul cammino intrapreso dal legislatore europeo verso una maggiore armonizzazione e trasparenza.

Anzitutto, ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento agli obblighi derivanti dal contratto di credito, sia in tutto che in parte, con il conseguente diritto a una riduzione del costo totale del credito⁴²⁰. Tale riduzione, secondo il dettato normativo, *“comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Tuttavia, la formulazione della norma in esame ha evidenziato, come emerso successivamente, una lacuna significativa riguardante la chiara inclusione dei costi *up front*, generando incertezze applicative e interpretative tra gli Stati membri. Nella maggioranza dei casi, tale impostazione ha determinato una significativa restrizione del diritto del consumatore, dal momento che sono stati esclusi dal calcolo della riduzione i costi non direttamente riconducibili alla durata residua del contratto, come le spese iniziali e altri costi *up front* sostenuti al momento della stipula.

Rispetto alla normativa previgente, l'articolo 29 della direttiva 2023/2225/UE introduce un significativo miglioramento, ampliando la portata della norma e garantendo una maggiore chiarezza nella disciplina del rimborso anticipato. In particolare, tale disposizione stabilisce che la riduzione del costo totale del credito deve includere tutti i costi sostenuti dal consumatore,

⁴²⁰ Precisamente, l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE stabilisce che *“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

eliminando ambiguità interpretative e accogliendo i principi sanciti dalla Corte UE nella sentenza *Lexitor*.

La maggiore chiarezza introdotta dall'art. 29 riflette un'evoluzione verso una più ampia tutela del consumatore, ma pone anche nuove sfide per gli operatori finanziari. La richiesta di includere tutti i costi nel calcolo del rimborso anticipato impone agli istituti di credito di adottare pratiche contrattuali più trasparenti, specificando chiaramente la natura e l'entità di ogni voce di costo. Questo rafforzamento degli obblighi di trasparenza mira a riequilibrare il rapporto contrattuale, riducendo l'asimmetria informativa tra professionisti e consumatori.

Tuttavia, come è stato osservato nelle pagine che precedono, tale evoluzione potrebbe determinare un aumento degli oneri amministrativi per gli operatori finanziari, chiamati a garantire una comunicazione ancora più precisa e accessibile, in un contesto che richiede il bilanciamento tra diritti dei consumatori e sostenibilità economica delle istituzioni creditizie⁴²¹.

Va peraltro rilevato che la direttiva 2023/2225/UE introduce un ulteriore elemento di rilievo, ponendo una maggiore enfasi sul ruolo degli Stati membri nel garantire l'effettiva applicazione del diritto⁴²². Ciò implica non solo un adeguamento legislativo, ma anche un controllo rigoroso sull'operato degli istituti di credito, per assicurare che i consumatori possano effettivamente beneficiare delle tutele previste dalla direttiva in esame.

Al contempo, l'introduzione di strumenti digitali e di simulazioni interattive potrebbe facilitare la comprensione delle clausole contrattuali e dei costi associati, migliorando la consapevolezza del consumatore. Strumenti come piattaforme interattive e simulazioni personalizzate potrebbero infatti fornire al consumatore una chiara visione dei costi associati al rimborso anticipato, semplificando la comprensione di calcoli complessi e aumentando la fiducia nel sistema finanziario. Tali innovazioni, se integrate con standard normativi armonizzati, favorirebbero una maggiore competitività tra gli istituti di credito, incentivandoli a implementare pratiche più corrette e trasparenti.

A tal proposito, un mercato del credito più equo richiede una stretta collaborazione tra istituzioni europee, Stati membri, operatori finanziari e associazioni di tutela dei consumatori. Ciò significa che le istituzioni europee devono assicurare l'effettiva attuazione delle normative,

⁴²¹ Conclude in tal senso, A. ZOPPINI, *La novella sull'estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo*, cit., 2024, p. 507 ss.

⁴²² A tal proposito, l'art. 47, rubricato "*Controllo e sanzioni*", stabilisce che gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione della direttiva, prevedendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per gli operatori che non rispettano le disposizioni.

promuovendo standard comuni e armonizzati per ridurre le disparità tra gli Stati membri. Questi ultimi, dal canto loro, sono tenuti a monitorare rigorosamente il rispetto delle disposizioni e a intervenire tempestivamente in caso di violazioni.

Al contempo, gli operatori finanziari devono investire in soluzioni tecnologiche avanzate, che non solo migliorino l'efficienza dei processi, ma rendano le informazioni chiare e accessibili ai consumatori, garantendo loro strumenti di trasparenza intuitivi e facilmente comprensibili.

Infine, le associazioni dei consumatori rivestono un ruolo fondamentale nel sensibilizzare e informare i cittadini sui loro diritti, contribuendo così a bilanciare il rapporto tra le parti e a creare un ambiente contrattuale più giusto e trasparente.

b. Nuovi obblighi di trasparenza informativa

La direttiva 2023/2225/UE pone al centro della sua azione regolatoria l'introduzione di stringenti obblighi di trasparenza informativa, con l'obiettivo di garantire ai consumatori una piena consapevolezza in tutte le fasi del rapporto contrattuale, dalla negoziazione iniziale fino alla gestione di eventuali modifiche o all'estinzione anticipata del credito.

Tale esigenza nasce dalla constatazione che le asimmetrie informative tra operatori finanziari e consumatori hanno spesso condizionato negativamente la capacità di quest'ultimi di compiere scelte pienamente consapevoli ed informate.

Un elemento cardine della normativa è rappresentato dalle disposizioni che regolano la trasparenza delle informazioni precontrattuali. A tal proposito, ai sensi dell'art. 10, par. 1, della direttiva in esame, gli operatori finanziari sono tenuti a fornire ai consumatori, in modo chiaro, dettagliato e comprensibile, tutte le informazioni relative al contratto, incluse le condizioni economiche, i costi complessivi, i tassi applicabili e i diritti di recesso. Le informazioni devono essere presentate in modo da consentire un confronto immediato tra diverse offerte, agevolando scelte più responsabili e ponderate⁴²³.

⁴²³ Ai sensi dell'art. 10 della direttiva 2023/2225/UE “*Gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni precontrattuali chiare e comprensibili necessarie per confrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore. Tali informazioni precontrattuali sono fornite al consumatore in tempo utile prima che quest'ultimo sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito,*

Inoltre, l'art. 23 della nuova direttiva stabilisce che qualsiasi modifica contrattuale, come l'adeguamento di tassi o costi, deve essere comunicata con trasparenza e tempestività, spiegando le ragioni della variazione ed illustrando chiaramente le opzioni disponibili per il consumatore, incluso il diritto di recesso senza penalità.

Quanto al tema centrale del presente lavoro, occorre richiamare l'art. 21, lett. s), il quale impone agli operatori del credito l'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori informazioni precise, esaustive e facilmente comprensibili riguardo al diritto di rimborso anticipato e alle relative modalità di esercizio. Tale disposizione normativa richiede dunque che il contratto di credito includa un riferimento esplicito alla facoltà di estinzione anticipata da parte del consumatore e la relativa procedura da seguire, con l'indicazione delle eventuali condizioni di indennizzo a favore del creditore e delle modalità di calcolo dell'indennizzo stesso⁴²⁴.

La previsione normativa *de qua* si inserisce in un quadro normativo che attribuisce alla trasparenza informativa un ruolo fondamentale, non solo per assicurare la piena consapevolezza del consumatore rispetto alle implicazioni economiche delle proprie scelte, ma anche per prevenire situazioni di incertezza o incomprensione che potrebbero minare la fiducia nel rapporto contrattuale.

In tale prospettiva, l'imposizione di un simile obbligo informativo risponde all'esigenza di superare le incertezze che in passato hanno frequentemente caratterizzato la pratica dell'estinzione anticipata, assicurando al consumatore gli strumenti necessari per valutare con chiarezza l'impatto economico derivante da tale scelta.

In tema di nuove forme di credito, come le soluzioni digitali e le piattaforme di pagamento rateale, gli obblighi di trasparenza sono stati ampliati per includere la comunicazione esplicita di tutte le condizioni e i costi associati alla concessione del finanziamento⁴²⁵. È solo il caso di

anche ove siano usate tecniche che di comunicazione a distanza quali definite all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2002/65/CE".

⁴²⁴ L'obbligo informativo del creditore riguardo al diritto del consumatore all'estinzione anticipata è disciplinato dall'art. 9, par. 2, lett. h) della direttiva 2023/2225/UE, il quale stabilisce che le informazioni generali precontrattuali fornite dal creditore devono includere, tra gli altri elementi, una descrizione chiara delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato. Inoltre, l'art. 10, par. 3, lett. k) stabilisce che le informazioni precontrattuali fornite al consumatore devono specificare, in modo evidenziato e nella prima parte del modulo "*Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori*", la facoltà del consumatore di estinguere anticipatamente il proprio debito. Se previsto, devono essere incluse anche informazioni relative al diritto del creditore di ottenere un indennizzo (lett. j).

⁴²⁵ Il *Considerando* n. 16, ampliando l'ambito di applicazione della direttiva 2023/2225/UE a nuove forme di finanziamento (come, ad esempio, quello "Compra ora, paga dopo"), implicitamente stabilisce che tali strumenti

precisare che tale regolamentazione mira a disciplinare un settore in continua evoluzione, al fine di prevenire i rischi legati a pratiche poco trasparenti e di tutelare adeguatamente i consumatori da eventuali abusi o incomprensioni delle condizioni economiche del contratto derivanti da tali nuove forme di credito.

Un'ulteriore innovazione riguarda l'art. 44, par. 1, della direttiva 2023/2225/UE, il quale impone l'obbligo per gli Stati membri di istituire sistemi di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione dei nuovi obblighi di trasparenza. L'introduzione di meccanismi di controllo è finalizzata a garantire che le informazioni fornite ai consumatori siano conformi ai requisiti di legge e che eventuali violazioni siano individuate e sanzionate in modo efficace.

Occorre tuttavia osservare che, sebbene la nuova direttiva in materia di credito ai consumatori attribuisca agli Stati membri il compito di istituire meccanismi di controllo e risoluzione delle controversie, essa non fornisce linee guida operative su come tali meccanismi debbano essere strutturati o integrati a livello europeo.

A tal riguardo, va rilevato che l'assenza di un quadro armonizzato per il monitoraggio delle disposizioni può portare a discrepanze significative nella capacità degli Stati membri di vigilare sul mercato del credito. Inoltre, la direttiva in esame richiede che gli Stati membri istituiscano meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR), ma non chiarisce come queste strutture debbano cooperare per gestire efficacemente i conflitti che coinvolgono operatori e consumatori di diversi Paesi dell'Unione.

Indubbiamente, un coordinamento più efficace a livello europeo, accompagnato da un'armonizzazione dei meccanismi di controllo e delle sanzioni, risulterebbe fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della normativa.

c. Riduzione del costo totale del credito: criterio di calcolo applicabile alla restituzione dei costi up-front

La riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato ha rappresentato un tema di particolare complessità nell'ambito della disciplina del credito al consumo, sollevando questioni interpretative che hanno richiesto un intervento chiarificatore della Corte di giustizia

debbono soggiacere agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le altre forme di credito, imponendo una comunicazione chiara, dettagliata e facilmente comprensibile di tutte le condizioni contrattuali e dei relativi costi correlati.

e del legislatore nazionale. In particolare, il metodo di calcolo applicabile ha subito una significativa evoluzione, influenzata sia dalla giurisprudenza europea⁴²⁶, in particolare dalla sentenza *Lexitor*, sia dalle recenti modifiche normative introdotte con il c.d. D.L. *Omnibus*⁴²⁷.

Come accennato *supra*, il *Considerando* n. 70 della recente direttiva del 2023 sancisce il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del mutuo, ad ottenere una riduzione del costo totale del credito, riduzione che deve includere tutti i costi sostenuti ed essere proporzionata alla durata residua del contratto⁴²⁸.

Tuttavia, la normativa introduce alcune eccezioni. In particolare, le imposte e le spese applicate da terzi e pagate direttamente a questi ultimi non rientrano nel calcolo della riduzione, poiché non imposte dal creditore e, di conseguenza, non suscettibili di modifiche unilaterali da parte di quest'ultimo.

⁴²⁶ Il tema della riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato continua a essere al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale e normativo, come dimostrano le recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tra cui la sentenza *Santander Bank Polska*. Sul punto, v. Capitolo II, par. 6, del presente lavoro.

⁴²⁷ Il D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. D.L. *Omnibus*), all'art. 27, interviene sulla disciplina del rimborso anticipato dei contratti di credito, con specifico riferimento ai rapporti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106). La norma stabilisce che, per tali contratti, si continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 125-*sexies* del T.U.B., vigenti alla data della loro sottoscrizione, garantendo così una sorta di cristallizzazione normativa che esclude l'applicazione retroattiva dei principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*. Tuttavia, tale previsione deve essere letta nel rispetto del diritto dell'Unione europea, così come interpretato dalla stessa Corte UE, introducendo un riferimento che lascia spazio a possibili interventi correttivi in caso di conflitto con la normativa europea.

L'intervento legislativo sembra voler delimitare gli effetti della sentenza *Lexitor*, limitandone l'applicazione ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, salvaguardando così la stabilità del quadro normativo previgente per i contratti già in essere.

⁴²⁸ In particolare, il *Considerando* n. 70 della direttiva 2023/2225/UE stabilisce che “*Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In linea con l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Lexitor, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per il consumatore in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. La riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprendere anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito. Tuttavia, le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore. Le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione [...]*”.

Diversamente, le spese sostenute dal creditore per conto del consumatore nei confronti di terzi devono essere prese in considerazione, in quanto direttamente connesse al finanziamento e imposte nell'ambito del rapporto contrattuale⁴²⁹.

La logica sottesa a questa disciplina è garantire un riequilibrio del rapporto tra istituto di credito e consumatore, evitando che il primo debba sostenere costi ingiustificati a fronte della scelta del secondo di estinguere il proprio debito prima della scadenza naturale del contratto. Tale principio, dunque, mira a contrastare pratiche abusive che in passato hanno scoraggiato o penalizzato il rimborso anticipato, tutelando in modo più incisivo i diritti dei consumatori.

Le nuove disposizioni si fondano dunque sul principio di proporzionalità, stabilendo che il capitale residuo venga calcolato in relazione alla durata del contratto non ancora trascorsa al momento del rimborso anticipato⁴³⁰.

Tuttavia, a ben vedere, il riferimento generico al principio di proporzionalità consente ai legislatori nazionali un margine di discrezionalità nella scelta del criterio di calcolo da applicare per determinare la riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato. Sebbene questo approccio non rappresenti una novità rispetto alla direttiva 2008/48/CE, che adottava una logica simile, la questione della determinazione di un metodo di calcolo efficace e uniforme rimane irrisolta.

Nel nostro ordinamento, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso posizioni divergenti sulla questione della riduzione dei costi in caso di rimborso anticipato, sia prima che dopo la sentenza *Lexitor*. Un esempio emblematico di tale incertezza interpretativa è rappresentato dai diversi orientamenti assunti dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel tempo⁴³¹.

È solo il caso di ricordare che prima del 2019, l'ABF, in considerazione della formulazione originaria dell'art. 125-*sexies*, comma 1, del T.U.B. – che prevedeva la riducibilità dei soli costi *recurring* –, riteneva che il criterio di quantificazione più logico ed equo fosse quello della stretta proporzionalità, ossia il criterio del *pro rata temporis*⁴³².

⁴²⁹ Cfr., sul punto, A. ZOPPINI, *La novella sull'estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo*, cit., 2024, p. 513 ss.

⁴³⁰ A tal proposito, si v. le osservazioni svolte da T. RUMI, *La terza direttiva sul credito al consumo ed il rimborso anticipato del credito: un'occasione per discutere di questioni ancora aperte*, cit., 2024.

⁴³¹ Sul problema del metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito, si v. Capitolo II, par. 8, del presente lavoro.

⁴³² In tali termini si è espresso l'ABF, Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6167 del 9 dicembre 2014. Tale orientamento poi è stato seguito in sede arbitrale. A tal proposito, cfr., *ex multis*, ABF Milano, 18 febbraio 2011, n. 340; ABF Napoli, 22 febbraio 2011, n. 349; ABF Napoli, 19 ottobre 2011, n. 2204; ABF Napoli, 7 giugno

Dopo la pronuncia *Lexitor*, l'ABF ha mantenuto il criterio del *pro rata temporis* per i costi *recurring* e per gli oneri assicurativi, mentre ha adottato un approccio più flessibile per i costi istantanei o *up front*. In particolare, ha riconosciuto la possibilità che siano le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, a stabilire criteri di calcolo chiari, facilmente comprensibili e quantificabili per il consumatore, purché rispettino il principio di proporzionalità, seppur in misura relativa⁴³³.

Sicché, in assenza di una determinazione negoziale in caso di controversie sul punto, l'ABF ha stabilito che spetterebbe all'organo giudicante integrare il regolamento contrattuale applicando il principio di equità di cui all'art. 1374 c.c.⁴³⁴.

In tale ordine di idee, il riferimento all'integrazione giudiziale *ex art.* 1374 c.c. consentirebbe di colmare eventuali lacune applicative, facendo ricorso, nella maggior parte dei casi, al metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, noto anche come curva degli interessi⁴³⁵.

Tale soluzione, basata sul principio della proporzionalità relativa, è stata considerata la più adeguata a bilanciare equamente gli interessi delle parti contrattuali, poiché, da un lato, essa garantisce al consumatore il diritto a una riduzione proporzionale dei costi *up front*, dall'altro,

2011, n. 1187; ABF Milano, 9 marzo 2012, n. 707; ABF Napoli, 23 luglio 2012, n. 2533; ABF Roma, 30 novembre 2017, n. 15784; ABF Napoli, 18 aprile 2018, n. 8567.

Nella giurisprudenza di merito, in assenza di un'espressa previsione legislativa, si è ritenuto che il metodo da adottare per la riduzione del costo totale del credito sia quello della proporzionalità lineare. In tal senso si è espresso il Tribunale di Napoli Nord con la decisione del 26 gennaio 2022, con nota di I. GIRARDI, *Cessione del quinto, estinzione anticipata e riduzione del costo totale del credito*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1/2023, p. 66 ss.

⁴³³ Sul punto, cfr. A. ZOPPINI, *Gli effetti della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, I, p. 7, secondo cui il criterio del *pro rata temporis* è adeguato esclusivamente per i costi *recurring*, in quanto questi ultimi rappresentano il «*corrispettivi allo svolgimento di attività amministrative del rapporto, sicché il loro costo, al netto di fattori esogeni, è costante in pendenza di rapporto, perché il tempo e le energie dedicate al loro svolgimento è indipendente dall'ammontare delle somme amministrate ed è piuttosto correlato alle complicazioni della normativa che si deve applicare*». Diversamente, secondo l'A. da ultimo citato, l'applicazione del parametro *pro rata temporis* ai costi *up front* risulterebbe incongruente, dal momento che tali oneri non sono legati alla durata del finanziamento, ma costituiscono il corrispettivo di attività già integralmente esaurite al momento della sottoscrizione del contratto. La successiva evoluzione del rapporto contrattuale risulta dunque irrilevante rispetto a questi costi, i quali non possono essere ripartiti nel tempo secondo il criterio della proporzionalità.

⁴³⁴ In tal senso, cfr. la decisione dell'ABF Torino dell'8 aprile 2024, n. 4270, la quale si pone in conformità con l'indirizzo espresso dal Collegio di coordinamento nella pronuncia del 17 dicembre 2019, n. 26525.

⁴³⁵ Il Collegio di Coordinamento dell'ABF (nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525) ha tentato di fornire una soluzione a tale lacuna normativa, affermando «*che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*» (c.d. curva degli interessi).

tiene conto della loro differente natura rispetto ai costi *recurring*, riconoscendo la diversità delle prestazioni rese dal creditore nel tempo⁴³⁶.

Tuttavia, le recenti modifiche normative introdotte dal legislatore italiano all'art. 125-*sexies* del T.U.B. hanno contribuito ad alimentare l'incertezza interpretativa sul tema. Nello specifico, la versione della norma adottata con il Decreto Sostegni-*Bis* (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021) stabiliva che i contratti di credito dovessero indicare in modo chiaro i criteri applicabili per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, precisando se fosse adottato il criterio della proporzionalità lineare o quello del costo ammortizzato.

In assenza di un'indicazione esplicita, la norma prevedeva l'applicazione automatica del criterio del costo ammortizzato, determinando così un impatto significativo sulle modalità di calcolo del rimborso anticipato e sollevando questioni di trasparenza e comprensibilità per i consumatori.

Ebbene, tale disposizione normativa ha avuto una durata limitata nel tempo, essendo stata nuovamente messa in discussione a distanza di pochi anni. A tal riguardo, nell'estate del 2023, il legislatore italiano ha introdotto due provvedimenti normativi in materia di estinzione anticipata del credito, con soluzioni differenti.

In particolare, mentre la Legge 10 agosto 2023, n. 103, che convertiva il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. "*salva infrazioni*") conservava la stessa formulazione normativa introdotta dal Decreto Sostegni-*Bis*, il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito poi con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, eliminava qualsiasi riferimento al metodo di calcolo per la riduzione del costo totale del credito, stabilendo che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito corrispondente agli interessi e ai costi relativi alla durata residua del contratto.

Da quanto esposto si può dedurre che il legislatore abbia recepito le criticità già sollevate da una parte della dottrina, che aveva evidenziato come il criterio del costo ammortizzato non fosse

⁴³⁶ Cfr., *ex multis*, le decisioni di: ABF Torino dell'8 aprile 2024, n. 4270; ABF Palermo del 22 gennaio 2024, nn. 955 e 957; ABF Bari del 28 novembre 2023, nn. 11681 e 11695; ABF Torino del 9 novembre 2023, n. 10875 e ABF Torino del 17 aprile 2023, n. 3631.

adeguato a garantire la comprensibilità e la trasparenza del calcolo del rimborso anticipato per i consumatori⁴³⁷.

È solo il caso di precisare che la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha recentemente registrato diverse pronunce significative in merito alla quantificazione dei rimborsi dovuti ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Un esempio emblematico è rappresentato da una recente decisione del Collegio ABF di Napoli, adottata poco dopo le modifiche legislative del 2023⁴³⁸. In tale pronuncia, dopo aver analizzato l'evoluzione normativa successiva alla sentenza *Lexitor* e fino all'art. 27 della Legge n. 136/2023, che ha eliminato il riferimento esplicito al costo ammortizzato come criterio residuale per la riduzione del costo totale del credito, il Collegio ha ribadito l'applicabilità dei criteri già delineati dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019.

Al riguardo, si ricorda, per i costi *recurring* viene invocato il criterio della competenza economica (il c.d. criterio del *pro rata temporis*), che prevede una riduzione proporzionale in base alla durata residua del contratto; viceversa, per i costi *up front* il parametro di riferimento è quello convenzionalmente individuato dalle parti, a condizione che sia chiaramente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di proporzionalità relativa.

In mancanza di un accordo specifico tra le parti, il criterio di calcolo viene individuato dall'organo giudicante in base al criterio di equità di cui all'art. 1374 c.c. In tal caso, qualora sia presente un piano di ammortamento, si applica il metodo utilizzato per la determinazione degli interessi corrispettivi, con la precisazione che, in situazioni di ambiguità, il metodo adottato deve comunque garantire un'equa ripartizione degli oneri tra le parti⁴³⁹.

⁴³⁷ Secondo R. SANTAGATA, *Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato del credito*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2022, I, p. 189, l'assenza di un'indicazione chiara e analitica dei criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi rischierebbe di svuotare di significato la prima parte della disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 125-sexies T.U.B. Una critica analoga viene mossa da U. MALVAGNA, *La nuova disciplina dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: tra legge, ABF e Corte costituzionale*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1/2022, p. 54 ss., il quale evidenzia le problematiche legate all'adozione del criterio del costo ammortizzato, soffermandosi sulle implicazioni della nuova disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori, come interpretata dalla giurisprudenza e dall'Arbitro bancario finanziario.

⁴³⁸ Sul punto, v. la decisione dell'ABF Napoli del 9 novembre 2023, n. 10954.

⁴³⁹ L'applicazione del criterio della *curva degli interessi* per la riduzione dei costi *up front* secondo il piano di ammortamento adottato è stata ribadita in diverse pronunce dell'ABF. In particolare, il Collegio di Bologna, con le decisioni dell'11 marzo 2024, nn. 3145 e 3132, e il Collegio di Milano, con le decisioni del 29 marzo 2024, nn. 3957 e 3932, hanno confermato l'orientamento secondo cui la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata deve avvenire in conformità al meccanismo di ammortamento degli interessi corrispettivi.

Alla luce delle considerazioni svolte, si può concludere che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale riflette il dibattito ancora aperto sulla corretta interpretazione della riduzione dei costi nel rimborso anticipato, evidenziando la necessità di un maggiore coordinamento normativo per garantire uniformità di applicazione e certezza del diritto.

d. L'indennizzo in caso di rimborso anticipato: nuovi orientamenti della Corte di giustizia e le implicazioni normative

L'indennizzo per il rimborso anticipato del credito rappresenta uno degli aspetti più delicati e dibattuti nella disciplina del credito al consumo.

L'articolo 29 della nuova direttiva, analogamente all'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, riconosce al creditore il diritto di ottenere un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito⁴⁴⁰. Tuttavia, permane il nodo critico relativo alla determinazione del metodo di calcolo di tale indennizzo, il quale dovrebbe garantire trasparenza e comprensibilità per il consumatore sin dalla fase precontrattuale e, più in generale, per l'intera durata del rapporto contrattuale⁴⁴¹.

Il riconoscimento dell'indennizzo trova la sua *ratio* nella necessità di tutelare il finanziatore, il quale, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto, subisce una perdita derivante dalla mancata riscossione degli interessi per la durata residua del credito. Sicché, il legislatore, al fine di bilanciare gli interessi contrapposti delle parti, ha imposto alcuni limiti alla richiesta di indennizzo da parte del creditore: da un lato, il diritto all'indennizzo è subordinato ai criteri di equità e oggettiva giustificazione; dall'altro, il *quantum* dell'indennizzo è soggetto a un tetto massimo e parametrato alla vita residua del contratto⁴⁴².

⁴⁴⁰ Ai sensi dell'art. 29, par. 2, della direttiva 2023/2225/UE “*Gli Stati membri garantiscono che il creditore, in caso di rimborso anticipato del credito, abbia diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo di tempo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo di cui al primo comma non supera l'1 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data di scioglimento prevista dal contratto di credito è superiore a un anno. Se tale periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non supera lo 0,5 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato*”.

⁴⁴¹ Sul punto, v. le considerazioni svolte da T. RUMI, *La terza direttiva sul credito al consumo ed il rimborso anticipato del credito: un'occasione per discutere di questioni ancora aperte*, cit., 2024, p. 499 ss.

⁴⁴² Sia la direttiva 2008/48/CE (art. 16) che la direttiva 2023/2225 (art. 29) stabiliscono che l'indennizzo per il rimborso anticipato non può superare l'1% del credito rimborsato se la scadenza contrattuale supera un anno, riducendosi allo 0,5% se il rimborso avviene entro l'anno.

Inoltre, la normativa in esame prevede specifiche esclusioni nei casi in cui la corresponsione dell'indennizzo determinerebbe un arricchimento ingiustificato per il finanziatore, escludendo, quindi, una compensazione non giustificata da effettive perdite economiche⁴⁴³.

Vale la pena sottolineare che il riferimento generico del legislatore europeo ai criteri di equità e oggettiva giustificazione dell'indennizzo in caso di rimborso anticipato del credito ha dato luogo a diverse interpretazioni in dottrina, specie alla luce di una recente pronuncia della Corte di giustizia⁴⁴⁴.

Come è stato già trattato nell'ambito del presente lavoro⁴⁴⁵, secondo una parte della dottrina⁴⁴⁶, il principio di equità si traduce nella commisurazione dell'indennizzo all'importo totale del credito e al tempo dell'anticipato rimborso rispetto alla scadenza contrattuale. L'oggettiva giustificazione, invece, implicherebbe una correlazione diretta tra l'entità dell'indennizzo e il danno effettivo subito dal finanziatore, con la conseguenza di escludere qualsiasi compensazione nei casi in cui il creditore non abbia subito una perdita patrimoniale o possa reinvestire la somma rimborsata a tassi più vantaggiosi.

Recentemente, sul tema si è espressa anche la Corte di giustizia⁴⁴⁷, seppur nel settore specifico del credito immobiliare, enunciando alcuni principi che potrebbero trovare un fondamento logico anche nell'ambito del credito ai consumatori⁴⁴⁸.

In particolare, la questione sollevata riguardava la possibilità di includere nel concetto di “*indennizzo equo e oggettivamente giustificato*” anche il mancato guadagno del creditore,

⁴⁴³ I paragrafi 3 e 4 dell'art. 29 stabiliscono una serie di casi in cui il creditore non ha diritto ad alcun indennizzo, limitando l'indennizzo solo ai casi di effettiva perdita economica. In particolare, la nuova direttiva in materia di credito al consumo stabilisce, ad esempio, che il creditore non ha diritto all'indennizzo se il rimborso avviene tramite copertura assicurativa, in caso di scoperto di conto o se il tasso debitore non è fisso. Gli Stati membri possono stabilire soglie minime per l'indennizzo (fino a 10.000 euro in 12 mesi) o consentire al creditore di richiedere un compenso maggiore, ma solo se dimostra una perdita superiore all'indennizzo standard, calcolata in base alla differenza tra il tasso debitore pattuito e il tasso di mercato al momento del rimborso. Viene peraltro precisato che l'indennizzo non può superare gli interessi che il consumatore avrebbe pagato fino alla scadenza del contratto, evitando penalizzazioni ingiustificate.

⁴⁴⁴ La pronuncia in questione è la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 marzo 2024, n. 536, nella causa C-536/22, *MW e CY contro VR Bank Ravensburg-Weingarten eG*, disponibile sul sito www.curia.europa.eu.

⁴⁴⁵ Il tema è stato affrontato nel Capitolo II, paragrafo 2 del presente lavoro.

⁴⁴⁶ Cfr., in particolare, F. OLIVIERO, *cit.*, 2014, p. 395; E. VENTURI, *Sub art. 125-sexies*, in *Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, diretto da F. Capriglione, tomo III, Milano, 2018, p.1923; M.R. MAUGERI e S. PAGLIANTINI, *cit.*, 2013, p. 119.

⁴⁴⁷ Si tratta, nello specifico, della sentenza della Corte UE nella causa C-536/22 del 14 marzo 2024, n. 536.

⁴⁴⁸ Cfr. T. RUMI, *cit.*, 2024, p. 501.

derivante dalla mancata percezione degli interessi pattuiti per il periodo residuo alla cessazione del rapporto contrattuale. In caso di risposta affermativa, si poneva la questione di individuare i criteri per quantificare tale perdita finanziaria, al fine di garantire un indennizzo proporzionato, evitando al contempo un arricchimento ingiustificato del creditore o l'imposizione di oneri eccessivi sul consumatore.

Ebbene, la Corte di giustizia nella richiamata pronuncia ha chiarito che, affinché un indennizzo possa ritenersi conforme ai principi di equità e proporzionalità, esso deve essere strettamente correlato alla perdita economica effettivamente subita dal creditore a seguito del rimborso anticipato del prestito (punti 34 ss. della sentenza in esame). In particolare, la Corte UE ha evidenziato che il calcolo dell'indennizzo può tenere conto non solo dei costi amministrativi sostenuti dal creditore, ma anche della perdita finanziaria dovuta alla mancata percezione degli interessi futuri a causa dell'estinzione anticipata del rapporto contrattuale (punto 40).

A sostegno di tale interpretazione, la Corte di giustizia pone particolare enfasi sugli obblighi informativi del creditore nei confronti del consumatore. In questa prospettiva, l'Allegato II della direttiva 2014/17/UE specifica che l'importo dell'indennizzo può essere determinato sulla base di diversi fattori, tra cui l'importo già rimborsato e il tasso di interesse vigente al momento dell'estinzione anticipata (punto 44)⁴⁴⁹.

Inoltre, al fine di avvalorare la propria tesi, la Corte UE richiama la previsione di cui all'art. 16, par. 4, lett. b) della direttiva 2008/48/CE, secondo cui gli Stati membri possono consentire, in via eccezionale, un indennizzo superiore ai limiti ordinari previsti dal secondo paragrafo dello stesso articolo, a condizione che il creditore sia in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato superi l'importo determinato in base a tale disposizione (punto 45)⁴⁵⁰.

Tale assunto, secondo i giudici europei, conferma l'interpretazione secondo cui l'indennizzo non si limita alla copertura dei costi diretti sostenuti dal creditore, ma può

⁴⁴⁹ In particolare, l'Allegato II (parte B) della dir. 2014/17/UE, nella sezione n. 9, dedicata all'estinzione anticipata, stabilisce che *“Nei casi in cui l'importo dell'indennizzo dipenda da diversi fattori, quali l'importo già rimborsato o il tasso di interesse vigente al momento dell'estinzione anticipata, il creditore precisa come l'indennizzo sarà calcolato e ne indica l'importo massimo probabile o, se ciò non sia possibile, fornisce un esempio illustrativo per dimostrare al consumatore il livello dell'indennizzo in possibili scenari diversi”*.

⁴⁵⁰ A tal proposito, occorre precisare il legislatore italiano ha ritenuto di non avvalersi di tale facoltà.

comprendere anche la perdita finanziaria derivante dalla mancata percezione degli interessi residui correlati all'esercizio dell'estinzione anticipata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di giustizia nella sentenza in esame ha rimarcato la necessità di bilanciare gli interessi dei consumatori con quelli del settore bancario, confermando la funzione compensativa dell'indennizzo e la sua importanza per garantire l'equilibrio del mercato del credito.

Ebbene, come anticipato nelle pagine che precedono, la direttiva 2023/2225/UE conferma il diritto del creditore a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato. Tuttavia, la formulazione adottata dal legislatore europeo lascia intendere (specie alla luce del recente pronunciamento della Corte UE, di cui *supra*) che tra tali costi possa rientrare anche il mancato guadagno del creditore.

Tale profilo, come è facile intuire, si inserisce nel più ampio dibattito sulla quantificazione dell'indennizzo e sulla necessità di trovare un equilibrio tra il diritto del consumatore a estinguere il proprio debito senza costi eccessivi e la tutela del creditore rispetto alle perdite economiche derivanti dalla chiusura anticipata del finanziamento.

Orbene, l'esigenza di definire un criterio chiaro per la quantificazione dell'indennizzo risponde alla necessità di evitare che la richiesta di "compensazione" da parte del creditore possa tradursi in un onere sproporzionato per il consumatore, disincentivando di fatto l'esercizio del diritto di rimborso anticipato.

In conclusione, appare opportuno evidenziare che la nuova direttiva in materia di credito al consumo, pur sancendo il principio di equità nella determinazione dell'indennizzo, non fornisce indicazioni operative precise sul metodo di calcolo da adottare, lasciando spazio a possibili interpretazioni divergenti da parte degli ordinamenti nazionali.

In questa logica, un approccio troppo generico potrebbe compromettere l'obiettivo di tutela del consumatore, esponendolo al rischio di clausole contrattuali poco trasparenti o di richieste di indennizzo non proporzionate. Per questa ragione, un intervento normativo più dettagliato a livello nazionale potrebbe risultare opportuno, al fine di garantire che l'indennizzo richiesto dal creditore sia determinato secondo parametri oggettivi, chiari e facilmente verificabili.

3. Compatibilità della nuova formulazione normativa con la recente novella nazionale

In questo contesto, emerge un interrogativo cruciale riguardo alla coerenza tra la nuova formulazione dell'articolo 29 della direttiva 2023/2225/UE e la normativa italiana⁴⁵¹, recentemente modificata al fine di conformarsi ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*.

In particolare, come già approfondito nel Capitolo II del presente lavoro, l'articolo 27 del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha introdotto un'importante novità in materia di estinzione anticipata del credito ai consumatori mediante il richiamo agli istituti dell'indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa.

A tal proposito, occorre osservare che, sebbene la normativa nazionale si allinei ai principi delineati nella pronuncia *Lexitor*, persistono margini di incertezza in ordine alla distinzione tra costi rimborsabili e costi esclusi dalla riduzione, specie alla luce del predetto rinvio agli istituti civilistici dell'indebito oggettivo e dell'arricchimento ingiustificato.

Non a caso, questa scelta normativa ha suscitato diverse interpretazioni in dottrina, mettendo in luce da un lato i possibili profili innovativi e, dall'altro, le criticità applicative che potrebbero derivarne.

Secondo una prima lettura, il riferimento a tali principi potrebbe rappresentare un tentativo di escludere il rimborso dei costi *up-front* per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni-Bis, limitando così l'impatto della nuova normativa sulle operazioni già concluse⁴⁵².

Un'altra interpretazione, invece, suggerisce che il richiamo all'indebito e all'arricchimento senza causa sia finalizzato a ridurre la responsabilità diretta dei finanziatori in relazione ai costi

⁴⁵¹ Si fa riferimento al D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 – rubricato “*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*” – prevede che “*all’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*”.

⁴⁵² Cfr. i rilievi svolti sul punto da E. BARGELLI, *cit.*, 2024, p. 205 ss.

di intermediazione, permettendo loro di rivalersi sugli intermediari per il recupero delle somme eventualmente restituite ai consumatori in caso di rimborso anticipato⁴⁵³.

Secondo un'ulteriore lettura della norma in esame, il richiamo all'indebito oggettivo e all'arricchimento senza causa potrebbe servire a rafforzare la posizione del consumatore, garantendo il rimborso proporzionale di tutti i costi effettivamente sostenuti ed imponendo ai finanziatori un onere probatorio più stringente in merito alla giustificazione economica delle spese escluse dalla riduzione.

Orbene, la nuova formulazione dell'articolo 29 della direttiva 2023/2225/UE, in questo senso, rischia di rendere ancora più complesso il quadro, imponendo ulteriori adattamenti alla normativa nazionale per garantirne la piena conformità.

In particolare, la direttiva pone l'accento sulla necessità di assicurare che il consumatore, in caso di estinzione anticipata del credito, ottenga una riduzione proporzionale del costo totale, comprendente tutti i costi sostenuti, inclusi quelli *up-front*. Tuttavia, come già osservato *supra*, la sua formulazione non specifica in modo dettagliato i criteri di calcolo della riduzione, demandando agli Stati membri il compito di definire le modalità applicative.

A tal proposito, nella prima versione della riforma del 2023⁴⁵⁴, il legislatore italiano aveva previsto che, salvo diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito fosse calcolata esclusivamente sui costi *recurring*, applicando il criterio del costo ammortizzato⁴⁵⁵. Tuttavia, tale impostazione non garantiva un pieno allineamento con la giurisprudenza europea, in particolare con i principi sanciti dalla sentenza *Lexitor*, che prevedeva la riduzione proporzionale di tutti i costi, inclusi quelli *up-front*.

Poco dopo, il legislatore è nuovamente intervenuto, modificando la disciplina e rimuovendo il riferimento al costo ammortizzato come criterio obbligatorio per la riduzione del costo totale del credito⁴⁵⁶. Tale revisione normativa ha segnato un avvicinamento ai principi comunitari,

⁴⁵³ V., in particolare, R. FERRETTI e R. MANTEGAZZA, *cit.*, 2023, p. 6 ss.

⁴⁵⁴ V., sul punto, le osservazioni svolte nel paragrafo 7.b) del Cap. II del presente lavoro, dedicato all'adeguamento normativo a seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 2022.

⁴⁵⁵ Si fa riferimento all'art. 1, comma 1-*bis*, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, il quale stabilisce che “... *in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato*”.

⁴⁵⁶ V. l'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.

lasciando tuttavia aperte alcune questioni interpretative, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione di un metodo univoco di calcolo applicabile ai contratti di credito al consumo⁴⁵⁷.

L'assenza di un criterio uniforme a livello europeo rischia, infatti, di determinare applicazioni disomogenee tra i diversi ordinamenti nazionali, compromettendo l'effettiva realizzazione degli obiettivi di armonizzazione e trasparenza finanziaria perseguiti dalla direttiva in commento.

La discrezionalità lasciata ai singoli Stati membri potrebbe dar luogo a divergenze interpretative e operative, generando incertezze per i consumatori e potenziali disparità nel mercato del credito, con effetti rilevanti sia in termini di tutela del contraente debole sia in relazione alla stabilità del settore finanziario.

In conclusione, la compatibilità tra la nuova formulazione dell'articolo 29 della direttiva 2023/2225 e la normativa nazionale del 2023 sembra trovare un terreno comune nei principi generali. Tuttavia, permangono questioni aperte che necessitano di ulteriori riflessioni e interventi normativi.

Il legislatore italiano dovrà affrontare il delicato compito di adeguare la disciplina nazionale alle nuove indicazioni europee, risolvendo le ambiguità interpretative e garantendo una maggiore uniformità applicativa, senza sacrificare la sostenibilità del sistema del credito. L'effettiva implementazione della direttiva rappresenta, dunque, un'opportunità per rafforzare la tutela del consumatore, ma richiede un approccio attento e ponderato per evitare di introdurre ulteriori limitazioni (sproporzionate) per gli operatori del settore.

4. La questione pregiudiziale sollevata in Italia: il caso *Fincontinuo* S.p.a. davanti alla Corte di giustizia

La tensione interpretativa generata dalla sentenza *Lexitor* e dalle successive pronunce della Corte di giustizia, *UniCredit Austria* e *Santander Bank Polska*, ha trovato un'ulteriore

⁴⁵⁷ Tale compito, come è facile intuire, è demandato, in primo luogo, all'autonomia privata, e, in caso di controversie, all'organo giudicante.

manifestazione nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Giudice di Pace di Palermo del 2025 (causa C-239/25)⁴⁵⁸.

Il caso trae origine da un contenzioso tra *Fincontinuo* S.p.A. e una consumatrice, sorto a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato tramite cessione del quinto della pensione.

A seguito dell'estinzione anticipata, la cliente aveva ricevuto solo un rimborso parziale degli oneri corrisposti, ma rivendicava la restituzione integrale di tutte le spese sostenute, comprese quelle *up-front*.

L'Arbitro Bancario Finanziario, facendo applicazione del principio affermato nella sentenza *Lexitor*, aveva accolto la domanda della ricorrente, condannando la finanziaria alla restituzione di tutti i costi sostenuti per la concessione del prestito.

Dall'altro canto, la società di credito, impugnando tale decisione dinanzi al giudice ordinario, contestava la portata della decisione sostenendo la non rimborsabilità delle spese iniziali, sostenendo di aver rispettato gli obblighi informativi e di non dover nulla oltre quanto già restituito.

Il nucleo centrale del rinvio pregiudiziale si concentra, ancora una volta, sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, che disciplina il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato. Come già ampiamente trattato nei capitoli che precedono, sul punto si è sviluppata un contrasto interpretativo tra la sentenza *Lexitor*, che impone la restituzione di tutti i costi, inclusi quelli *up-front*, e la più recente giurisprudenza europea relativa alla direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare, che sembra circoscrivere la riduzione ai soli costi *recurring*.

Il giudice rimettente, ricostruendo il quadro normativo e giurisprudenziale sia europeo che nazionale, sottolinea come, prima della sentenza *Lexitor*, il diritto vivente italiano riconoscesse la rimborsabilità dei soli costi a maturazione nel tempo, mentre la pronuncia *Lexitor* ha aperto a un'interpretazione più estensiva, generando un'ondata di contenzioso. Le pronunce successive della Corte di giustizia, *UniCredit Austria* e *Santander Bank Polska*, pur riferite al credito immobiliare, hanno rilanciato il dibattito, suggerendo che, in assenza di adeguata informativa contrattuale, anche gli *up-front* debbano rientrare tra i costi rimborsabili.

⁴⁵⁸ V. Giudice di Pace di Palermo, 28 marzo 2025, Causa C-239/25, *Fincontinuo SpA* contro *LF*, in curia.europa.eu.

Sulla base di tali premesse, il giudice rimettente solleva tre quesiti principali

Il primo riguarda la possibilità di escludere dal rimborso i costi *up-front*, se l'intermediario abbia fornito informazioni chiare e trasparenti che ne evidenzino la natura non dipendente dalla durata del contratto.

Il secondo riguarda la rimborsabilità dei costi di terzi (intermediari, agenti, ecc.), già integralmente eseguiti al momento dell'estinzione, che la sentenza *Lexitor* non menziona esplicitamente ma che la successiva *UniCredit Austria* sembrerebbe escludere.

Il terzo solleva dubbi sulla compatibilità con il principio generale di diritto europeo dell'arricchimento senza causa di una normativa che imponesse la restituzione indiscriminata di costi già sostenuti e che remunerano prestazioni esaurite.

La decisione della Corte sull'ordinanza del giudice palermitano appare quindi destinata a incidere in modo significativo sul sistema, chiarendo se e in che misura i costi *up-front* e quelli di terzi debbano essere compresi nella riduzione proporzionale. In tal modo, essa potrà fornire un orientamento dirimente non solo per la giurisprudenza italiana e per gli operatori finanziari, ma anche per il legislatore europeo, chiamato a bilanciare le esigenze di effettività della tutela del consumatore con la sostenibilità economica del mercato del credito.

5. Considerazioni finali

La disciplina del rimborso anticipato del credito al consumo, così come ridefinita dalla direttiva UE 2023/2225, solleva numerosi interrogativi, in particolare per quanto riguarda la sua armonizzazione con la normativa nazionale e l'effettiva applicazione delle disposizioni sui costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

Un profilo meritevole di attenzione è rappresentato dagli obblighi di trasparenza e informazione al consumatore. La direttiva rafforza l'importanza di garantire che i consumatori ricevano informazioni complete e chiare sui costi rimborsabili, sia al momento della stipula del contratto sia in occasione di richieste esplicite di estinguere anticipatamente il proprio debito.

Ora, sebbene la normativa italiana contempli già obblighi di trasparenza, in molti casi l'applicazione pratica di tali disposizioni ha evidenziato difficoltà nel garantire un livello adeguato di informazione in merito alla facoltà del consumatore di rimborsare anticipatamente il finanziamento concessogli e dei concreti vantaggi che ne conseguono.

Resta inoltre aperta la questione relativa alla modalità con cui il legislatore italiano darà attuazione alla direttiva 2023/2225/UE. Una delle principali incognite è quella se disciplinare esplicitamente il metodo di calcolo dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata o se, al contrario, mantenere un approccio più flessibile, lasciando tale determinazione all'autonomia contrattuale delle parti.

Ebbene, se il legislatore italiano decidesse di confermare l'attuale impostazione, che affida la scelta del metodo di calcolo alle determinazioni contrattuali tra le parti e, in loro assenza, alla valutazione del giudice o dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), potrebbero sorgere alcune criticità.

Sebbene questo modello garantisca una certa flessibilità, adattandosi alle peculiarità dei singoli contratti, esso potrebbe alimentare incertezza applicativa e disomogeneità nelle decisioni. Già in passato, l'assenza di un criterio uniforme ha portato a interpretazioni divergenti, con il rischio di penalizzare i consumatori in situazioni di incertezza giuridica.

D'altro canto, un intervento normativo volto a definire un metodo standardizzato per la riduzione dei costi – come l'adozione del criterio della proporzionalità lineare, del costo ammortizzato o della curva degli interessi – contribuirebbe a garantire maggiore trasparenza e certezza del diritto. Tuttavia, va altresì sottolineato che un'eccessiva rigidità potrebbe non tenere conto delle diversità tra le varie tipologie di credito e delle esigenze di mercato.

In questo contesto di transizione, particolare rilievo assume il recente rinvio pregiudiziale del Giudice di Pace di Palermo, che ha sottoposto alla Corte di giustizia tre questioni di grande impatto sistemico: la rimborsabilità dei costi up-front a fronte di un'informativa trasparente, l'esclusione o meno dei costi di terzi già integralmente eseguiti e la compatibilità di un rimborso generalizzato con il principio europeo del divieto di arricchimento senza causa. Le risposte della Corte potranno incidere in modo significativo non solo sull'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, ma anche sull'attuazione futura della direttiva 2023/2225/UE, determinando l'orientamento del legislatore nazionale e fornendo un punto di equilibrio tra esigenze di tutela e sostenibilità operativa.

Alla luce di queste considerazioni, la vera sfida consisterà nel trovare un equilibrio tra la tutela dei consumatori e la sostenibilità operativa degli istituti finanziari, al fine di assicurare un'implementazione chiara e coerente delle nuove regole. La capacità di rispondere a queste esigenze determinerà il successo della normativa nazionale di attuazione della direttiva

2023/2225/UE nel promuovere un sistema di credito più trasparente e accessibile, senza compromettere la stabilità e l'efficienza del mercato.

Bibliografia

- Aa.Vv., *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE*, in *Quaderni della Fondazione del Notariato*, a cura di P. Sirena, 2016, reperibile anche online sul sito <http://www.elibrary.fondazione-notariato.it/>;
- Aa.Vv., *L'armonizzazione comunitaria dei diritti bancari nazionali*, in *Studi raccolti da L.C. Umbertazzi*, Padova, 1989;
- Aa.Vv., in *Commentario breve al diritto dei consumatori. Codice del consumo e legislazione complementare*, a cura di G. De Cristofaro e A. Zaccaria, Padova, 2013;
- Aa.Vv., in *Quaderni di ricerca giuridica della banca d'Italia*, XV, Roma, 1987;
- Achille D., *Estinzione anticipata del credito al consumo e "giusta" determinazione dei costi rimborsabili dopo la Corte costituzionale*, in *Jus Civile*, 2022;
- Alpa G., *Credito al consumo e tutela del debitore nell'esperienza francese (appunti sulla legge 10 gennaio 1978, n. 78-22)*, in *Foro it.*, 1978;
- Alpa G. e Bessone M., *Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di "credito al consumo"*, in *Riv. società*, 1975;
- Alpa G., *Il caso Lexitor e l'estinzione anticipata del debito nel rapporto di credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2021;
- Alpa, G., *Il diritto dei consumatori*, Bari, 2002;
- Alpa G., *Il diritto dei consumatori*, Bari, 2006;
- Alpa G., *Istituzioni di diritto privato*, a cura di M. Bessone, Torino, 1994;
- Alpa G., *L'attuazione della direttiva sul credito al consumo*, in *Contr. e impr.*, 1994;
- Alpa G., Carriero G. e Gallo G., *Commenti agli artt. 121-123 e, rispettivamente, artt. 124-125 e art. 126*, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di F. Capriglione, II, Padova, 2001;
- Alpa G. e Bessone M., *Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di "credito al consumo"*, in *Rivista delle società*, 1975;
- Arroyo Amayuelas E., *A third directive on consumer credit*, in *European Review of Contract Law*, 2024;

- Barbero D., *Il sistema del diritto privato*, Torino, 1988;
- Barengli A., *Diritto dei consumatori*, Milano, 2024;
- Barengli A., *Note sulla trasparenza bancaria venticinque anni dopo*, in *Banca borsa tit. cred.*, II, 2018;
- Bargelli E., *Anticipata estinzione dei contratti di credito al consumo e restituzione dei costi accessori: il ruolo dell'indebito e dell'ingiustificato arricchimento*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2024;
- Battelli E. e F.S. Porcelli, *Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipata*, in *Giur. it.*, 2020;
- Bellettato S., *Obblighi informativi del finanziatore e misure di tutela del consumatore: la disciplina attuativa della Direttiva n. 2014/17/UE*, in *Studium iuris*, 3, 2017;
- Bettoni A. (con F. Mocci), *Decreto sostegni bis: il TUB si adegua alla Lexitor, ma solo per il futuro*, pubblicato il 29 luglio 2021 su <http://www.dirittobancario.it/>;
- Bianca C.M., *Diritto civile. Vol. 4: L'obbligazione*, Milano, 2019;
- Bigliazzi Geri L., Breccia U., Busnelli F.D. e Natoli U., *Diritto civile. Obbligazioni e contratti*, vol. III, Torino, 1992;
- Bin M., *Clausole vessatorie: una svolta storica (ma si attuano così le direttive comunitarie?)*, in *Contr. e Impr./Eur.*, 1996;
- Bontempi P., *Diritto bancario e finanziario*, Milano, 2016;
- Bongiovanni V., *L'estinzione unilaterale del contratto di credito ai consumatori*, in *Europa e dir. priv.*, 2014;
- Cacciamani C., Armani S. e Allodi E., *Il credito ai privati*, in *La cessione del quinto dello stipendio*, a cura di C. Cacciamani e A. Fiorelli, Torino, 2019;
- Cafari Panico R., *UniCredit versus Lexitor. La saga senza fine della restituzione dei costi in caso di rimborso anticipato di un finanziamento*, in *Eurojus*, 2023;
- Calgano F., *Trattato di diritto civile*, vol. II, Padova, 2009;
- Calvo R., *Le regole generali di condotta dei creditori, intermediari e rappresentanti nella Direttiva 2014/17/UE*, in *Corr. giur.*, 2015;

- Campagna B., *Sentenza Lexitor: quali risvolti alla luce degli inadempimenti degli intermediari alle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, pubblicato su <http://www.dirittobancario.it/>, 20 agosto 2020;
- Canale G., *Credito al consumo*, in *Norme di attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo*, a cura di G. Canale, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994;
- Canale G., Macario F., Masucci S.T. e Lipari N., *Norme in attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo (Commentario agli artt. 121-126 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994;
- Capriglione F., *Commento alla direttiva del consiglio del 22 dicembre 1986*, in *Codice commentato della banca*, a cura di F. Capriglione e V. Mezzacapo, Milano, 1990;
- Capriglione F., *I "prodotti" di un sistema finanziario evoluto. Quali regole per le banche? Riflessioni a margine della crisi causata dai mutui sub-prime*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2008;
- Capriglione F., *La disciplina comunitaria del credito al consumo* (a cura di F. Capriglione), *Quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia*, XV, Roma, 1987;
- Cardi L., *Lexitor: un caso chiuso?*, in *Riv. dir. risparmio -- approfondimenti*, 2023;
- Carriero A.M. e G. Castaldi, *Le direttive comunitarie sul credito al consumo*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di P. Ferro Luzzi e G. Castaldi, Milano, 1996;
- Carriero G., *Autonomia privata e disciplina del mercato, il credito al consumo*, Torino, Giappichelli, 2002;
- Carriero G., *Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo*, 2° ed., Torino 2007;
- Carriero G., *Il credito al consumo*, in *Quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia*, a cura di F. Capriglione, 1998;
- Carriero G., *Nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: linee d'indirizzo, questioni irrisolte, problemi applicativi*, in *Riv. dir. civ.*, 2009;
- Carriero G., *Trasparenza bancaria, credito al consumo e tutela del contraente debole*, in *Foro it.*, 1992;

- Carrierio G. e Macario F., *Il credito bancario al consumo*, in *I contratti bancari*, a cura di E. Capobianco, Milano, 2016;
- Carrierio G. e Castaldi G., *Le direttive comunitarie sul credito al consumo*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di P. Ferro Luzzi e G. Castaldi, 1996;
- Castaldi G., *Trasparenza delle condizioni di finanziamento nei rapporti di credito al consumo*, in *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, a cura di F. Capriglione, *Quaderni di ricerca giuridica*, Roma, 1987;
- Caturano W.G., *Estinzione anticipata e diritti del consumatore: l'impatto della Corte di Giustizia sul "Caso Italiano"*, 18 ottobre 2019, consultabile all'indirizzo <http://www.expartecreditoris.it/>;
- Caturano W.G., *Lexitor: il Legislatore chiude il 'caso'*, pubblicato il 22 luglio 2021 su <http://www.expartecreditoris.it/>;
- Cervini A., *Estinzione anticipata dei finanziamenti. Prime note alla luce del d.l. n. 7/2007*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007;
- Chessa C. e De Gioia Carabellese P., *La Direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Resp. civ. prev.*, 2016;
- Ciatti A., *La corresponsione anticipata delle somme dovute dal consumatore al creditore*, in *La nuova disciplina europea del credito al consumo*, a cura di G. De Cristofaro, Giappichelli, 2009;
- Cordopatri S., sub art. 2. *Livello di armonizzazione*, in Aa.Vv., *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE*, 2016;
- Costa A., *La nuova disciplina del credito ai consumatori*, in *Contr. e impr./Europa*, 2011;
- Costa, C., *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni*, Milano, 2013;
- Cosma S. e S. Cotterli, *La Direttiva sul credito ai consumatori: alcune implicazioni giuridiche ed economiche*, in *Banca Impresa Società*, Il Mulino, 2008;
- Criscione A., *Credito. D.I. Sostegni bis e la Lexitor ignorata*, pubblicato il 17 luglio 2021 su <http://www.24plus.ilsole24ore.com/>;

- D'Amico G., *Profili del nuovo diritto dei contratti*, Milano, 2014;
- Dassio M., *Profili di credito al consumo nell'esperienza francese; evoluzione legislativa e giurisprudenziale*, in *Contr imp/Eur.*, I, 1997;
- De Cristofaro G., *Estinzione anticipata del debito e quantificazione della "riduzione del costo totale del credito" spettante al consumatore: considerazioni critiche sulla sentenza "Lexitor"*, in *Nuova giur. comm.*, 2020;
- De Cristofaro G., *La nuova disciplina comunitaria del credito al consumo: la direttiva 2008/48/CE e l'armonizzazione "completa" delle disposizioni nazionali concernenti "taluni aspetti" dei "contratti di credito ai consumatori"*, in *Riv. dir. civ.*, 2008;
- De Cristofaro G. e Oliviero F., *I contratti di credito ai consumatori*, in *Trattato dei contratti*, diretto da V. Roppo e A. Benedetti, vol. V, *Mercati regolati*, Milano, 2014;
- De Gioa Carabellese P. e Chessa C., *La Direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Resp. civ. prev.*, 2016;
- De Nova G., *Disposizioni varie a tutela del consumatore*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di P. Ferro Luzzi e G. Castaldi, Milano, 1996;
- De Nova G., *La nuova legge bancaria. Il Testo Unico delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione*, in P. Ferro Luzzi e G. Castaldi, III, 1996;
- De Nova G., *La nullità di pattuizioni e clausole penali di estinzione anticipata dei mutui immobiliari: ambito di applicazione e problematiche operative*, in *Atti del Convegno Paradigma: Il contratto di mutuo nella "Manovra liberalizzazioni"*, Milano, 15 e 16 maggio 2007;
- De Nova G., *L'attuazione in Italia delle direttive sul credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1992;
- Di Donna L., *I rimedi nella fase precontrattuale*, in *I contratti del consumatore*, a cura di Guido Alpa, Milano, 2014;
- Di Marcello T., *Il mutuo con ammortamento "alla francese" tra norme attuali e prospettive future*, pubblicato sul sito <https://www.dirittobancario.it/> in data 23 febbraio 2024;

- Di Napoli R., *Un ennesimo 'sostegno' a banche e finanziarie per 'superare' gli effetti della sentenza 'Lexitor'*, pubblicato il 30 luglio 2021 sul sito <http://www.ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/>;
- Dolmetta A.A., *Anticipata estinzione e riduzione del costo totale del credito. Il caso della Cessione del quinto*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2019;
- Dolmetta A.A., *Estinzione anticipata della cessione del quinto: il segno della Corte di Giustizia*, consultabile all'indirizzo www.blog.ilcaso.it, doc. 823 del 13 ottobre 2019;
- Dolmetta A.A. e Sciarrone Alibrandi A., *La facoltà di estinzione anticipata nei contratti bancari, on segnato riguardo alla disposizione dell'art. 7 legge n. 40/2007*, in *Riv. dir. civ.*, II, 2008;
- Donadio G., sub art. 25. *Estinzione anticipata*, in *I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo. Commentario alla direttiva 2014/17/UE*, a cura di P. Sirena, in *Quaderni della Fondazione del Notariato*, 2016;
- Fabrizi P.L., *Il credito al consumo*, Milano, 1975;
- Failla C., *Il «buy now, pay later» nella nuova disciplina sui contratti di credito ai consumatori*, in *Nuove legg. civ. comm.*, 6/2024;
- Falco F., *Il credito al consumo. Artt. 121-128*, in *Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti*, a cura di G. Vettori, Padova, 1999;
- Farina V., *Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico*, in *Contr.*, 2019;
- Fausti P.L., *Il mutuo*, in *Trattato di diritto civile del CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004;
- Fausti P.L., *Mutui e clausole vessatorie*, in *Notariato*, 2007;
- Ferrando G., *Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1991;
- Ferretti R., *Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali: prime osservazioni sulla direttiva 2014/17/UE*, *Contr. impr. Europa*, 2014;

- Ferretti R. e Mantegazza R., *La nuova disciplina delle estinzioni anticipate dei contratti di credito con i consumatori*, pubblicato sul sito www.dirittobancario.it, 27 settembre 2023;
- Ferrara Santamaria M., *La vendita a rate con riserva di proprietà*, Napoli, 1938;
- Fragali M., *Del mutuo, sub art. 1817*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1955;
- Gaggero P., *Diritto comunitario e disposizioni interne in materia di credito al consumo*, in *Contr. e impr./Eur.*, 1996;
- Gabrielli G., *Vincolo contrattuale e recesso unilaterale*, Milano, 1985;
- Gazzoni F., *Equità ed autonomia privata*, Milano, 1970;
- Ghidini G., *Introduzione allo studio della pubblicità commerciale*, Milano, 1968;
- Gianassi F., *Il quadro concettuale e normativo degli strumenti comunitari del "ravvicinamento"*, in *Osservatoriosullefonti.it*, fasc. 3/2012;
- Gigliotti F., *Rimborso anticipato del finanziamento e riduzione dei costi del credito. Variazioni ermeneutiche sull'art. 125-sexies t.u.b. (tra sentenza "Lexitor" e decreto sostegni bis)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2022;
- Girardi I., *Cessione del quinto, estinzione anticipata e riduzione del costo totale del credito*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1/2023;
- Gorgoni M., *Il credito al consumo*, Milano, 1994;
- Greco V.F., *La Lexitor «è mobile qual piuma al vento»*, in *Riv. dir. risparmio*, 11 aprile 2023;
- Grippo E. e Pavone A.M., *La protezione del consumatore. Oltre Lexitor c'è di più*, in *Diritto bancario*, reperibile online sul sito www.dirittobancario.it, 2023;
- Grisafi R., *Credito ai consumatori e beni immobili residenziali: la nuova Direttiva mutui tra ragioni di omogeneità comunitaria*, in *Studium iuris*, 2015;
- La Scala G. e Pisaneschi N., *Testo unico bancario commentato*, Milano, 2023;
- Las Casas A., *"Informazioni generali" e "informazioni personalizzate" nella nuova direttiva sui mutui ipotecari ai consumatori*, in *Persona e Mercato*, 2015;

- Lener R., *Forma contrattuale e tutela del contraente "non qualificato" nel mercato finanziario*, Milano, 1996;
- Liace G., *Il credito al consumo*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2022;
- Libertini M., *Le nuove declinazioni del principio di effettività*, in *Eur. e dir. priv.*, 2018;
- Lipari N. (con G. Canale, F. Macario e S.T. Masucci), *Norme in attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo (Commentario agli artt. 121-126 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994;
- López M.J.M., *El crédito al consumidor*, Pamplona, 2005;
- Lupoi A., *La Direttiva 17/2014. Il mercato dei crediti immobiliari e la consulenza al credito*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016;
- Macario F., *Commento agli artt. 121-126*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, II, Bologna-Roma, 2003;
- Maffei D., *La risoluzione e il recesso nei contratti di finanziamento al consumo*, in *Recesso e risoluzione nei contratti*, a cura di G. De Nova, Milano, 1994;
- Maineri F., *Credito al consumo: quali commissioni sono rimborsabili*, in *FCHub*, 15 ottobre 2019;
- Maineri F., *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Banca impr. soc.*, 1985;
- Mandico M., *Rivoluzione nel credito al consumo: l'UE lancia un salvagente contro il sovraindebitamento*, in *Diritto del risparmio*, reperibile online, pubblicato il 2 settembre 2024;
- Martorano F., *Il credito al consumo*, in *Le direttive comunitarie in materia bancaria e l'ordinamento italiano*, a cura di A. Brozzetti e V. Santoro, Milano, 1990;
- Masucci S.T., *Commento all'art. 125 D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, in *Norme di attuazione di direttive comunitarie in tema di credito al consumo*, a cura di G. Canale, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994;
- Mattei U., *Il risparmio immobiliare privato. Bene comune certezza*, in *Contributi di E. Ariano e A. Quarta*, Roma, 2013;

- Maugeri M., *Cenni su alcuni profili della riforma del T.U.B. in materia di credito ai consumatori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011;
- Maugeri M.R. e Pagliantini S., *Il credito ai consumatori. I rimedi nella ricostruzione degli organi giudicanti*, Milano, 2013;
- Mezzanotte F., *Il rimborso anticipato nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020;
- Mirone A., *L'evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: Istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2010;
- Mocci F. e Bettoni A., *Decreto sostegni bis: il TUB si adegua alla Lexitor, ma solo per il futuro*, pubblicato il 29 luglio 2021 su <http://www.dirittobancario.it/>;
- Modica L., *Il contratto di credito ai consumatori nella nuova disciplina comunitaria*, in *Eur. dir. priv.*, 2009;
- Modica L., *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012;
- Monticelli, S. e Porcelli G., *I contratti dell'impresa*, Giappichelli, II, 2021;
- Natale M. e R. Pardolesi, «Lexitor» o no? Dubbi, crucci e malefatte della Corte di Giustizia, 2023;
- Natoli U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio. I. Il comportamento del creditore*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 1974;
- Navarretta E., *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, Milano, 2017;
- Nascimbene B., «No» Lexitor. Con avvertenze per le banche (Nota a Corte giust. 9 febbraio 2023, causa C-555/21), in *Il Foro it.*, n. 3/2023;
- Nascimbene B., *La causa UniCredit Bank Austria. Le conclusioni dell'avvocato generale: Lexitor o non Lexitor?*, in *Dialoghi di diritto dell'economia*, novembre 2022;
- Nigro A., *La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive*, in *Dir. banca merc. fin.*, I, 1992;

- Oliviero F., *L'anticipato adempimento dell'obbligazione restitutoria nel credito ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014;
- Oliviero F., sub art. 120-ter T.U.B., in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di G. De Cristofaro e A. Zaccaria, II ed., Padova, 2013;
- Oppo G., *La direttiva comunitaria sul credito al consumo*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1987;
- Ordás Alonso M., *Los contratos de crédito al consumo en la ley 16/2011, de 24 de junio*, Pamplona, 2013;
- Padovini F., *I contratti di credito ai consumatori, il recesso e l'estinzione del rapporto*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2011;
- Pagliantini S., *I misteri del patto commissorio, le precomprensioni degli interpreti e il diritto europeo della dir. 2014/17/UE*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015
- Pagliantini S., *Il contratto di credito al consumo tra vecchi e nuovi formalismi*, in *Obbl. e contr.*, 2009;
- Pagliantini S., *Statuto dell'informazione e prestito responsabile nella direttiva 17/2014/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contr. impr. Europa*, 2014;
- Patti F., *L'educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)*, in *Contratto e impresa*, 2015
- Pellegrino, S., *Le disposizioni attuative in materia di credito al consumo*, in *Obbl. contr.*, 2011;
- Pellecchia E., *La Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2016;
- Petrelli G., *Mutui bancari e cancellazione di ipoteche: novità nel decreto legge Bersani-bis*, in *Notariato*, 2007;
- Piepoli G., *Il credito al consumo*, Napoli, 1974;
- Pignataro G., *Il credito al consumo*, in *La tutela del consumatore*, a cura di P. Stanzone e A. Musio, Torino, 2009;

- Pinelli V., *Il Tasso Effettivo Annuo Globale (TAEG): definizione, scopo; metodo di calcolo*, a cura di P. Ferro Luzzi e G. Castaldi, in *La nuova legge bancaria. Commentario*, Milano, 1996;
- Porcelli S. e Monticelli S., *I contratti dell'impresa*, Giappichelli, vol. II, 2021;
- Presti G., *Le nuove modifiche al testo unico bancario. Commentario al D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, a cura di A.A. Dolmetta, Milano, 2000;
- Presti G., sub art. 6, in A.A. Dolmetta (a cura di), *Le nuove modifiche al testo unico bancario. Commentario al D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342*, Milano, 2000;
- Quarta A., *Estinzione anticipata dei finanziamenti a tempo determinato e modulazione del costo del credito*, in *Riv. dir. bancario*, 2013;
- Quarta F., *Estinzione anticipata dei finanziamenti a tempo determinato e modulazioni del costo del credito (commissioni di intermediazione, oneri assicurativi e penalià)*, in *Diritto bancario*, 28 ottobre 2013;
- Quarta F., *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito "responsabile"*, Napoli, 2020;
- Rescigno P., *Il credito al consumo*, in *Giur. it.*, 2010;
- Rescigno P., voce *"Ripetizione dell'indebito"*, in *Nuovissimo dig. it.*, Torino, 1968;
- Ricciardi, A., *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell'ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2022;
- Roddi G., *Il credito al consumo. Tipologie contrattuali, soggetti, aspetti tributari*, 1999;
- Rossi G., *Il collegamento contrattuale nel credito al consumo alla luce del nuovo d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141*, in *Contr. impr.*, 2010;
- Rossi G., *Il nuovo d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72: c'è davvero aria di cambiamenti in materia di mutui bancari?*, in *Contr. impr.*, 2016;
- Rossi Dal Pozzo F., *Obbligo d'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea e principi generali a tutela del contribuente: alla ricerca di un difficile equilibrio fra interessi (talora) contrapposti*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2013;